

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 maggio 2022

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2022/455 della Commissione, del 14 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (22CE0995).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/456 della Commissione, del 21 marzo 2022, che approva la sostanza di base chitosano in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (22CE0996).....</u>	Pag. 138
<u>Decisione (UE) 2022/457 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi (EGF/2022/000 TA 2022 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (22CE0997).....</u>	Pag. 142
<u>Decisione (UE) 2022/458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive (22CE0998).....</u>	Pag. 144
<u>Decisione (UE) 2022/459 della Commissione, del 10 settembre 2021, relativa agli aiuti di Stato SA.49668 (2019/C) (ex 2017/FC) e SA.53403 (2019/C) (ex 2017/FC) ai quali Danimarca e Svezia hanno dato esecuzione a favore di PostNord AB e Post Danmark A/S [notificata con il numero C(2021) 6568] (22CE0999).....</u>	Pag. 146
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/460 della Commissione, del 4 marzo 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/788 che fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali [notificata con il numero C(2022) 1270] (22CE1000).....</u>	Pag. 191
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/461 della Commissione, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di trasporto e logistici nell'ambito di rescEU [notificata con il numero C(2022) 1685] (22CE1001).....</u>	Pag. 193

Pubblicati nel n. L 93 del 22 marzo 2022




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/462 della Commissione, del 16 marzo 2022, che concede un periodo transitorio per l'uso dell'indicazione geografica protetta «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) (22CE1002)</u>	Pag. 197
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/463 della Commissione, del 22 marzo 2022, recante rettifica della versione in lingua tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (22CE1003)</u>	Pag. 199
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/464 del Consiglio, del 21 marzo 2022, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE relativamente all'autorizzazione concessa alla Repubblica di Slovenia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (22CE1004)</u>	Pag. 200
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/465 della Commissione, del 21 marzo 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda le risorse per laboratori mobili e i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN nell'ambito di rescEU [notificata con il numero C(2022)1831] (22CE1005)</u>	Pag. 202
<i>Publicati nel n. L 94 del 23 marzo 2022</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (22CE1006)</u>	Pag. 208
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/467 della Commissione, del 23 marzo 2022, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli (22CE1007)</u>	Pag. 211
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/468 della Commissione, del 23 marzo 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese (22CE1008)</u>	Pag. 216
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/469 della Commissione, del 23 marzo 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (22CE1009)</u>	Pag. 243
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/470 della Commissione, del 23 marzo 2022, relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (22CE1010)</u>	Pag. 246
<u>Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (22CE1011)</u>	Pag. 250
<u>Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (22CE1012)</u>	Pag. 252
<i>Publicati nel n. L 96 del 24 marzo 2022</i>	
<u>Decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per la pesca istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 3 marzo 2022, relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro per la pesca [2022/473] (22CE1013)</u>	Pag. 254
<i>Publicata nel n. L 99 del 25 marzo 2022</i>	



<u>Regolamento delegato (UE) 2022/474 della Commissione, del 17 gennaio 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l'utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale (22CE1014).....</u>	<i>Pag.</i> 256
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/475 della Commissione, del 23 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina (22CE1015).....</u>	<i>Pag.</i> 261
<u>Regolamento (UE) 2022/476 della Commissione, del 24 marzo 2022, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido acetico, azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, emamectina, flutolanil, zolfo calcico, maltodestrina e proquinazid in o su determinati prodotti (22CE1016).....</u>	<i>Pag.</i> 263
<u>Regolamento (UE) 2022/477 della Commissione, del 24 marzo 2022, che modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (22CE1017).....</u>	<i>Pag.</i> 292
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 della Commissione, del 24 marzo 2022, relativo al mantenimento di misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano (22CE1018).....</u>	<i>Pag.</i> 308
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/479 della Commissione, del 24 marzo 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (22CE1019).....</u>	<i>Pag.</i> 311
<u>Decisione (UE) 2022/480 del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, nonché sulla definizione dell'oggetto dell'inchiesta (22CE1020).....</u>	<i>Pag.</i> 326
<u>Decisione (UE) 2022/481 del Consiglio, del 22 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'adozione di una decisione sul riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli (22CE1021).....</u>	<i>Pag.</i> 330
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/482 della Commissione, del 16 marzo 2022, relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1530] (22CE1022).....</u>	<i>Pag.</i> 336
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/483 della Commissione, del 21 marzo 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1023).....</u>	<i>Pag.</i> 338
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione, del 23 marzo 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022 [notificata con il numero C(2022) 1875] (22CE1024).....</u>	<i>Pag.</i> 359
<u>Decisione (UE) 2022/485 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2022, che modifica la decisione 2010/624/UE concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, (BCE/2022/11) (22CE1025).....</u>	<i>Pag.</i> 362

Publicati nel n. L 98 del 25 marzo 2022



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L871 del 15 marzo 2022) (22CE1026)..... Pag. 363

Publicata nel n. L 93 del 22 marzo 2022

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza (GU L429 del 1° dicembre 2021) (22CE1027)..... Pag. 364

Publicata nel n. L 96 del 24 marzo 2022

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2022/455 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS»).
- (2) Il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data.
- (3) L'elenco è inteso a ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori aerei indicando quale Stato membro è preposto alla regolamentazione di un determinato operatore aereo.
- (4) L'inserimento di un operatore aereo nel sistema EU ETS dipende dall'esercizio di un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinato all'inserimento nell'elenco degli operatori aerei stabilito dalla Commissione in base all'articolo 18 bis, paragrafo 3, di tale direttiva.
- (5) L'elenco degli operatori aerei si basa sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 748/2009,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1).




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente*
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo



ALLEGATO


"ALLEGATO

BELGIO

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
1905	3M COMPANY	STATI UNITI
31102	ACT AIRLINES	TURCHIA
38484	AEROTRASCARGO	MOLDOVA, REPUBBLICA DI
41049	AHS AIR INT	PAKISTAN
45375	AIR BELGIUM SA	BELGIO
7649	AIRBORNE EXPRESS	STATI UNITI
47720	AIRHUB AIRLINES LIMITED	MALTA
35078	AIRLIFT INTL (GHANA)	GHANA
33612	ALLIED AIR LIMITED	NIGERIA
10335	AMERIJET INTL	STATI UNITI
27011	ASL AIRLINES BELGIUM	BELGIO
26556	ASL HASSELT	BELGIO
29424	ASTRAL AVIATION LTD	KENYA
31416	AVIA TRAFFIC COMPANY	TAGIKISTAN
30020	AVIASTAR-TU CO.	FEDERAZIONE RUSSA
123	ABELAG AVIATION NV	BELGIO
38941	BMI REGIONAL LTD	REGNO UNITO
908	BRUSSELS AIRLINES	BELGIO
f200001	BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED	REGNO UNITO
25996	CAIRO AVIATION	EGITTO
4369	CAL CARGO AIRLINES	ISRAELE
29517	CAPITAL AVTN SRVCS	PAESI BASSI
46463	CHALLENGE AIRLINES (BE) S.A.	BELGIO
7526	CIGNA CORPORATION	STATI UNITI
f11336	CORPORATE WINGS LLC	STATI UNITI
32909	CRESAIR	STATI UNITI
40201	EAPC SCRL	BELGIO
32432	EGYPTAIR CARGO	EGITTO
f12977	EXCELLENT INVESTMENT LLC	STATI UNITI
32486	FAYARD ENTERPRISES	STATI UNITI
f11102	FEDEX EXPRESS CORPORATE AVIATION	STATI UNITI
13457	FLYING PARTNERS CVBA	BELGIO




29427	FLYING SERVICE N.V.	BELGIO
24578	GAFI GENERAL AVIAT	MAURIZIO
34865	GARUDA AVIATION	AUSTRALIA
f12983	GREEN DIESEL LLC	STATI UNITI
29980	HAINAN AIRLINES (2)	CINA
23700	HEWA BORA AIRWAYS	CONGO
28582	INTER WETAIL AG	SVIZZERA
9542	INTL PAPER CY	STATI UNITI
24997	JET AIRWAYS INDIA	INDIA
27709	KALITTA AIR	STATI UNITI
28087	LAS VEGAS CHARTER	STATI UNITI
48198	LONGHAO AIRLINES	CINA
32303	MASTER TOP LINHAS	BRASILE
37066	MERIDIAN (AIRWAYS)	BELGIO
35776	MERIDIAN (GHANA)	GHANA
1084	MIL BELGIUM	BELGIO
31207	N604FJ LLC	STATI UNITI
f11462	N907WS AVIATION LLC	STATI UNITI
20472	NCC SERVICES	STATI UNITI
26688	NEWELL RUBBERMAID	STATI UNITI
f10341	OFFICEMAX INC	STATI UNITI
31660	RIPPLEWOOD AVTN	STATI UNITI
2344	SAUDIA	ARABIA SAUDITA
29222	SILVERBACK CARGO	RUANDA
30241	SKYBLUE AVIATION	REGNO UNITO
39079	SOLARIUS AVIATION	STATI UNITI
35334	SONOCO PRODUCTS CO	STATI UNITI
26784	SOUTHERN AIR	STATI UNITI
38995	STANLEY BLACK&DECKER	STATI UNITI
27769	SEA AIR	BELGIO
f10971	THOMAS WILLIAM H.	STATI UNITI
36184	TNT EXPRESS (UK)	REGNO UNITO
34920	TRIDENT AVIATION SVC	STATI UNITI
30011	TUI AIRLINES - JAF	BELGIO
27911	ULTIMATE ACFT SERVIC	STATI UNITI
8962	VALERO SERVICES, INC	STATI UNITI
13603	VF CORP	STATI UNITI
36269	VF INTERNATIONAL	SVIZZERA



37064	VIPER CLASSICS LTD	REGNO UNITO
40760	WESTERN GLOBAL	STATI UNITI
f11467	WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC	STATI UNITI
25432	WAL-MART STORES	STATI UNITI
37549	YILTAS GROUP	TURCHIA

BULGARIA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33329	AERO POWER LTD	REGNO UNITO
27698	AEROVISTA	EMIRATI ARABI UNITI
26520	AIR LIBYA 2	LIBIA
39180	ALK JSC	BULGARIA
36020	ARARAT INTERNATIONAL	ARMENIA
34563	ASIA AIRWAYS	EMIRATI ARABI UNITI
24508	BALTIC AIRLINES UU	FEDERAZIONE RUSSA
28445	BH AIR	BULGARIA
43451	BUL AIR LTD.	BULGARIA
29056	BULGARIA AIR	BULGARIA
27538	BULGARIAN AIR CHRTR.	BULGARIA
25981	CARGO AIR LTD.	BULGARIA
32313	EAST WING KAZAKHSTAN	KAZAKHSTAN
36884	FLY ADJARA	GEORGIA
44279	FLY2SKY OOD	BULGARIA
47120	GP AVIATION LTD	BULGARIA
36995	GR AVIA S.A.	GUINEA
43984	GULLIVAIR LTD	BULGARIA
46749	HOLIDAY EUROPE OOD	BULGARIA
25134	INTERNAL MINISTRY UU	FEDERAZIONE RUSSA
28505	IRANIAN AIR TRANSPOR	IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'
31721	JORDAN INT AIR CARGO	GIORDANIA
28246	KOKSHETAU AIRLINE	KAZAKHSTAN
32034	KOMIAVIATRANS 2	FEDERAZIONE RUSSA
31019	KREMENCHUK FLIGHT	UCRAINA
38939	KRUNK AVIATION 2	UCRAINA
1703	LEARJET	STATI UNITI
38109	LUFTHANSA TECH SOFIA	BULGARIA




21448	MOSCOW AIRLINES JSC	FEDERAZIONE RUSSA
35530	PAMIR AIRWAYS	AFGHANISTAN
30622	PMT AIR	CAMBOGIA
37661	RGB ENTERPRISES LLC	STATI UNITI
27203	ROSAVIA AIR COMPANY	UCRAINA
1830	SENEGALAIR	SENEGAL
32347	TABAN AIR	IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'
37954	TROPICAL AIR (Z) LTD	TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DELLA
37793	UKRSPECEXPORT	UCRAINA
37987	YAK AIR	GEORGIA
35082	ZAGROS AIRLINES	IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'

CECHIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
30560	ABS JETS INC.	CECHIA
7824	ACL SLOVACKY	CECHIA
35387	ACS SA	SPAGNA
f11874	AEG AIR A.V.V.	PAESI BASSI
16895	AERO VODOCHODY	CECHIA
f11813	AERSALE INC	STATI UNITI
29735	AIR ARABIA	EMIRATI ARABI UNITI
38060	AIR NAVIGATION LK	CECHIA
31304	AIRCRAFT INDUSTRIES	CECHIA
39019	AIRLINE CONT.MNTN EQ	STATI UNITI
31433	ALANDIA AIR AB	FINLANDIA
30203	ATMA AIRLINES	EMIRATI ARABI UNITI
34057	AVTN SPECIALTIES	STATI UNITI
35333	AXIS AVIATION GROUP	STATI UNITI
34052	BDK AIR LIMITED	CANADA
22621	CAA CZECH REPUBLIC	CECHIA
34430	CAIMITO ENTERP. LTD	CIPRO
859	CZECH AIRLINES	CECHIA
33327	EARTH ONE LIMITED	REGNO UNITO
f10182	EXECUTIVE FLIGHT SERVICES, INC.	STATI UNITI
35214	FLYDUBAI	EMIRATI ARABI UNITI
24116	GALLAGHER ENTERPRISE	STATI UNITI
36242	GEORGIAN INTERNATION	GEORGIA




31631	GLOBAL AVIATION LIBY	LIBIA
42515	GRYPHON AIR LLC	STATI UNITI
35825	HYUNDAI MOTOR CO	COREA, REPUBBLICA DI
32231	ILIN AIRCOMPANY	FEDERAZIONE RUSSA
30145	INCLEDON ENTERPRISES	CIPRO
39009	JUMP TANDEM	CECHIA
30825	LETS FLY SRO	CECHIA
38713	LITTLE AVIATION LTD	AUSTRALIA
24616	LR AIRLINES	CECHIA
32935	MIDAMERICA HOLDINGS	STATI UNITI
3597	MIL CZECH REPUBLIC	CECHIA
30743	NORSE AIR CHARTER	SUD AFRICA
29976	NOVA CHEMICALS	STATI UNITI
35361	OKAY HOLDING AS	CECHIA
24121	PETROPAVLOVSK AIR	FEDERAZIONE RUSSA
44173	PLORISTA LIMITED	CIPRO
f13500	PRIME AVIATION	SINGAPORE
36763	RETENTURA LTD.	CIPRO
2276	ROCKWELL AUTOMATION	STATI UNITI
f10379	RED.COM	STATI UNITI
f10894	SCB FALCON, LLC	STATI UNITI
32812	SKY DIVING FOR FUN	SLOVACCHIA
27292	SKY GEORGIA	GEORGIA
31351	SKY KG AIRLINES	TAGIKISTAN
32157	SKYDIVE LK	CECHIA
24903	SMARTWINGS A.S.	CECHIA
37554	SOVEREIGN EXPRESS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
13702	STEVENS EXPRESS	STATI UNITI
29822	TIME AIR SPOL SRO	CECHIA
f13143	TIMBER LLC	STATI UNITI
25890	UKRAINIAN PILOT	UCRAINA
32721	VIDEOTAPE CENTER	STATI UNITI
38948	VIETJET AIR	VIETNAM
39695	YANAIR	UCRAINA



DANIMARCA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35753	A/S MAERSK AVIATION	DANIMARCA
33185	AIR ALPHA A/C SALES	DANIMARCA
3456	AIR ALSIE	DANIMARCA
22466	AIR GREENLAND	DANIMARCA
37856	AIR PANAMA	PANAMA
34774	ALIGAP A/S	DANIMARCA
142	ATLANTIC AIRWAYS	DANIMARCA
36122	AVIATION HOLDINGS	STATI UNITI
39508	BGR I/S	DANIMARCA
36842	BRASILIA JET CENTER	BRASILE
18736	BRUEL, N	DANIMARCA
32921	CANYON GATE FLT SVCS	STATI UNITI
33047	CITICAPITAL LOCAVIA	FRANCIA
379	COPENHAGEN AIRTAXI	DANIMARCA
4018	CAMPBELL SALES COMPANY	STATI UNITI
34630	DIRECT AVIATION MNGT	REGNO UNITO
27919	DRT VERTRIEBS GMBH	DANIMARCA
366	DANISH AIR TRANSPORT A/S	DANIMARCA
f10500	DUCHOSSOIS INDUSTRIES, INC.	STATI UNITI
25431	ELMAGAL AVIATION	SUDAN
26272	EXECUJET EUROPE A/S	DANIMARCA
35478	FIRST GREENWICH	REGNO UNITO
f10218	GCTPA, LLC	STATI UNITI
33254	GE CAPITAL SOLUTIONS	DANIMARCA
37052	GENCHART B.V.	PAESI BASSI
32364	GLOBAL TRANSERVICE	STATI UNITI
32595	GRAAKJAER A/S	DANIMARCA
46487	GREAT DANE AIRLINES	DANIMARCA
38120	HUNNU AIR	MONGOLIA
36297	JET FLEET INTL	STATI UNITI
47549	JETTIME A/S	DANIMARCA
34892	JJO INVEST APS	DANIMARCA
33518	KIRKBI INVEST	DANIMARCA
31243	KIRKBI TRADING	DANIMARCA
f11022	LAKE CAPITAL LLC	STATI UNITI




34672	LAO CAPRICORN AIR	REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DEL LAOS
1090	MIL DENMARK	DANIMARCA
38155	MOENS, G	PAESI BASSI
32541	NAPLES FLIGHT MGMT	STATI UNITI
9914	NILAN A/S	DANIMARCA
12230	NORDIC AVIATION CAPITAL A/S	DANIMARCA
34830	OLGA LEASING LTD	BERMUDA
f14391	OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT	STATI UNITI
33803	PARTNERSELSKABET	DANIMARCA
23090	PHARMA NORD	DANIMARCA
33115	POTASH CORP (2)	CANADA
35196	PRIMERA AIR SCAND	DANIMARCA
29123	RHEINLAND AIR SERV.	GERMANIA
31890	ROMANIAN AIRPORT SVC	ROMANIA
9918	STAR AIR	DANIMARCA
36191	SUN WAY GEORGIA	GEORGIA
4357	SUN-AIR OF SCANDINAVIA	DANIMARCA
46967	SUNCLASS AIRLINES	DANIMARCA
31527	SYMPHONY MILLENIUM	SINGAPORE
38112	VINCENT AVIATION LTD	NUOVA ZELANDA
32655	VIP PARTNERFLY	DANIMARCA
12327	WEIBEL SCIENTIFIC	DANIMARCA

GERMANIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26507	AAA AVIATION & AIRCR	GERMANIA
34963	ACG AIR CARGO	GERMANIA
17942	ACH HAMBURG	GERMANIA
24933	ADVANCE AIR LFG	GERMANIA
38865	AERO BEE AIRLINES	CANADA
150	AERODIENST	GERMANIA
32334	AEROFLOT CARGO	FEDERAZIONE RUSSA
27739	AEROMEDICAL EVAC	ARABIA SAUDITA
171	AEROWEST GMBH (HAN)	GERMANIA
11454	AFI FLIGHT INSPECT.	GERMANIA
27692	AHSEL HAVA	TURCHIA




36719	AIR 1 AVIATION	STATI UNITI
5764	AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG	GERMANIA
22484	AIR ALLIANCE GMBH	GERMANIA
36344	AIR ARABIA EGYPT	EGITTO
29576	AIR ARMENIA	ARMENIA
201	AIR CANADA	CANADA
35195	AIR CHINA BUSINESS	CINA
36986	AIR FINKENWERDER	GERMANIA
36989	AIR FUHLBUETTEL	GERMANIA
32268	AIR HAMBURG	GERMANIA
237	AIR INDIA	INDIA
22378	AIR KUBAN	FEDERAZIONE RUSSA
5663	AIR NAMIBIA	NAMIBIA
29743	AIR NATIONAL CORP	NUOVA ZELANDA
17595	AIR SERVICE BERLIN	GERMANIA
31446	AIR TRANSPORT INTL 2	STATI UNITI
35215	AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KG	GERMANIA
17794	AIRBUS HELICOPTERS	GERMANIA
32484	AIRCASTLE ADVISOR	STATI UNITI
33754	AIRCRAFT AFRICA CO	SUD AFRICA
33817	AIRCRAFT ASSET MGT.	GERMANIA
32868	AIRCRAFT GENERAL	ITALIA
f11396	AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE	STATI UNITI
34984	AIRCRAFT MNGMT LS	SVIZZERA
37424	AIRCRAFT PARTNER	GERMANIA
36019	AIRCRAFT RENT A.S.	CECHIA
38063	AIRCRAFT SOLUTIONS	LUSSEMBURGO
33852	AIRLIFT SERVICE D.O.	MACEDONIA DEL NORD
33856	AIRMID AVTN SVCS LTD	INDIA
24283	AIRPHIL EXPRESS	FILIPPINE
34629	AIRVIP LTD.	BERMUDA
33836	AJWA AVIATION	ARABIA SAUDITA
30361	AL HOKAIR	SVIZZERA
36165	AL SAHAB LIMITED	BAHREIN
5165	ALPLA AIR CHARTER	AUSTRIA
38135	ALSCO	STATI UNITI
36981	AMENTUM CAPITAL LTD	IRLANDA
32684	AMJET AVIATION	STATI UNITI




4944	ANHEUSER BUSCH	STATI UNITI
25743	ANSCHUTZ	STATI UNITI
31290	AOP AIR OPERATING	SVIZZERA
34337	API HOLDING	GERMANIA
33706	ARCAS AVIATION GMBH	GERMANIA
38283	ARIRANG IOM AVIATION	REGNO UNITO
27073	ARTOC GROUP FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT	EGITTO
38398	ASG AVIATION	GERMANIA
35310	ASIA CONTINENT AVIA	KAZAKHSTAN
25551	ASIA CONTINENTAL	KAZAKHSTAN
24940	ASIA TODAY LTD	CINA
14559	ASW AIR-SERVICE WERKFLUGDIESNT GMBH & CO. KG	GERMANIA
40316	ATA CONCEPT GMBH	SVIZZERA
30698	ATG SWISS FIRST	SVIZZERA
29122	AURON LTD	BERMUDA
31787	AV8JET	REGNO UNITO
38338	AVANTHA HOLDING LTD	INDIA
38352	AVAZ D.O.O.	BOSNIA-ERZEGOVINA
37650	AVIANDO SERVICES	STATI UNITI
31551	AVIATION CAP GRP	REGNO UNITO
35968	AVIATION INVESTMENT	GERMANIA
35708	AVIATION JOLINA SEC	CANADA
33093	AVIATION PARTNERS S	HONDURAS
38617	AZT LLC	STATI UNITI
f10001	ACADEMY OF ART UNIVERSITY	STATI UNITI
3647	ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG	GERMANIA
6802	AERO PERSONAL S.A DE C.V.	MESSICO
156	AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
35126	AEROLOGIC GMBH	GERMANIA
35389	AGILES AVIATION GMBH & CO.KG	GERMANIA
28844	AIR ASTANA JSC	KAZAKHSTAN
33133	AIR CHINA CARGO CO., LTD	CINA
786	AIR CHINA LIMITED	CINA
1562	AIR SERBIA	SERBIA
22317	AIR-SERVICE GMBH	GERMANIA
32419	AIRBRIDGECARGO AIRLINES LLC	FEDERAZIONE RUSSA




21756	AIRTRANS FLUGZEUGVERMIETUNGS GMBH	GERMANIA
8901	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY	STATI UNITI
19480	ASIANA AIRLINES	COREA, REPUBBLICA DI
20979	ATLAS AIR, INC.	STATI UNITI
27868	ATLASJET AIRLINES	TURCHIA
31878	B&D AVIATION	STATI UNITI
7897	BAE SYSTEMS FLT SYST	STATI UNITI
30586	BALL CORP	STATI UNITI
46216	BAMBOO AIRWAYS	VIETNAM
32840	BARBEDOS GROUP LTD	NIGERIA
37657	BARBICAN HOLDINGS	REGNO UNITO
509	BASF SE	GERMANIA
29137	BATAVIA AIR	INDONESIA
35233	BAVARIA INTERNATION	GERMANIA
30306	BEDO BETEILIGUNGS	GERMANIA
17395	BEECHCRAFT BERLIN	GERMANIA
38554	BERATEX GROUP LTD	FEDERAZIONE RUSSA
32764	BHARAT FORGE	INDIA
11312	BIZAIR FLUG GMBH	GERMANIA
3166	BLACK & DECKER	STATI UNITI
f12963	BLACK FOREST VENTURES LLC	STATI UNITI
28042	BLUE SKY GROUP	STATI UNITI
37860	BLUEJETS LTD	REGNO UNITO
14658	BMW AG	GERMANIA
38111	BOEKHOORN M&A	PAESI BASSI
6667	BOMBARDIER AEROSPACE	STATI UNITI
36062	BORAJET HAVACILIK	TURCHIA
37261	BOSTON POST LEASING	STATI UNITI
37922	BOURNEMOUTH AIR LTD.	SVIZZERA
680	BURDA REISEFLUG	GERMANIA
29107	BZL BERMUDA LIMITED	BERMUDA
516	BAHAG BAUS HANDELSGESELLSCHAFT AG ZUG/SCHWEIZ ZWEIGNIEDERLASSUNG MANNHEIM	GERMANIA
25978	BAUHAUS GESELLSCHAFT FÜR BAU- UND HAUSBEDARF MBH & CO.	GERMANIA
f10795	BEEF PRODUCTS INC. / BPI TECHNOLOGY INC.	STATI UNITI




f13674	BLACKHORSE, LLC.	STATI UNITI
23956	BLUE SKY AIRSERVICE GMBH	GERMANIA
29389	BOMBARDIER PREOWNED	STATI UNITI
31614	BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH	GERMANIA
37196	BOURNEMOUTH HANDLING LTD	REGNO UNITO
34852	BREMENFLY	GERMANIA
15176	BUNDESPOLIZEI-FLIEGERGRUPPE	GERMANIA
32874	BUSINESS JET LTD	NUOVA ZELANDA
19823	CA "AIR MOLDOVA" IS	MOLDOVA, REPUBBLICA DI
33282	CANJET AIRLINES	CANADA
34985	CAPE CHAMONIX WINE	SUD AFRICA
43435	CARGO AIRCRAFT MGT	STATI UNITI
46300	CARGOLOGIC GERMANY	GERMANIA
43019	CARGOLOGICAIR LTD	REGNO UNITO
32482	CARSON AIR LTD	CANADA
5800	CATHAY PACIFIC	CINA
26021	CEBU PACIFIC AIR	FILIPPINE
30714	CENTRAL MOUNTAIN AIR	CANADA
28482	CFFI VENTURES INC	CANADA
35194	CHONGQING AIRLINES	CINA
28178	CIRRUS AVIATION	GERMANIA
36157	CLUB SAAB 340	SVIZZERA
4782	COMFORT AIR	GERMANIA
23741	COMMANDER MEXICANA	MESSICO
33189	CONTINENT AIRLINE UU	FEDERAZIONE RUSSA
31333	CORP JET SVCS	REGNO UNITO
34548	CORPORATE JET REALI.	REGNO UNITO
39156	CSM MINING SUPPLIES	SUD AFRICA
24481	CTL LOGISTICS S.A.	POLONIA
39700	CVS/CAREMARK CORPORATION	STATI UNITI
f10103	CANADIAN UTILITIES LIMITED	CANADA
35021	CHAI LTD.	SVIZZERA
35418	CHALLENGE AERO AG	UCRAINA
22448	CIRRUS AIRLINES LUFTFAHRTGESELLSCHAFT MBH	GERMANIA
f10709	COLGAN AIR SERVICES	STATI UNITI
38182	COMMUNITY ENTERPRISES, LLC D/B/A 4274 AVIATION	STATI UNITI




f10778	COMPUTER SCIENCES CORPORATION	STATI UNITI
824	CONDOR FLUGDIENST GMBH	GERMANIA
43597	D-CEMS FLUG GMBH	GERMANIA
30922	DAIDALOS AVIATION	UCRAINA
34179	DAO AVIATION	DANIMARCA
967	DAS DIRECT AIR	GERMANIA
28800	DATELINE OVERSEAS	CIPRO
30651	DAUAIR	GERMANIA
18003	DBA LUFTFAHRTGESELL.	GERMANIA
26466	DC AVIATION GMBH	GERMANIA
f10558	DCS MANAGEMENT SERVICES	STATI UNITI
30996	DEERE & COMPANY	STATI UNITI
38547	DEKALB FARMERS MARK.	STATI UNITI
37580	DERMAPHARM	GERMANIA
31485	DEUTSCHE AIRCRAFT GMBH	GERMANIA
f10774	DFZ, LLC	STATI UNITI
f10589	DH FLUGCHARTER GMBH	GERMANIA
48724	DHL AIR (AUSTRIA) GMBH	AUSTRIA
35715	DHL AIR LTD.	REGNO UNITO
25139	DIETZ AG	GERMANIA
37808	DIETZ AVIATION GMBH	GERMANIA
18824	DLR BRAUNSCHWEIG	GERMANIA
10853	DLR OBERPFAFFENHOFEN	GERMANIA
37798	DO-TEC GMBH	GERMANIA
27181	DONAVIA JSC	FEDERAZIONE RUSSA
35451	DORNIER NO LIMITS	GERMANIA
28795	DULCO HANDEL GMBH	GERMANIA
968	DUSSMANN P	STATI UNITI
30726	DUTCH ANTILLES EXPR.	PAESI BASSI
4484	DELTA AIR LINES, INC.	STATI UNITI
8980	DELTA TECHNICAL SERVICES LTD	GERMANIA
1776	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	GERMANIA
2044	DR. AUGUST OETKER KG	GERMANIA
8082	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	STATI UNITI
34736	EAST UNION	FEDERAZIONE RUSSA
36121	EAT LEIPZIG GMBH	GERMANIA



34657	EEA GMBH	GERMANIA
29883	EFB AVIATION	STATI UNITI
996	EGYPTAIR	EGITTO
31615	EICHSFELD AIR GMBH	GERMANIA
9807	EMIRATES INTL	EMIRATI ARABI UNITI
35749	EON AVIATION	INDIA
31041	EPC HOLDINGS 644	STATI UNITI
36507	ERSTE ASSET INVEST.	GERMANIA
19629	ESCHMANN H D	GERMANIA
29929	ETIHAD AIRWAYS	EMIRATI ARABI UNITI
34011	EURO AIR CHARTER	GERMANIA
1980	EUROPEAN AIR EXPRESS	GERMANIA
2034	EUROWINGS GMBH	GERMANIA
3639	EVERGREEN AIRLINES	STATI UNITI
48305	EW DISCOVER GMBH	GERMANIA
32264	EXECUJET ASIA	SINGAPORE
36357	EXECUJET AVIATION	SUD AFRICA
39161	EXECUTIVE JET SERV.	CONGO
31909	EXECUTIVE SVCS (AZ)	STATI UNITI
12213	EMIL CAPITAL PARTNERS, LLC	STATI UNITI
f10180	EPPS AIR SERVICE, INC.	STATI UNITI
22523	FAA	STATI UNITI
4783	FAI RENT-A-JET GMBH	GERMANIA
34640	FALCON 007 S.A.R.L.	FRANCIA
28589	FANCOURT FLUGCHARTER GMBH & CO KG	GERMANIA
33077	FAS GMBH	GERMANIA
12811	FEGOTILA LTD	BERMUDA
35937	FINKCAS	GERMANIA
27700	FIRST DATA CORP	STATI UNITI
32722	FLIGHT CAL. MALAYSIA	MALAYSIA
22238	FLIGHT CALIBRATION	GERMANIA
6705	FLM AVIATION	GERMANIA
31012	FLUGSCHULE HAMBURG	GERMANIA
42260	FLYEGYPT	EGITTO
38804	FLYING TECHNOLOGY	FEDERAZIONE RUSSA
26843	FMG-FLUGSCHULE	GERMANIA
11369	FORD EUROPE LTD	REGNO UNITO




1595	FRENZEL G	GERMANIA
4232	FRONTIER AIRLINES	STATI UNITI
38973	FUENFTE XR-GMBH	GERMANIA
14557	FIRMA STEINER-FILM	GERMANIA
f10193	FIVE STAR AVIATION, LLC	STATI UNITI
36945	FLIGHTS HOLDINGS LIMITED	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
1778	FLUGBEREITSCHAFT DES BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG (FLBSCHFT BMVG)	GERMANIA
32678	FRESENA FLUG GMBH & CO KG	GERMANIA
25111	G-92 KFT	UNGHERIA
33827	GABINETTE (ANG)	ANGOLA
22807	GAS AIR SERVICE GMBH	GERMANIA
33821	GE CAPITAL B.V.	PAESI BASSI
35147	GE CAPITAL SWITZERL.	SVIZZERA
25027	GEKO TRADE	GERMANIA
3349	GENERAL MOTORS	STATI UNITI
36747	GEOJET LUFTFAHR. (2)	GERMANIA
39230	GEORGE TOLOFARI	NIGERIA
31914	GERMAN SKY AIRLINES	GERMANIA
38591	GERMANIA EXPRESS	GERMANIA
35803	GHASSAN AHMED AL	EMIRATI ARABI UNITI
34848	GLOBAL A/C CONSULT	STATI UNITI
25642	GLOBAL AVTN BERMUDA	BERMUDA
38372	GLOBO AVIACAO	BRASILE
23743	GOMEL AIRLINES	BIELORUSSIA
22366	GOVERNMENT CROATIA	CROAZIA
22370	GOVERNMENT MACEDONIA	MACEDONIA DEL NORD
38832	GREENWAY JETS	STATI UNITI
2395	GROB AIRCRAFT AG	GERMANIA
32172	GULF JET	EMIRATI ARABI UNITI
9243	GERMANIA FLUGGESELLSCHAFT MBH	GERMANIA
28944	GERMANWINGS GMBH	GERMANIA
34841	GIBBS INTERNATIONAL, INC.	STATI UNITI
38737	GREEN BAY PACKAGING INC.	STATI UNITI
315	GRUSS & COMPANY	STATI UNITI
f10984	GUITAR CENTER, INC.	STATI UNITI
37030	HAMBURG AIRWAYS	GERMANIA




32580	HASLBERGER FINANZ.	GERMANIA
33302	HAVERFORD SUISSE	SVIZZERA
38607	HAWKER BEECHCRAFT 2	STATI UNITI
31519	HAWKER HUNTER AVTN	REGNO UNITO
25435	HBK HOLDING COMPANY	QATAR
35307	HELIJET CHARTER	GERMANIA
48372	HESTON AIRLINES, UAB	LITUANIA
31103	HOMAC AVIATION AG	LUSSEMBURGO
26281	HTM HELICOPTER TRAVE	GERMANIA
27680	HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (D.B.A. FREEBIRD AIRLINES)	TURCHIA
28618	HAWORTH TRANSPORT	STATI UNITI
32953	HEIDELBERGCEMENT AG	GERMANIA
f11187	HERC MANAGEMENT SERVICES LLC	STATI UNITI
33269	HERRENKNECHT AVIATION GMBH	GERMANIA
f10240	HESS CORPORATION	STATI UNITI
f10652	IAC FALCON HOLDINGS	STATI UNITI
f11457	ICA GLOBAL SERVICES LLC	STATI UNITI
38692	IDEAVILLAGE PRODUCTS	STATI UNITI
35785	IFM TRAVIATION GMBH	GERMANIA
39551	IKAR LLC	FEDERAZIONE RUSSA
25785	ILYUSHIN AVIATION	FEDERAZIONE RUSSA
37757	INFINUM ALTIDO INC., LTD	FEDERAZIONE RUSSA
1528	IRANAIR	IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'
30463	IRAQI AIRWAYS (2)	IRAQ
37529	ISE INFORMATION SYS.	GERMANIA
27301	IVANHOE AVIATION 2	SINGAPORE
24664	INTERMAP TECHNOLOGIES	STATI UNITI
35760	JEJU AIR	COREA, REPUBBLICA DI
39559	JESWALT INTL	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
11307	JET EXECUTIVE INT.	GERMANIA
27505	JET GROUP LTD	ISRAELE
21727	JET LINK	ISRAELE
2200	JETAIR FLUG GMBH	GERMANIA
16761	JETFLIGHT AVIATION INC.	SVIZZERA
3328	JETS EXECUTIVOS	MESSICO
36889	JETSTAR PACIFIC	VIETNAM




32363	JLJ EQUIPMENT LEASIN	STATI UNITI
21462	JOHNSON CONTROLS	STATI UNITI
36272	JORDAN INTNL	CINA
11646	JULIUS BERGER	NIGERIA
32107	JUNEYAO AIRLINES	CINA
36509	JUNKER ERWIN GRINDI	CECHIA
21723	JOINT STOCK COMPANY URAL AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
37720	K5-AVIATION GMBH	GERMANIA
1610	KARMANN GMBH	GERMANIA
31171	KAZAVIASPAS	KAZAKHSTAN
22239	KIEV AVIATION PLANT	UCRAINA
33034	KINGS AIRLINES (2)	NIGERIA
25050	KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO	SERBIA
1652	KOREAN AIR LINES CO., LTD.	COREA, REPUBBLICA DI
21632	KRASNOJARSKY AIRLINE	FEDERAZIONE RUSSA
33039	KUBASE AVIATION	INDIA
1673	KUWAIT AIRWAYS	KUWAIT
23758	KIMBERLY-CLARK CORPORATION	STATI UNITI
25800	KNAUF ASTRA LTD.	REGNO UNITO
32568	KOMPASS GMBH & CO. KG	GERMANIA
4335	KRAFT FOODS GLOBAL INC.	STATI UNITI
36476	LANARA LTD	KAZAKHSTAN, KIRGHIZISTAN
44176	LANBOWAN LIMITED	SVIZZERA
6383	LECH-AIR FLUGZEUG	GERMANIA
20222	LGM LUFTFAHRT GMBH	GERMANIA
38914	LIBRA FLUGZEUG GBR	GERMANIA
28576	LIBRA TRAVEL	SVIZZERA
42192	LIEBHERR AVIATION	GERMANIA
f12832	LINCARE LEASING LLC	STATI UNITI
32192	LONDON CORPORATE JET	REGNO UNITO
26498	LUFT AVTN CHARTER	AUSTRALIA
45016	LYNXJET	ISRAELE
f10298	LEVI, RAY & SHOUP, INC.	STATI UNITI
15456	LUFTFAHRT-BUNDESAMT	GERMANIA
3857	LUFTHANSA CARGO AG	GERMANIA
27838	LUFTHANSA TECHNIK AG	GERMANIA



f1 3551	M-BJEP LTD.	ISOLA DI MAN
24502	M. BOHLKE VENEER CORP.	STATI UNITI
21072	MAHAN AIR	IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'
21878	MAKEDONSKI AVIOTRANS	MACEDONIA DEL NORD
12521	MARXER ANLAGEN	GERMANIA
36372	MAT AIRWAYS	MACEDONIA DEL NORD
38074	MENA AEROSPACE (OB)	BAHREIN
19999	MENEKSE HAVAYOLLARI	TURCHIA
31538	MERLIN AVIATION	SVIZZERA
444	MHS AVIATION GMBH	GERMANIA
9082	MIDWEST AVIATION NE	STATI UNITI
30093	MIG RUSSIAN AIRCRAFT	FEDERAZIONE RUSSA
37975	MILLENNIUM AVIATION	AUSTRIA
37426	MINERALOGY PTY LTD.	STATI UNITI
29242	MINISTRY OF COMMUNICATIONS	TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DELLA
28438	MLW AVIATION LLC	STATI UNITI
25067	MNG HAVAYOLLARI VE TASIMACILIK A.S. (MNG AIRLINES)	TURCHIA
3057	MOELLERS MASCHINEN	GERMANIA
36267	MONACO SPORTS MNGMT	REGNO UNITO
28473	MOONSTAR AVIATION	TURCHIA
31348	MORGAN STANLEY MGMT	STATI UNITI
27187	MW AVIATION GMBH	GERMANIA
31944	MYN AVIATION	ARABIA SAUDITA
38209	MZ TRANSPORTATION	GERMANIA
f1 3119	MARINER AIR LLC	STATI UNITI
38512	MICROSTRATEGY SERVICES CORPORATION	STATI UNITI
f1 3307	MIKLOS SERVICES CORP.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10785	N16FX TRUST	STATI UNITI
f12724	N250RG LLC	STATI UNITI
26118	NASA AMES CENTER	STATI UNITI
36849	NATIONAL AIR CARGO GROUP INC	STATI UNITI
33963	NATIONAL LEGACY	KUWAIT
7853	NATURAL ENVIRONMENT	REGNO UNITO
30581	NAYAK AIRCRAFT SERV.	GERMANIA
38835	NEBULA III LTD UAE	EMIRATI ARABI UNITI
11061	NEUMEYR FLUGGERAETE	GERMANIA




15551	NEW YORKER GROUP	GERMANIA
24661	NORTH AMERICAN JET	STATI UNITI
29267	NOVELLUS SYSTEMS	STATI UNITI
31791	NOVSPACE	FRANCIA
35125	NASSER LTD.	ISOLE CAYMAN
f13922	NEWLEAD LIMITED	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
12218	NIKE, INC.	STATI UNITI
567	OBO JET-CHARTER GMBH	GERMANIA
33138	OCA INTERNATIONAL	GERMANIA
22820	OMAN AIR	OMAN
22436	OMAN ROYAL FLIGHT	OMAN
2061	OMNIPOL	CECHIA
17692	ONUR AIR	TURCHIA
37597	OOO NP AGP MERIDIAN+	FEDERAZIONE RUSSA
36743	ORANGE AIRCRAFT (2)	PAESI BASSI
8236	OWENS CORNING CORPORATION	STATI UNITI
25059	OMNI AIR INTERNATIONAL	STATI UNITI
23244	OPEN JOINT STOCK COMPANY "ROSSIYA AIRLINES" JSC "ROSSIYA AIRLINES"	FEDERAZIONE RUSSA
3343	P&P PROMOTION	GERMANIA
852	PARAGON RANCH	STATI UNITI
36875	PATRONUS AVIATION	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
23471	PCT POWDER COATING TECHNOLOGIES INTL. SARL	SVIZZERA
34044	PD AIR OPERATION LTD	GERMANIA
10690	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.	TURCHIA
22294	PENSKE JET, INC.	STATI UNITI
19475	PETERS GMBH	GERMANIA
37609	PETROPAVLOVSK MC	FEDERAZIONE RUSSA
4265	PHIFER WIRE PRODUCTS	STATI UNITI
5225	PHOENIX AIR GMBH	GERMANIA
3085	PICTON II LTD	BERMUDA
22309	POLET	FEDERAZIONE RUSSA
30230	POLET ACFT MNGT	BERMUDA
36251	POLLARD ACFT SALES	STATI UNITI
37040	PREISS-DAIMLER	GERMANIA
34505	PRINCESS AVIATION	LIBANO
29307	PRIVATAIR GMBH	GERMANIA



34553	PRIVATE JET HOLD.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
12196	PRIVATE WINGS	GERMANIA
37417	PRIVATEJET INT. GMBH	GERMANIA
3751	PROCTER&GAMBLE	STATI UNITI
12648	PACELLI-BETEILIGUNGS GMBH & CO. KG	GERMANIA
33666	PAKISTAN AVIATORS AND AVIATION (PVT) LTD.	PAKISTAN
29731	PARC AVIATION	IRLANDA
775	PENTASTAR AVIATION, LLC	STATI UNITI
2196	QANTAS AIRWAYS	AUSTRALIA
21912	QATAR AIRWAYS	QATAR
39255	RA DR. JAN PLATHNER	GERMANIA
37057	RADIC AVIATION	ARABIA SAUDITA
30124	RAE - REGIONAL AIR	GERMANIA
32083	RAY ENTERPRISES	STATI UNITI
30485	RC AVIATION LLP	STATI UNITI
19436	REGIO AIR MECKLENBRG	GERMANIA
33032	RELIANCE COMMERCIAL	EMIRATI ARABI UNITI
30938	RIKSOS TURIZM LT	TURCHIA
5547	RJR WINSTON SALEM	STATI UNITI
f13620	RNJ GMBH. & CO KG	GERMANIA
48829	ROM CARGO AIRLINES S.R.L.	ROMANIA
29599	ROYAL JET	EMIRATI ARABI UNITI
32723	RSG RENTAL SERVICES	GERMANIA
29927	RUAG AEROSPACE SERV	GERMANIA
37464	RUAG SCHWEIZ AG	SVIZZERA
38246	RUSAERO	FEDERAZIONE RUSSA
9200	RYAN INTL AIRLINES	STATI UNITI
38368	RYAN INTL AIRLINES 2	STATI UNITI
29352	RENTAIR UK LTD	GERMANIA
27446	RHEMA BIBLE CHURCH	STATI UNITI
606	ROBERT BOSCH GMBH	GERMANIA
22593	S BRUNEI SULTAN	SULTANATO DEL BRUNEI DARUSSALAM
44121	S SWAZILAND	ESWATINI
f10788	SAP AMERICA INC.	STATI UNITI
18991	SAP SE	GERMANIA
34319	SAPOFINA AVTN LTD.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
21282	SCHROTT WETZEL GMBH	GERMANIA



5031	SCHWARZMUELLER	AUSTRIA
30971	SEARAY BD100	SUD AFRICA
35352	SEGRAVE AVIATION INC	STATI UNITI
46854	SF AIRLINES CO., LTD	CINA
31846	SG FINANS A/S NORGE	SVEZIA
27571	SHANGHAI AIRLINES	CINA
22814	SHARJAH RULERS FLT	EMIRATI ARABI UNITI
27735	SIK-AY HAVA TASIMACILIK A.S.	TURCHIA
38681	SILK WAY WEST	AZERBAIGIAN
2463	SINGAPORE AIRLINES	SINGAPORE
1034	SIRTE OIL	LIBIA
f12146	SIRVAIR, S.A. DE C.V.	MESSICO
7867	SIXT	GERMANIA
32179	SKIPPER AVIATION	AUSTRALIA
31208	SKY BEYOND HOLDINGS	SINGAPORE
2477	SKY JET	SVIZZERA
37940	SKY SWALLOWS LTD.	FEDERAZIONE RUSSA
37740	SKYBIRD AIR LTD	NIGERIA
34392	SKYBUS	KAZAKHSTAN
32816	SKYBUS AIRLINES	STATI UNITI
19819	SKYPLAN SERVICES	CANADA
31870	SM AVIATION	GERMANIA
42622	SMART JET AVIATION	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
32544	SMS AVIATION GMBH	GERMANIA
33747	SOMON AIR	TAGIKISTAN
2316	SOUTH AFRICAN AIRWAYS	SUD AFRICA
f11331	SOUTHLAKE AVIATION LLC	STATI UNITI
36224	SPECTRA ENERGY	STATI UNITI
26725	SPIRIT AIRLINES 2	STATI UNITI
28904	SPX FLOW	STATI UNITI
5216	SRILANKAN AIRLINES	SRI LANKA
36094	SSP AVIATION	INDIA
23935	STAR ARIES SHIPMGMT	CIPRO
32446	STAR AVIATION SRVCS	EMIRATI ARABI UNITI
29368	STAR AVIATION UG	GERMANIA
15526	STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU	UCRAINA
32361	STRONG AVIATION	KUWAIT



30086	SUMMIT AIR	CANADA
44422	SUNDAIR GMBH	GERMANIA
36720	SWISS AV CONSULTANTS	SVIZZERA
28910	SWISS GLOBAL JET MGT	SVIZZERA
f12122	SAFeway, INC.	STATI UNITI
24784	SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.	COREA, REPUBBLICA DI
f10701	SERVICIOS AEREOS REGIONMONTANOS, S.A.	MESSICO
21734	SIBERIA AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
f12005	SPIRAL, INC.	STATI UNITI
29841	SPIRIT OF SPICES GMBH	GERMANIA
10201	SUNEXPRESS (GÜNES EKSPRES HAVACILIK A. S.)	TURCHIA
28362	SUN D'OR INTERNATIONAL AIRLINES LTD	ISRAELE
12878	SÜDZUCKER REISE-SERVICE GMBH	GERMANIA
36760	TWAY AIR CO LTD	COREA, REPUBBLICA DI
8360	TACA	EL SALVADOR
40974	TATA SIA AIRLINES LT	INDIA
35978	TATHRA INTERNATIONAL	FEDERAZIONE RUSSA
32576	TB INVEST GROUP	CECHIA
31566	TEAM AVIATION	GERMANIA
33120	TEC AIRCRAFT LEASING	AUSTRIA
36210	TESLA AIR	SVIZZERA
42391	TEXTRON AVIATION	STATI UNITI
35936	TIGER HERCULES CORP	TAIWAN
48508	TITAN AIRWAYS MALTA LIMITED	MALTA
f12990	TOKECO INCORPORATED	STATI UNITI
21908	TOKOPH D P	SUD AFRICA
f14958	TPS GROUP HOLDING INC.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
33923	TREK-AIR B.V.	PAESI BASSI
37070	TREVO AVIATION LTD	GERMANIA
1389	TUIFLY GMBH	GERMANIA
33495	TURBOJET KFT	UNGHERIA
33979	TURKUAZ AIRLINES	TURCHIA
7971	TW AIR	BERMUDA
2681	THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED	THAILANDIA



f10445	THOMAS H. LEE PARTNERS	STATI UNITI
14993	THYSSENKRUPP DIENSTLEISTUNGEN GMBH	GERMANIA
31353	TIDNISH HOLDINGS LIMITED	CANADA
f11873	TILLFORD LIMITED	BERMUDA
2758	TURKISH AIRLINES THY	TURCHIA
f12479	TYREMAX PTY LTD	AUSTRALIA
22512	UGANDA EXEC FLIGHT	UGANDA
27079	UKRAINIAN MEDITERRAN	UCRAINA
24948	UKSATSE	UCRAINA
46440	UR AIRLINES	IRAQ
4692	US AIRWAYS, INC.	STATI UNITI
29839	USA 3000 AIRLINES	STATI UNITI
34914	USA JET AIRLINES 3	STATI UNITI
43007	USAA	STATI UNITI
26886	UTAIR AVIATION, JSC	FEDERAZIONE RUSSA
18224	UZBEKISTAN AIRWAYS	UZBEKISTAN
2782	UNITED AIRLINES, INC.	STATI UNITI
8960	UNITED PARCEL SERVICE CO	STATI UNITI
35921	UNITED THERAPEUTICS	STATI UNITI
31984	VARIG LOGISTICA SA	BRASILE
37759	VENTURE AVTN GROUP	STATI UNITI
5198	VHM SCHUL & CHARTER	GERMANIA
31758	VIVAT TRUST LTD.	REGNO UNITO
45213	VOLKSWAGEN AIRSERV.	GERMANIA
2812	VRG LINHAS AEREAS S/A	BRASILE
39258	VUKY HOLDINGS LTD	SVIZZERA
31669	VACUNA JETS LIMITED	BERMUDA
30637	VALE S/A	BRASILE
46913	VECELLIO MANAGEMENT SERVICE	STATI UNITI
2833	VISSMANN WERKE GMBH & CO. KG	GERMANIA
18671	VOLGA-DNEPR AIRLINES LLC	FEDERAZIONE RUSSA
36235	WATERLOO AVIATION	CANADA
24113	WEBER MANAGEMENT	GERMANIA
1323	WEKA FLUGDIENST GMBH	GERMANIA
35535	WELLS FARGO BANK (2)	STATI UNITI
34391	WHS CONSULTING AG	SVIZZERA




10834	WIKING HELIKOPTER	GERMANIA
33317	WINAIR AUSTRIA	AUSTRIA
34169	WIZZ AIR UKRAINE LLC	UCRAINA
37044	WOELBERN FLIGHT 01	GERMANIA
36967	WOELBERN FLIGHT 02	GERMANIA
2930	WORLD AIRWAYS	STATI UNITI
30605	WHEELS AVIATION LTD.	GERMANIA
27514	WIRTGEN BGMBH	GERMANIA
32609	XIAMEN AVIATION AVV	FEDERAZIONE RUSSA
36920	XR-GMBH	GERMANIA
32403	XRS HOLDINGS, LLC	STATI UNITI
34976	YH AVIATION LTD	REGNO UNITO
34953	ZENITH CAPITAL LTD	SVIZZERA
33948	ZEUS TAXI AÉRO	BRASILE
38977	ZWEITE XR-GMBH	GERMANIA
5960	ZEMAN FTL	GERMANIA
f10488	ZIFF BROTHERS INVESTMENT, LLC	STATI UNITI
24568	EBM-PAPST MULFINGEN GMBH & CO. KG	GERMANIA

ESTONIA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34613	ABELIA TRADING LTD	CIPRO
38113	FL TECHNICS AB	LITUANIA
22574	MIL JAPAN	GIAPPONE
10937	MIL RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
1117	MIL SWITZERLAND	SVIZZERA
35109	NORTH WIND AIRLINES	ESTONIA
38604	SMARTLYNX ESTONIA	ESTONIA
30036	ULS AIRLINES CARGO	TURCHIA
36496	ZAMBEZI AIRLINES	ZIMBABWE

IRLANDA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
34931	BLUE NIGHTINGALE TRADING	SUD AFRICA
32901	142955 ONTARIO LTD	CANADA




37435	921BE LLC	STATI UNITI
27726	994748 ONTARIO INC	CANADA
f11440	A & C BUSINESS SERVICES INC	STATI UNITI
27976	ABCO AVIATION INCORPORATED	STATI UNITI
35023	ACFT FINANCE TRUST	IRLANDA
31510	ACP JETS	STATI UNITI
f11447	ADC AVIATION LLC	STATI UNITI
f10775	ADP AVIATION, LLC	STATI UNITI
132	AER LINGUS	IRLANDA
29293	AERO TIMBER PARTNERS	STATI UNITI
23714	AERO TOY STORE LLC	STATI UNITI
28752	AEROMANAGMENT GROUP	STATI UNITI
39015	AEROSTAR LTD IRELAND	IRLANDA
32813	AIR BLESSING	STATI UNITI
7057	AIR SHAMROCK	STATI UNITI
32218	AIR TAHOMA	STATI UNITI
28432	AIR TREK	STATI UNITI
33141	AIRTIME LLC	STATI UNITI
34285	ALCHEMIST JET AIR LLC	STATI UNITI
f12838	ALEDO SUB LLC	STATI UNITI
26140	ALLTECH	STATI UNITI
30995	ALPHA ONE FLIGHT SERVICES	STATI UNITI
f12957	AMC 50 LLC	STATI UNITI
31782	AMERIPRISE FINANCIAL	STATI UNITI
27173	APACHE CORP	STATI UNITI
38618	AR INVESTMENTS LLC.	STATI UNITI
39205	ARGOS CAPITAL MNGT	STATI UNITI
34018	ARKIVA LTD.	IRLANDA
298	ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED	IRLANDA
29280	ASTOR STREET ASSET	STATI UNITI
35166	AT&T MANAGEMENT SERVICES, L.P.	STATI UNITI
33136	ATLANTIC AV KTEB	STATI UNITI
33008	AVIA PARTNER DENMARK	DANIMARCA
36309	AVIANOVA (RUSSIA)	FEDERAZIONE RUSSA
30118	AVIATION CORPORATE SERVICES	IRLANDA
f11798	AVION SALES LLC	STATI UNITI
27087	AVIONETA	STATI UNITI




29670	AERO WAYS INC	STATI UNITI
f10007	AIR REESE, LLC	STATI UNITI
f10765	ALASKA EASTERN PARTNERS	STATI UNITI
36324	ALTIS	IRLANDA
f12155	AMALGAMATED CONSOLIDATED, INC.	STATI UNITI
f12108	AMBASSADOR MARKETING INTERNATIONAL INC.	STATI UNITI
26369	B&G LEASING	STATI UNITI
34053	BANK OF NOVA SCOTIA	CANADA
31686	BARNARD AVIATION	STATI UNITI
1537	BAXTER HEALTH CARE	STATI UNITI
34487	BAZIS INTL INC.	CANADA
33090	BEACON AVIATION	IRLANDA
f11361	BEAUTY CENTRAL LLC	STATI UNITI
25114	BECKER GROUP	STATI UNITI
6890	BECTON DICKINSON	STATI UNITI
32660	BEDEK AVIATION	ISRAELE
38915	BEL AIR LLC	STATI UNITI
36482	BGST LLC	STATI UNITI
33557	BIG PLAY FLIGHT SVCS	STATI UNITI
f12964	BLATTI AVIATION INC	STATI UNITI
33247	BLUE CITY HOLDINGS LTD	STATI UNITI
f11410	BORG HOLDINGS LLC	STATI UNITI
31975	BOULDER US	STATI UNITI
32952	BPG PROPERTIES	STATI UNITI
37279	BUSINESS A.CENTRE CO	THAILANDIA
f12103	BENSON FOOTBALL, LLC	STATI UNITI
35372	BINDLEY CAPITAL PARTNERS	STATI UNITI
f12682	BOMBARDIER NEW AIRCRAFT	STATI UNITI
36888	BOSTON SCIENTIFIC CORP	STATI UNITI
f11899	C C MEDIA HOLDINGS INC	STATI UNITI
35160	C. DOT AVIATION, LLC	STATI UNITI
36790	C2C AIR CHARTERS	STATI UNITI
37117	CA, INC.	STATI UNITI
32717	CAMERON HENKIND	STATI UNITI
22953	CAPE CLEAR CAPITAL	STATI UNITI
22724	CARDINAL HEALTH AVTN	STATI UNITI
30615	CARLISLE HOLDINGS LLC	STATI UNITI




34066	CASTLE 2003-2 IRELAND LTD	IRLANDA
34153	CAYLEY AVIATION	SVIZZERA
30896	CCA AIR CHARTER	STATI UNITI
f10927	CEF 2002 AIRCRAFT LLC D/B/A CERIDIAN CORPORATION	STATI UNITI
36333	CELLO AVIATION LTD	REGNO UNITO
29250	CENTURION AVTN SRVCS	STATI UNITI
36860	CESSNA FINANCE CORP	REGNO UNITO
f11418	CESSNA FINANCE CORP	REGNO UNITO
29096	CHUBB FLIGHT OPERATIONS	STATI UNITI
5078	CINTAS	STATI UNITI
37889	CIRRUS AVIATION (US)	STATI UNITI
21455	CITYJET	IRLANDA
36082	CMC GROUP INC.	STATI UNITI
35826	CONSTELLATION LEASING LLC	STATI UNITI
32509	COOK AIRCRAFT LEASNG	STATI UNITI
33877	CORACLE AVIATION	SVIZZERA
19036	CORPORATE JETS PA	STATI UNITI
9248	CRANE COMPANY	STATI UNITI
28444	CROSS AVTN	REGNO UNITO
f11386	CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY	STATI UNITI
f13609	CENTER FOR DISEASE DETECTION LLC	STATI UNITI
3769	CHEVRON U.S.A.INC.	STATI UNITI
f12458	CODALE ELECTRIC SUPPLY INC.	STATI UNITI
f11882	COLSON & COLSON GENERAL CONTRACTOR	STATI UNITI
f13788	CONSTELLATION PRODUCTIONS	STATI UNITI
30753	COVIDIEN	STATI UNITI
f10987	COZZENS AND CUDAHY AIR	STATI UNITI
f10650	DARBY HOLDINGS	STATI UNITI
f11469	DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC	STATI UNITI
31690	DELTA JET USA	STATI UNITI
24235	DENISTON ENTERPRISES	STATI UNITI
35507	DIAMOND AIR CHARTER	REGNO UNITO
30715	DMB AVIATION	STATI UNITI
35370	DOMINOS PIZZA (2)	STATI UNITI
f12713	DSS214 LLC	STATI UNITI




6064	DUBAI AIR WING	EMIRATI ARABI UNITI
27997	DYNAMIC AVIATION SERVICES INC	STATI UNITI
f13128	DAVID A. DUFFIELD/ PEGASUS VI, LLC.	STATI UNITI
45097	DREAMLINE AVIATION LLC	STATI UNITI
35072	EAC AIR LLC	STATI UNITI
8339	EATON	STATI UNITI
1009	ELI LILLY	STATI UNITI
23828	EMC IRELAND	IRLANDA
23627	EMERCOM RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
33649	ENCORE 684 LLC	STATI UNITI
f11381	ENCORE/SB AVIATION LLC	STATI UNITI
f12801	EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC	STATI UNITI
f10176	ENERGY CORPORATION OF AMERICA	STATI UNITI
f15935	EXCOLO AVIATION	STATI UNITI
f10183	EXECUTIVE FLIGHT SOLUTIONS, LLC	STATI UNITI
33361	FAGEN INC	STATI UNITI
29521	FAIRMONT AVIATION SE	CANADA
35375	FALCON 50 LLC	STATI UNITI
33587	FANAR AVIATION LTD	EMIRATI ARABI UNITI
32271	FAST LINK EGYPT	EGITTO
34792	FASTNET JET ALLIANCE	IRLANDA
28181	FERRO CORP	STATI UNITI
30469	FIRST VIRTUAL AIR	STATI UNITI
18781	FJ900	STATI UNITI
9532	FL AVIATION CORPORATION	STATI UNITI
47917	FLEXIBLE FLIGHT WLL	BAHREIN
31774	FLYING SQUIRREL	STATI UNITI
10276	FLYNN FINANCIAL	STATI UNITI
6573	FOUR STAR	STATI UNITI
34371	FREEBIRD MNGMT LTD.	IRLANDA
f12717	FREEMAN AIR CHARTER SERVICES	STATI UNITI
3826	FRIEDKIN INTL	STATI UNITI
22293	FRONTLINER INC	STATI UNITI
f12666	FALCON FIFTY LLC	STATI UNITI




35797	FELHAM ENTERPRISES INC	STATI UNITI
23081	FERTITTA ENTERPRISES	STATI UNITI
f10208	FLIGHTSTAR CORPORATION	STATI UNITI
f10877	FORTUNE BRANDS, INC.	STATI UNITI
21858	FROST ADMINISTRATIVE SERVICES, INC.	STATI UNITI
f11889	FUTURA TRAVELS LIMITED	INDIA
39022	GAUGHAN FLYING LLC	STATI UNITI
38550	GC INTERNATIONAL LLC	STATI UNITI
22286	GE CAPITAL-GECAS EI	IRLANDA
32292	GE COMMERCIAL AV SVC	IRLANDA
26624	GENERAL MILLS SALES	STATI UNITI
38543	GEORGE GUND 3	STATI UNITI
f13141	GIII AIRCRAFT MANAGEMENT, LLC	STATI UNITI
f12778	GIV EXEC JET LLC	STATI UNITI
38943	GLOBAL EXPRESS GROUP	STATI UNITI
33121	GLOBAL TRIP SUPPORT	STATI UNITI
23814	GLOBAL WINGS LTD	SVIZZERA
3964	GOODYEAR	STATI UNITI
f10230	GPAIR LIMITED	CANADA
f11374	GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC	STATI UNITI
f12820	GREENBRIER CAPITAL LLC	STATI UNITI
26847	GREENHILL AVTN	STATI UNITI
31561	GULF PACIFIC AVTN SV	STATI UNITI
f11239	GAMESTOP, INC	STATI UNITI
33031	GEMINI LTD	STATI UNITI
f13449	GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS	STATI UNITI
f12159	GILEAD SCIENCES	STATI UNITI
f10231	GRAHAM BROTHERS CONSTRUCTION CO., INC	STATI UNITI
22958	GROUP HOLDINGS	STATI UNITI
f13612	GUTHY RENKER AVIATION	STATI UNITI
f15722	H.E. MANAGEMENT	STATI UNITI
24874	HAC (HANGAR ACQUISITION CORPORATION)	STATI UNITI
28219	HARLEY-DAVIDSON	STATI UNITI
21857	HARSCO	STATI UNITI



31054	HEAVYLIFT INT.	EMIRATI ARABI UNITI
1423	HERSHEY COMPANY	STATI UNITI
26380	HERTZ CORP	STATI UNITI
35241	HIGHFIELDS CAP MGMT	STATI UNITI
24583	HILL AIR COMPANY I LLC	STATI UNITI
24776	HOME DEPOT	STATI UNITI
33420	HOWARD HOLDINGS PLC	IRLANDA
5170	HUMANA	STATI UNITI
29387	HARBERT AVIATION	STATI UNITI
f12750	HAWK HOLLOW AVIATION LLC	STATI UNITI
42446	HORMEL FOODS CORPORATION	STATI UNITI
f11193	IAMAW	STATI UNITI
24747	IFFTG	STATI UNITI
32500	ILFC IRELAND LTD	IRLANDA
21409	IRVING AIR SERVICE	CANADA
28726	INTERNATIONAL JET MANAGEMENT	STATI UNITI
36005	IRVING OIL TRANSPORT INC.	CANADA
32671	JANNAIRE LLP	REGNO UNITO
35830	JAPC INC	STATI UNITI
f10275	JELD-WEN, INC.	STATI UNITI
27861	JEP LEASING	STATI UNITI
22094	JEPPESEN UK LTD	REGNO UNITO
32549	JET CLIPPER JOHNNY	STATI UNITI
35926	JET LOGISTICS INC	STATI UNITI
35981	JET SHARES ONLY	STATI UNITI
32652	JET SMART INC	STATI UNITI
30210	JET-A-WAY CHARTERS	STATI UNITI
36494	JETSELECT, LLC	STATI UNITI
48322	JFW LEASING II LLC	STATI UNITI
34915	JKB JET HOLDINGS LLC	STATI UNITI
26509	JOLUK AVTN	STATI UNITI
39282	JAMES S OFFIELD	STATI UNITI
f10555	JANAH MANAGEMENT COMPANY LTD.	REGNO UNITO
31850	JARDEN CORP	STATI UNITI
f10276	JEPSON ASSOCIATES INC.	STATI UNITI
34314	JET DIRECT AVIATION (FILED FOR BANKRUPTCY ON 25/02/2009)	STATI UNITI




f10282	JOHN M. CONNORS, JR.	STATI UNITI
1584	JOHNSON&JOHNSON	STATI UNITI
35520	JONES INTERNATIONAL AVIATION LLC	STATI UNITI
f10702	KEB AIRCRAFT SALES, INC.	STATI UNITI
8180	KELLOGG	STATI UNITI
f11341	KKN TRANSPORTATION LEASING LLC	STATI UNITI
32210	KLEIN TOOLS	STATI UNITI
20894	KOHLER CO	STATI UNITI
f10286	KANSAS CITY LIFE INSURANCE COMPANY	STATI UNITI
f10287	KENAIR, INC.	STATI UNITI
f10713	KONFARA COMPANY	STATI UNITI
31706	LCG ENTERPRISES	STATI UNITI
35616	LEONARD GREEN & PART	STATI UNITI
12275	LIBERTY MUTUAL	STATI UNITI
32207	LISBON LIMITED	BERMUDA
1823	LOCKHEED MARTIN CORP	STATI UNITI
28852	LONDON CITY JET	REGNO UNITO
35829	LOWES COMPANIES INC	STATI UNITI
40196	LP 221 LC	STATI UNITI
37926	LUGHNASA MGMT LLC	STATI UNITI
36958	LUNA ENTERTAINMENT	STATI UNITI
f10295	LECO CORPORATION	STATI UNITI
29729	LETICA LEASING LLC	STATI UNITI
36957	LEVEL 3 COMMUNICATIONS	STATI UNITI
f10302	LOWER CROSS AIRCRAFT CORP.	STATI UNITI
38901	M&M AVIATION GROUP	STATI UNITI
36961	MAGELLAN A/C SVCS	IRLANDA
30454	MAJJECHETT	STATI UNITI
26422	MANDAN	STATI UNITI
38653	MANHAG AG	SVIZZERA
31670	MATTHEWS JOHN	REGNO UNITO
29444	MC GROUP	STATI UNITI
12177	MELLON BANK	STATI UNITI
27630	MERCURY ENGINEERING	IRLANDA
11068	MGM RESORTS AVIATION CORP	STATI UNITI
30050	MHS TRAVEL & CHTR	STATI UNITI



37895	MID SOUTH JETS INC	STATI UNITI
26475	MIDAMERICAN ENERGY	STATI UNITI
f13615	MIDES SEM DE CV	EL SALVADOR
1104	MIL IRELAND	IRLANDA
f10317	MMB MANAGEMENT ADVISORY SERVICES	STATI UNITI
31703	MMRB SERVICES	STATI UNITI
35625	MODESTO EXEC AIR CHR	STATI UNITI
f11411	MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC	STATI UNITI
36426	MPW INDUSTRIAL SVCS	STATI UNITI
40770	MRTV LLC	STATI UNITI
32479	MVA AVIATION LTD.	BERMUDA
f12230	MANNCO LLC	STATI UNITI
27893	MERCK & CO., INC.	STATI UNITI
f10507	MIDLAND FINANCIAL CO.	STATI UNITI
f10968	MOZART INVESTMENTS, INC.	STATI UNITI
f11326	N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO	STATI UNITI
f12769	N48KZ LLC	STATI UNITI
39276	N583KD LLC	STATI UNITI
18796	N728LW LLC	STATI UNITI
f10324	NASCAR, INC.	STATI UNITI
f10328	NCR CORPORATION	STATI UNITI
18352	NESTLE PURINA PETCAR	STATI UNITI
29867	NEXT FLIGHT JETS	STATI UNITI
32930	NINETY EIGHT AVTN	STATI UNITI
33473	NOK AIR	THAILANDIA
f10962	NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES	STATI UNITI
26985	NORTH STAR AVTN	STATI UNITI
42956	NORWEGIAN AIR INTL	IRLANDA
31004	NOVA CORPORATE SERVICES	REGNO UNITO
36522	NEW ORION AIR GROUP	STATI UNITI
43372	NOBLE ENERGY, INC.	STATI UNITI
f10334	NOEL GROUP AVIATION	STATI UNITI
f12013	NORFOLK SOUTHERN CORP.	STATI UNITI
f12093	NUSTAR LOGISTICS	STATI UNITI
f10917	OAKLR AVIATION SERVICES LLC	STATI UNITI
32397	OFFICE DEPOT	STATI UNITI




37310	OKAY AIRWAYS	CINA
9116	OMEGA AIR (USA)	STATI UNITI
f11444	OPA LLC	STATI UNITI
7079	ORBIS INTL	STATI UNITI
35897	OSLO EXPRESS	STATI UNITI
37383	OSPREY AIR LEASE LLC	STATI UNITI
2079	OWENS ILLINOIS	STATI UNITI
f11106	ORANGE CRIMSON AVIATION, LLC	STATI UNITI
10012	P & E PROPERTIES	STATI UNITI
33261	PACIFIC SKY	CANADA
8792	PALMER A	STATI UNITI
f10642	PAM MANAGEMENT SERV. LLC	STATI UNITI
36792	PB AIR LLC	STATI UNITI
29783	PEGASUS AVIATION CA	STATI UNITI
36816	PHILLIPS EDISON & CO	STATI UNITI
32055	PIONEER ADVENTURES	NUOVA ZELANDA
39139	PITCH LINK LLC	STATI UNITI
f10361	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	STATI UNITI
f11419	POLAR BEAR EXPRESS II LLC	STATI UNITI
f10729	PPD DEVELOPMENT, LLC	STATI UNITI
32096	PRIME AVIATION JSC	KAZAKHSTAN
34180	PROFESSIONAL CARE	STATI UNITI
f10820	PALM BEACH AVIATION, INC.	STATI UNITI
f10351	PARAMOUNT PICTURES CORPORATION	STATI UNITI
3252	PEPSICO, INC.	STATI UNITI
f10918	PILGRIM AIR	STATI UNITI
f10979	PINJET AVIATION, LLC	STATI UNITI
31045	PRIVATESKY AVIATION LLC	STATI UNITI
7076	PROJECT ORBIS INTERNATIONAL, INC.	FRANCIA
26605	QUEST AVTN	STATI UNITI
29692	RABBIT RUN	STATI UNITI
32706	RBGT LLC	STATI UNITI
f10978	REAUD MORGAN QUINN	STATI UNITI
31234	RED BARN FARMS	STATI UNITI
37662	REYNOLDS JET MGMT	STATI UNITI
29947	RIVERSIDE AVIATION LLC	STATI UNITI



35940	RIZON JET UK LTD	REGNO UNITO
38890	RKK MANAGEMENT, INC.	STATI UNITI
31650	ROBINSON AVTN	STATI UNITI
f11777	ROBINSON LEASING INC	STATI UNITI
36351	ROCKWELL COLLINS LLC	STATI UNITI
23899	ROLLINS INC.	STATI UNITI
29788	RORO 212	STATI UNITI
31502	ROTOR TRADE (ARC)	STATI UNITI
2292	ROWAN COMPANIES PLC	STATI UNITI
30090	RUSAVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
39971	RUUD LIGHTING INC	STATI UNITI
46258	RYANAIR UK LIMITED	REGNO UNITO
8651	RYANAIR DAC	IRLANDA
28054	SAFEWAY	STATI UNITI
45188	SAS IRELAND	IRLANDA
34898	SD VERMOGENSVERWALT	GERMANIA
f12851	SDL MANAGEMENT COMPANY LLC	STATI UNITI
871	SEAGULL AIRCRAFT CORP	STATI UNITI
f11250	SGSF CAPITAL VENTURE LLC	STATI UNITI
32093	SHEARWATER AIR	STATI UNITI
24869	SIERRA PACIFIC IND	STATI UNITI
40083	SILVER AIR 2	STATI UNITI
36640	SIM SAS	FRANCIA
f12817	SITRICK AND CO	STATI UNITI
28509	SPEEDWINGS BUSINESS SA	MESSICO
f12106	SPG FRANK GROUP (SPG MANAGEMENT, LLC AND FRANK GROUP, LLC)	STATI UNITI
40089	SPIRE FLIGHT SOL.	REGNO UNITO
30500	STANDARD & POORS	STATI UNITI
31823	STARSHIP ENTERPRISE	STATI UNITI
44504	SUPER UNIVERSAL LLC	STATI UNITI
37246	SELECT MANAGEMENT RESOURCES, LLC	STATI UNITI
f10824	SEMINOLE TRIBE OF FLORIDA	STATI UNITI
f14029	SIGNATURE GROUP LLC	STATI UNITI
f13116	STANDRIDGE COLOR CORPORATION	STATI UNITI
36081	STARBUCKS CORPORATION	STATI UNITI
f10501	SUNOCO INC.	STATI UNITI



35071	T2 AVIATION MGMT.	STATI UNITI
32156	TALLWOOD MANAGEMNT	STATI UNITI
f12709	TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP	STATI UNITI
21578	TENNECO INC	STATI UNITI
3696	TEXAS INSTRUMENTS	STATI UNITI
f11309	THIRD SECURITY LLC	STATI UNITI
f14943	THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.	STATI UNITI
f13842	TLS AVIATION LLC	STATI UNITI
f12991	TONY DOWNS FOODS	STATI UNITI
26406	TRANS WEST AIR SRVCS	STATI UNITI
9788	TRANSIT AIR SRVC	STATI UNITI
31673	TRAVELERS INDEMNITY CO	STATI UNITI
29623	TRICYCLE AVIATION	STATI UNITI
38625	TASHI CORPORATION	STATI UNITI
f11003	TENDENCIA ASSET MANAGEMENT	ISOLE CAYMAN
25363	THE BOEING COMPANY	STATI UNITI
40990	THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	STATI UNITI
f10446	TOUR AIR, INC.	STATI UNITI
f12231	TRANSLATIN S.A.	STATI UNITI
45090	UNICORP AVIATION LLC	STATI UNITI
4090	UNITED COMPANY THE	STATI UNITI
2797	UNITED STATES STEEL	STATI UNITI
f10462	US BANK NA TRUSTEE	STATI UNITI
f10460	UNISYS CORPORATION	STATI UNITI
9252	UNIVERSITY CORPORATION FOR ATMOSPHERIC RESEARCH (UCAR)	STATI UNITI
9275	VALLEJO INVESTMENTS	STATI UNITI
f11803	VALLEY JET LLC	STATI UNITI
29120	VEN AIR	IRLANDA
32119	VIA FELIZ II	STATI UNITI
24690	VICTORY AVTN FLORIDA	STATI UNITI
28043	VILLAGE EQUIPMENT	STATI UNITI
8142	VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD	REGNO UNITO
36447	VTB LEASING (EUROPE)	FEDERAZIONE RUSSA
f10591	VULCAN MATERIALS COMPANY	STATI UNITI




35911	WALLAN AVIATION 2	ARABIA SAUDITA
38924	WAR ENTERPRISES	STATI UNITI
f10470	WASTE MANAGEMENT, INC	STATI UNITI
5187	WELDBEND	STATI UNITI
35439	WELLS FARGO BANK NW	STATI UNITI
31125	WESTON LTD	IRLANDA
22445	WHITE CLOUD	STATI UNITI
38797	WILDGOOSE LLC	STATI UNITI
33542	WING FINANCIAL LLC	STATI UNITI
28282	WINGEDFOOT AVTN	STATI UNITI
38212	WINGS AVIATION (DE)	STATI UNITI
29233	WRENAIR	IRLANDA
36499	WARNER CHILCOTT	STATI UNITI
f10815	WASHINGTON PENN PLASTIC COMPANY	STATI UNITI
f10789	WELLS FARGO BANK NORTHWEST, C/O MORGAN & MORGAN	STATI UNITI
f10792	WERNER ENTERPRISES INC.	STATI UNITI
25465	WESTJET	CANADA
f11532	WORLDWIDE AIRCRAFT HOLDING COMPANY	BERMUDA
32454	XJET USA	STATI UNITI
f10485	XEROX CORPORATION	STATI UNITI
31649	Z1 HOLDINGS	STATI UNITI
44261	ZALA GROUP LLC	STATI UNITI
39577	ZAROX HOLDINGS LTD	REGNO UNITO
f11027	ZENITH INSURANCE COMPANY	STATI UNITI

GRECIA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
23232	AEROSVIT	UCRAINA
31586	AFRICAN EXPRESS AWYS	KENYA
39537	AIR CANADA ROUGE LP	CANADA
30742	AIR COLUMBUS	UCRAINA
40237	AIR LEISURE	EGITTO
29972	AIR LINK INTL (CY)	CIPRO
44218	AIR MEDITERRANEAN	GRECIA
37802	AIR TRAFFIC LTD	KENYA
46328	AIRCOMPANY JONIKA LLC	UCRAINA



39471	AIT AVIATION & TOUR.	ISRAELE
47756	ALLIANCE EXECUTIVE JETS LTD.	MALTA
35757	AMBER AVTN (UK) LTD.	REGNO UNITO
31252	AMREF FLYING DOCTORS	KENYA
37966	ASPAMIA LLC	STATI UNITI
38330	AVIATION SCIENCES CO	ARABIA SAUDITA
23359	AVIATRANS K LTD	UCRAINA
20514	AEGEAN AIRLINES	GRECIA
375	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	STATI UNITI
f12684	AVENGE INC	STATI UNITI
48020	BEE5 AIRLINE	UCRAINA
34069	BELRESCUEAVIA	BIELORUSSIA
33770	BENSLOW BERMUDA LTD.	SVIZZERA
47535	BLACK EAGLE HAVACILIC ANONIM SIRKETI	TURCHIA
35368	BLUE BIRD AIRWAYS	GRECIA
20501	BLUE BIRD AVIATION	KENYA
29396	BOOTH CREEK MGMT	STATI UNITI
31747	CAAC FLIGHT INSPECT	CINA
35729	CASSEL INVEST LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
19644	COSTAIR LTD	GRECIA
33761	DAL GROUP (SUDAN)	SUDAN
36466	DESINENCE LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f11403	DRAGON LEASING CORP	STATI UNITI
30350	EAGLE AIR LTD	UGANDA
40100	ELLINAIR S.A.	GRECIA
36585	ELTANIN AVIATION	REGNO UNITO
31744	EUROPEAN AIR CRANE	ITALIA
32903	EXECUTIVE AIRL.PTY	AUSTRALIA
37101	EXECUTIVE FLIGHT DIV	QATAR
35228	FIRST AIRWAYS	GRECIA
34427	FLIGHT OPTIONS (AUS)	AUSTRALIA
31722	GAINJET AVIATION	GRECIA
f11377	GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP	STATI UNITI
33178	GLOBAL AIRWAYS (FA)	SUD AFRICA
36785	GLOBAL ELITE JETS	ARABIA SAUDITA
36620	GRAND A AIRCRAFT LLC	STATI UNITI




17957	GREENLEAF	STATI UNITI
38025	GRYPHON AIRLINES	KUWAIT
f11417	GS200 INC TRUSTEE	STATI UNITI
32656	GULF GLOBAL SVCS LTD	REGNO UNITO
23443	HCAA	GRECIA
38724	HEAD START AVTN SYS	CIPRO
36043	HERITAGE AVTN DEV.	REGNO UNITO
f12006	HANWHA CHEMICAL CORPORATION	COREA, REPUBBLICA DI
38831	INTAKA MANAGE PTY	SUD AFRICA
38792	INTER ILES AIR	MADAGASCAR, COMORE, RIUNIONE
26787	INTRACOM	GRECIA
31881	INTRALOT	STATI UNITI
36434	ISLANDSITE INVEST.	SUD AFRICA
31621	JADAYEL AVIATION	ARABIA SAUDITA
31622	JET AIRLINES JSC	KAZAKHSTAN
36274	JETSTREAM WORLDWIDE	CINA
29503	KSENODOXEIA ELLADOS	GRECIA
33560	KENRICK LTD.	ISRAELE
35938	KNIGHTSDENE LIMITED	REGNO UNITO
25549	MACEDONIAN AIRLINES	GRECIA
47934	MARATHON AIRLINES	GRECIA
32732	MCKINLEY CAPITAL	STATI UNITI
1099	MIL GREECE	GRECIA
21948	MINAIR	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
33733	MOJO AVTN INC/N818LK	BRASILE
40473	N.Z. VOYAGES	FRANCIA
35475	NORDSTAR AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
34624	OLYMPIC AIR	GRECIA
43116	OLYMPUS AIRWAYS S.A.	GRECIA
43757	ORANGE2FLY AIRLINES	GRECIA
24067	ORASCOM	EGITTO
22404	OXY USA INC	STATI UNITI
f10342	OLAYAN FINANCING COMPANY	ARABIA SAUDITA
2055	OLYMPIC AIRLINES	GRECIA
30316	PAKISTAN STATE	PAKISTAN
37162	PALADIN ENERGY LTD	AUSTRALIA



24760	PALESTINIAN AIRLINES	TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI
22981	PALMYRA AVIATION LTD	GRECIA
28119	POLISH MORSKI	POLONIA
34853	PORT SIVIL HAVACILIK	TURCHIA
37638	PRIMEVALUE TRADING	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
35665	PRIVILEGE AIRWAYS	INDIA
35750	QUICK FLIGHT LIMITED	INDIA
23672	RUSSIAN SKY AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
9012	S & K BERMUDA LTD	BERMUDA
44653	SCOOT PTE LTD	SINGAPORE
22305	SEAFLIGHT AVTN	BERMUDA
f11025	SELA HOLDING COMPANY LTD	ARABIA SAUDITA
36327	SEVEN X AVIATION	MONTENEGRO
29176	SINCOM AVIA	UCRAINA
3991	SIOUX COMPANY LTD	SVIZZERA
31109	SKY EXPRESS GREECE	GRECIA
f11402	SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP	STATI UNITI
29509	THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE	UCRAINA
31819	TRANS AVIATION	KUWAIT
28601	TRAVCO AIR	EGITTO
46019	UMATILA TRADING LIMITED	CIPRO
9459	UNIVERSAL AIR LINK	STATI UNITI
38722	VAXUCO	VIETNAM
24805	YAMAL	FEDERAZIONE RUSSA

SPAGNA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26560	245 PILOT SERVICES	STATI UNITI
39446	ACANITT (CZA) HOLD.	ISOLE CAYMAN
4648	AERO ANGELES	MESSICO
45064	AERO GUERNSEY LTD	REGNO UNITO
19709	AERODATA BELGIUM	BELGIO
36647	AEROGAL	ECUADOR
33221	AEROLINEA PRINCIPAL	CILE
160	AEROLINEAS ARGENTINA	ARGENTINA



45206	AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
20010	AEROLINEAS TEHUACAN	MESSICO
38432	AEROMASTER DEL PERU	PERÙ
36924	AERON CIVIL PANAMA	PANAMA
30520	AEROTAXI LOS VALLES	SPAGNA
2880	AEROVIAS DE MEXICO	MESSICO
29534	AFRIQUE CARGO SERV	SENEGAL
44479	AIR 31 LLC	STATI UNITI
29323	AIR AMDER	MAURITANIA
24500	AIR COMET S.A.	SPAGNA
9345	AIR EUROPA	SPAGNA
28016	AIR EXECUTIVE S.L.	SPAGNA
36047	AIR LOGISTICS (LUX)	LUSSEMBURGO
33862	AIR MANAGEMENT JSC	FEDERAZIONE RUSSA
22380	AIR NOSTRUM	SPAGNA
39181	AIR ONE AVTN PRIVATE	INDIA
31681	AIR TRACTOR EUROPE	SPAGNA
38965	AIRBUS HELI ESPANA	SPAGNA
7968	AIRBUS HELICOPTER	FRANCIA
37072	AIRCRAFT HOLDINGS	STATI UNITI
36793	AIRLEASE CORPORATION	STATI UNITI
34981	AIRLIFT USA LLP	STATI UNITI
20066	AIRLINK SOUTH AFRICA	SUD AFRICA
36637	ALBA STAR S.A.	SPAGNA
43746	ALHOKAIR AVIATION	SVIZZERA
43337	ALLIANCEJET, LLC	FEDERAZIONE RUSSA
32075	ALPEMA & TOURISM	SPAGNA
29581	AMB GROUP	STATI UNITI
38970	AMERICAN JET S.A.	ARGENTINA
31409	AMERICAN KING AIR FE	STATI UNITI
37598	AMS LTD	REGNO UNITO
34891	ANDALUS LINEAS AER.	SPAGNA
26796	ANSETT WORLDWIDE	AUSTRALIA
31725	ANTRAK AIR GHANA	GHANA
28325	ARAMARK	STATI UNITI
32948	ARKAS S.A.	COLOMBIA
f12734	ASPEN TRADING CORP	STATI UNITI



37408	ASSOCIATED AVTN (2)	NIGERIA
31605	ASTAR (RCH FLIGHTS)	STATI UNITI
32213	ATLANTIC BRIDGE AV 2	REGNO UNITO
9456	AUDELI	SPAGNA
42429	AV. NAVAL GUAYAQUIL	ECUADOR
35532	AVEX AIR TRAINING	SUD AFRICA
21660	AVIACION COMERCIAL	MESSICO
460	AVIANCA	COLOMBIA
36095	AVION LLC	STATI UNITI
31593	AVIONICA SUVER S.L.	SPAGNA
33149	AVPRO INC (2)	STATI UNITI
26651	AZUR AIR LLC	FEDERAZIONE RUSSA
8740	ABBOTT LABORATORIES	STATI UNITI
f10630	AEROLIDER, S.A. DE C.V.	MESSICO
39686	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.	STATI UNITI
29159	AIRMAX, LLC	STATI UNITI
23373	AL TAMEER CO. LTD.	ARABIA SAUDITA
f11014	AMERICAN RESOURCES	STATI UNITI
f10332	ASTRA 136 LLC	STATI UNITI
f11141	AVERUCA, C.A.	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
12669	BA CITYFLYER LTD	REGNO UNITO
f11811	BANK OF UTAH TRUSTEE	STATI UNITI
38654	BARRAGAN MIGUEL	MESSICO
32565	BELLON AVIATION LTD.	SVIZZERA
f13938	BEST FLY S.L	SPAGNA
2621	BINTER CANARIAS SA	SPAGNA
32392	BIONIC AVIATION CC	SUD AFRICA
35545	BRASIL WARRANT	BRASILE
22234	BRECO INTL	REGNO UNITO
f12909	BRISAIR S.A.	REGNO UNITO
19815	BRISTOW NIGERIA	NIGERIA
37278	BUA DELAWARE INC	REGNO UNITO
f10074	BANK OF AMERICA, NA	STATI UNITI
38518	BENIPAUOLA INC	STATI UNITI
10970	BOMBARDIER AEROSPACE CORPORATION	STATI UNITI
f12165	BRADLEYVILLE, LTD	STATI UNITI
31613	C.S.P.SOCIETE	MAURITANIA



27598	CABO VERDE EXPRESS	CABO VERDE
30834	CANADIAN METRO AIRL	CANADA
38558	CANARIAS AIRLINES	SPAGNA
36213	CANARY FLY S.L.	SPAGNA
35186	CAPITEQ	AUSTRALIA
4029	CARGILL	STATI UNITI
23687	CASA AIR SERVICES	MAROCCO
32893	CAVERTON HELICOPTERS	NIGERIA
29796	CETO MARKETING S.A.	REGNO UNITO
38300	CHALLENGER 5445 LLC	STATI UNITI
f10706	CI-TEN LEASING CORP.	STATI UNITI
44018	CITGO PETROLEUM CORPORATION	STATI UNITI
36279	CLEARSKIES	AUSTRALIA
32365	CNL GROUP SERVICES	STATI UNITI
38420	COMP. NAT. NAV. SAS	FRANCIA
38329	COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.	SPAGNA
37198	CONF. BRASILEIRA	BRASILE
36755	CONSORCIO CJPP	BRASILE
f11327	COOK CANYON (GP) LLC	STATI UNITI
f13639	COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	BRASILE
39318	COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL	BRASILE
24180	CORP YGNUS AIR S.A.	SPAGNA
f14711	CORPORACION CASTILLO BERTRAN	STATI UNITI
32284	CORPORATE OIL & GAS	NIGERIA
36833	COYABA LLC	STATI UNITI
37293	CPC SA	STATI UNITI
f11342	CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE	STATI UNITI
31491	CSIM AIR	STATI UNITI
f11870	CALETON HOLDINGS	ISOLE CAYMAN
32564	CARABO CAPITAL	STATI UNITI
f12156	CAREFUSION CORPORATION	STATI UNITI
f10817	CASAFIN II LLC	STATI UNITI
39988	COCKRELL RESOURCES	STATI UNITI




f11018	CONDOR EXPRESS S.A.	ARGENTINA
f10127	CONFORTO EMPREENDIMENTOS E PARICIPACOES LTDA	BRASILE
f10710	CONTESSA PREMIUM FOODS	STATI UNITI
38519	CORIMON CA	ISOLE CAYMAN
35909	COVINGTON AVIATION	STATI UNITI
29548	DARTASSAN	IRLANDA
26776	DEAN FOODS	STATI UNITI
37252	DELAWARE GG INC	STATI UNITI
29208	DES R CARGO EXPRESS	MAURITANIA
35756	DNEST AVIATION	MALAYSIA
3464	DODSON INTERNTL PART	STATI UNITI
33251	DORNIER NIGERIA	NIGERIA
31583	DTC LLC	STATI UNITI
11968	DUKE OF WESTMINSTER	REGNO UNITO
37414	DALLAH AL BARAKA HOLDING COMPANY	ARABIA SAUDITA
f10136	DAYCO PROPERTIES LTD	STATI UNITI
f12879	EAGLE AIR SERVICES CORP	STATI UNITI
35754	EASSDA	REGNO UNITO
35658	EAST COAST JETS INC	STATI UNITI
46999	EASTERN AIRLINES LLC	STATI UNITI
8808	EASTMAN KODAK	STATI UNITI
47475	EASYCHARTER LLC	GEORGIA
23226	EASYJET AIRLINE COMPANY LTD	REGNO UNITO
46235	EASYJET UK LIMITED	REGNO UNITO
31715	ECUATO GUINEANA (2)	GUINEA EQUATORIALE
37813	EDIFICA 2000	SPAGNA
f12753	EDINTON HOLDINGS USA INC	STATI UNITI
10068	EDREES MUSTAFA	ARABIA SAUDITA
35209	EHEIM VERWALTUNGS	GERMANIA
30842	EJS-AVIATION SERVICE	BAHAMAS
44771	ELITAVIA SAN MARINO	SAN MARINO
44757	ELITE AERO IRELAND	IRLANDA
29935	ELMET AVIATION	STATI UNITI
35607	ELYSIAN AIRLINES	GUINEA
38631	EMB EQUIPMENT LLC	STATI UNITI
39123	EMBRAER COMMERCIAL	STATI UNITI




4025	EMBRAER SA	STATI UNITI
39798	EMBRAER SA-COMMERC.	BRASILE
f13610	EMSI AVIATION	STATI UNITI
31186	ENGUIA GEN CE LTDA	BRASILE
24823	EUROCONTINENTAL	SPAGNA
26217	EUROPEAN FLYERS SL U	SPAGNA
40052	EVELOP AIRLINES S.L.	SPAGNA
38902	EVOLUTION ASSET MNGT	STATI UNITI
32605	EXEC JET MANAGEMENT	REGNO UNITO
31653	EXEC JET SERVICE (N)	NIGERIA
38423	EXECUFLIGHT INC	STATI UNITI
32736	EXECUTIVE AIR SVCS	STATI UNITI
27226	EXECUTIVE AIRLINES	SPAGNA
26852	EXECUTIVE SKYFLEET	STATI UNITI
f10915	ELECTRIC BOAT CORPORATION	STATI UNITI
f12480	ESSAR SHIPPING & LOGISTICS LTD	REGNO UNITO
35238	FAIRMONT AVTN COMP	SVIZZERA
7382	FALCONAIR LTD	SUD AFRICA
f12978	FATHER & SON AIR LLC	STATI UNITI
34494	FCI AVIATION LLC	REGNO UNITO
37269	FENWAY AVIATION	BRASILE
18767	FIRST INTL AVTN	STATI UNITI
26564	FL AVIATION	STATI UNITI
35848	FLANA	SUD AFRICA
19907	FLIGHT CONSULTANCY	REGNO UNITO
38894	FLIGHT PLANS SOLUTI	STATI UNITI
22596	FLIGHTLINE SL	SPAGNA
38755	FLY540 ANGOLA	ANGOLA
31915	FLYANT SERVICIOS AER	SPAGNA
5453	FLYBE LTD	REGNO UNITO
38743	FLYGTACK LTD	REGNO UNITO
31970	FLYING FALCON	STATI UNITI
10992	FLYING LION	STATI UNITI
24821	FORMACION AEROFAN SL	SPAGNA
34647	FOSTER AVIATION	REGNO UNITO
32961	FRAPMAG LTD	REGNO UNITO
22740	FREWTON LTD	REGNO UNITO
37166	FS AVIATION LLP	REGNO UNITO




31564	FUGRO AVIAT CANADA	CANADA
36054	FUJI DREAM AIRLINES	GIAPPONE
35955	FULUCA INVESTMENTS	SUD AFRICA
f10761	FIREFLY ENTERTAINMENT INC.	STATI UNITI
31802	FLO-SUN AIRCRAFT, INC.	STATI UNITI
47536	GALISTAIR TRADING LIMITED	MALTA
38961	GAMBIA BIRD AIRLINE	GAMBIA
4402	GESTAIR	SPAGNA
25841	GF AIR	STATI UNITI
f10220	GG AIRCRAFT LLC	STATI UNITI
39093	GLOBAL AIRCRAFT LLC	STATI UNITI
38732	GLOBAL FIVE HOLDINGS	STATI UNITI
28586	GO AHEAD INTERNATION	SVIZZERA
32506	GOAL VERWALTUNGS (2)	GERMANIA
30962	GOF AIR SA DE CV	MESSICO
28810	GOLDNER D	STATI UNITI
34043	GRAND CHINA EXPRESS	CINA
28228	GUARDA COSTEIRA GV	CABO VERDE
1356	GULFSTREAM SAVANNAH	STATI UNITI
f10219	GENERAL AVILEASING, INC.	STATI UNITI
37447	GINNAIRE RENTAL INC.	STATI UNITI
f10226	GLASS AVIATION, INC.	STATI UNITI
f11875	H&S AIR, LLC.	STATI UNITI
27295	HAGEL W	AUSTRIA
32525	HARPO INC	STATI UNITI
31805	HARVARD OIL & GAS	CANADA
28012	HAWKAIRE	STATI UNITI
28603	HCC SERVICE CO	STATI UNITI
38138	HEBEI AIRLINES LTD	CINA
42954	HELIDOSA AVIATION	REPUBBLICA DOMINICANA
37568	HELITT LINEAS AEREAS	SPAGNA
31991	HENNIG	SUD AFRICA
38709	HEVELCA SOCIETE	STATI UNITI
44230	HEWLETT PACKARD ENTERPRISES	STATI UNITI
f11786	HI FLITE INC	STATI UNITI
34338	HISPANIA FLYJET	SPAGNA
28615	HOLA AIRLINES S.L.	SPAGNA




33213	HOLLYWOOD AVIATION	STATI UNITI
31093	HONG KONG EXPRESS	RAS DI HONG KONG
34316	HYUNDAI COLOMBIA	COLOMBIA
31848	HYUNDAI COLOMBIA	COLOMBIA
35962	I FLY LTD	FEDERAZIONE RUSSA
1475	IBERIA	SPAGNA
25406	IBERWORLD S.A.U.	SPAGNA
25843	ICE BIRD	SVIZZERA
27097	INAER AV.ANFIBIOS	SPAGNA
1416	INAER HELI.OFF-SHORE	SPAGNA
4470	INDUSTRIAS TITAN	SPAGNA
45397	INITIUM AVIATION S.L.	SPAGNA
35945	INSEL AIR	PAESI BASSI
37049	INSULAR CLASS SL	SPAGNA
36530	INTERALIMENT S.A.L.	LIBANO
f12784	INTERNATIONAL AVIATION LLC	STATI UNITI
37023	INTERNATIONAL FLIGHT	BELGIO
32557	INTL CONCERTS	STATI UNITI
34440	INTL FLIGHT RES	STATI UNITI
31816	INTL PRIVATE JET	SVIZZERA
33401	INTL TRADE HOLDING	KUWAIT
f11397	INVERSIONES LA MESETA C.A.	STATI UNITI
30947	IRS AIRLINES LTD	NIGERIA
29121	ISLAS AIRWAYS	SPAGNA
31918	ISM AVIATION	REGNO UNITO
39033	ITABIRA AGRO INDUSTR	BRASILE
10117	INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION	STATI UNITI
39179	INVERSIONES 2 DE MARZO S.A.	STATI UNITI
43786	J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	BRASILE
28372	J.W. CHILDS ASSOCIATES	STATI UNITI
31247	JAIR	SUD AFRICA
27693	JATO AVTN	REGNO UNITO
36350	JCPENNEY CO. INC.	STATI UNITI
36363	JEM INVESTMENTS	STATI UNITI
7532	JET2.COM LTD	REGNO UNITO
7628	JOHNSON FRANKLIN	STATI UNITI
6281	JOHNSON SC AND SON	STATI UNITI



f10912	JORGE GREGORIO PEREZ COMPAC	ARGENTINA
f10284	JUPITER LEASING INC.	STATI UNITI
34608	KAMA AVIATION	FEDERAZIONE RUSSA
22691	KAVMINVODYAVIA	FEDERAZIONE RUSSA
32291	KELLY CORP	STATI UNITI
30722	KING AIR & TRAVELS	NIGERIA
21519	KINGS AVIATION	REGNO UNITO
22866	KOGALYMAVIA	FEDERAZIONE RUSSA
34665	KUNPENG AIRLINES	CINA
32518	LAI	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
f12766	LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC	STATI UNITI
29663	LATAM AIRLINES ECUADOR S.A	ECUADOR
1689	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CILE
32926	LATAM AIRLINES PERU S.A.	PERÙ
34764	LEGACY ACFT HOLDONGS	STATI UNITI
33087	LEMCO HOLDINGS LTD.	BERMUDA
f10606	LHF HOLDINGS INC.	STATI UNITI
35540	LIBYAN CAA	LIBIA
37675	LIDER AVIACAO	BRASILE
8562	LIDER TAXI AEREO	BRASILE
34815	LIFT IRELAND LEASING	IRLANDA
32145	LINK AVIATION	REGNO UNITO
32711	LITORANEA LINHAS AER	BRASILE
34783	LLC NORD WIND	FEDERAZIONE RUSSA
32253	LTH JET LEASING	BRASILE
30440	LARK AVIATION LLC	STATI UNITI
32826	LEWIS AERONAUTICAL	STATI UNITI
f12478	LONGFELLOW MANAGEMENT SERVICES LLC	STATI UNITI
f14571	LOTCA SERVICIOS INTEGRALES S.L.	SPAGNA
f12854	M&N EQUIPMENT LLC	STATI UNITI
f11439	MACYS CORPORATE SERVICES INC	STATI UNITI
32533	MAITON AIR LLP	REGNO UNITO
32725	MALI AIR EXPRESS	MALI
28276	MARBYIA EXEC. FLIGHT	ARABIA SAUDITA
14376	MARTINEZ RIDAO	SPAGNA




37112	MAX AIR (NIGERIA)	NIGERIA
26115	MEDAIR CHARTER	SUD AFRICA
28439	MEDIA CONSULTING SERVICES	STATI UNITI
35494	MENA AEROSPEASE	EMIRATI ARABI UNITI
26957	MENAJIAN	STATI UNITI
38791	MENORCA LLC	STATI UNITI
40210	MERCADONA S.A.	SPAGNA
31076	METRO JET USA	STATI UNITI
39178	METROPOLITAN AVT LLC	STATI UNITI
14322	MEXICANA	MESSICO
39275	MID-SOUTH INV. LLC	STATI UNITI
34331	MIKES AIRPLANE RENT2	STATI UNITI
26896	MOBIL NIGERIA 2	NIGERIA
1922	MONARCH AIRLINES LTD	REGNO UNITO
10262	MONARCH GEN AVIATION	SVIZZERA
4341	MOTOROLA MOBILITY	STATI UNITI
8099	MSF AVIATION	ISOLE CAYMAN
35701	MULTIPROMOTUR S.L.	SPAGNA
37311	MARCUS EVANS AVIANS LTD.	REGNO UNITO
f13442	MICHIGAN AVIATION LLC	STATI UNITI
24765	MONZA NEGOCIOS	BRASILE
f10321	N T AIR, INC.	STATI UNITI
f11388	N450JE LLC	STATI UNITI
31771	N526EE	STATI UNITI
32502	NASAIR	ARABIA SAUDITA
604	NAYSA	SPAGNA
31792	NHT LINHAS AEREAS	BRASILE
f10331	NII HOLDINGS INC.	STATI UNITI
31834	NITA JET	STATI UNITI
39070	NNP HOLDING S/A	BRASILE
36142	NOAR LINHAS AEREAS	BRASILE
33203	NOCLAF LIMITED	REGNO UNITO
1997	NOMADS	STATI UNITI
32556	NYGREN U	SVEZIA
39746	NEW AVANT GARDE LTD	MALTA
18907	NORMAN AVIATION	STATI UNITI
31679	OASIS SERVICES	STATI UNITI
32396	OBODEN IBRU	EMIRATI ARABI UNITI



35840	OCEANAIR TAXI AEREO	BRASILE
24549	ODYSSEY AVTN	STATI UNITI
37779	ONCAM AVIATION LTD	REGNO UNITO
33704	ORIONAIR S.L.	SPAGNA
44636	ORTAC OPERATIONS	REGNO UNITO
f10603	OTO DEVELOPMENT, LLC	STATI UNITI
42965	PAIC PARTICIPAOES	BRASILE
33299	PALM AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
35266	PCS AVIATION SERVICES, LLC	STATI UNITI
44056	PDVSA PETROLEO S.A.	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
8455	PERSONAL JET FLORIDA	STATI UNITI
35295	PHOENICIA AVIATION	LIBANO
31257	PICK N PAY (2)	SUD AFRICA
42844	PLUS ULTRA LINEAS	SPAGNA
30970	POOL AVIATION NW LTD	REGNO UNITO
35542	PORTSIDE INTL LTD	REGNO UNITO
32241	PRESIDENTIAL(N981BW)	STATI UNITI
38147	PRIME AIR SVCS LTD	NIGERIA
32000	PRIVILEGE STYLE SA	SPAGNA
32852	PRIYAN FOUNDATION	STATI UNITI
f12698	PROFESSIONAL JET III LLC	STATI UNITI
32480	PRONAIR AIRLINES SL	SPAGNA
29804	PUNTO-FA	SPAGNA
23017	PERM AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
34864	Q JETS AVIATION	CANADA
33331	QUADRA AVIATION LP	REGNO UNITO
27231	QUANTUM AIR	SPAGNA
37367	RADCOOL INVESTMENTS	SUD AFRICA
33067	RAINBOW AIR	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
12856	RAYTHEON AIRCRAFT	REGNO UNITO
f11770	REAL WORLD TOURS INC	STATI UNITI
f12825	RED HAWK AVIATION LLC	STATI UNITI
26960	RED WINGS CJSC	FEDERAZIONE RUSSA
32100	RING AIR	STATI UNITI
23739	ROYAL FLIGHT	FEDERAZIONE RUSSA
35605	RPK CAPITAL LLC	STATI UNITI
34812	RPK CAPITAL MNGT	STATI UNITI



34828	RUNWAY ASSET MNGT	SUD AFRICA
33521	RYJET	SPAGNA
f13673	REDWINGS, S.A. DE C.V.	MESSICO
23071	S ARGENTINA	ARGENTINA
38250	SAETA SL	SPAGNA
36517	SAICUS AIR S.L.	SPAGNA
25502	SAL EXPRESS	SAO TOMÉ E PRINCIPE
29057	SANTA BARBARA (2)	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
32602	SANTANA TEXTIL	BRASILE
37768	SAPETRO AVIATION LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
29825	SAS INSTITUTE	STATI UNITI
37164	SASEMAR	SPAGNA
32195	SATA VENEZUELA	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
37785	SDE SA	BELGIO
1095	SECCION ECONOMICO-ADMIN.	SPAGNA
39149	SEGURANCA TAXI AEREO	BRASILE
37250	SENEGAL AIRLINES LTD	SENEGAL
37448	SERIPATRI PARTICIP	BRASILE
30674	SEV AEREO POLICIA	SPAGNA
36232	SIENNA CORP SERVICES	SVIZZERA
34785	SIERRA NEVADA CORP.	STATI UNITI
32002	SIERRA STELLAR	STATI UNITI
33719	SKY AIR WORLD	AUSTRALIA
25929	SKY SERVICES AVTN	SPAGNA
45552	SKYUP AIRLINES LLC	UCRAINA
35092	SKYWAY LTD.	GEORGIA
30794	SLEEPWELL AVTN	REGNO UNITO
38895	SOBHA PURAVANKARA	INDIA
39712	SOL DEL PARAGUAY	PARAGUAY
11926	SONAIR ANGOLA	ANGOLA
33250	SOSOLISO A/L (2)	NIGERIA
19182	SOTAN	BRASILE
36602	SOUTH AVIATION INC	STATI UNITI
31632	SOUTH EAST ASIAN	FILIPPINE
4298	SPANAIR S A	SPAGNA
28727	SPENAERO	STATI UNITI
31936	SQUADRON AVTN SVCS	BRASILE




24644	ST MERRY AIR	REGNO UNITO
46001	STAR JET S.R.L.	SAN MARINO
1485	STOCKWOOD V	STATI UNITI
30064	STREAMLINE RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
27934	SUGAR PINE AVIATION LLC	STATI UNITI
34009	SUNRIDER CORPORATION	STATI UNITI
33679	SVS AERO COSTA AZAHA	SPAGNA
11309	SWIFTAIR ESPANA	SPAGNA
37862	STARWOOD MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
43970	TAESPEJO PORTUGAL	PORTOGALLO
31288	TAG AVTN ESPANA	SPAGNA
34933	TAILWIND AIRLINES	TURCHIA
36754	TAK AVIATION	STATI UNITI
12249	TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A	BRASILE
4121	TAMPA SA	COLOMBIA
22992	TATARSTAN AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
31963	TAXI FLY GROUP SA	SPAGNA
f12830	TDC MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
27034	THOMAS COOK AIRLINES LTD	REGNO UNITO
35745	TIANJIN AIRLINES	CINA
34310	TIGER AIRCRAFT TRAD.	STATI UNITI
34198	TITAN AVIATION UAE	EMIRATI ARABI UNITI
9705	TOWER HOUSE CONSULTS	REGNO UNITO
27626	TRABAJOS AER ESPEJO	SPAGNA
37007	TRABAJOS EXTREMENOS	SPAGNA
35159	TRAMAS TEXTILES SA	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
28247	TRANS AER BOLIVIANA	BOLIVIA, STATO PLURINAZIONALE DI
15453	TRANSAERO AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
34609	TRANSCON INTERNATIONAL INC.	BAHAMAS
36589	TRANSP AEREOS XALAPA	STATI UNITI
34330	TRANSPAIS AEREO	MESSICO
22047	TRANSPORTES DEL SUR	SPAGNA
38544	TRIM AIR CHARTER	STATI UNITI
36812	TRINIDAIR UK LTD	REGNO UNITO
13174	TRUSTAIR LTD	REGNO UNITO
30131	TUI AIRWAYS LTD	REGNO UNITO




29974	TURBOR AIR CARGO (2)	SENEGAL
f12239	TEJRIA SERVICES LIMITED, BERMUDA	BERMUDA
37642	TERMO NORTE ENERGIA LTDA	BRASILE
34271	UAML AIR CHARTER	STATI UNITI
38903	UNIQUE JET AVIATION	STATI UNITI
36046	USN AVIATION LLC	STATI UNITI
37185	UTD BANK OF AFRICA	NIGERIA
8705	VER.SCHWEIZ.FLIEGER	SVIZZERA
35913	VESEY AIR LLC	STATI UNITI
29086	VIM AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
34107	VIPER AVIATION LLC	STATI UNITI
35330	VIRCOP JETS S.L.	SPAGNA
38266	VOLOTEA S.L.	SPAGNA
30190	VUELING AIRLINES	SPAGNA
29378	WAMOS AIR, SA	SPAGNA
44827	WCA HOLDINGS	STATI UNITI
2885	WESTAIR FLYING	REGNO UNITO
1162	WILLIAMS GRAND PRIX	REGNO UNITO
36586	WIN WIN SERVICES	STATI UNITI
36955	WINGS JET LTD	MAROCCO
31438	WOOD J M	REGNO UNITO
35259	WORLD WIDE AC FERRY	CANADA
48067	WORLD2FLY SLU	SPAGNA
34390	WTORRE S.A.	BRASILE
f10475	WESTAIR CORPORATION	STATI UNITI
f10479	WICHITA AIR SERVICES, INC.	STATI UNITI
f11514	WINDWAY CAPITAL CORP	STATI UNITI
35374	XTO ENERGY INC	STATI UNITI

FRANCIA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26915	171JC	STATI UNITI
24008	223RD FLIGHT UNIT	FEDERAZIONE RUSSA
34029	2M EXECUTIVE AVTN	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
12312	35-55 PARTNERSHIP	STATI UNITI
34746	51 NORTH LIMITED	REGNO UNITO
30021	57 AVIATION SERVICES LLC	STATI UNITI




6803	711 CODY INC	STATI UNITI
29177	900NB	STATI UNITI
29496	A J WALTER AVIATION	REGNO UNITO
28417	AAK COMPANY	LIBANO
38065	AAR CORP	STATI UNITI
31724	AAS EUROPE	FRANCIA
44931	AB AIR HOLDING	EMIRATI ARABI UNITI
31439	ABC AEROLINEAS SA	MESSICO
28588	ABDULLAH SAID B.	SVIZZERA
32962	ABG AIR LTD	REGNO UNITO
36488	ABSOLUTE AVIATION	SUD AFRICA
35443	AC TRAVEL LLC	STATI UNITI
4306	ACCOR SA	FRANCIA
31934	ACFT MGMT & TRADING	REGNO UNITO
30786	ACFT SARL	LUSSEMBURGO
31617	ACFT SARL 2	LUSSEMBURGO
35097	ACTIFLY	FRANCIA
30027	ADAM AVIATION	STATI UNITI
27910	ADVANCED TRAINING SY	STATI UNITI
24201	AEC INTERN. LTD	SVIZZERA
31600	AELIS AIR SERVICES	FRANCIA
30943	AERO CAPITAL SAS	FRANCIA
32371	AERO JET CORPORATE	FRANCIA
31785	AERO SAINT EXUPERY	FRANCIA
22257	AERO SERVICES LF	FRANCIA
28041	AERO SVC CORPORATE	FRANCIA
8491	AERO SVC EXECUTIVE	FRANCIA
26891	AEROGAVIOTA	CUBA
33839	AEROJET MANAGEMENT	GERMANIA
25901	AEROMAR AIRLINES	MESSICO
33014	AERONEXUS CORP. LTD	SUD AFRICA
5461	AEROSTOCK	FRANCIA
30336	AFRIJET AIRLINES(2)	NIGERIA
28604	AFRIQIYAH AIRWAYS	LIBIA
36823	AGCORP	STATI UNITI
35102	AGROAIR SAS	FRANCIA
1769	AIGLE AZUR	FRANCIA
32481	AIR 26	ANGOLA



182	AIR AFFAIRES GABON	GABON
186	AIR ALGERIE	ALGERIA
35192	AIR ARABIA MAROC	MAROCCO
28684	AIR ASIA	MALAYSIA
29420	AIR AUSTRAL 2	FRANCIA
35175	AIR BOTSWANA CO.BW	BOTSWANA
30592	AIR BURKINA (2)	BURKINA FASO
29815	AIR CAIRO	EGITTO
34225	AIR CHARTER PROFSNL	STATI UNITI
33288	AIR CORPORATE FRANCE	FRANCIA
38966	AIR COTE D'IVOIRE	COSTA D'AVORIO
30879	AIR DECCAN	INDIA
32290	AIR DIVISION KAZAKH	KAZAKHSTAN
227	AIR FRANCE	FRANCIA
231	AIR GEFCO	FRANCIA
551	AIR GROUP (VAN NUYS)	STATI UNITI
35198	AIR GUYANE	FRANCIA
24148	AIR HARRODS LTD	REGNO UNITO
32175	AIR HORIZON (TOGO)	TOGO
30281	AIR IVOIRE (2)	COSTA D'AVORIO
31977	AIR KING JET	SVIZZERA
32016	AIR LEASING	CAMERUN
252	AIR MADAGASCAR	MADAGASCAR
261	AIR MAURITIUS	MAURIZIO
12060	AIR ND	FRANCIA
25802	AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD	REGNO UNITO
28019	AIR PINK D.O.O.	SERBIA
24430	AIR PRINT	LUSSEMBURGO
31913	AIR SARINA	SVIZZERA
45224	AIR SENEGAL	SENEGAL
2564	AIR SENEGAL INTL	SENEGAL
5636	AIR SEYCHELLES	SEYCHELLES
26152	AIR SRPSKA	BOSNIA-ERZEGOVINA
34196	AIR SWIFT LTD.	BERMUDA
25943	AIR TAHITI NUI	FRANCIA
5633	AIR TRANSAT	CANADA
31078	AIR TURQUOISE SAS	FRANCIA
12593	AIR VENDEE INVEST	FRANCIA
34296	AIR WING LTD	BELIZE




2496	AIRBUS OPER. SAS	FRANCIA
308	AIRBUS SAS	FRANCIA
24094	AIRBUS TRANSPORT	FRANCIA
4790	AIRBY	FRANCIA
38173	AIRCRAFT MGT SVCES	BELGIO
f11330	AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES	STATI UNITI
30562	AIRCRAFT SALE&LEASE	LUSSEMBURGO
32884	AIRCRAFT SUPPORT	LIBANO
31015	AIREDALE ENTERPRISE	EMIRATI ARABI UNITI
18045	AIRFLEET CREDIT	STATI UNITI
18982	AIRFLITE	STATI UNITI
38429	AIRSTAR LEASING LTD	REGNO UNITO
36825	AKDN LOGISTIQUE	FRANCIA
8231	AL ANWAE EST	ARABIA SAUDITA
36155	AL ATHEER	ARABIA SAUDITA
28640	AL MISEHAL GROUP	ARABIA SAUDITA
24197	AL NASSR LTD	SVIZZERA
31508	AL SALAM 319 LTD	ISOLE CAYMAN
30177	AL-GHAZZAWI (N450T)	ARABIA SAUDITA
27005	AL-GHAZZAWI (N727GG)	ARABIA SAUDITA
21699	ALCATEL USA	STATI UNITI
17947	ALENIA AEROSPAZIO	ITALIA
30184	ALII AVIATION	STATI UNITI
5117	ALL NIPPON AIRWAYS	GIAPPONE
38790	ALLFAST FASTENING	STATI UNITI
32632	ALLJETS CAPITAL AVV	FEDERAZIONE RUSSA
f11476	ALN (BERMUDA) LTD	BERMUDA
32601	ALPHA CHARLIE	STATI UNITI
35733	ALPHA GOLF AVIATION	MONACO
34201	ALPHA STAR AVTN SVCS	ARABIA SAUDITA
38428	ALPHALAND CORP.	FILIPPINE
48084	ALPI JETS GMBH	AUSTRIA
37317	ALPIN SKYJETS LTD	SVIZZERA
45304	ALTAIR JETS CORP	COLOMBIA
26287	ALTONA	SVIZZERA
2987	ALTRIA CLIENT SVCS	STATI UNITI
34289	ALVADOR LLC	STATI UNITI




35920	ALWAFEER AIR	ARABIA SAUDITA
38876	AMAC AEROSPACE SG	SVIZZERA
22656	AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE	EGITTO
364	AMBRION AVIATION	REGNO UNITO
35837	AMER GROUP	EGITTO
369	AMERICAN AIRLINES	STATI UNITI
f836	AMERICAN EAGLE	STATI UNITI
34234	AMERICAN ELECTRIC	STATI UNITI
40684	AMERICAN FLYING JET	STATI UNITI
8928	AMERICAN HOME PROD	STATI UNITI
25806	AMERIDAIR	FRANCIA
f12696	AML LEASING LLC	STATI UNITI
32857	ANCFCC	MAROCCO
31016	ANDAMAN AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
32747	ANGODIS	ANGOLA
34393	ANISTANTE HOLDING	SVIZZERA
38913	ANTARES AGROPECUARIA	BRASILE
30530	AO SKY CORPORATION	STATI UNITI
984	APACHE AVIATION	FRANCIA
6188	APEX OIL COMPANY, INC.	STATI UNITI
28676	APRILIA HOLDINGS INC	ISOLE CAYMAN
f10036	APIGROUP, INC	STATI UNITI
34185	AQUARIUS AVIATION	ISOLE CAYMAN
37233	ARABIAN JETS	ARABIA SAUDITA
4999	ARAMCO SAUDI ARABIA	STATI UNITI
37878	ARG SA	BRASILE
37184	ARGENTRE ENTERPRISE	BRASILE
31512	ARINC DIRECT	STATI UNITI
406	ARKIA ISRAEL AL	ISRAELE
33376	ARMAD	SVIZZERA
28382	ARMAVIA AVIACOMPANY LLC	ARMENIA
20337	ARTEMIS S.A.	FRANCIA
29210	ASECNA (SENEGAL)	SENEGAL
8624	ASHMAWI AVIATION	SPAGNA
35141	ASHOK LEYLAND LTD	INDIA
27518	ASL AIRLINES	FRANCIA
36976	ATALANTA AIR	STATI UNITI
22135	ATLANTA JET	STATI UNITI
30506	ATLAS BLUE	MAROCCO



9002	ATR (AVIONS DE TR)	FRANCIA
37011	AV CONSULTANTS ASPEN	STATI UNITI
36380	AVANGARD AVTN LTD	FEDERAZIONE RUSSA
17951	AVDEF	FRANCIA
34589	AVEL BRAO	FRANCIA
33558	AVIA TREASURY GMBH	AUSTRIA
29467	AVIALAIR	FRANCIA
35748	AVIAMARKET LIMITED	REGNO UNITO
30645	AVIAMAX	GERMANIA
f11782	AVIATION ASSOCIATES LLC	STATI UNITI
29399	AVIATION CAPITAL GRP	STATI UNITI
26160	AVIATION CMP	CANADA
34340	AVIATION INC	STATI UNITI
38085	AVIATION LINK	ARABIA SAUDITA
33992	AVIATION PARTNERS 2	STATI UNITI
38198	AVIATRAX	LUSSEMBURGO
25574	AVIENT AVIATION	ZIMBABWE
34211	AVIJET UK LTD	REGNO UNITO
36345	AVIONAC FRANCE	FRANCIA
23721	AVIREX	GABON
27329	AVPLAN TRIP SUPPORT	STATI UNITI
33168	AVTEX AIR SERVICES	AUSTRALIA
33188	AVTN DEVLPMENT INTL	IRLANDA
33050	AVTRADE UK	REGNO UNITO
35255	AVX TAXI AEREO	BRASILE
31420	AWSAJ AVIATION SVCS	LIBIA
27710	AXIS AIRWAYS	FRANCIA
18980	AZERBAIJAN AIRLINES	AZERBAIGIAN
36972	AZUL LINHAS AEREAS	BRASILE
f10002	ACT TWO, INC.	STATI UNITI
39565	ADAMS OFFICE LLC	STATI UNITI
f14959	AEROFINANCE INVEST CORP.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
30304	AIR CARAIBES	FRANCIA
f2003	AIR CENTURY	REPUBBLICA DOMINICANA
10054	AIR CORSICA	FRANCIA
f12199	AIR FLEET OPERATIONS LIMITED	REGNO UNITO
36010	ALPHA JET (ALABAMA)	STATI UNITI



f12107	AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE	STATI UNITI
f791	AMERIJET INTERNATIONAL AVIATION	STATI UNITI
35644	AMYS KITCHEN	STATI UNITI
35895	ANDROMEDA LTD.	CIPRO
45146	ANGEL WINGS	STATI UNITI
f10726	ARCADIA AVIATION LLC	STATI UNITI
22917	ARLINGTON AIRCRAFT OF NEVADA LLC	STATI UNITI
f10038	AU REVOIR AIR	STATI UNITI
32958	AVENIR WORLDWIDE.	EMIRATI ARABI UNITI
f10059	AVENUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	BRASILE
f10060	AVIATION 604 AG	SVIZZERA
f10061	B H AVIATION LTD	STATI UNITI
36004	B2 MANAGMENT LTD.	BAHREIN
32705	BAA JET MANAGEMENT	CINA
32767	BAC LEASING LTD	REGNO UNITO
22433	BAHRAIN ROYAL FLIGHT	BAHREIN
37896	BAM AVIATION LLC	STATI UNITI
22230	BANCO SAFRA SA	BRASILE
12083	BANGKOK AIRWAYS	THAILANDIA
6323	BANLINE AVIATION	REGNO UNITO
23830	BB AVIATION INC.	SVIZZERA
28129	BCA-BUSINESS	FRANCIA
29975	BCC EQUIPMENT LEASE	STATI UNITI
48731	BD MD-87 LLC	STATI UNITI
37358	BEIJING CAPITAL	CINA
27140	BEK AIR	KAZAKHSTAN
9170	BEL AIR	SVIZZERA
35267	BELL FINANCIAL CORP	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
7723	BELL TEXTRON	STATI UNITI
28608	BERGAIR	SVIZZERA
37353	BERTA FINANCE LTD	BELIZE
36116	BEST AERO HANDLING	FEDERAZIONE RUSSA
32888	BEST AVIATION LTD	BANGLADESH
35950	BF JET AIR	GHANA
27458	BHG FLIGHTS LLC	STATI UNITI
32788	BISMILLAH AIRLINES	BANGLADESH




26292	BIZAIR LTD	REGNO UNITO
34299	BKF AVIATION LIMITED	STATI UNITI
25627	BLUE HERON AVIATION	SVIZZERA
28677	BLUE LINE	FRANCIA
33691	BONEL MARKETING S.A.	SVIZZERA
39696	BONIDEA CO, LTD	CINA
25099	BOOGIE PERFORMANCE	FRANCIA
35778	BOREH INTERNATIONAL	EMIRATI ARABI UNITI
30550	BOSNIA AIRLINES	BOSNIA-ERZEGOVINA
43658	BOSTON AIR LIMITED	ISOLE CAYMAN
35724	BRASIF SA	BRASILE
34276	BRASS BOX LTD	CIPRO
34825	BRASSBOX	UCRAINA
32340	BRAVO AVIATION	REGNO UNITO
21446	BREITLING	SVIZZERA
30940	BRIDGE AVIATION	REGNO UNITO
29373	BRIDGTOWN PLANT	REGNO UNITO
36768	BRILLIANT MEDIA	REGNO UNITO
38488	BRISTOW AUSTRALIA	AUSTRALIA
29940	BROOM P AVTN SVCS	STATI UNITI
22676	BROOME WELLINGTON	REGNO UNITO
8153	BRUME	FRANCIA
31448	BUCKHEAD	STATI UNITI
32896	BUMI RESOURCES	EMIRATI ARABI UNITI
36301	BUQUEBUS	ARGENTINA
32260	BUREAU POLICE AERO.	FRANCIA
35325	BURGAN K	KUWAIT
31315	BURMESTER OVERSEAS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
34152	BUSI JET INTL.	SVIZZERA
35499	BUSINESS AIR A.S	CECHIA
32630	BUSINESS AVIATION 2	CONGO
32497	BUSINESS AVIATION LG	BELGIO
f10174	BVG VIAJES SA DE CV	MESSICO
f2008	BVI AIRWAYS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10079	BEACH CAPITAL MANAGEMENT	STATI UNITI
35068	BEACON CAPITAL PARTNERS, LLC	STATI UNITI
f10082	BELAIR AVIATION LLC	STATI UNITI




f11004	BILLION MARK LTD.	RAS DI HONG KONG
f10878	BLUE VISTA, LLC	STATI UNITI
f10647	BOLLORÉ SA	FRANCIA
f10834	BOULDER AVIATION MANAGEMENT	STATI UNITI
f12751	C & S AVIATION LTD	STATI UNITI
38938	C.A.GROUP LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
5988	C.T.T.A.	MAROCCO
37649	CALEDONIAN HEL. LTD	REGNO UNITO
36413	CALILA INVEST.	BRASILE
32578	CALVIN KLEIN STUDIO LLC	STATI UNITI
28583	CAPELINK ESTABLISH.	SVIZZERA
36417	CAPITAL AVIATION PTE	SINGAPORE
9122	CARTIER EUROPE	PAESI BASSI
34144	CASAM SARL	FRANCIA
39000	CASANOVA AIR 7X LTD	REGNO UNITO
8921	CASINO ADVANCED TECH	FRANCIA
39170	CATERHAMJET MALAYSIA	MALAYSIA
31570	CBAIR	STATI UNITI
29199	CBAS (PVT) LTD	INDIA
f10110	CBS MASS MEDIA CORPORATION	STATI UNITI
31445	CELESTIAL AIRWAYS	EMIRATI ARABI UNITI
37372	CELINA AVIATION LTD	SVIZZERA
f12811	CENTER AIR LLC	STATI UNITI
29635	CENTRAL MANAGMT SVCS	STATI UNITI
36944	CERTECO ENGINEERING	AUSTRIA
26842	CFPR	FRANCIA
20711	CGTM	FRANCIA
37115	CHAD GOVERNMENT	CIAD
29049	CHC HELICOPTERS INTL	CANADA
29834	CHINA CARGO AIRLINES	CINA
12141	CHINA EASTERN	CINA
31087	CHURCHILL AVIATION	STATI UNITI
40109	CHURCHILL SERV	NIGERIA
31361	CIT AEROSPACE INT.	IRLANDA
27210	CITIGROUP	STATI UNITI
37193	CLEAR SKY ASSOCIATES	TAIWAN
f11398	CLEVELAND PEAK LLC	STATI UNITI
31057	CLOUD AIR SERVICE	BERMUDA



35400	CLUB 17 S.A.	FEDERAZIONE RUSSA
38305	CLUB PREMIER LTD	SVIZZERA
9049	COLLEEN CORPORATION	STATI UNITI
36701	COMFORT JET AVT	REGNO UNITO
4796	COMILOG	GABON
f826	COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE FRANÇAIS	FRANCIA
38652	COMORES AVIATION	MADAGASCAR, COMORE, RIUNIONE
28584	COMPANY TAWIQ	SVIZZERA
4742	CONDOR AVTN	REGNO UNITO
6535	CONSOLIDATED CONTRTS	REGNO UNITO
38166	COORDINATES OPS	STATI UNITI
8338	COPLEY NEWSPAPERS	STATI UNITI
31680	CORP JET MGMT	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
6369	CORSAIR FRANCE	FRANCIA
30051	COSTA AZZOURA	EMIRATI ARABI UNITI
37273	COVE AVTN PARTNERS	STATI UNITI
12219	COX ENTERPRISES	STATI UNITI
31073	CP MANAGEMENT	STATI UNITI
35062	CPI AVIATION LLC/ALPHA WINGS/LLC	STATI UNITI
38602	CREDIT SUISSE	SVIZZERA
37073	CROMPTON GREAVES LTD	INDIA
3513	CROWN EQUIPMENT	STATI UNITI
38259	CROWN PRINCE COURT	MAROCCO
31994	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	CANADA
f13705	CARLYLE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	STATI UNITI
38593	CEDEL INTERNATIONAL INVESTMENTS, INC.	STATI UNITI
f13919	CENTURY OCEAN LIMITED	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31812	CEPHALON	STATI UNITI
f10556	CHALLENGER MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
f10770	CHARLES SCHWAB	STATI UNITI
f13215	COBALT RESOURCES, LLC	STATI UNITI
10627	CONTROL TECHNIQUES LTD.	REGNO UNITO
f10128	CORPORATE FLIGHT ALTERNATIVES, INC.	STATI UNITI




31577	D & D AVIATION	REGNO UNITO
27974	DAALLO AIRLINES 2	GIBUTI
33242	DALCAM LLC	STATI UNITI
31467	DALIA AIRLINES	LUSSEMBURGO
34168	DARTE HOLDINGS	FEDERAZIONE RUSSA
18972	DASSAULT AVIATION	FRANCIA
27123	DATEL DIRECT LTD	REGNO UNITO
37864	DDA AVIATION	STATI UNITI
31582	DE ROUBIN JEAN	FRANCIA
32809	DEAN PHILLIPS INC	STATI UNITI
11638	DECAUX	FRANCIA
35752	DECCAN CARGO	INDIA
f11325	DELAWARE CHALLENGER OPERATIONS LLC	STATI UNITI
35353	DELMUN AVIATION SVCS	BAHREIN
27665	DIAMAIR	SVIZZERA
32494	DIEXIM EXPRESSO AV.	ANGOLA
9703	DISNEY AVIATION GROUP	STATI UNITI
35356	DISTANT HORIZON	ISRAELE
f12814	DJT OPERATIONS I LLC	STATI UNITI
944	DONINGTON AVIATION	REGNO UNITO
37038	DORSTONE HOLDINGS	REGNO UNITO
22389	DOUANES FRANCAISES	FRANCIA
42839	DP WORLD FZE	EMIRATI ARABI UNITI
5432	DREAM AVIATION LTD	LIBANO
38450	DSF FLUGZEUGPORTFOLI	GERMANIA
24571	DSWA	STATI UNITI
9784	DUNAVANT ENTERPRISES	STATI UNITI
31133	DUNMORE HOMES	STATI UNITI
28590	DUNVIEW	SVIZZERA
f10134	DANKJOLD REED AVIATION LLC	STATI UNITI
27183	DARTSWIFT AVIATION, INC.	STATI UNITI
1139	DASSAULT FALCON JET	STATI UNITI
35657	DÉDALUS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	BRASILE
f10888	DIAMOND A ADMINISTRATION LLC	STATI UNITI
f2005	DOMINICAN REPUBLIC AIR FORCE	REPUBBLICA DOMINICANA
34844	DOMINION RESOURCES SERVICES INC.	STATI UNITI



7028	DOW CHEMICAL COMPANY, THE	STATI UNITI
22252	EAGLE AIRCRAFT	STATI UNITI
35705	EAGLE AVIATION EUROP	FRANCIA
35820	EAGLES AVTN MGNT	EMIRATI ARABI UNITI
31743	EAST STAR AIRLINES	CINA
35500	EASTAR JET	COREA, REPUBBLICA DI
34303	EASTINDO	INDONESIA
32095	EASTWAY AVIATION LLC	STATI UNITI
32462	EASY AVIATION	REGNO UNITO
32591	EBONY SHINE	ISOLE CAYMAN
29279	ECUATORIAL CARGO	GUINEA EQUATORIALE
31985	EGYPT JET AVIATION	EGITTO
f12482	EIGER JET LTD	BERMUDA
29879	EL-SEIF ENGINEERING	ARABIA SAUDITA
25120	ELBRUS-AVIA AIR ENT.	FEDERAZIONE RUSSA
23028	EL'S BREAD	STATI UNITI
f12745	ELK MOUNTAIN VENTURES INC	STATI UNITI
1013	EMERSON ELECTRIC	STATI UNITI
34060	EMPECOM CORPORATION	CIPRO
43240	EMPIRE AVIATION SM	SAN MARINO
22291	ENAC FRANCE	FRANCIA
37188	ENEX AVIATION LTD	REGNO UNITO
36295	ENHANCE AERO	FRANCIA
38636	ENHANCE AERO GROUPE	FRANCIA
23576	ENNA - ALGERIE	ALGERIA
27894	ENTREPRENEURIAL ASST	STATI UNITI
32775	EQUAFLIGHT SERVICE	CONGO
34778	EQUAJET	CONGO
32084	GUINEA EQUATORIALE	GUINEA EQUATORIALE
f2000	EU AIRWAYS	IRLANDA
36196	EU-FLIGHT-SERVICE	GERMANIA
30005	EURL JC DARMON	FRANCIA
34293	EURO EXEC AVIATION SERVICES LTD	REGNO UNITO
35725	EURO JET INTL LTD	REGNO UNITO
46208	EWA AIR	FRANCIA
f10181	EWA HOLDINGS LLC	STATI UNITI
29654	EWA WEST	STATI UNITI



32827	EXEC JET SOLUTIONS	STATI UNITI
36643	EXECUJET NEW ZEALAND	NUOVA ZELANDA
36448	EXECUTIVE AIRSHARE	STATI UNITI
39348	EXECUTIVE AUTHORITY	LIBIA
32109	EXECUTIVE CHARTR USA	STATI UNITI
28587	EXECUTIVE JET A/C	ISOLE CAYMAN
25073	EXECUTIVE JET CHRTR	GERMANIA
26147	EXECUTIVE JETS LTD	ARABIA SAUDITA
26060	EXECUTIVE WINGS HE	EGITTO
31131	EXPRESS CAMEL	ARABIA SAUDITA
f10121	ELEVENTH STREET AVIATION, LLC	STATI UNITI
f10175	EMAX OIL COMPANY	STATI UNITI
37746	ENTERPRISE RENT-A-CAR, ENTERPRISE HOLDINGS	STATI UNITI
f2004	ESTELAR	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
44318	EXCELLENCE AVIATION LTD	REGNO UNITO
30494	EXECUTIVE JET GROUP LIMITED	REGNO UNITO
23881	EXECUTIVE JET MANAGEMENT	STATI UNITI
35173	F & L AVIATION	STATI UNITI
34313	FA 116 OU FA 137 INC	SVIZZERA
15665	FAL HOLDINGS ARABIA	ARABIA SAUDITA
25553	FALCON AIR EXPRESS	STATI UNITI
f12819	FALCON AIRCRAFT LEASING LLC	STATI UNITI
31310	FARNER AIRWINGS	SVIZZERA
39047	FASTJET TANZANIA	TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DELLA
8430	FAYAIR (JERSEY)	REGNO UNITO
36124	FAYAIR LTD	STATI UNITI
37429	FAYCROFT FINANCE CO.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
15911	FC AVIATION	FRANCIA
35728	FCS LIMITED	REGNO UNITO
1147	FEDERAL EXPRESS	STATI UNITI
31156	FERNCROFT	REGNO UNITO
f12735	FG AVIATION LLC	STATI UNITI
38525	FGA 9 LTD	REGNO UNITO
f10191	FHC FLIGHT SERVICES LLC	STATI UNITI
28540	FIA (PARIS)	FRANCIA
34669	FIREFLY	MALAYSIA




32846	FIRST COMMERCIAL	STATI UNITI
38268	FIRST MANDARIN B.A	CINA
38238	FIRST RESERVE CORP	STATI UNITI
37747	FJ20-166, LLC	STATI UNITI
9695	FJR PRIVATE FLIGHT	EMIRATI ARABI UNITI
34064	FL510	SVIZZERA
31665	FLEET INT AVTN & FIN	REGNO UNITO
35764	FLEET MGT AIRWAYS SA	SVIZZERA
21504	FLICAPE PTY LTD	SUD AFRICA
38413	FLIGHT ASSIST UK LTD	REGNO UNITO
8542	FLIGHT LEVELS	STATI UNITI
31640	FLIGHTINVEST	LUSSEMBURGO
33626	FLY 18	SVIZZERA
30372	FLY AIR SA	FRANCIA
30343	FLYING BIRD	FRANCIA
29223	FLYING FINN OY	FINLANDIA
31775	FLYING M	STATI UNITI
33632	FLYMEX	MESSICO
39563	FMS-FLEET MGT.SERV.	FRANCIA
31116	FOCUS AIR USA	STATI UNITI
21529	FOREST AVIATION LTD	REGNO UNITO
7521	FORMULA ONE MNGMT	REGNO UNITO
32322	FORTUNE AIR	SUD AFRICA
29147	FOX AVIATION CANADA	CANADA
f12777	FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC	STATI UNITI
f11353	FRC HOLDING INC V	STATI UNITI
43613	FRENCH BEE	FRANCIA
2804	FUTURA FINANCES	FRANCIA
32164	FUTURA TRAVELS	INDIA
27867	FUTURE ELECTRONICS	CANADA
f12240	FALCONWING LIMITED BVI	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10194	FJET MANAGEMENT, LLC	STATI UNITI
f10203	FLETCHER JONES MANAGEMENT GROUP	STATI UNITI
f10210	FOREIGN MANUFACTURES FINANCE CORP	STATI UNITI
45908	G & L AVIATION	STATI UNITI
32749	G ECUATORIAL	GUINEA EQUATORIALE
33864	G5 AVIATION	SUD AFRICA



34978	G550 LIMITED	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
32621	GABON AIRLINES	GABON
36117	GAETAIR SARL	SVIZZERA
38839	GAFTREN INVESTMENTS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31746	GALAXY AIRLINES	GIAPPONE
7618	GAMA AVIATION LTD	REGNO UNITO
35922	GEN AVTN FLYING SVCS	STATI UNITI
34971	GEORGETOWN INTERSTAT	STATI UNITI
23693	GEORGIAN AIRWAYS	GEORGIA
35885	GEORGIAN STAR	GEORGIA
36098	GEXAIR LTD.	REGNO UNITO
36716	GHAITH AVIATION	ARABIA SAUDITA
31328	GHANA INTL AIRLINES	GHANA
32233	GIE-ODER	FRANCIA
22850	GIORI ROBERTO	MONACO
31182	GIOSTYLE LLC	STATI UNITI
38481	GIS AVIATION A.V.V.	CIPRO
37097	GIV-SP AIR SERVICE	FEDERAZIONE RUSSA
f11424	GKMG PARTNERS LLC	STATI UNITI
43332	GLEN WEST 300 INC TRUSTEE	REGNO UNITO
36040	GLOBAL BUSINESS ASS.	MALAYSIA
f11804	GLOBAL CHALLENGER LLC	STATI UNITI
35699	GLOBAL FLEET OIL GAS	REGNO UNITO
30539	GLOBAL FLIGHT SRVS	STATI UNITI
47786	GLOBAL JET ARUBA	PAESI BASSI
32997	GLOBAL JET INTL	AUSTRALIA
43646	GLOBAL JET IOM LTD	REGNO UNITO
32437	GO XLS LTD	REGNO UNITO
f12170	GOLD EAGLE LTD	BERMUDA
35355	GOLDEN FALCON 348	EMIRATI ARABI UNITI
32508	GOUGH AVIATION	SUD AFRICA
22767	GOVERNMENT AIR TRANS	NAMIBIA
22659	GOVERNMENT MONTENEGR	MONTENEGRO
22982	GOVERNMENT OF NIGER	NIGER
28048	GRAHAM CAPITAL	STATI UNITI
30778	GRANARD LTD	REGNO UNITO
38796	GRATEFIELD LTD	BERMUDA
f11352	GREAT BUY INC	STATI UNITI
6672	GREGG AIR	REGNO UNITO



36031	GRUPO DE TRANSPORTE AEREO ESPECIAL	ECUADOR
32596	GSC PARTNERS	STATI UNITI
30895	GSCP (NJ) INC	STATI UNITI
35841	GUARDIAN HOLDINGS	STATI UNITI
1365	GULF AIR	BAHREIN
f12104	GWI ASSET MANAGEMENT S.A.	BRASILE
f11448	GYPSY BABY LLC	STATI UNITI
38975	GYRO AIR LTD	NIGERIA
36630	GEM AVIATION A.V.V.	CIPRO
f10223	GLACIAL ENERGY	STATI UNITI
f15516	GLOBAL CHARTER SERVICES LIMITED	BAHAMAS
f12244	GOLDEN MEDAL LIMITED BVI	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f12247	GOOD THINK LIMITED CAYMAN ISLAND	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f15110	GRANDLINGTON LTD.	STATI UNITI
f10234	GUIDARA NORDESTE PARTICIPACOES LTDA	BRASILE
31947	HAGONDALE LTD	REGNO UNITO
31731	HALCYONAIR	CABO VERDE
5362	HALLIBURTON	STATI UNITI
37326	HASHIM BIN SAID	ARABIA SAUDITA
33959	HASSANCO S.A.	SVIZZERA
10105	HAWKER PACIFIC PTE	SINGAPORE
33342	HEAVYLIFT CONGO	CONGO
37863	HELICONIA LS	FRANCIA
36756	HELICONIA PALMAIR	MAROCCO
f11024	HENDRICK MOTORSPORTS	STATI UNITI
37523	HIGH PERFORMANCE 100	SVIZZERA
21365	HILL-ROM	STATI UNITI
44103	HINSON CORPORATE FLIGHT SERVICES INC.	STATI UNITI
5152	HM AIR LTD	ARABIA SAUDITA
38899	HOLLYFRONTIER PAY.	STATI UNITI
38750	HOLYPEAK PROPRIETARY	AUSTRALIA
39317	HOP!	FRANCIA
38904	HS AIR FINANCE LLC	BRASILE
37195	HS AIR FINANCE	BRASILE
f11464	HYPERION AIR INC	STATI UNITI



f10794	HAGADONE AVIATION LLC	STATI UNITI
32412	HAMILTON AVIATION INC.	STATI UNITI
35935	HARRINFORD LTD	STATI UNITI
f14309	HEMBERG TRADING LIMITED	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
38040	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	INDIA
f1434	HORTA, LLC	STATI UNITI
37170	HOSPITALIZACION CLINICO C.A.	STATI UNITI
24848	ICEC TOUR SPOL	CECHIA
45419	ICON TAXI AEREO	BRASILE
37906	ID AIR	FRANCIA
39137	IFG - INTL FIN. GRP	SVIZZERA
29661	IKAROS AVIATION AVV	UCRAINA
36740	IMD AIRWAYS	SPAGNA
32492	INDIA FLYSAFE AVTN	INDIA
33071	INDUSTR. AERONAUTICA	COLOMBIA
36832	INDUSTRY EAST EUROPE	SVIZZERA
33559	INDYCAR AVIATION	STATI UNITI
33204	INEOS AVIATION LIMITED	REGNO UNITO
30427	INFINIT AIR	SPAGNA
32394	INFINITY AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
34222	INLOGS INTERNATIONAL	INDEFINITO
21442	INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN)	FRANCIA
33654	INTER AMERICAN	ANGOLA
23792	INTERCON USA	STATI UNITI
31081	INTERFACE OPS LLC	STATI UNITI
31965	INTERGLOBE AVTN LTD (T/A INDIGO)	INDIA
31503	INTERNATIONAL JETCLUB LTD	REGNO UNITO
37561	INTL GAMING TECH	STATI UNITI
33831	INTL TRIP PLANNING	STATI UNITI
32524	INVESTAVIA	KAZAKHSTAN
37249	IP AVIATION L.P.	CANADA
28061	ISLAND AVTN USA	STATI UNITI
f12706	ISLAND PARK AVIATION LLC	STATI UNITI
33890	ISLENA INVERSIONES	HONDURAS
21879	ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD	ISRAELE
30038	IXAIR	FRANCIA




37780	INVERSIONES DAVANIC	COLOMBIA
f10263	ITHACA LLC	STATI UNITI
1559	JAPAN AIRLINES	GIAPPONE
32986	JBS CONSULTING LLC	STATI UNITI
31772	JCAS	SVIZZERA
26998	JDP FRANCE	FRANCIA
21889	JEPPESEN DATAPLAN 2	STATI UNITI
26479	JET 2000	FEDERAZIONE RUSSA
30385	JET AVIATION FZCO	EMIRATI ARABI UNITI
26911	JET BLUE AIRWAYS	STATI UNITI
37719	JET CONNECTIONS	REGNO UNITO
32217	JET CRUISING	LUSSEMBURGO
34614	JET DIRECT AVIATION	STATI UNITI
33015	JET MANAGEMENT SA	SVIZZERA
33769	JET ONE JSC	KAZAKHSTAN
32848	JET PREMIER ONE	MALAYSIA
33417	JET STREAM AVIATION	ARABIA SAUDITA
38174	JET XPRESS	COSTA D'AVORIO
24165	JETCLUB LTD	SVIZZERA
36498	JETFLITE INTL LLC	STATI UNITI
31137	JETS RENT AVTN	FRANCIA
38847	JETSTAR JAPAN	GIAPPONE
30733	JETSTEFF AVIATION	REGNO UNITO
f10970	JHS MANAGEMENT, LLC.	STATI UNITI
f12768	JIMMIE JOHNSON RACING II INC	STATI UNITI
23153	JINDAL STEEL	INDIA
32069	JOHN MASON ACFT SVCS	REGNO UNITO
24536	JP MORGAN CHASE CY	STATI UNITI
29395	JR EXECUTIVE	LIBANO
f10265	JACKSON NATIONAL LIFE	STATI UNITI
f10277	JEREISSATI PARTICIPACOES S/A	BRASILE
1065	JET AVIATION BUSINESS JETS	STATI UNITI
31555	JET CENTRE LTD	REGNO UNITO
f13613	JET SELECT LLC	STATI UNITI
6510	KALAIR LTD.	ARABIA SAUDITA
34887	KALDERON LTD	REGNO UNITO
28504	KARTHAGO AIRLINES	TUNISIA
34348	KARTHAGO PRIVATE JET	TUNISIA



38123	KAS CORPORATION LTD.	LIBANO
30709	KAZAVIA	KAZAKHSTAN
32381	KB HOME	STATI UNITI
29190	KBBD	STATI UNITI
34670	KEEPFLYING LLP	REGNO UNITO
24347	KERZNER INTL.	STATI UNITI
35242	KNIGHT AVIATION LLC	STATI UNITI
34843	KOSTAR AIRLINES	COREA, REPUBBLICA DI
35727	KREDEL INTERNATIONAL	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f12222	KSH CAPITAL L.P.	STATI UNITI
34192	KUDOS AVIATION LTD	REGNO UNITO
f10290	KW FLIGHT, LLC / CENTRAL MISSOURI AVIATION, INC.	STATI UNITI
f12041	KEY AVIATION LLC	STATI UNITI
37923	LA AVIATION	SVIZZERA
40758	LA COMPAGNIE	FRANCIA
1971	LABORATOIRE ASL	FRANCIA
36286	LAC AVIATION	REGNO UNITO
30455	LAS VEGAS JET	STATI UNITI
33111	LAYAN INTL.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
30595	LEACH CAPITAL	STATI UNITI
34956	LEGACY AVIATION LIMITED	EMIRATI ARABI UNITI
2816	LEGENDAIR LTD.	SVIZZERA
34322	LG ELECTRONICS INC.	COREA, REPUBBLICA DI
13358	LIBYAN AIR CARGO	LIBIA
26342	LIGNES AER. CONGO.	CONGO
4489	LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY	STATI UNITI
1731	LINA CONGO	CONGO
f904	LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS	COLOMBIA
37068	LINK AIR SVCS	REGNO UNITO
23603	LONDON EXECUTIVE AVIATION LTD	REGNO UNITO
25272	LOTUS AIR	EGITTO
33450	LOV'AIR AVIATION	FRANCIA
24211	LOWA LTD	STATI UNITI
28079	LOYD'S BUSINESS JETS	POLONIA
f10303	LR ENTERPRISES MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
40240	LUCKY AIR LTD	CINA



37092	LUIS FUENMAYOR	STATI UNITI
31034	LUKOIL-AVIA SWISS	SVIZZERA
29070	LUXFLIGHT EXECUTIVE	LUSSEMBURGO
7764	LVMH SERVICES	FRANCIA
37071	LX AVIATION (SPV)LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
19696	LYRECO	FRANCIA
f11360	LYS LLC	STATI UNITI
f10875	LAYLA JET	BERMUDA
4381	LEUCADIA AVIATION, INC.	STATI UNITI
f13333	LIGON AIR LLC	STATI UNITI
f10304	LUCIANO ANTONIO ZOGBI	BRASILE
33834	M. SQUARE AVIATION	BERMUDA
34423	MACAU JET INTL	RAS DI MACAO
29993	MAG AVIATION	STATI UNITI
26383	MAGIC CONDOR LTD	BERMUDA
f11359	MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC	STATI UNITI
34992	MAINSAIL TRADING 93	SUD AFRICA
32078	MALIBU CONSULTING	STATI UNITI
34975	MALU AVIATION	CONGO
23021	MANAG'AIR	FRANCIA
34019	MANO RIVER	STATI UNITI
34154	MARCO POLO AVTN LTD.	ISOLE CAYMAN
1824	MARIN	FRANCIA
37003	MARITIME INVESTMENT	MONACO
1976	MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.	MONACO
36263	MAROC TELECOM	MAROCCO
1828	MARSHALL AEROSPACE	REGNO UNITO
1831	MARTIN BAKER	REGNO UNITO
32707	MASC AIR LTD	SVIZZERA
27014	MASTERJET SWITZ.	SVIZZERA
34840	MASWINGS SDN. BHD.	MALAYSIA
40818	MATRIX AVIATION 650	REGNO UNITO
33238	MAURITANIA AIRWAYS	MAURITANIA
37893	MAURITANIE AIRLINES	MAURITANIA
31978	MAXWELL AVIATION INC	STATI UNITI
27863	MAYES JOHN	STATI UNITI
f12986	MB AVIATION LLC	STATI UNITI




4260	MCCAIN FOODS	CANADA
30315	MCKINLEY ACFT HLDNG	STATI UNITI
31545	MDA SAS	FRANCIA
31140	ME LEASING	STATI UNITI
1855	MEA AIR LIBAN	LIBANO
38759	MEGA GLOBAL AIR	MALDIVE
9689	MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.	STATI UNITI
21443	METEO-FRANCE	FRANCIA
f10316	MFP SERVICES LLC	STATI UNITI
28986	MHS AVIATION SDN BHD	MALAYSIA
37403	MIAMI FERRY CONTRACT	STATI UNITI
27573	MID ROC LEASING	ARABIA SAUDITA
36881	MID SOUTH AVIATION	STATI UNITI
36859	MIDAS AIR	STATI UNITI
29971	MIDDLE EAST JET SVCS	LIBANO
30837	MIDROC AVIATION	ARABIA SAUDITA
617	MIL BRAZIL	BRASILE
702	MIL CANADA	CANADA
1098	MIL FRANCE	FRANCIA
1800	MIL MALAYSIA	MALAYSIA
34821	MILLETREIZE	FRANCIA
12626	MILLION AIR CHARTER	STATI UNITI
26724	MILLION AIR SALT LAK	STATI UNITI
35609	MINISTRY DEF SLOVENI	SLOVENIA
36033	MISH AVIATION SVCS	GHANA
31556	MISTRAL AEREO	CANADA
31331	MITRE AVIATION LTD	REGNO UNITO
33855	MOBYHOLD LIMITED	REGNO UNITO
35060	MOISEEV ALEX	MONACO
35455	MONT BLANC AVIATION	SVIZZERA
38782	MONTEBELLO LTDA	BRASILE
32755	MONTROSE GLOBAL	REGNO UNITO
7058	MORRIS COMMUNICATION	STATI UNITI
34441	MOSCOW HELICOPTER	FEDERAZIONE RUSSA
2996	MOTOROLA AUSTIN TX	STATI UNITI
32202	MOUNTAIN AVTN LTD	REGNO UNITO
31584	MVOC	STATI UNITI
32579	MYSKY LLP	REGNO UNITO
35975	MACBENS PATRIMONIAL LTDA	UNGHERIA




f13614	MARK ANTHONY GROUP INC	CANADA
30280	MARSICO AVIATION, LLC	STATI UNITI
f12655	MASS JET LEASE	FILIPPINE
f10312	MCCORMICK AND COMPANY INC.	STATI UNITI
f10313	MENDOTA AIRCRAFT MANAGEMENT	STATI UNITI
24019	MID EAST JET	ARABIA SAUDITA
f14952	MINTER MANAGEMENT LIMITED	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
28010	MONDOIL	STATI UNITI
34936	MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP DBA GX AVIATION	STATI UNITI
31770	N304RJ	STATI UNITI
32270	N349BA	STATI UNITI
32370	N72RK	STATI UNITI
28895	NAC AVIATION	REGNO UNITO
f1000	NAM AIRLINES	STATI UNITI
31025	NATASCHA ESTABLISHMENT	EMIRATI ARABI UNITI
26668	NATIONAL AIR SERVICE	ARABIA SAUDITA
28966	NATIONAL AVIATION 2	EGITTO
34727	NATIONAL CITY COMM	STATI UNITI
9900	NATIONWIDE MUTUAL	STATI UNITI
38371	NAVINTAIR INC	STATI UNITI
31097	NEBULA LTD.	BERMUDA
38228	NEGRI IMMOBILIARE	ITALIA
31095	NETJETS AVIATION INC	STATI UNITI
32424	NEW AXIS AIRWAYS	FRANCIA
34651	NEW CAIRO REAL EST	EGITTO
32626	NEWCASTLE AIRCRAFT	STATI UNITI
35373	NEXT GENERATION VENT	STATI UNITI
38125	NEXUS FLT OPS SVCS	ARABIA SAUDITA
20855	NIGERIAN POLICE	NIGERIA
31199	NISSAN NTH AMERICA	STATI UNITI
34560	NOBLE FOODS LIMITED	REGNO UNITO
32959	NOFA AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
40016	NOMAD AVIATION LTD	MALTA
32963	NORDEX AIR	FEDERAZIONE RUSSA
39364	NORTH CARIBOO FLYING	CANADA
38103	NORTH STAR AVTN LTD	SVIZZERA



10326	NOUVELAIR TUNISIE	TUNISIA
39066	NOVOAIR LTD	BANGLADESH
33212	NPM MANAGEMENT	STATI UNITI
31489	NS AVIATION	SVIZZERA
f13501	NS FALCON	BERMUDA
36629	NW NORDWEST	SVIZZERA
22190	NWT AIRCRAFT	STATI UNITI
32861	NY JETS TRANSPORTER	BERMUDA
f12094	NAJA LOCAÇÃO EMPRESARIAL LTD	BRASILE
f10327	NATIONAL GYPSUM COMPANY	STATI UNITI
31264	O AIR	FRANCIA
21845	OAKMONT	STATI UNITI
30908	OCANA ASSETS LTD	STATI UNITI
38509	ODYSSEE JET SA	LUSSEMBURGO
12316	OFTC.INC.	STATI UNITI
28984	OLDBURY HOLDINGS	EMIRATI ARABI UNITI
35132	OMEGA VII	FRANCIA
34603	OMYA INTERNATIONAL	SVIZZERA
30957	ONE THIRTY NINE	LUSSEMBURGO
36166	ONEXP	DANIMARCA
32311	OPENSKIES	FRANCIA
31341	ORIENT GLOBAL AVTN	SINGAPORE
28050	OUTFITTER AVIATION	STATI UNITI
4139	OYONNAIR	FRANCIA
29465	OAKMONT HOLDINGS, LLC	STATI UNITI
44402	OAKWOOD BOOKS, INC.	STATI UNITI
44187	OPERADORA DE VUELOS EJECUTIVAS, S.A. DE C.V.	MESSICO
31395	OUTPOST INTERNATIONAL, LLC	STATI UNITI
32859	OVLAS SA	NIGERIA
25856	PACE CARGO ENTERRP	STATI UNITI
2088	PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES	PAKISTAN
31966	PALMAIR AVIATION	MAROCCHO
948	PAN MARITIME LTD	REGNO UNITO
38406	PARADOX INTERNATIONAL BIRDS LTD	STATI UNITI
26289	PARAFFIN AIR	STATI UNITI
36085	PARK HOUSE AVTN LTD	BERMUDA
36994	PEABODY ENERGY	STATI UNITI




38284	PEACH AVIATION	GIAPPONE
35524	PETRO AIR	LIBIA
34403	PHEEBE LIMITED	REGNO UNITO
33969	PHENOMAIR	FRANCIA
32252	PLANET AVIATION UU	FEDERAZIONE RUSSA
f11455	PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC	STATI UNITI
32061	POLYGON AIR	STATI UNITI
2176	PPG INDUSTRIES	STATI UNITI
38693	PREMIAIR (WI) 2	INDONESIA
32060	PREMIER AIR	STATI UNITI
22439	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	ALGERIA
22576	PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF SENEGAL	SENEGAL
31920	PRESTBURY TWO	REGNO UNITO
36197	PRESTIGE JET JORDAN	GIORDANIA
33762	PRESTIGE JET RENTAL	EMIRATI ARABI UNITI
35261	PRESTOIL SAS	FRANCIA
45965	PRIMA AVIATION S.R.L.	SAN MARINO
36789	PRIME LEGACY MGMT	STATI UNITI
35401	PRINCESS AVIATION DT	TUNISIA
36797	PRIVATE JET GROUP	LIBANO
35093	PRIVATE JETS LUXEMB.	LUSSEMBURGO
32346	PROFRED PARTNERS LLP	REGNO UNITO
36931	PSD	FRANCIA
f11206	PVM MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
f10350	PACIFIC COAST FEATHER COMPANY	STATI UNITI
30188	PACIFIC CONNECTION INC.	STATI UNITI
36039	PARADOX SECURITY SYS	CANADA
f10609	PEGASUS SOUTH, LLC	STATI UNITI
29691	PINNACLE AVIATION	STATI UNITI
f12236	POWER EASE INVESTMENTS LIMITED BVI	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31595	PREMIER AVIATION	FEDERAZIONE RUSSA
28189	PROAIR CHARTER	GERMANIA
22432	QATAR AMIRI FLIGHT	QATAR
31585	QUALCOMM	STATI UNITI
35924	QWEST COMMUNICATIONS	STATI UNITI
39476	QATAR EXECUTIVE	QATAR



1427	RAININ AIR	STATI UNITI
36817	RCR JETS AG	SVIZZERA
f11026	RD HUBBARD ENTERPRISES INC.	STATI UNITI
29739	RDV PROPERTIES (ARC)	STATI UNITI
34087	REAL EXECUTIVE GMBH	SVIZZERA
37695	REAL FLY SARL	MAROCCO
31655	REATEX INVEST	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
30061	REIMS AVIATION IND	FRANCIA
33614	RICHARD HAYWARD	REGNO UNITO
7403	RICHMOR AVIATION	STATI UNITI
23719	RIDA AVIATION LTD	BERMUDA
8963	RIVER ISLAND CLOTHING CO.	REGNO UNITO
f10973	RJ CORMAN AVIATION SERVICES LLC	STATI UNITI
34680	RJH ADVISORY	STATI UNITI
31630	RJM AVIATION	CIAD
30422	RL WINGS LLC	STATI UNITI
32627	RNW ENTERPRISES, LLC	STATI UNITI
8271	ROCKWELL COLLINS	STATI UNITI
30374	RONSO SA DE CV	MESSICO
31808	ROTOR TRADE 2	STATI UNITI
31026	ROUST TRADING	EMIRATI ARABI UNITI
36887	ROUTE 450 INVESTMENT	BRASILE
27737	ROXBURY TECHNOLOGIES	SVIZZERA
258	ROYAL AIR MAROC	MAROCCO
3932	RRSM INTERNATIONAL, LLC	ARABIA SAUDITA
37548	RSR-614RD	STATI UNITI
35879	RUBICON AVIATION	REGNO UNITO
f10378	RED WHITE & BLUE PICTURES, INC.	STATI UNITI
35828	RELATED COMPANIES	STATI UNITI
f14565	RETRAITE VERTE LIMITED	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10385	REX REALTY CO	STATI UNITI
f13924	RICHIE SKY LIMITED	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
44808	RIO BONITO COMUNICACAO LTDA	BRASILE
f10391	ROUX INVESTMENT MNGT CO	STATI UNITI
22442	S CONGO D.R. (KIN)	CONGO
22575	S DJIBOUTI	GIBUTI
22426	S GABON	GABON
32125	S GAMBIA (2)	GAMBIA



22438	S MONACO	MONACO
27535	S PRESIDENT SUDAN	SUDAN
22977	S TCHAD	CIAD
33152	SAAD AIR LTD	BAHREIN
22756	SABRINA FISHERIES	STATI UNITI
38042	SABY FINANCE	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
27640	SAESA	SPAGNA
39349	SAF FLIGHT LLC	STATI UNITI
37497	SAFEGUARD SOLUTIONS	PAESI BASSI
34967	SAINTEX AERO SARL	FRANCIA
25946	SALEM AVIATION	ARABIA SAUDITA
f2007	SAP AIR (SERVICIOS AÉREOS PROFESIONALES, S.A)	REPUBBLICA DOMINICANA
5373	SATENA	COLOMBIA
36114	SAUCAR LIMITED	REGNO UNITO
30067	SAVENCIA	BELGIO
20462	SBD BRETONNE DEVELOP	FRANCIA
31959	SBM GROUP	STATI UNITI
32560	SCD BV	PAESI BASSI
28744	SCHREINER CAMEROUN	CAMERUN
31358	SCM ARUBA A.V.V.	UCRAINA
30353	SCOOT TIGERAIR PTE. LTD.	SINGAPORE
3236	SCOTTISH & NEWCASTLE	REGNO UNITO
32411	SCOTTS MIRACLE-GRO	STATI UNITI
36492	SEAGRAVE AVIATION	STATI UNITI
22328	SECURITE CIVILE LF	FRANCIA
36018	SEGERIS CAPITAL LTD	BRASILE
1249	SELIA	FRANCIA
27881	SERLUX	LUSSEMBURGO
33112	SEVENTH SENSE STAR	BERMUDA
35652	SFD RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
f12875	SHADOWFAX LLC	STATI UNITI
38490	SHANGHAI DEER JET	CINA
f12810	SHORENSTEIN PROPERTIES LLC	STATI UNITI
30513	SICHUAN AIRLINES (3)	CINA
28022	SIEBEL SYSTEMS UK	REGNO UNITO
36604	SIERRA AVIATION LP	STATI UNITI
5468	SIGAIR LTD	BERMUDA



34418	SIGMA AVIATION	IRLANDA
33581	SIGNAL AVIATION LTD	REGNO UNITO
f12744	SILVER LAKE AVIATION LLC	STATI UNITI
32728	SILVER VENTURES INC	STATI UNITI
2466	SIRIUS	SVIZZERA
32892	SIRTE OIL COMPANY	LIBIA
24200	SIT-SET AVTN AG	SVIZZERA
35424	SJ MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
36037	SK TELECOMM	COREA, REPUBBLICA DI
27746	SK TRAVEL	STATI UNITI
29880	SKY AVIATION	ARABIA SAUDITA
38247	SKY LINER AVIATION	SVIZZERA
43301	SKY PRIME AVTN SRV	ARABIA SAUDITA
24926	SKYDRIFT LTD	REGNO UNITO
40301	SKYMARK AIRLINES INC	GIAPPONE
39132	SKYPLAN FZC	EMIRATI ARABI UNITI
38576	SKYSCRAPER LTD	REGNO UNITO
32337	SKYSTEAD	EMIRATI ARABI UNITI
30105	SKYTRADERS PTY	AUSTRALIA
34050	SKYWAY LTD	FEDERAZIONE RUSSA
35371	SL MANAGEMENT	STATI UNITI
32149	SMART AVIATION	FRANCIA
f13550	SME EQUIPMENT LEASING	STATI UNITI
31695	SN AIR MALI	MALI
37745	SN TRANS HELICOPTERE	FRANCIA
29738	SNC BOETOS	FRANCIA
30770	SNC CAVOK	FRANCIA
37669	SNS IMPORTADORA	BRASILE
33859	SOBEYS CAPITAL INCORPORATED	CANADA
3517	SOFAXIS	FRANCIA
22730	SOGERMA	FRANCIA
40696	SONNIG INT PRVT JET	EMIRATI ARABI UNITI
6404	SONY AVIATION	STATI UNITI
36182	SOPHAR PROPERTY	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
42857	SORENS AERO LIMITED	MALTA
38553	SORENS GROUP LTD	FEDERAZIONE RUSSA
36653	SOUTH AFR. BREWERIES	SUD AFRICA
26378	SOUTHERN AIRLINES	NIGERIA



5752	SOUTHERN CROSS USA	STATI UNITI
44896	SOUTHERN JET CO.,LTD	CINA
35993	SPACEWING COMPANY	ARABIA SAUDITA
17921	SPECIALISED TRANSP.	REGNO UNITO
37714	SPEEDFLY SARL	FRANCIA
39251	SPEEDWINGS BUSINESS SA	SVIZZERA
27840	SPHINX WINGS	SVIZZERA
42722	SPIRIT JETS LLC	STATI UNITI
34595	SPRING MOUNTAIN (2)	STATI UNITI
32789	SPRINGWAY LTD	FEDERAZIONE RUSSA
32899	SRIWIJAYA WORLD FUEL	SINGAPORE
39234	SRTS	FRANCIA
42170	STA JETS	STATI UNITI
26231	STAFF AIR SERVICE	FRANCIA
35477	STAR AIRWAYS ALBANIA	ALBANIA
35421	STAR JET LTD	STATI UNITI
2574	STARJET AVIATION	SVIZZERA
24204	STARLING AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
31400	STARR EQUIPMENT	STATI UNITI
28169	STATE AIR BERKUT	KAZAKHSTAN
32993	STC BERMUDA LTD.	EGITTO
28156	STEELCASE	STATI UNITI
37550	STEELE AVIATION INC	STATI UNITI
32436	STENSRUD VENTURES	STATI UNITI
33469	STEPHEN R. LLOYD	REGNO UNITO
33040	STORMJETS SA	SVIZZERA
4488	STRASBOURG AVIATION	FRANCIA
35602	STRATEGIC AIR. SAS	FRANCIA
24529	SUBPRICE	REGNO UNITO
39210	SUBURBAN MOTORS COMP	STATI UNITI
35339	SUKHOI CIVIL ACFT	FEDERAZIONE RUSSA
20474	SUMMIT AVTN USA 2	STATI UNITI
31657	SUN AIR (EGYPT)	EGITTO
23210	SUNRISE (ALSHOROOK)	EGITTO
25392	SWIFT-AERO, JSC	FEDERAZIONE RUSSA
9768	SWISS PRIVATE AVTN	SVIZZERA
30257	SYMPHONY MASTER	SVIZZERA
33362	SYMPHONY MASTER UAE	EMIRATI ARABI UNITI



38298	SYPHAX AIRLINES	TUNISIA
2642	SYRIAN ARAB AIRLINES	REPUBBLICA ARABA SIRIANA
f1467	SAILS IN CONCERT, INC.	STATI UNITI
f12147	SANRIDGE OPERATING COMPANY	STATI UNITI
f12601	SAPPHIRE INTERNATIONAL GROUP, INC	STATI UNITI
f14957	SETFAIR AVIATION LTD.	ISOLA DI MAN
37718	SFERA JET LLC	FEDERAZIONE RUSSA
38579	SINO JET MANAGEMENT LIMITED	CINA
f10403	SKYE GRYPHON, LLC	STATI UNITI
f10405	SNAPPER CONSULTING INC.	BRASILE
f12484	SONIC FINANCIAL	STATI UNITI
21791	SOUTHERN CROSS INTERNATIONAL	PAESI BASSI
30582	SPACE EXPLORATION	STATI UNITI
f14886	STAR VISION HOLDINGS INC.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10410	STARWOOD ASSET MANAGEMENT, LLC	STATI UNITI
f10419	STEPHENS INVESTMENT HOLDINGS LLC	STATI UNITI
f11008	SUCCESS MASTER LTD.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
5967	SYNTHE USA SALES LLC	STATI UNITI
38197	TAA AVIATION LTD	SVIZZERA
27385	TAF LINHAS AEREAS	BRASILE
26684	TAG AVIATION UK LTD	REGNO UNITO
33802	TAIL WIND LTD.	SINGAPORE
26797	TAK AVIATION UK LTD	REGNO UNITO
4386	TAM LINHAS AEREAS	BRASILE
37224	TAMARA NIGER AVIATIO	NIGER
35843	TANELA VENTURES LTD	FEDERAZIONE RUSSA
26582	TASSILI AIRLINES SA	ALGERIA
31962	TAT LEASING	FRANCIA
4189	TAUBMAN	STATI UNITI
24156	TAXI AIR JET-FRET	FRANCIA
37359	TEKLOC	STATI UNITI
29164	TELUS COMMUNICATIONS	CANADA
37446	TEMPEST CAPITAL	REGNO UNITO
36518	TERRY BROWN	CANADA
28634	THALES	FRANCIA




799	THE COCA-COLA COMPANY	STATI UNITI
22524	THE COMMANDER	NIGERIA
32042	THE FUTURA CORP	CANADA
30474	THE WORLD IS YOURS LTD.	REGNO UNITO
21075	THERMO FISHER SCIENTIFIC	STATI UNITI
35441	THOMAS ENTERPRISES	STATI UNITI
31882	TIKO AIR (2)	MADAGASCAR
4744	TITAN AIRWAYS LTD	REGNO UNITO
24764	TOTAL LINHAS AEREAS	BRASILE
31535	TOUMAI AIR TCHAD SA	CIAD
31676	TOWER HOUSE CONSULT.	GAMBIA
33891	TOWN & COUNTRY FOOD	STATI UNITI
32029	TPG AVIATION	SUD AFRICA
29860	TPS	STATI UNITI
26086	TRADLUX	LUSSEMBURGO
37172	TRANS AER MAR CORTES	MESSICO
30585	TRANS EURO AIR	REGNO UNITO
34062	TRANSAIR CARGO SVC	CONGO
12193	TRANSASIA AIRWAYS	TAIWAN
32673	TRANSAVIA FRANCE SAS	FRANCIA
26670	TRANSMERIDIAN AVTN	STATI UNITI
f11432	TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC	STATI UNITI
35158	TRIBECA AVT PARTNERS	STATI UNITI
37551	TRIDENT PETROLEUM	EGITTO
30112	TRIGANA AIR SERVICE	INDONESIA
21887	TUDOR INVESTMENTS	STATI UNITI
2752	TUNIS AIR	TUNISIA
31018	TURNBERRY MANAGEMENT	STATI UNITI
21666	TUTOR SALIBA CORPORATION	STATI UNITI
28237	TWIN JET	FRANCIA
28983	TWINWOOD TRANSPORT.	EMIRATI ARABI UNITI
28467	TY AIR INC	STATI UNITI
f10437	TARGET CORPORATION	STATI UNITI
38565	TETRA ASSETS LTD.	REGNO UNITO
f10497	THE YUCAIPA COMPANIES LLC	STATI UNITI
36894	THORN AIR LTD	STATI UNITI
f12235	TOP DELIGHT WORLDWIDE LTD	ISOLE VERGINI BRITANNICHE



f10498	TRACINDA CORPORATION	STATI UNITI
f14951	TRANSCONTINENTAL PROPERTIES LIMITED	REGNO UNITO
f11188	TRIAN FUND MANAGEMENT	STATI UNITI
f10452	TRUMAN ARNOLD COMPANIES	STATI UNITI
f10990	TY-TEX EXPLORATION INC.	STATI UNITI
28221	UAS UNITED AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
f10814	UETA, INC.	STATI UNITI
22150	UKRAINE AIR ALLIANCE	UCRAINA
38877	UNI AIR TAIWAN	TAIWAN
34820	UNIFOX HOLDINGS LTD	BELIZE
32094	UNION PACIFIC CORP	STATI UNITI
34874	UNITED AVIATION (OM)	LIBIA
38621	UNITED AVTN MGMT	ARABIA SAUDITA
21505	UNITED CONSTRUCTION	TURCHIA
28092	UNITED HEALTHCARE SERVICES INC	STATI UNITI
34059	UNITED WEST AIRLINES	STATI UNITI
33177	UNIV AVN MIDDLE EAST	EMIRATI ARABI UNITI
35834	UTFLIGHT	STATI UNITI
2795	UNIVERSAL WEATHER AND AVIATION, INC.	STATI UNITI
24318	VALAVIA	FRANCIA
28829	VALIANT AVIATION	BERMUDA
33962	VALLJET	FRANCIA
10637	VALMONT	STATI UNITI
30253	VENTURA AVIATION	MONACO
34280	VEREIN DC3	SVIZZERA
38968	VERHILL CORPORATE	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
40919	VGS ACFT LEASING	REGNO UNITO
37581	VIA JETS OOD.SRL	BULGARIA
19445	VIETNAM AIRLINES JSC	VIETNAM
33703	VIKING AVIATION LTD.	REGNO UNITO
13351	VOL PRESIDENTIEL	BURKINA FASO
23952	VOLARE AIRCOMPANY	UCRAINA
38134	VOLPE AVIATION LLC	STATI UNITI
27628	VULCAN AVIATION	REGNO UNITO
23592	VULCAN INC	STATI UNITI
33249	VOYAGE INTERNATIONAL	EMIRATI ARABI UNITI
31377	WA DEVELOPMENTS	REGNO UNITO
35615	WADI AVIATION	ISOLE CAYMAN



30891	WAF LTD	ISOLE CAYMAN
34990	WAHA CAPITAL	EMIRATI ARABI UNITI
36777	WALKER AIR SVCS	AUSTRALIA
34886	WATANIA AIRWAYS	KUWAIT
36041	WATSCO HOLDINGS INC	STATI UNITI
35351	WAVES JET	GIORDANIA
6924	WEDGE AVIATION	STATI UNITI
29491	WELLS AVIATION	STATI UNITI
34317	WESTJET FALCON 50061	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10476	WGL CAPITAL CORPORATION	STATI UNITI
31779	WHISKEY ROMEO OWNER	STATI UNITI
31064	WHITE LOTUS	STATI UNITI
38210	WHITE MOUNTAIN AVTN	STATI UNITI
28542	WHITE ROSE AVTN	STATI UNITI
32120	WILDERNESS POINT ASS	STATI UNITI
32294	WILKES AND MCHUGH	STATI UNITI
3021	WILLIAMS COMPANIES	STATI UNITI
34191	WILLIAMS INTL CO LLC	STATI UNITI
37767	WIN AVIATION LTD.	ISOLE CAYMAN
f1071	WINAIR (ST. MAARTEN NETHERLANDS ANTILLES)	SINT MAARTEN
31765	WINDS AWAY	STATI UNITI
37331	WINDWARD AVIATION	STATI UNITI
36815	WING AVTN CHTR SVC	STATI UNITI
25648	WING AVTN USA	STATI UNITI
36782	WINGS AIR	INDONESIA
32929	WINGS OVER AFRICA	NAMIBIA
32063	WIP TRADING	SVIZZERA
35668	WORLD FUEL SVCS EUR	REGNO UNITO
31938	WREN ACQUISITIONS	STATI UNITI
42945	WASTE CONNECTIONS INC.	STATI UNITI
8721	WESTFIELD AVIATION INC	AUSTRALIA
f2006	WHITEJETS	BRASILE
f10481	WILLIAMS-SONOMA, INC.	STATI UNITI
f10482	WINDSOR MEDIA INC.	STATI UNITI
f10881	WORLDWIDE BUSINESS JETS CORP	STATI UNITI
24421	XAMEX INVESTMENTS	STATI UNITI
33042	XCLUSIVEJET CHARTER	REGNO UNITO




45259	XJC LTD	REGNO UNITO
23330	XL AIRWAYS FRANCE	FRANCIA
38359	YAAS	STATI UNITI
2941	YEMENIA	YEMEN
11467	YUM BRANDS INC.	STATI UNITI
31488	YYA AVIATION	BERMUDA
40036	YYA MANAGEMENT LTD	JERSEY
f10823	YET AGAIN, INC.	STATI UNITI
35471	ZEST AIRWAYS INC	FILIPPINE
35614	ZOGBI LUCIANO	SVIZZERA
32665	ZYMAN AVIATION LLC	STATI UNITI

CROAZIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35661	AVIATION DYNAMIX LLC	STATI UNITI
12495	CROATIA AIRLINES HRVATSKA ZRAKOPLOVNA TVRTKA D.D.	CROAZIA
48249	ETF AIRWAYS	CROAZIA
23236	TRADE AIR	CROAZIA
32152	WYNDHAM WORLDWIDE	STATI UNITI

ITALIA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
35380	19TH HOLE CORP	REGNO UNITO
36325	21ST CENTURY FOX AMERICA, INC.	STATI UNITI
f12167	251 FINANCE INC	STATI UNITI
37781	43 AIR SCHOOL	SUD AFRICA
39001	546 PARTICIPACOES	BRASILE
37425	ABBERTON LTD	EMIRATI ARABI UNITI
24650	ABU DHABI AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
27832	ADVENTAIR	STATI UNITI
1662	AEROMANAGEMENT	STATI UNITI
29651	AEROMANAGEMENT EUROP	ITALIA
30371	AEROPORTUL MARCULEST	MOLDOVA, REPUBBLICA DI
36365	AERORUTAS SATA	ARGENTINA
29326	AEROSERVICIOS EJE	MESSICO




19195	AEROTRANSPORTES PRIV	MESSICO
35660	AEROYACHT INVESTMENT	ITALIA
29450	AIC CANADA	CANADA
46358	AIR ALBANIA	ALBANIA
37380	AIR ARABIA JORDAN	GIORDANIA
11479	AIR DOLOMITI	ITALIA
11698	AIR ITALY	ITALIA
31884	AIR PRESTIGIO	STATI UNITI
35312	AIR SPEA S.R.L.	ITALIA
34676	AIR UGANDA	UGANDA
33278	AIR WING S.P.A.	SAN MARINO
32513	AIR-TEC AFRICA	SUD AFRICA
30283	AIRCRAFT PROPERTIES	STATI UNITI
27328	AIRSTARS AIRWAY	FEDERAZIONE RUSSA
36074	AL FOZAN HOLDING CO.	ARABIA SAUDITA
36145	AL SHOHRA PVT JET	GIORDANIA
37604	ALBATROS ACFT CORP	CANADA
30526	ALBATROS AIRWAYS	ALBANIA
43583	ALBAWINGS	ALBANIA
9303	ALBERTO CULVER	STATI UNITI
21690	ALG TRANSP UK OFFICE	STATI UNITI
48463	ALISCARGO AIRLINES S.P.A.	ITALIA
34831	ALITALIA S.A.I. SPA ITALY	ITALIA
36390	ALLIBO AIR CARGO	LIBIA
28123	AMRASH	STATI UNITI
36383	ANDERSON AIR LTD.	CANADA
f13950	ASTRA HOLDINGS INC.	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
27139	ATLANTIC AVTN 2	STATI UNITI
31623	AVALON CAPITAL GROUP	STATI UNITI
40652	AVCON JET LIMITED	REGNO UNITO
36508	AVIATION CAPITAL SOL	REGNO UNITO
36451	AXSOA S.P.A.	ITALIA
f11555	AERO TAXIS METROPOLITANOS	MESSICO
37236	AGROPECUARIA SANTANA DO DESERTO LTDA.	BRASILE
36964	AIR MANDALAY	INDIA
f10004	AIR MERCURY, LTD.	BERMUDA
f10022	ALCOA, INC.	STATI UNITI



29878	BALMORAL AIR PTY	AUSTRALIA
31999	BASHKORTOSTAN AIR	FEDERAZIONE RUSSA
6989	BASS ENTERPRISES	STATI UNITI
36153	BAYHAM LIMITED	ARABIA SAUDITA
34857	BB FLY S.R.L.	ITALIA
27039	BEEHAWK AVIATION	STATI UNITI
20198	BELAVIA AIRLINES	BIELORUSSIA
34866	BELL GEOSPACE	REGNO UNITO
32891	BERJAYA AIR SDN (2)	MALAYSIA
43571	BISSELL LEASING CO LLC	STATI UNITI
f15676	BLACKROCK	STATI UNITI
32734	BLUE JET	CIPRO
31928	BLUE MERCURY S.R.L.	ITALIA
43979	BLUE PANORAMA (3) LI	ITALIA
f11338	BLUE STAR MANAGEMENT SERVICES CORP	STATI UNITI
36408	BLUEBAIR JET	SVIZZERA
37770	BOEING WICHITA IDS	STATI UNITI
38549	BOMBARDIER LEARJET	STATI UNITI
37190	BORDER GUARD EP	POLONIA
35243	BRAATHENS TRAINING	SVEZIA
32635	BRAMPTONIA LTD	REGNO UNITO
39045	BRAZIL TRADING LTDA	BRASILE
32566	BRENZIL PTY	AUSTRALIA
34320	BRIARWOOD PROD. LTD	REGNO UNITO
590	BRITISH AIRWAYS PLC	REGNO UNITO
27675	BUDDHA AIR	NEPAL
35914	BUSINESS AIR PARTS	STATI UNITI
36409	BUSINESS JET CONSULT	STATI UNITI
36342	BZ AIR LTD	REGNO UNITO
8974	BERWIND CORPORATION	STATI UNITI
f13502	BIOTAB NUTRACEUTICALS	STATI UNITI
f10086	BLACK DIAMOND AVIATION	STATI UNITI
24544	BLOOMBERG SERVICES LLC	STATI UNITI
38499	BOLLINGER ENTERPRISES, LLC	STATI UNITI
36979	C FLY S.R.L.	ITALIA
f10100	C. CARY PATTERSON	STATI UNITI
19019	CABLEAIR	STATI UNITI
5083	CAI	ITALIA



f11308	CANDYBAR AVIATION LLC	STATI UNITI
32079	CAREMARK AVIATION	STATI UNITI
35318	CARGOLUX ITALIA	ITALIA
36379	CARISLE BAY	SVIZZERA
26954	CARNIVAL CORP	STATI UNITI
38117	CAROPAN COMPANY SA	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31898	CATEX USA	STATI UNITI
42934	CBX AVIATION LLC	STATI UNITI
36292	CERAMICA CLEOPATRA	EGITTO
28796	CHARTWELL AVIATION	STATI UNITI
36770	CHEMPLASTICA	REGNO UNITO
35645	CN AVIATION	STATI UNITI
24759	CNH AMERICA LLC	STATI UNITI
32850	CONSOLIDATED PRESS H	AUSTRALIA
33096	COPART INC	STATI UNITI
31929	COR AVIATION	STATI UNITI
35761	CORPO FORRESTALE DELLO STATO	ITALIA
26988	COSTCO WHOLESALE	STATI UNITI
38402	COTEMINAS	BRASILE
31211	CSC TRANSPORTATION	STATI UNITI
f13770	CAMERON INDUSTRIES CONSULT INC.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f12602	CARTERA DE INVERSIONES VENEZOLA C.A.	STATI UNITI
37741	CASAM INT	EGITTO
f10307	COLONY ADVISORS, LLC	STATI UNITI
f10124	CONANICUT AVIATION	STATI UNITI
30812	CONSOLIDATED INVESTMENT GROUP	STATI UNITI
37371	DAKO AIRLINES SA	LUSSEMBURGO
36557	DANGOTE INDUSTRIES	NIGERIA
36006	DAR JANA GROUP	ARABIA SAUDITA
32598	DELIA A/S	DANIMARCA
36591	DELMAR SYSTEMS INC.	STATI UNITI
36268	DELTON GROUP INC.	FEDERAZIONE RUSSA
27358	DI AIR	MONTENEGRO
38765	DIAMOND CAPITAL INV	STATI UNITI
18428	DOLE FOODS	STATI UNITI
28426	DOLPHIN AIR EXPRESS	ITALIA




9322	DOMUS	ITALIA
f11470	DOUBLE V RESOURCES LLC	STATI UNITI
30245	DRAX GROUP	STATI UNITI
31864	DS AVIATION	ISRAELE
23676	DUDMASTON LTD	SVIZZERA
29468	DILLARD'S INC.	STATI UNITI
39049	E C MENZIES AVIATION	STATI UNITI
33586	E+A AVIATION	SVIZZERA
13008	EDS USA	STATI UNITI
47761	EGO AIRWAYS SPA	ITALIA
f12872	EGRET MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
27824	ELIWORK SRL	ITALIA
8149	ENAV ITALIA	ITALIA
34700	EP AVIATION LLC	STATI UNITI
1039	ETHIOPIAN AIRLINES	ETIOPIA
f12110	EUROJET HOLDINGS LTD	BERMUDA
36996	EXECUJET CHARTER SVC	STATI UNITI
1076	EXXONMOBIL AV SVCS	STATI UNITI
42493	ELK MOUNTAIN CONSULTING LLC	STATI UNITI
f11891	ENCANTO INVESTMENT INC	STATI UNITI
45526	FAISAL MEHMOOD	ARABIA SAUDITA
f12791	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC	STATI UNITI
24342	FININVEST	ITALIA
22368	FINMECCANICA S.P.A DIVISIONE ELICOTTERI	ITALIA
31568	FINMECCANICA S.P.A DIVISIONE VELIVOLI	ITALIA
48419	FLEXJET OPERATIONS MALTA LIMITED	MALTA
31464	FLIGH TEST ASSOCIATE	STATI UNITI
32391	FLIGHTPARTNER	REGNO UNITO
43521	FLY ONE S.R.L.	MOLDOVA, REPUBBLICA DI
36118	FLY540 KENYA	KENYA
46113	FLYBOSNIA D.O.O.	BOSNIA-ERZEGOVINA
21557	FLYNOR JET	ITALIA
38931	FORTE AVIATION PARTS	STATI UNITI
37983	FRI-EL GREEN POWER	ITALIA
35183	FIRSTENERGY SERVICE COMPANY	STATI UNITI
f10871	FORT CALUMET COMPANY	STATI UNITI




f10215	FRY'S ELECTRONICS, INC.	STATI UNITI
f12234	FULL HILL LIMITED HONG KONG	RAS DI HONG KONG
43740	FULL WING HOLDINGS LIMITED	SINGAPORE
34836	G200 LTD	BERMUDA
32161	G350 LEASING LLC	STATI UNITI
34858	GALAXY AIRWAYS INC.	CANADA
37037	GAMAY ENTERPRISES LT	BRASILE
1278	GE CORPORATE AIR TRP	STATI UNITI
35213	GEDEAM TOURISM S.A.	LUSSEMBURGO
30273	GEFA LEASING GMBH	GERMANIA
29961	GENERAL WORK GUINEA	GUINEA EQUATORIALE
36315	GEO LOGISTICA	ITALIA
33100	GHK COMPANY LLC	STATI UNITI
36948	GIANAIR LTD	GHANA
30058	GIV AIRWAYS LLC	REGNO UNITO
36179	GLENN EAGLES RESEARC	FEDERAZIONE RUSSA
f12981	GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING LTD	STATI UNITI
27805	GMG AIRLINES LTD	BANGLADESH
32024	GMR INDUSTRY LTD	INDIA
29615	GOLDEN AIR SRL	ITALIA
32887	GP AVIATION	STATI UNITI
f11463	GR1040 INC	STATI UNITI
3259	GRAINGER	STATI UNITI
36873	GRASKOP AVIATION LLC	BRASILE
6179	GREENAAP CONSULTANTS	REGNO UNITO
23240	GTC MANAGEMT BURBANK	STATI UNITI
31017	GULF AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
32263	GUTMEN INC.	BRASILE
f10914	GALT AVIATION, LLC	STATI UNITI
38698	GLOBAL PIPELINE SERVICES LTD	REGNO UNITO
12127	HAMILTON COMPANIES	STATI UNITI
32296	HANSUNG AIRLINES	COREA, REPUBBLICA DI
34031	HAWKER 700LTD	REGNO UNITO
31253	HERITAGE JETS (FL)	STATI UNITI
38229	HERMES AVIATION LTD.	MALTA
f10248	HGA, LLC	STATI UNITI
37563	HIGH TECH AIRCRAFT 2	STATI UNITI



42259	HK BELLAWINGS JET	CINA
22863	HUBBARD ENTERPRISES	STATI UNITI
31089	HAWKER AVIATION LLC	STATI UNITI
f12241	HERMES CAPITAL LIMITED BERMUDA	BERMUDA
37266	HEWLETT PACKARD INC.	STATI UNITI
40880	HOOD CAPITAL LLC	STATI UNITI
37842	IBEX AIR CHARTER	LIBANO
17402	IBM	STATI UNITI
36144	ILC AVIATION GMBH	AUSTRIA
25061	INAER AVIATION ITALIA S.P.A.	ITALIA
36788	INDONESIA AIR TRA(2)	INDONESIA
38619	INSPERITY INC	STATI UNITI
36455	INTL AVIATION LLC	STATI UNITI
26959	ISCAR ISRAEL	ISRAELE
27510	ITALEASE	ITALIA
48643	ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A.	ITALIA
f13901	INDIKA MITRA INVESTMENTS PTE LTD	STATI UNITI
f10259	INVERSIONES FAR WEST INC.	STATI UNITI
38415	JB AVIATION II LLC	STATI UNITI
37841	JBS S/A	BRASILE
493	JC BAMFORD EXCAVATORS LTD	REGNO UNITO
35564	JET AVIATION (VA)	STATI UNITI
38551	JET AVIVA LLC	STATI UNITI
25029	JET PLANE CORP	DANIMARCA
31941	JET SUPPORT GROUP	ISOLE CAYMAN
32677	JETALLIANCE EAST JSC	FEDERAZIONE RUSSA
38438	JETCOM S.R.L.	ITALIA
34346	JETDIRECT AVTN INC	STATI UNITI
32062	JETEX FLIGHT SUPPORT	LIBIA
30695	JETLINK EXPRESS	KENYA
42277	JETOLOGY GMBH	AUSTRIA
34576	JETPLANET S.R.L.	ITALIA
f12752	JK AVIATION LLC	STATI UNITI
f12763	JODA LLC	STATI UNITI
f10283	JSM AT FALCON, LLC	STATI UNITI
f10285	JUSTRAVL AIRCRAFT MANAGEMENT, INC.	STATI UNITI
32068	K & M AVIATION	STATI UNITI



43770	KAITAR RESOURCES	STATI UNITI
36322	KARNAVATI AVIATION	INDIA
38012	KAUPÉ AVIATION LTD	SVIZZERA
32845	KILMER MANAGEMENT	CANADA
26927	KNICKERBOCKER	STATI UNITI
38264	KRYPTON AVIATION LTD	IRLANDA
f11389	L & L LEASING IV LLC	STATI UNITI
31324	LAS VEGAS SANDS	STATI UNITI
29205	LATIUM 3 INC	STATI UNITI
32713	LAUTHER-PHILLIPS	STATI UNITI
29027	LEADING EDGE	STATI UNITI
38276	LEILA JET LTD.	EMIRATI ARABI UNITI
30044	LEMOINE INVESTMENTS	STATI UNITI
31451	LENNAR	STATI UNITI
f10880	LFG AVIATION	AUSTRALIA
f15957	LFG AVIATION LIMITED	REGNO UNITO
23188	LIBYAN AIR AMBULANCE	LIBIA
1727	LIBYAN AIRLINES	LIBIA
39036	LIFEJET LTD.	MALTA
31756	LIGHTAIR	STATI UNITI
18942	LINDSTROEM ENAR	SVEZIA
33253	LINUS AIRWAYS	INDONESIA
28628	LUKOIL AVIA	FEDERAZIONE RUSSA
45395	LUMIWINGS SA	GRECIA
48565	LUXWING LTD (ITALIAN BRANCH)	ITALIA
22416	LVOV AIRLINES	UCRAINA
f10999	LATAM LLC	STATI UNITI
f14955	LEITRIM MANAGEMENT SA	PANAMA
f10839	LEONARD GREEN AND PARTNERS, L.P.	STATI UNITI
f10781	LUCKY FIVES LLC	STATI UNITI
37803	M-NICE LIMITED	GERMANIA
33931	MACSTEEL JET SVCS	BERMUDA
35314	MAE AIRCRAFT MGMT.	BAHREIN
36367	MAGELLAN AVIATION	IRLANDA
36421	MARCPAN CHARTER	AUSTRALIA
27891	MASS MUTUAL LIFE	STATI UNITI
39901	MATONE PROMOTORA	BRASILE
35469	MAZAG	ISOLE CAYMAN



31708	MCAIR SERVICES	REGNO UNITO
26848	MCDONALD'S CORP	STATI UNITI
38206	MELO PARTICIPACOES	BRASILE
32051	MERIDIAN AIRCOMPANY	UCRAINA
37676	MILLENNIUM LABS	STATI UNITI
24266	MINISTERO INTERNO	ITALIA
36406	MISTER JET	GERMANIA
f10769	MSS FALCON 900LLC	STATI UNITI
36762	MURRAY AIR	REGNO UNITO
34926	MURRAY AIR LTD	MALTA
45058	MYWAY AIRLINES	GEORGIA
36491	MANAGEMENT SERVICES	STATI UNITI
f10828	MARNELL CORRAO ASSOCIATES	STATI UNITI
f10315	MEXICO TRANSPORTES AEREOS S.A DE C.V.	MESSICO
28892	N90BJ	STATI UNITI
36980	NAND AVIATION	ARABIA SAUDITA
33889	NAVELLIER & ASSOCS	STATI UNITI
28484	NEOS	ITALIA
36477	NESMA AIRLINES	EGITTO
f12702	NETJETS SALES INC	STATI UNITI
33201	NEWCO MANAGEMENT GRP	STATI UNITI
26030	NEXT CENTURY AVTN	STATI UNITI
29756	NOEVIR AVIATION	STATI UNITI
30609	NORDAVIA - REGIONAL AIRLINES, JSC	FEDERAZIONE RUSSA
f11329	NORLEASE INC	STATI UNITI
f14731	NORTHEASTERN AVIATION	STATI UNITI
f12605	NET MEDICAL, C.A.	STATI UNITI
26129	NEW WORLD AVIATION, INC.	STATI UNITI
f10338	NORDSTROM, INC.	STATI UNITI
f10633	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INS. CO.	STATI UNITI
27302	OAK MANAGEMENT	STATI UNITI
33502	OCEAN SKY (TURKEY)	TURCHIA
35934	ODYSSEY ADVENTURES	STATI UNITI
37412	OPI SERVIZI S.R.L.	ITALIA
36149	OZARK MANAGEMENT (2)	STATI UNITI
32200	PABLO AIR LINE SRL	ITALIA




32786	PACIFIC INFORMATION	PAESI BASSI
31079	PAFO	STATI UNITI
35642	PELICAN DEVELOPMENT	STATI UNITI
32710	PENN NATIONAL GAMING	STATI UNITI
31232	PETROFF AIR	FEDERAZIONE RUSSA
36592	PFP AVIATION LLC	STATI UNITI
36071	PHOENIX AVTN MNGMENT	EGITTO
32057	PINNACLE OPERATIONS	STATI UNITI
28946	PITTCO	STATI UNITI
34770	PL LOGISTICS CORP	SUD AFRICA
44877	PLATINUM EQUITY LLC	STATI UNITI
43114	POBEDA AIRLINES, LLC	FEDERAZIONE RUSSA
8487	POSTE AIR CARGO S.R.L.	ITALIA
30442	PRECISION AIR SVCS	TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DELLA
23692	PRECISION AIR SVCS.	TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DELLA
31222	PRIVATE AIRCRAFT INT	ISRAELE
25235	PROVINCIA AUTONOMA	ITALIA
32329	PUNJ LLOYD	INDIA
f11009	PARK RISE INVESTMENTS LTD.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f10557	PENOBSCOT PROPERTIES, LLC	STATI UNITI
f10357	PINEHURST MEADOWS LLC	STATI UNITI
f10372	R.O.P. AVIATION, INC.	STATI UNITI
f11465	RAMSEY ASSET MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
33019	REALI TAXI AEREO	BRASILE
29515	RED LINE AIR LLC	STATI UNITI
37772	REMOREX PTY LTD AUS	AUSTRALIA
22653	RENAIR 315 LLC	STATI UNITI
27572	RHEA VENDORS	ITALIA
32661	ROONEY HOLDINGS INC	STATI UNITI
33024	ROYAL FALCON	GIORDANIA
f11347	RSI HOLDING LLC	STATI UNITI
f10373	RAPTOR GROUP HOLDINGS LP	STATI UNITI
f10390	ROCHESTER AVIATION, INC.	STATI UNITI
30783	S EQUATORIAL GUINEA	GUINEA EQUATORIALE
29524	S.K.M.	BERMUDA
f12989	SAFEGUARD ENTERPRISES LLC	STATI UNITI
45973	SAN MARINO EXECUTIVE AVIATION S.R.L.	SAN MARINO



37839	SARDINIAN SKY SERVIC	ITALIA
35774	SASO AIR LLC	BRASILE
f11482	SCP AVIATION LLC	STATI UNITI
28283	SCS SERVICES	STATI UNITI
25882	SEQUOIA MILLENNIUM	STATI UNITI
36271	SERVICE CORP INTL	STATI UNITI
23243	SERVIS AIR HAVA	TURCHIA
10356	SERVIZI TRASPORTI	ITALIA
28179	SEVASTOPOL AVIA	UCRAINA
37392	SGC AVIATION GMBH	AUSTRIA
27163	SHERIDAN AVTN	STATI UNITI
36742	SILVER BIRD INT.	GERMANIA
8484	SIRIO	ITALIA
34918	SKY AERONAUTICAL	IRLANDA
37931	SKY BEYOND	SINGAPORE
35899	SKY LINE SRL	ITALIA
38190	SKYJET AVIATION SVCS	NIGERIA
31624	SKYKAR AVIATION	STATI UNITI
10748	SKYSERVICE AIRLINES	CANADA
31074	SKYWAY RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
34027	SOPHIA AIRLINES	COSTA D'AVORIO
34631	SORENA EXPORT LTD.	UCRAINA
45925	SORENS AERO SM S.R.L.	SAN MARINO
36438	SOUTH AFRICAN EXP.	SUD AFRICA
30462	SOUTHERN AIR SYSTEM	STATI UNITI
36112	SPAN AIR PVT LTD	INDIA
30747	SPRINGLINE	ISOLE CAYMAN
38586	STAR AERO HOLDINGS	STATI UNITI
34744	STAR UP S.A.	PERÙ
25832	STEPHENSON AIR SVCS	STATI UNITI
37243	STRYKER CORP.	STATI UNITI
29813	SUNCOR ENERGY	CANADA
34329	SVCS AEREOS DENIM	MESSICO
31789	SYDNEY JET CHARTER	AUSTRALIA
f10435	SYMAX LLC	STATI UNITI
20467	SAMARITAN'S PURSE	STATI UNITI
2428	SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY DBA PRODUCTIVITY	STATI UNITI
f10400	SERVICIOS AEREOS SUDAMERICANOS S.A.	ARGENTINA




37964	SKY WINGS LTD	GERMANIA
30904	SKYFLIGHT	STATI UNITI
31505	SPRINGWAY	FEDERAZIONE RUSSA
29126	STAR AIRCRAFT LEASING S.A.	STATI UNITI
f10414	STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO.	STATI UNITI
31740	SUNSTATE AVIATION AND LEASING, LLC	STATI UNITI
22663	TAVISTOCK AVTN	STATI UNITI
36827	TCC AIR SERVICES INC	STATI UNITI
38643	TESSITURA ROBECCHETT	ITALIA
36462	TOP ACES INC	CANADA
32110	TOP AIRCRAFT	STATI UNITI
37276	TRI MARINE LOGISTICS	STATI UNITI
31381	TRIP LINHAS AEREAS 2	BRASILE
33685	TRT EQUITY ADVISORS LLC	STATI UNITI
36364	TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC.	STATI UNITI
f12493	TITLEMAX AVIATION, INC.	STATI UNITI
f11186	TRINITY BROADCASTING OF FL., INC.	STATI UNITI
35594	UNITED AIRGROUP COR.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
35073	UNITED AVIATION (HL)	LIBIA
f12469	UPMC	STATI UNITI
f12001	V1 AVIATION INC.	STATI UNITI
34977	V1 FLT SUP. INTL	STATI UNITI
42737	VALOR FLY LTD	MALTA
29884	VIZAVI-AVIA LTD	FEDERAZIONE RUSSA
32561	VK AVIATION USA	STATI UNITI
32987	VOLIAMO	SVIZZERA
42494	VERDE CAPITAL CORP	STATI UNITI
35634	WALKER AIR	AUSTRALIA
34937	WELLARD AVIATION	AUSTRALIA
f11301	WELLS FARGO DELAWARE TRUST CO NA TRUSTEE	STATI UNITI
34127	WELTALL-AVIA	FEDERAZIONE RUSSA
30275	WESTERN STONE & METAL	STATI UNITI
34873	WESTSTAR AVTN SVCS	MALAYSIA
8586	WHIRLPOOL	STATI UNITI
38875	WHITE TAIL AVTN AVV	STATI UNITI




26545	WIDEWORLD SRVCS	URUGUAY
38045	WIN AIR JET	TAIWAN
33364	WINDROSE AVIATION	UCRAINA
29596	WINNEPEG C/O REYES	STATI UNITI
22444	WORTHINGTON INDUSTRY	STATI UNITI
f10568	WESTBURY GROUP LTD.	BERMUDA
2634	WESTERN AIR CHARTER INC	REGNO UNITO
f10872	WESTWIND AQUISITION	STATI UNITI
f12248	WORLD NOBLE LIMITED CAYMAN ISLAND	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
35438	XLA AVIATION	SVIZZERA
f13019	XCOAL ENERGY & RESOURCES	STATI UNITI
28383	YAKUTIA AIRCOMPANY J	FEDERAZIONE RUSSA

CIPRO

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33683	A&S WORLD AIRCRAFT	STATI UNITI
35731	AGREVIA HOLDINGS	GRECIA
27258	AIM AVIATION	ISRAELE
34989	AIR EXECUTIVE	CIPRO
32393	AIR ONE CORP	SVIZZERA
37309	AIRLINE ALLIED SVCS	INDIA
10639	AIRSTAR GROUP	STATI UNITI
33059	ALLIANCE AIR	INDIA
34807	ALMOJIL AVIATION	EMIRATI ARABI UNITI
47632	ARIUS LTD	CINA
36209	ARK AIRWAYS	ARMENIA
31856	AVIATION SVCS GUAM	STATI UNITI
25193	AVIATORS INDIA	INDIA
33319	AIRCRAFT ASSOCIATES INC	STATI UNITI
f10023	ALPHA TECHNOLOGIES, INC.	STATI UNITI
37570	AZUR AVIATION	FRANCIA
31603	BRITISH GULF INTNL	EMIRATI ARABI UNITI
31988	BUSINESS-AERO OOO	FEDERAZIONE RUSSA
37660	CENTAURI RP AVIATION	STATI UNITI
33580	CENTRAFRIQUE AIR EXP	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
44370	CHARLIE AIRLINES LTD	CIPRO
12148	CHIM NIR AVIATION	ISRAELE




34081	COMAIR (KULULA)	SUD AFRICA
20324	CSM AVIATION	CIPRO
866	CYPRUS AIRWAYS	CIPRO
33534	DOYATEC COMMS LTD	NIGERIA
27554	EDT SHIPMANAGEMENT	CIPRO
16417	EUROCYPRIA	CIPRO
31008	FALCON EXPRESS CARGO	EMIRATI ARABI UNITI
44973	FALCON WINGS	EMIRATI ARABI UNITI
34679	FALLBROOK PTY LTD	AUSTRALIA
34823	FIRST KUWAITI	KUWAIT
31112	FLAIR AVIATION GMBH	GERMANIA
37354	FLY ME	MALDIVE
8214	FUNAIR	STATI UNITI
36929	GLOBAL JET DUBAI	EMIRATI ARABI UNITI
35606	GLOBAL PROJECTS	INDIA
7978	GLOBE AERO (3)	STATI UNITI
31245	GLOBE JET	LIBANO
32491	GOAIRLINES INDIA	INDIA
34421	GULF JET (DUBAI)	EMIRATI ARABI UNITI
f10827	GLENN EAGLES RESEARCH LLP	REGNO UNITO
29619	HAMRA AIR	EMIRATI ARABI UNITI
f12985	HELMSBRISCOE	STATI UNITI
36429	HINDUSTAN CONSTRUCT.	INDIA
32114	INDO PACIFIC AVTN	INDIA
35562	INTEGRATED AVIATION	GIORDANIA
31523	INTERLINK AIRLINES	SUD AFRICA
5292	JENSON & NICHOLSON	SINGAPORE
7132	JOANNOU PARASKEVAIDE	REGNO UNITO
36427	JSW STEEL LTD	INDIA
30932	KINGFISHER AIRLINES	INDIA
46191	M&N AVIATION	STATI UNITI
30973	MARSLAND AVIATION	SUDAN
31441	MEGA	KAZAKHSTAN
1102	MIL NETHERLANDS	PAESI BASSI
35759	NAL ASSET MANAGEMENT LTD	REGNO UNITO
28698	NATIONAL ACFT LEASIN	STATI UNITI
35849	NATIONAL AVTN COMP.	INDIA
32955	NEW MACAU LANDMARK	RAS DI MACAO
46450	NORTH-WEST LLC	FEDERAZIONE RUSSA



24788	ORIENT THAI AIRLINES	THAILANDIA
30217	ORION AIR PTE	SINGAPORE
31143	ORION-X" LTD.	FEDERAZIONE RUSSA
24229	PANKH	FEDERAZIONE RUSSA
32162	PARAMOUNT AIRWAYS VI	INDIA
30697	PEARSONS ASSETS GRP	SINGAPORE
37181	PINNACLE AIR PVT LTD	INDIA
38271	PRESTIGE INTL HOLDIN	EMIRATI ARABI UNITI
f10384	RELIANCE TRANSPORT & TRAVELS PVT LTD	INDIA
f11013	ROCKCREEK AVIATION	STATI UNITI
f10393	SAIB LLC	STATI UNITI
26471	SAKAVIA SERVICE	GEORGIA
32298	SCANDI HIST FLIGHT	NORVEGIA
26695	SELECT PLANT HIRE	REGNO UNITO
48700	SEVEN THREE SEVEN	STATI UNITI
29833	SKY GATE	GIORDANIA
47965	SMJET SRL	SAN MARINO
36639	STARS AWAY AVIATION	SUD AFRICA
f10401	SHOTGUN RANCH	STATI UNITI
34281	SKY AVIATION SERVICES	EMIRATI ARABI UNITI
33512	TAHMID AIR	KAZAKHSTAN
43177	TUS AIRWAYS LTD	CIPRO
29649	UB AIR PVT LTD	STATI UNITI
30383	UKRAINIAN HELICOPTER	UCRAINA
26103	UTAIR-HELICOPTERS	FEDERAZIONE RUSSA
26821	VERTICAL-T COMPANY	FEDERAZIONE RUSSA

LETTONIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
37312	AERO TRANSPORTE SA	STATI UNITI
28309	AEROKLUB AIST	FEDERAZIONE RUSSA
23085	AIR BALTIC COORPORATION	LETTONIA
47345	ELERON AVIATION LLC	UCRAINA
31027	FERAFORT INVESTMENT	EMIRATI ARABI UNITI
35448	HENNY, J	BELGIO
18062	INVERSIA CARGO	LETTONIA
37294	MARIMAX JETS LTD.	FEDERAZIONE RUSSA




24839	RUSAIR JOINT STOCK	FEDERAZIONE RUSSA
34950	SIMPLEJET LV	LETTONIA
37697	SKY GUINEE AIRLINES	TAGIKISTAN
21470	SMARTLYNX AIRLINES	LETTONIA
36339	TARCO AIR	SUDAN
35294	TRI STAR AVTN CO	STATI UNITI

LITUANIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
26887	AEROCENTRUM SPOL	CECHIA
37287	ASSOCIATION B-JET LT	LITUANIA
35868	AVIA FUNDS MNGMT	LITUANIA
26550	AVIAVILSA LVR	LITUANIA
31300	AVION EXPRESS	LITUANIA
48075	AVION EXPRESS (2)	LITUANIA
36910	EUROPOS VARTAI, VSI	LITUANIA
43825	EXPRESS AIR CARGO	TUNISIA
43681	GETJET AIRLINES	LITUANIA
39561	GRAND CRU AIRLINES	LITUANIA
38814	JENDELA	GERMANIA
34813	MERIDIAN AIRWAYS	NIGERIA
31219	QANOT SHARQ	UZBEKISTAN
35831	SAKHALINSKIE (SAT)	FEDERAZIONE RUSSA
32679	SAMAL AIR	KAZAKHSTAN
25815	SCAT	KAZAKHSTAN
34582	SMALL PLANET (EY)	LITUANIA
30296	STAR UP	PERÙ
27781	TRITON AVTN SERVICES	STATI UNITI

LUSSEMBURGO


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36598	AERO NORTH INTL LTD	CINA
24391	AERO-CHARTER UKRAINE	UCRAINA
36613	BULLFINCH LTD	BERMUDA
724	CARGOLUX	LUSSEMBURGO
f11328	EBAY INC	STATI UNITI



26356	EMERALD AVTN USA	STATI UNITI
37613	FLEET UNLIMITED	STATI UNITI
26052	GLOBAL JET LUXEMBOUR	LUSSEMBURGO
25247	HUSKY	CANADA
38885	LOUE AIR S.A.	LUSSEMBURGO
1781	LUXAIR	LUSSEMBURGO
23415	LUXAVIATION S.A.	LUSSEMBURGO
22811	MASCO	STATI UNITI
6051	RANGEFLYERS, INC	STATI UNITI
29957	SMART CARGO S.A.	LUSSEMBURGO
37485	STRATEGIC AIR SA	LUSSEMBURGO
32947	SUPARNA AIRLINES	CINA
25108	TRADEWINDS AIRLINES	STATI UNITI
38821	UNI-TOP AIRLINES	CINA
43606	ZIMMER INC.	STATI UNITI

UNGHERIA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
25569	ABC AIR HUNGARY	UNGHERIA
32787	AEROLIMOUSINE RUSSIA	FEDERAZIONE RUSSA
34259	AIR HIGHNESSES LTD.	ARMENIA
28525	AIRQUARIUS CONTRACTS	SUD AFRICA
36490	ALBION HOLDINGS LTD	REGNO UNITO
20273	ASL AIRLINES HUNGARY	UNGHERIA
29545	AVIA CREW LEASING	STATI UNITI
31616	BALTYKA LTD.	UCRAINA
21621	BLACKBURN INTL.HU	UNGHERIA
32389	EASTERN EXPRESS	KAZAKHSTAN
30366	JET-STREAM KFT	UNGHERIA
36479	JETEX FLT SUP. DUBAI	EMIRATI ARABI UNITI
39195	JABIL CIRCUIT, INC.	STATI UNITI
24336	KRUNK AVIATION	UCRAINA
1103	MIL HUNGARY	UNGHERIA
35863	MIL HUNGARY NAMA	UNGHERIA
32487	P.M. AIR	CANADA
31411	PLAZA CENTERS LTD.	UNGHERIA
37039	ROLLINS AIR	HONDURAS



35145	SKA INTERNATIONAL	EMIRATI ARABI UNITI
37703	SKIVA AIR	ARMENIA
38354	SKY AVIATION (IND)	INDONESIA
32526	SKYEXPRESS JSC	FEDERAZIONE RUSSA
27768	SMARTWINGS HUNGARY KFT.	UNGHERIA
32807	SUN TV NETWORK	INDIA
27948	TAM AIR JSC	GEORGIA
34398	TOTAL AERO SVCS LTD	REGNO UNITO
34636	UKRSPETSEXPORT	UCRAINA
22148	VALKYRIE LEASING LLC	STATI UNITI
30078	WIZZ AIR HUNGARY LTD	UNGHERIA
34351	YAS AIR	IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'

MALTA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
42638	AIR HORIZONT LTD	MALTA
256	AIR MALTA	MALTA
39454	AIR X CHARTER LTD.	MALTA
40823	ALBINATI AVIATION	MALTA
36714	BACA HYDRA LEASING	AUSTRIA
37355	BRISE AIR S.A.	EMIRATI ARABI UNITI
31541	CHRISTIE AVTN	AUSTRALIA
34461	COMLUX MALTA LTD	MALTA
34875	CONTRACTAIR LTD.	REGNO UNITO
44510	CORENDON AIR. EUROPE	MALTA
f12667	CAPITAL AEROSPACE	STATI UNITI
32146	DAVID FRIEND	AUSTRALIA
32274	DBF AVIATION SERV 2	AUSTRALIA
38978	DRITTE XR-GMBH	GERMANIA
35153	ERIK THUN AB	SVEZIA
37277	FLUGLAUSNIR	ISLANDA
46243	FREEBIRD AIRLINES EUROPE LTD.	MALTA
37769	GLOBAL SERVICES LLC	STATI UNITI
32637	HARDY AVIATION	AUSTRALIA
30537	HEAVYLIFT CARGO	SIERRA LEONE
39628	HI FLY LIMITED	MALTA
37284	IMAGEAIR P/L	AUSTRALIA




38462	IZY AIR	NIGERIA
36198	KASAS LTD	KENYA
25799	KHARKOV AIRCRAFT	UCRAINA
22461	KING AIR SERVICES	SUD AFRICA
45233	MAG AEROSPACE	STATI UNITI
38158	MALETH-AERO AOC LTD	MALTA
47594	MALTA AIR TRAVEL LTD	MALTA
32978	NEVILLE DUNN'S AVIAT	AUSTRALIA
f12461	OSMOTICA LEASING LLC	STATI UNITI
31897	PAY S AIR SERVICE	AUSTRALIA
33780	PTB (EMERALD) PTY	REGNO UNITO
39008	R & M AIRCRAFT PTY	AUSTRALIA
34775	ROYAL AIRLINES LTD	PAKISTAN
22960	S TOGO	TOGO
37109	SKY AIRLINE	CILE
46360	SMARTLYNX AIRLINES MALTA LTD.	MALTA
32979	SRD AVIATION	AUSTRALIA
31989	SUKHOY OAO OKB	FEDERAZIONE RUSSA
39103	TEN BARREL INC.	CANADA
f11796	THRESHOLD VENTURES INC	STATI UNITI
f10459	TURNER ENTERPRISES, INC.	STATI UNITI
34260	US MARSHALS SERVICE	STATI UNITI
38457	VESTING PARTICIPACOE	BRASILE
38482	VISTAJET LIMITED	MALTA
27137	WASHINGTON TIMES AVT	STATI UNITI
36435	WELLHOME AIR CARRIER	SUD AFRICA

PAESI BASSI

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
9954	L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	STATI UNITI
30998	AEROVERTIGO 2	STATI UNITI
23557	AIR MEMPHIS	PAESI BASSI
37191	AIR NORTH PARTNERSHI	CANADA
29998	AIR UNIVERSAL LTD	GIORDANIA
36307	AIRBULANCE	PAESI BASSI
39427	AMERICAN EAGLE EXEC.	PORTORICO
21363	ANGOLA AIR CHARTER	ANGOLA




29335	ASPEN I LLC	STATI UNITI
23464	AVIACON ZITOTRANS	FEDERAZIONE RUSSA
35323	AVIODROME LEYSTAD	PAESI BASSI
39021	BAIRES FLY S.A.	ARGENTINA
31611	BLUE AIRWAYS LLC	ARMENIA
33759	BLUE BIRD AVTN (HS)	SUDAN
34080	BRASILIAN AIRCRAFT	PAESI BASSI
33147	BUSINESS AIR (TX)	STATI UNITI
29157	BROKERAGE AND MANAGEMENT CORP	STATI UNITI
f10613	C&E HOLDINGS INC.	STATI UNITI
34199	CANAL AIR LLC	STATI UNITI
f11794	CARPAU CORP	STATI UNITI
38494	CAVOK AIR	UCRAINA
30369	CEOC LLC	STATI UNITI
f10114	CFG SERVICE CORP, INC.	STATI UNITI
2386	CHC AIRWAYS	PAESI BASSI
6984	CHINA AIRLINES	TAIWAN
24134	CHINA SOUTHERN	CINA
48817	CHINA SOUTHERN CARGO	CINA
39138	CITATION 550 LLC	STATI UNITI
34951	COMPAGNIE D'AVIATION	CONGO
30777	CORENDON AIRLINES	TURCHIA
34761	COVENTRY FIRST	STATI UNITI
44184	CRAIG PROTEIN DIVISION	STATI UNITI
37301	CORENDON DUTCH AIRLINE B.V.	PAESI BASSI
31592	DAC-AVIATION	CANADA
37643	DAROCO HOLDINGS LLC	STATI UNITI
28015	DC-YHDISTYS	FINLANDIA
23651	DENIM AIR	PAESI BASSI
36211	DENIM AIR ACMI BV	PAESI BASSI
39325	DORNIER 3095 LLC	STATI UNITI
7398	DYNAMIC AIRLINES	PAESI BASSI
f10140	DEVON REALTY ADVISORS, LLC	STATI UNITI
f12172	DIGITAL MONITORING PRODUCTS	STATI UNITI
25536	DYNAMIC AVIATION GROUP INC.	STATI UNITI
29824	EIE EAGLE	EMIRATI ARABI UNITI



1005	ELAL	ISRAELE
27085	ELAS PROFESSIONAL	PAESI BASSI
21725	EMERGO FINANCE	CANADA
36313	ENERJET	CANADA
14846	EVA AIR	TAIWAN
22713	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	STATI UNITI
33648	EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES	STATI UNITI
36876	FIRST FUTURE AIR SVC	INDIA
35663	FIRST PROP AVIATION	GRECIA
29640	FLORIDA WEST INTL AW	STATI UNITI
38731	FLY GEORGIA	GEORGIA
30803	FOKKER HERITAGE	PAESI BASSI
8034	FOKKER TECHNIEK BV	PAESI BASSI
11556	GABON AIR TRANSPORT	GABON
3140	GARUDA	INDONESIA
24666	GCB BEHEER	PAESI BASSI
32209	GENERAL TECHNICS	REGNO UNITO
34347	GHASSAN AHMED	KUWAIT
28885	GLOBAL ACFT SERVICES UNITED STATES	STATI UNITI
12137	GOLDEN EUROPE JET & AIR VAMPIRES SA	GERMANIA
33773	GRAHAM CAPITAL MGMT	STATI UNITI
3707	HEEREMA Vliegbedrijf	PAESI BASSI
8352	HEINZ COMPANY	STATI UNITI
f11872	HECKMANN ENTERPRISES INC.	STATI UNITI
31163	INTERSTATE AIRLINE	PAESI BASSI
f10255	IDAHO INVESTMENTS INC.	STATI UNITI
f12150	JAY AVIATION II LLC	STATI UNITI
38601	JET A COMPANY	STATI UNITI
5131	JM AVIATION HOLDINGS	STATI UNITI
19232	JETAWAY AIR SERVICE	STATI UNITI
3735	KENYA AIRWAYS	KENYA
1640	KLM	PAESI BASSI
1989	KLM CITYHOPPER	PAESI BASSI
12405	KOM ACTIVITY	PAESI BASSI
12573	KEYCORP AVIATION CENTER	STATI UNITI
31329	LAN CARGO SA	CILE
42823	LBN, LLC / CENTRAL MISSOURI AVIATION, INC.	STATI UNITI




29439	LIBERTY GLOBAL EUROP	PAESI BASSI
35336	LODGINGS 2000	REGNO UNITO
f11885	LIBERTY GLOBAL, INC	STATI UNITI
1833	MARTINAIR	PAESI BASSI
33151	MASS HOLDING	PAESI BASSI
23109	MEISNER AIRCRAFT	STATI UNITI
34026	MIL NETH TRANSPORT	PAESI BASSI
37631	MK AIR PTY LTD	AUSTRALIA
1801	MALAYSIA AIRLINES BERHAD	MALAYSIA
31780	N941AM	STATI UNITI
278	NIPPON CARGO	GIAPPONE
2023	NORTHWEST AIRLINES	STATI UNITI
1770	NATIONAAL LUCHT- EN RUIJTEVAARTLABORATORIUM	PAESI BASSI
38627	NEXTERA ENERGY INC.	STATI UNITI
f12496	NOBLE SERVICES SWITZERLAND, LLC	STATI UNITI
37321	OMI MANAGEMENT US LP	STATI UNITI
43017	OSA AVIATION	NIGERIA
37004	OSHKOSH CORPORATION	STATI UNITI
f10349	OSHKOSH CORPORATION	STATI UNITI
f10928	OXBOW FALCON LLC	STATI UNITI
34344	PARADIGM JET MGMT	STATI UNITI
449	PATH	STATI UNITI
37434	PEGASUS TECH	STATI UNITI
37153	PERFECT 10 ANTENNA	STATI UNITI
22139	POLAR AIR CARGO WW	STATI UNITI
f12245	PRIME CITY HOLDINGS LIMITED BVI	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
35365	PRO FLITE LLC D/B/A ZEN AIR LLC	STATI UNITI
42799	PROMEGA CORPORATION	STATI UNITI
21667	ROSS INVESTMENTS	STATI UNITI
2297	ROYAL JORDANIAN AIRLINES	GIORDANIA
44521	ROYALAIR AB	SVEZIA
30294	RUYGROK	PAESI BASSI
35234	SAMCO AIRCRAFT CORP	PAESI BASSI
32631	SEXTANT HOLDINGS	STATI UNITI
22418	SHAMROCK AVTN NJ	STATI UNITI
2440	SHELL AIRCRAFT LTD	PAESI BASSI
31729	SILVER AIR LTD	EMIRATI ARABI UNITI




44026	SKY GATES AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
38711	SKY UNLIMITED WEZUP	PAESI BASSI
20544	SKYLINE AVIATION	PAESI BASSI
6050	SKYWEST AIRLINES	AUSTRALIA
31449	SOC. DE CONSERVATION	PAESI BASSI
25246	SPECSAVERS AVTN	REGNO UNITO
2628	SURINAM AIRWAYS LTD	SURINAME
32167	SAMA LETAYARAN COMPANY LIMITED	ARABIA SAUDITA
29913	SUNSET AVIATION LLC (DBA SOLAIRUS AVIATION)	STATI UNITI
22345	THE NATIONAL POLICE	PAESI BASSI
27799	TIDEWATER	STATI UNITI
2723	TRANSAVIA AIRLINES	PAESI BASSI
38200	TRAVEL AIR (PAPUA)	PAPUA NUOVA GUINEA
26165	TRYGON LTD	REGNO UNITO
30852	TUI NED. ARKEFLY	PAESI BASSI
42362	TESORO AVIATION COMPANY	STATI UNITI
35763	UNITED AIRWAYS (BD)	BANGLADESH
37890	UNIVERSAL HEALTH MGM	STATI UNITI
19198	UNIVERSAL WEATHER UK	REGNO UNITO
f10629	WEYERHAEUSER COMPANY	STATI UNITI
23316	WILMINGTON TRUST COMPANY TRUSTEE	STATI UNITI
42795	XIAMEN AIRLINES	CINA
31532	XOJET	STATI UNITI
f11242	ZOE AIR	SUD AFRICA

AUSTRIA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28314	AAA - AIR ALPS AVTN	AUSTRIA
21973	AAA COOPER TRANSPORT	STATI UNITI
209	AIR CHARTER LTD	SVIZZERA
35091	AIR SYLHET AG	AUSTRIA
37260	ALTENRHEIN LUFTFAHRT	AUSTRIA
31943	AMGEN	STATI UNITI
45735	ANISEC LUFTFAHRT	AUSTRIA
38061	ARTJET LTD	BERMUDA
27885	AUSTIN JET HOLDING	AUSTRIA



440	AUSTRIAN AIRLINES	AUSTRIA
35521	AVIATION SVC. MNGT	EMIRATI ARABI UNITI
35434	AVIATION-LOWW GMBH	AUSTRIA
32825	AVTN PARTNERS INC	STATI UNITI
33061	AVCON JET AG	AUSTRIA
f11781	BCOM AIR LLC	STATI UNITI
11578	BERTSCH AVIATION	AUSTRIA
31562	BFS BUSINESS FLIGHT	AUSTRIA
27000	CENTRE-AVIA AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
3813	CHARTER AIR	AUSTRIA
20561	COMTEL AIR	AUSTRIA
44050	CONCOFF TRADING CORPORATION	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
32053	DJT AVIATION GMBH	AUSTRIA
45083	EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH	AUSTRIA
36370	FEWOTEL BERTRIEBS	AUSTRIA
8620	FLY JET	ITALIA
36874	FAMBRAN ENTERPRISES LLC	STATI UNITI
1277	GENERAL DYNAMICS	STATI UNITI
15451	GEORGETOWN MNGMNT	STATI UNITI
31326	GLOBAL JET AUSTRIA	AUSTRIA
29397	GROSSMANN AIR (2)	AUSTRIA
30486	HADID INTNL SERVICES	EMIRATI ARABI UNITI
f11412	IGT	STATI UNITI
38013	INNOVATIVE PROPRTIE	STATI UNITI
30323	INTERNATIONAL JET	AUSTRIA
28512	INTERSKY LUFTFAHRT	AUSTRIA
28548	JET AVIATION H KONG	CINA
31952	JET ICU AIR AMBULNCE	STATI UNITI
39111	JETALLIANCE (2)	AUSTRIA
34493	JETLINES	GERMANIA
25637	KRONO AIR	AUSTRIA
32335	LARET AVIATION LTD.	SVIZZERA
30222	LAUDAMOTION GMBH	AUSTRIA
f10771	LK AIR, INC.	STATI UNITI
37796	LYONESS AVIATION	AUSTRIA
39012	M B P COM. & IMP.	BRASILE
28808	M.A.P. MANAGEMENT + PLANNING	AUSTRIA




9965	MAGNA INTERNATIONAL	CANADA
1083	MIL AUSTRIA	AUSTRIA
22617	MIL SLOVENIA	SLOVENIA
33517	MJET GMBH	AUSTRIA
33073	MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG	AUSTRIA
29932	NIKI LUFTEFAHRT GMBH	AUSTRIA
8582	OMY AVIATION SUISSE	SVIZZERA
f10348	ORIENT WONDER INTERNATIONL LTD.	BERMUDA
33154	PARAGON GLOBAL FLT S	REGNO UNITO
35956	PEGASUS JETS LTD.	SVIZZERA
2168	PORSCHE KONSTRUKTION	AUSTRIA
39219	PROXIMA LTD	EMIRATI ARABI UNITI
43776	POWDR AVIATION, INC.	STATI UNITI
32449	ROBIN HOOD AVIATION	AUSTRIA
46850	RP AIRCRAFT MNT	SVIZZERA
38249	RZ AIR CHARTER GMBH	AUSTRIA
3858	SCHAFFER	AUSTRIA
27384	SCHAFFER GMBH	SVIZZERA
45298	SPARFELL LUFTEFAHRT GMBH	AUSTRIA
13030	STRASSER GMBH	AUSTRIA
35104	SWAN VIEW	AUSTRIA
33497	TAK SERVICES LTD AVV	GIORDANIA
25989	THE FLYING BULLS	AUSTRIA
28567	TUPACK	AUSTRIA
3000	TYROLEAN AIRWAYS	AUSTRIA
8421	TYROLEAN JET SERVICE	AUSTRIA
19210	UKRAINE INTL AIRLINE	UCRAINA
32735	VIENNA JET	AUSTRIA
37019	VIPJET LIMITED	IRLANDA
33552	VIPJETS LUFTEFAHRT	AUSTRIA
32040	VISTAJET	AUSTRIA
26443	VOLGA AVIAEXPRESS	FEDERAZIONE RUSSA
f10472	WEEKS-DAVIES AVIATION, INC.	STATI UNITI
36939	XENTRA PHARM LTD	IRLANDA



POLONIA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36500	A&S WORLD ACFT INC	FEDERAZIONE RUSSA
31588	AERO POWER UK	REGNO UNITO
40166	AIR GO EGYPT	EGITTO
38570	AIR NORTH REGIONAL	AUSTRALIA
33187	AIR POLAND SP.Z.O.O.	POLONIA
35191	ALMASRIA	EGITTO
21406	AMC AIRLINES	EGITTO
42288	AMC AVIATION - EP	POLONIA
37958	ARKADY SP.Z.O.O.	POLONIA
31554	ASIA UNIVERSAL JET	LETTONIA
27743	AWAS AVTN SRVC	STATI UNITI
32447	BEGAL AIR	REGNO UNITO
38443	BINGO AIRWAYS	POLONIA
37678	BAUSCH HEALTH US LLC	STATI UNITI
33876	CEZAR PRZEDSIĘBIORST	POLONIA
31191	ECC LEASING COMPANY	PAESI BASSI
38442	EHT SA	LUSSEMBURGO
36143	ENTER AIR	POLONIA
25625	EUROLOT SA	POLONIA
36312	GOTTBETTER & PARTNER	STATI UNITI
32532	HAWKER PARTNERSHIP	REGNO UNITO
9962	ICELAND FROZEN FOODS	REGNO UNITO
24631	J S AVIATION	REGNO UNITO
31322	JET STORY SP.Z.O.O.	POLONIA
32562	KORAL BLUE AIRLINES	EGITTO
33079	LC ENGINEERING	POLONIA
1763	LOT POLISH AIRLINES	POLONIA
30797	MAGELLAN PRO-SERVICE	POLONIA
15423	MARITIME OFFICE	POLONIA
35190	MIDWEST AIRLINES	EGITTO
1097	MIL FINLAND	FINLANDIA
6310	MIL NATO NAPMA	GERMANIA
1113	MIL POLAND	POLONIA
1082	MINISTERE DE LA DEFENSE NAT.	ALGERIA
37385	MUSCO SPORTS LIGHT	STATI UNITI
21498	NESMA	ARABIA SAUDITA




32654	NG2 S.A.	POLONIA
31237	OLT EXPRESS REGIONAL	POLONIA
37290	OLT EXPRESS POLAND	POLONIA
32132	PARKRIDGE AVIATION	REGNO UNITO
15686	PODELENIE 24 900	BULGARIA
28514	POGRANICHNAYA KAZ	KAZAKHSTAN
32968	POLISH AIR NAVIG	POLONIA
29333	PYRLANDIA BOOGIE SP.	POLONIA
30603	PZL MIELEC	POLONIA
24855	ROVNO UNIVERSAL AVIA	UCRAINA
45504	RYANAIR SUN	POLONIA
30329	SAGA AIRLINES	TURCHIA
35551	SAUDI MEDICAL SERV.	ARABIA SAUDITA
38446	SMARTWINGS POLAND SP. Z O.O.	POLONIA
30192	SPRINTAIR SA	POLONIA
11555	STATUL MAJOR AL FORTELOR AERIENE	ROMANIA
36858	TELE-FONIKA KABLE	POLONIA
33853	TRINITY AVIATION LTD	REGNO UNITO
26078	TURAN AIR	AZERBAIGIAN
22273	VENKATESHWARA HATCH	INDIA
39588	YOLENAL AERONAUTICS	REGNO UNITO
35851	YOLENAL LIMITED	POLONIA

PORTOGALLO


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
38947	540 GHANA LIMITED	GHANA
37971	ACFT CONSULTANTS 2	STATI UNITI
37357	AERO CONTRACTORS	STATI UNITI
33236	AERONAUTIC SOLUTIONS	SUD AFRICA
37192	AERONEXUS CORPORATE	SUD AFRICA
34994	AFRICAIR USA (2)	STATI UNITI
f12788	AG HOLDINGS I CORP	STATI UNITI
f12949	AGRI COMMODITY TRADE LLC	STATI UNITI
9568	AIR BEAR	STATI UNITI
35406	AIR BY JET LLC	STATI UNITI
12500	AIR TRACTOR	STATI UNITI




34315	AIRALT SL	SPAGNA
39102	AIRCO AIRCRAFT	CANADA
f11466	AIRCRAFT TRUST & FINANCING CORP TRUSTEE	STATI UNITI
35358	AIRES S.A.	COLOMBIA
32873	AIRLOG INTL LTD	STATI UNITI
33143	AL RUSHAID AVIATION	STATI UNITI
35522	AMERICAN JET INTL 2	STATI UNITI
35973	AMERICAN LOGISTICS	ARGENTINA
45516	AMR AVIATION LTD	ISRAELE
33621	ANGOLA AIR SERVICE	ANGOLA
31591	ASSOCIATED AV (NIG)	NIGERIA
29535	ASSOCIATED AVTN	REGNO UNITO
35917	ASTROJET LTD	REGNO UNITO
37174	AV FLEET HOLDING LLC	STATI UNITI
31919	AVIATION COMPANY	SUD AFRICA
10055	AVIATION SRVCS INTL	STATI UNITI
36487	AVIONCO	CANADA
10342	AERO AIR, LLC	STATI UNITI
f12524	AIR BRAVO	STATI UNITI
33625	AIR CARGO CARRIER GOV DIV	STATI UNITI
f11871	AIRWAYS MANAGEMENT SERVICES	STATI UNITI
f12525	ALESWORTH	STATI UNITI
10014	ANADARKO PETROLEUM CORPORATION	STATI UNITI
23852	ARIES AVIATION	CANADA
35811	BANK OF UTAH	STATI UNITI
25881	BARNETT INVESTMENTS	STATI UNITI
3935	BASLER TURBO	STATI UNITI
f10078	BASURVENCIA	STATI UNITI
38781	BEST FLY WORLDWIDE	ANGOLA
37795	BLUE SKY PROPERTIES	PANAMA
32957	BORDER SECURITY	INDIA
28573	BRA TRANSP AEREOS	BRASILE
27477	BROAD RIVER AVTN	STATI UNITI
38891	BRUCE LEVEN	STATI UNITI
34501	BUFFINI & COMPANY 2	STATI UNITI
33472	BYECROSS IOM LTD	REGNO UNITO
35174	BANCO PINE SA	BRASILE



f11394	CAMAC AVIATION LLC	STATI UNITI
37106	CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A	BRASILE
32273	CASBAH	SVIZZERA
35613	CELESTIAL AV TRADING	IRLANDA
34187	CEMAIR	SUD AFRICA
f11421	CHALLENGER 1073 LLC	STATI UNITI
37305	CHALLENGER 605 LLC	BRASILE
39016	CHARTER AIR (IOM)LTD	REGNO UNITO
29700	CHARTERTECH PARTNER	SUD AFRICA
32199	CHERRY AIR AVIATION	STATI UNITI
38270	CHIK-CHIK AERONAUTIC	ANGOLA
27516	CIELOS DEL PERU SA	PERÙ
f13619	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	BRASILE
23339	CIT LEASING	STATI UNITI
33653	CJ AIR SAFARIS	SUD AFRICA
24811	CLOS DE BERRY MGMT	STATI UNITI
35501	COHEN RICARDO	STATI UNITI
32983	COMAIR (2)	STATI UNITI
24378	COMAIR SALES LTD	SUD AFRICA
30053	CONSORCIO UNIBANCO	BRASILE
33062	CONSTRUCTORA SAMBIL	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
36787	CONSTRUTORA COWAN	BRASILE
33176	CRYSTAL AIR AVTN	STATI UNITI
37409	CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	BRASILE
f10986	CHALLENGER AIR CORP., LLC	STATI UNITI
f10117	CHANNELLOCK, INC.	STATI UNITI
28991	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, S.A.	BRASILE
f13144	CONSULTATIO S.A.	ARGENTINA
f12176	CONTRAN CORPORATION	STATI UNITI
35440	CRESCENT HEIGHTS, INC.	STATI UNITI
32382	CURVES INTERNATIONAL INC	STATI UNITI
35844	DELEAUD GILBERT	STATI UNITI
38412	DELPHIA PARTICIPACOE	BRASILE
35533	DIAS BRANCO ADMINI	BRASILE
31528	DISTRIBUIDORA PHARMA	BRASILE
34559	DOMINION AIR LTD	NIGERIA



f12527	DERWICK ASSOCIATES DE VENEZUALA	STATI UNITI
27988	EAGLE MOUNTAIN INTL	STATI UNITI
44175	EDEN JETS LTD.	ISOLE CAYMAN
40726	EJME AIRCRAFT MAN.	PORTOGALLO
33867	EMBASSY OF INDIA	PORTOGALLO
36502	EMBRAER AAF AIRCRAFT	SUD AFRICA
34414	EMPR.DE MEIOS AEREOS	PORTOGALLO
30014	ENERGEM AVIATION	SUD AFRICA
25289	EUROATLANTIC AIRWAYS	PORTOGALLO
30179	EXECUTIVE TURBINE	SUD AFRICA
f12189	ENTERPRISE AVIATION - BERMUDA LTD	STATI UNITI
23864	FAITH LANDMARK	STATI UNITI
31214	FALCONCREST AVTN	STATI UNITI
24973	FLIGHT MANAGEMENT	STATI UNITI
30684	FLUIRDADOS SA	PORTOGALLO
37242	FUNG WING CHEUNG	CINA
f10727	FALCON EXECUTIVE AVIATION, INC.	STATI UNITI
f11847	FLIGHTSTREAM AVIATION LLC	STATI UNITI
35289	G 137 LLC	STATI UNITI
27761	GAMBIA INTL (2)	GAMBIA
8760	GAVILAN	STATI UNITI
36437	GEMINI MOON TRADING	SUD AFRICA
f12704	GIROSKI AVIATION LLC	STATI UNITI
30178	GLOBAL EQUITIES	SUD AFRICA
31572	GLOBAL FLIGHT SUPPRT	STATI UNITI
44116	GLOBAL MISSION LLC	PORTOGALLO
40846	GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	BRASILE
f11434	GROSFELD INVESTORS LLC	STATI UNITI
36978	GUNTER PPS LLC	STATI UNITI
36257	GYROCAM SYSTEMS	STATI UNITI
34888	HAMPTON CRYSTAL	NIGERIA
36346	HM LLC	STATI UNITI
29095	HMY AIRWAYS INC	CANADA
35466	HORIZON AIR LLP	REGNO UNITO
31879	HUGHES AIR CORP	CANADA
5601	HAMLIN JET LTD	REGNO UNITO




32070	HY FLY, TRANSPORTES AÉREOS, S.A.	PORTOGALLO
34593	IAL CORP	STATI UNITI
32417	IBIS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	BRASILE
32833	INDIGO TRANSPORT	STATI UNITI
35931	INFLITE AVTN (IOM)	REGNO UNITO
37805	INMOBILIARIA RASAL	GUATEMALA
32173	INTERWINGS AIRCHRTR	SUD AFRICA
32590	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	BRASILE
31628	JDL AVIATION LLC	STATI UNITI
37257	JESPER CONTINENTAL	ISRAELE
7255	JET FLIGHT SERVICES	STATI UNITI
33637	JET MANAGEMENT INC	STATI UNITI
38520	JET MANAGERS INC	STATI UNITI
44618	JET4U S.R.L.	PORTOGALLO
33382	JETFLY SUISSE SARL	SVIZZERA
f10281	JMI SERVICES INC.	STATI UNITI
27707	JORDAN AVIATION	GIORDANIA
38883	JW CONSTRUCTION CO	STATI UNITI
34763	JOYCE MEYER MINISTRIES	STATI UNITI
32523	K&P AVIATION LLC	STATI UNITI
34683	KANDO JET LLC	STATI UNITI
32791	KING AIR CHARTER	SUD AFRICA
32122	KJ AIR	STATI UNITI
32488	KNIGHTS ARILINES LTD	NIGERIA
f11415	KOURY AVIATION INC	STATI UNITI
f11799	KTI INCORP	STATI UNITI
38707	L-3 AEROMET	STATI UNITI
34911	L3 COMMUNICATIONS ADVANCED AVIATION LLC	STATI UNITI
26001	LADS	AUSTRALIA
38064	LIMA DELTA COMPANY	STATI UNITI
f11784	LIVING WORD CHRISTIAN CENTER	STATI UNITI
31063	LUZAIR SA	PORTOGALLO
f12528	LA CADENA	STATI UNITI
40079	MAAMBA COLLIERIES	ZAMBIA
37666	MACHAVIA INC	STATI UNITI
29587	MACNEIL AVIATION LLC	STATI UNITI




37794	MADRONE ADVISORS	STATI UNITI
38933	MAHIL AGROPECUARIA	BRASILE
35273	MALAYSIAN DCA	MALAYSIA
28388	MANACA TAXI AEREA	BRASILE
35178	MARRIOTT INTL	STATI UNITI
30683	MASTERJET-AVIACAO	PORTOGALLO
32546	MBF HEALTHCARE MGMT	STATI UNITI
32317	MCC AVIATION	SUD AFRICA
34766	MED-VIEW AIRLINES	NIGERIA
35632	MERIDIAN AVTN (CO)	STATI UNITI
33303	MH AVIATION	STATI UNITI
37098	MH AVIATION SERVICES	SUD AFRICA
f12190	ML200 LEASING LLC	STATI UNITI
29463	MORGAN FLIGHT	STATI UNITI
32691	MOURITEEN FAMILY TR	SUD AFRICA
32137	MOURITZEN FAMILY	SUD AFRICA
31396	MARINER MANAGEMENT LLC	BARBADOS
25266	MENTE L.L.C.	STATI UNITI
f13250	MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A.	STATI UNITI
36335	METROJET LIMITED US	CINA
23230	NASA	STATI UNITI
28772	NATIONAL AIRWAYS CORPORATION (PTY) LTD	SUD AFRICA
6764	NATIONAL JETS	STATI UNITI
38267	NEW PRIME INC	STATI UNITI
33092	NICON AIRWAYS	NIGERIA
33140	NOLINOR AVIAT (NLN)	CANADA
f10339	NWW EXCEL II INC.	STATI UNITI
23781	NETJETS TRANSPORTES AÉREOS, S.A.	PORTOGALLO
f13917	NEVADA RESTAURANT SERVICES. INC	STATI UNITI
30008	OCEANAIR LINHAS AER	BRASILE
37336	ORANTO PETROLEUM	NIGERIA
32688	ORBEST AIRLINES, S.A.	PORTOGALLO
36786	PACIFIC FLIER	MICRONESIA, STATI FEDERATI DI
29678	PARTNERSHIP	SUD AFRICA
25069	PASSAREDO SA	BRASILE
31009	PATTISON AIRWAYS	CANADA



33232	PEACON ASSOCIATES	STATI UNITI
38880	PERDIEM PILOTS LLC	STATI UNITI
38542	PETROWEST SERVICES	SVIZZERA
8058	PILOT INTERNATIONAL	STATI UNITI
22689	PRESIDENCE COTE D'IVOIRE	COSTA D'AVORIO
24429	PRIVATAIR SA	PORTOGALLO
28105	PROFESSIONAL MAINTNC	STATI UNITI
34256	PLANAIR ENTERPRISES	BERMUDA
31277	R & R AIRCRAFT	STATI UNITI
31995	RANI S AVIATION	STATI UNITI
31003	RB SPORTS INTL	ISOLE CAYMAN
7732	RICH PRODUCTS	STATI UNITI
36622	RICHARD P. MATHESON	STATI UNITI
31958	ROSTON AVIATION	STATI UNITI
35338	ROYAL JET INC	STATI UNITI
32614	RSE COMPANY	STATI UNITI
37646	RSE COMPANY DELAWARE	STATI UNITI
f12718	RUSSELL AVIATION LEASING INC	STATI UNITI
f10830	REYES HOLDINGS, LLC	STATI UNITI
22649	S BOTSWANA	BOTSWANA
28661	SAHARA AVIATION	SUD AFRICA
32785	SAO TOME E PRINCIPE	SAO TOMÉ E PRINCIPE
39447	SHANDRA INVESTMENT LTD	SVIZZERA
f11453	SIAREX SOCIETY INC	STATI UNITI
36028	SIERRA NEVADA SNC.	STATI UNITI
38239	SIFCO SA	BRASILE
34940	SIGNIA JETS	SPAGNA
31892	SKYROS PROPERTIES	SUD AFRICA
36707	SPARTAN ORGANISATION	STATI UNITI
9295	SPECIALIZED AIRCRAFT	STATI UNITI
31178	SPECTREM AIR	SUD AFRICA
19821	SPORTO SNC	FRANCIA
33551	STAR AIR CARGO	SUD AFRICA
30889	STIRLING AVTN	REGNO UNITO
31587	STORM AVTN CANADA	CANADA
35493	STRATEGIC AIRLINES	AUSTRALIA
28720	SUZUKI DEL CARIBE	PORTORICO
5683	SWAGELOK	STATI UNITI




2354	SATA AIR AÇORES, S.A.	PORTOGALLO
25573	SATA INTERNACIONAL, S.A.	PORTOGALLO
f12670	SCHWEITZER ENGINEERING LABS INC	STATI UNITI
f10406	SPECTATOR, INC. AND KALCO CORPORATION	STATI UNITI
388	TAAG - LINHAS AÉREAS DE ANGOLA - ANGOLA AIRLINES	ANGOLA
2649	TACV-TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE, S.A.	CABO VERDE
34229	TAK CONTINENTAL LTD	STATI UNITI
2656	TAP-TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A.	PORTOGALLO
39124	TAXI AER PIRACICABA	BRASILE
21003	TAXI AEREO WESTON	BRASILE
39539	TEMPUS JETS INC	STATI UNITI
31810	THE HONORABLE COMMISSIONER FOR TRANSPORT	NIGERIA
f11806	THREE VALLEYS RANCH LLC	STATI UNITI
27408	TINAIRLINES	PORTOGALLO
30033	TRANS CAPITAL AIR	CANADA
32712	TRAYTON AVIATION	STATI UNITI
31334	TRIDENT AVIATION HK	KENYA
32974	TRIUMPH AIRWAYS LTD	CANADA
37761	TROP COMERCIO EXTER	BRASILE
31496	TRUSH AIRCRAFT	STATI UNITI
f12760	TSTC LLC	STATI UNITI
32832	TUCK AVIATION	STATI UNITI
f13023	TIERCEL LIMITED/CORBANTRADE CIA. LTDA.	STATI UNITI
34375	TOBY LIMITED	ISOLE CAYMAN
11938	UAC AIR CHARTER	GERMANIA
32229	US AVIATION CORP	STATI UNITI
31833	US EUROPE AFRICA TR	STATI UNITI
35718	UNITED BANK CARD	STATI UNITI
32025	VALLEYSOFT	ANGOLA
30481	VITESSE AVIATION	BRASILE
30887	VOYAGEUR AIRWAYS (2)	CANADA
31801	WACHOVIA FINANCIAL	STATI UNITI
37186	WAYLAWN	ISRAELE
32618	WC FERRIES	SUD AFRICA
35256	WEBJET LINHAS AEREAS	BRASILE



30546	WEST CENTRAL AIR	CANADA
27218	WHITE-AIRWAYS SA	PORTOGALLO
f11379	WILLOW CREEK ASSOCIATION	STATI UNITI
30536	WINGS AVTN NIGERIA	NIGERIA
7965	WORLDWIDE FERRYING	CANADA
f10773	WELLS FARGO BANK NW NA	STATI UNITI
f11443	X PEGASUS LLC	STATI UNITI
37677	ZC AVIATION	STATI UNITI

ROMANIA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f11849	26 NORTH AVIATION	STATI UNITI
37254	AAR AIRLIFT	STATI UNITI
38504	AERSALE INC	STATI UNITI
36412	AIR BUCHAREST	ROMANIA
31871	AIR JET LDA	EMIRATI ARABI UNITI
31492	AIRCRAFT TRADERS	BELGIO
31265	AIRJET	ANGOLA
33726	ALFA AIR SERVICES	ROMANIA
26569	ARP 410 AIRLINES	UCRAINA
26750	AVE.COM FZC	EMIRATI ARABI UNITI
33680	AVTN EQPMENT LEASING	REGNO UNITO
30600	BLUE AIR AVIATION S.A.	ROMANIA
36940	BLUE SKY LEASING LTD	REGNO UNITO
27344	BUKOVYNA	UCRAINA
34021	CAGDAS AIR	TURCHIA
26254	CARPATAIR	ROMANIA
37103	CITYLINK	GHANA
31867	CLEARWATER AVIATION	REGNO UNITO
31415	DETA AIR	KAZAKHSTAN
29714	EUROJET ROMANIA	ROMANIA
47842	HISKY EUROPE S.R.L.	ROMANIA
37634	INTER AVIATION SRL	ROMANIA
2349	JETTRAN	STATI UNITI
31627	JETTRAN AIR S.R.L.	ROMANIA
38712	JETS AVTN SVCS	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31435	KYRGYZ TRANS AVIA	TAGIKISTAN



30390	LIBYAVIA AVIATION	LIBIA
31716	MAX AVIA	TAGIKISTAN
35518	MDLR AIRLINES	INDIA
28204	MIA	LIBANO
30986	MIA AIRL.	ROMANIA
21209	MIAMI AIR INTL	STATI UNITI
32236	MIDDLE EAST AVIATION	LIBANO
32174	RAVELLO ENTERPRISES	STATI UNITI
32327	RED STAR (FZE)	EMIRATI ARABI UNITI
27810	ROMANIAN ACADEMY	ROMANIA
26019	ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY	ROMANIA
12320	ROMAVIA ROMANIAN	ROMANIA
24932	ROSTVERTOL	FEDERAZIONE RUSSA
f10719	RIATA MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
10864	S CAMEROON	CAMERUN
47555	S.C. ANIMA WINGS AVIATION S.A.	ROMANIA
26056	SANTAY AIR	TURCHIA
29727	SHUKRA	REGNO UNITO
39475	SKYBLUE AERO PVT LTD	INDIA
2658	TAROM	ROMANIA
38059	TEN AIRWAYS SRL	ROMANIA
39073	TRIDENT JET LEASING	IRLANDA
28999	TRIDENT LEASING	IRLANDA
33564	VEGA AIR COMPANY	UCRAINA
28579	VICTORIA AVTN	REGNO UNITO
27298	VISION AIRLINES	STATI UNITI
34008	WINGED BULL AVIATION	REGNO UNITO
45347	WIZZ AIR UK LTD	REGNO UNITO

SLOVENIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
32878	ARTHEL SARL	FRANCIA
32720	CITIC GEN AVIATION	CINA
35546	CSI AVIATION SVCS	STATI UNITI
36624	IRTYSH-AIR	KAZAKHSTAN
35867	REGION AVIA AIRLINES	FEDERAZIONE RUSSA
20012	SOLINAIR D.O.O.	SLOVENIA




f11112	SKY AVIATION LTD.	REGNO UNITO
48151	TOMONTENEGRO D.O.O	MONTENEGRO

SLOVACCHIA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36800	AELIS GROUP A.S.	SLOVACCHIA
29083	AEROMIST KHARKIV	UCRAINA
40862	AIR CARGO GLOBAL	SLOVACCHIA
36293	AIREXPLORE LTD.	SLOVACCHIA
36260	AVIA AM LEASING	LITUANIA
23803	BERIEV ACRFT COMPANY	FEDERAZIONE RUSSA
34446	BOTTLESPRING LTD	CIPRO
31950	EAGLE AIR (SL) LTD	SIERRA LEONE
31730	EASTERN	SLOVACCHIA
30601	EASTERN AIRWAYS (FD)	ESWATINI
38208	EASTERN AIRWAYS(PTY)	ESWATINI
30547	FILAIR 2	CONGO
22395	GOVERNMENT SLOVAKIA	SLOVACCHIA
38541	GEORGIAN LLC	GEORGIA
30935	ILYICH IRON & STEEL	UCRAINA
36766	JOTA AVIATION	REGNO UNITO
33181	JUMP-TANDEM S.R.O.	SLOVACCHIA
30337	KAM AIR	AFGHANISTAN
36456	MOKRANCE STEEL MILLS	SLOVACCHIA
23544	SLOVAK TRANSP. AUTH.	SLOVACCHIA
36243	SMARTWINGS SLOVAKIA	SLOVACCHIA
35142	SSIM, A.S.	SLOVACCHIA
27064	STEEL KOSICE	SLOVACCHIA
36633	VJEKOSLAV MIHAJLOVIC	SERBIA
37222	VR JET A.S.	SLOVACCHIA

FINLANDIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
3167	AIR NIAMEY	NIGER
380	ALTICOR INC.	STATI UNITI
372	AMERICAN EXPRESS	STATI UNITI




24494	ATYRAU AUE JOLY	KAZAKHSTAN
38637	BEST JETS INTL	STATI UNITI
f10892	BEST FRIENDS AIR	STATI UNITI
31399	CARLBAD ENTERPRISES	UCRAINA
35823	CHILDRESS KLEIN MGMT	STATI UNITI
838	CITYJET OY	FINLANDIA
27686	E*TRADE GROUP	STATI UNITI
35898	EXTREME CRAFTS VI	STATI UNITI
9834	FIN AVIATION ACADEMY	FINLANDIA
1167	FINNAIR OY	FINLANDIA
22109	FRANKLIN TEMPLETON	STATI UNITI
37664	HANGAR AVIATION MGMT	STATI UNITI
8849	HONEYWELL MORRISTOWN	STATI UNITI
38651	IRKUT CORPORATION	FEDERAZIONE RUSSA
5922	JETFLITE	FINLANDIA
37941	JRA FLIGHT SOLUTIONS	STATI UNITI
25610	KAZAIR WEST	KAZAKHSTAN
27766	LOWE'S COMPANIES	STATI UNITI
31987	LONE RANGER JETS LLC	STATI UNITI
26102	MAGADANAVIALISING	FEDERAZIONE RUSSA
8930	METROPOLITAN LIFE	STATI UNITI
27086	NORDIC REGIONAL AIRLINES OY	FINLANDIA
35176	PACIFIC JET AVIATION, LLC	STATI UNITI
32127	RIVER AVIATION	FINLANDIA
f10376	RAYTHEON COMPANY	STATI UNITI
26295	SPARC AVIA CJSC	FEDERAZIONE RUSSA
32897	SPC AVIATION LTD	REGNO UNITO
42611	TIBET AIRLINES	CINA
38648	TIFOMO OY	FINLANDIA
30246	TUPOLEV OAO	FEDERAZIONE RUSSA
33207	UTAIR-EXPRESS LTD	FEDERAZIONE RUSSA
37304	VERIZON CORPORATE SERVICES GROUP	STATI UNITI
28491	ZAO AK BYLINA	FEDERAZIONE RUSSA




SVEZIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
f11778	ACG ACQUISITION 169 LLC	STATI UNITI
46054	AIR LARGE EUROPEAN AVIATION PROJECT AB	SVEZIA
31883	AIR NELSON (2)	NUOVA ZELANDA
35786	AJ PRODUKTER AB	SVEZIA
20289	AKE JANSSON	SVEZIA
38079	ALISE AVIATION LLC.	STATI UNITI
36103	ALLEGiant AIR LLC	STATI UNITI
37047	ALNASER AIRLINES	IRAQ
30326	AMAPOLA FLYG AB	SVEZIA
31345	ATLANTIC AIRLINES LTD	REGNO UNITO
21131	ATRAN-AVIATRANS	FEDERAZIONE RUSSA
7579	BAE SYSTEMS, INC.	STATI UNITI
f12870	BANK OF AMERICA NA C/O JET AVIATION BUSINESS JETS	STATI UNITI
23804	BH AIRLINES	BOSNIA-ERZEGOVINA
32341	BLUE AERO	FRANCIA
24912	BLUE CHIP JET	SVEZIA
38682	BRAVO AIRWAYS	UCRAINA
9701	BRUNSWICK	STATI UNITI
30391	BUSINESS AVIATION UK	UCRAINA
22830	BRAATHENS REGIONAL AIRWAYS AB	SVEZIA
21450	BRAATHENS REGIONAL AVIATION AB	SVEZIA
f10112	CCI PILOT SERVICES II, LLC	STATI UNITI
f11023	CHAILEASE FINANCE (BVI) CORP.	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
32004	CINGULAR WIRELESS	STATI UNITI
f14468	CLOUD SKIPPER LTD.	STATI UNITI
37937	CLYDE AIR AB	SVEZIA
36076	COMTRAN INTERNATIONAL INC	STATI UNITI
f10123	COMCAST CORPORATION / CLASSIC SERVICES	STATI UNITI
28009	CORNING INCORPORATED	STATI UNITI
30875	DLS AIR	STATI UNITI
40082	DYNAMIC AIRWAYS	STATI UNITI
38727	EXEC JET ENTERPRISE	TAIWAN



31463	EXPO AVIATION PVT 2	SRI LANKA
31837	EZNIS AIRWAYS	MONGOLIA
35824	FLEETLEADER AB	SVEZIA
8697	FLYGANDE VETERANER	SVEZIA
35907	FORSCHUNGSZENTRUM	GERMANIA
31506	GLOBAL AVTN PARTNERS	FEDERAZIONE RUSSA
39114	GOIANIA COMERCIO	PORTOGALLO
f10227	GLOBAL PACIFIC AVIATION, INC.	STATI UNITI
23882	HASTENS SANGAR AB	SVEZIA
23317	ITT INDUSTRIES	STATI UNITI
34845	JET ARROW	SVIZZERA
39062	JET PLAID LLC	STATI UNITI
32414	JORDAN CONSULTING	STATI UNITI
33688	JP AIR AB (2)	SVEZIA
35590	K/S HAWKER	DANIMARCA
3839	KINNARPS	SVEZIA
5790	KUSTBEVAKNINGEN	SVEZIA
34960	LARGUS AVIATION AB	SVEZIA
f11393	MDL CONSULTING ASSOCIATES LLC	STATI UNITI
1116	MIL SWEDEN	SVEZIA
23589	MIL/CIV SWEDEN	SVEZIA
37340	N724DB LLC	SPAGNA
27706	NATIONAL GUARD OF UKRAINE	UCRAINA
30120	NEXTJET AB	SVEZIA
48827	NORWEGIAN AIR SWEDEN AOC AB	SVEZIA
46126	NORWEGIAN AIR SWEDEN AOC AB	SVEZIA
24970	NOVA AIRLINES AB	SVEZIA
2041	OXY USA	STATI UNITI
26024	PA-FLYG AB	SVEZIA
f12723	PEAK ENTERPRISES LLC	STATI UNITI
34075	PEAKVIEW LLC	STATI UNITI
33709	PMI GLOBAL SVCS INC	STATI UNITI
37993	PROFESSIONAL AIR	STATI UNITI
f10595	PFIZER INC.	STATI UNITI
24567	RAINIER AVTN	STATI UNITI
7778	RAJAVARTIOLAITOS	FINLANDIA
29020	RAYA AIRWAYS SDN BHD	MALAYSIA



9674	REMO INVESTMENTS	REGNO UNITO
25043	SA EXPRESS	SUD AFRICA
35916	SAMOA TECHNOLOGIES	STATI UNITI
38353	SAPPI MANUFACTURING	SUD AFRICA
2351	SAS	SVEZIA
12627	SCANDI AIRLEASING	SVEZIA
34500	SFS HOLDING AB	SVEZIA
37442	SHOTGUN RANCH LLC	STATI UNITI
39172	SKYMERE STORM	REGNO UNITO
7491	SNAS COURIERS	BAHREIN
38038	SOL LINEAS AEREAS SA	ARGENTINA
21918	SOUTH AFRICAN EXPRES	SUD AFRICA
35483	SPITFIRE INVESTMENTS	REGNO UNITO
32740	SWAFHF	SVEZIA
38217	SWEDWINGS AB	SVEZIA
f12232	SHUERT ENTERPRISES	STATI UNITI
38448	SPARROW AVIATON AB	SVEZIA
36334	TAM AB	SVEZIA
30408	TANDORO	SVIZZERA
23235	TUIFLY NORDIC AB	SVEZIA
f12186	TOR AIR AB	SVEZIA
26810	UAB APATAS	LITUANIA
32336	WADE AIR	AUSTRALIA
6818	WALTAIR EUROPE	SVEZIA
34328	WESTFIELD LLC	STATI UNITI
f10471	WAYNE A REAUD	STATI UNITI
20170	WEST ATLANTIC SWEDEN AB	SVEZIA

ISLANDA


Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
36971	350 S.R.O.	SLOVACCHIA
f12809	73MR LLC	STATI UNITI
38156	ACTION AVIATION UK	EMIRATI ARABI UNITI
31406	ADL LEASING	STATI UNITI
32255	AERO GMBH	GERMANIA
499	AERODATA AKTIENGES 1	GERMANIA
23200	AERODYNAMICS USA	STATI UNITI



36014	AEROMARITIME INC	STATI UNITI
31549	AERONAVAL	STATI UNITI
21273	AEROSMITH PENNY	STATI UNITI
34802	AIR AMBULANCE SPEC	STATI UNITI
29508	AIR AMBULANCE SUPPRT	STATI UNITI
35659	AIR CAPITAL PILOT	STATI UNITI
32461	AIR CHATEAUX	FRANCIA
31662	AIR NOVA INC	STATI UNITI
33259	AIR PARTNERS CORP	CANADA
38219	AIRBOSS OF AMERICA	CANADA
39197	AIRKROL LLC	STATI UNITI
33255	AIRON AIR	DANIMARCA
31932	AIRSPRINT INC	CANADA
9117	AIRSUR	SPAGNA
34407	ALCI AVIATION	CANADA
f11420	ALTEX LLC	STATI UNITI
f10024	AM GENERAL, LLC	STATI UNITI
f12848	AMTS AIRCRAFT HOLDINGS LLC-N40DK	STATI UNITI
34668	AR AIRWAYS PVT LTD	INDIA
30047	ASHTON AVIATION	STATI UNITI
38121	ASP AVIATION LTD	REGNO UNITO
14399	ASTAR USA LLC	STATI UNITI
911	AUGSBURG AIR SERVICE	GERMANIA
7064	AVEMEX	MESSICO
33503	AVIATION INVENTORY	STATI UNITI
f12726	AVIATION SERVICES & SALES INC	STATI UNITI
36193	AVITRANS INC	STATI UNITI
26701	AVMAX AVIATION SVCS	CANADA
35910	AVMET INTERNATIONAL	STATI UNITI
38160	AVON AVIATION LLC	STATI UNITI
37441	AVPRO INC (3)	STATI UNITI
32522	AVSTAR INTL CORP	STATI UNITI
34980	AVTN CAPITAL GRP (2)	STATI UNITI
37888	AVTN CONSULTANTS INC	STATI UNITI
35734	AVTN PARTN. AMERICA	STATI UNITI
32830	AZA AIR LLC	STATI UNITI
38878	AZIKEL GROUP	NIGERIA
36035	AZIZ HASSANALI	STATI UNITI




1502	AIR ATLANTA ICELANDIC	ISLANDA
f10008	AIRBILL INC.	STATI UNITI
44375	AIRCRAFT SERVICES GROUP, INC.	STATI UNITI
f13607	ALMOND FOREST INVESTMENTS LLC	STATI UNITI
33277	ALTBRIDGE PROJECTS LTD.	FEDERAZIONE RUSSA
f10803	AMERICAN SEAFOOD'S GROUP	STATI UNITI
f12473	B.F. LIMITED PARTNERSHIP	STATI UNITI
24074	BABCOCK AND BROWN	STATI UNITI
481	BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD	REGNO UNITO
31598	BETA LEASING	IRLANDA
f12839	BEYOND VENTURES LLC	STATI UNITI
31242	BLACK DIAMOND AVTN	STATI UNITI
38822	BLUE ISLANDS LTD	REGNO UNITO
27616	BLUEBIRD CARGO	ISLANDA
342	BOMBARDIER CORPORATE	CANADA
32750	BOULTBEE AVTN 3	REGNO UNITO
38220	BOW & ARROW AVIATION	STATI UNITI
f13941	BP MICROSYSTEMS LEASING LLC	STATI UNITI
28620	BURAQ AIR	LIBIA
f10063	BACCHUS CONSULTING, LLC	STATI UNITI
f10075	BANKNOTE AVIATION CORP.	STATI UNITI
42204	BAR-AERO LLC	STATI UNITI
f10077	BASIC CAPITAL MAJESTIC	STATI UNITI
42769	BIOTEK INSTRUMENTS, INC.	STATI UNITI
f10801	BLUE RIDGE AIR, INC.	STATI UNITI
37168	BRAVO BRAVO INVESTMENTS LLC	STATI UNITI
35163	BUDDY 4, LLC	STATI UNITI
38620	C&S WHOLESALE GROCERS, INC.	STATI UNITI
37579	C.F. CAPITAL MANAGEMENT	STATI UNITI
33155	C3J CHARTER LLC	STATI UNITI
33215	CALIFORNIA JET SHARE	STATI UNITI
12499	CALSPAN	STATI UNITI
29956	CAN PACIFIC RAILWAY	CANADA
33307	CANADIAN NORTH	CANADA
34660	CARIBOU INDUSTRIES	STATI UNITI
6625	CATERPILLAR	STATI UNITI




24738	CATHTON HOLDINGS LTD	CANADA
28483	CB APPLICATIONS	STATI UNITI
37291	CHICAGO JET GROUP	STATI UNITI
47043	CIAF LEASING	EGITTO
33272	CIRRUS AIR CLUB	STATI UNITI
35180	CJ3 CHARTER LLC	STATI UNITI
31719	CLICK MEXICANA	MESSICO
32604	CLOSE AIR	ISLANDA
33553	CLOUDSCAPE INC	STATI UNITI
37774	COBIAN MEDRANO JOSE	MESSICO
27981	COLT INTL	CANADA
28719	COLT INTL HOUSTON	STATI UNITI
35366	COMFORT LINE LTD	STATI UNITI
2577	COMPUTAPLANE	REGNO UNITO
f11810	COMSTOCK ASSET MANAGEMENT LC	STATI UNITI
f12972	CONGO MINING & SERVICES	STATI UNITI
27760	CORPORATE ACFT LS	SVIZZERA
39053	CORPORATE AIR SVCS	STATI UNITI
23765	CORPORATE FLIGHT MGT	STATI UNITI
38982	CORVALLIS AERO SVC	STATI UNITI
33082	CUMULUS INV. HOL.LTD	REGNO UNITO
f10102	CAMBRIDGE FLIGHT SUPPORT, LLC	STATI UNITI
f10119	CHRIS JAMES	BAHAMAS
11816	COCA COLA ENTERPRISE	STATI UNITI
2138	CONOCOPHILLIPS AVTN	STATI UNITI
f10895	COOPER INDUSTRIES	STATI UNITI
34678	DANA AIRLINES	NIGERIA
38130	DFASS	STATI UNITI
32847	DIAGO CONTINENTAL	EMIRATI ARABI UNITI
30049	DOVE AIR	STATI UNITI
11028	DUNCAN AVIATION	STATI UNITI
2766	DYNAMIC PARTNERS BV	PAESI BASSI
30955	DAL BRIAR CORPORATION	STATI UNITI
37787	EAGLE AVTN INC	STATI UNITI
32738	EAST AIR	TAGIKISTAN
17105	EFS AIRCRAFT	GERMANIA
39146	EGIDE	FRANCIA
35162	EMMANUEL GROUP	STATI UNITI



33488	ENBRIDGE	CANADA
33139	ENEX AVIATION SA	MONACO
f11774	ENGAGE AVIATION LLC	STATI UNITI
3782	ERNIR EHF	ISLANDA
30789	EUROLINE AIRCOMPANY	GEORGIA
37275	EUROPEAN ACFT SALES	DANIMARCA
34927	EUROPEAN SKYBUS	REGNO UNITO
4540	EXO -2T N&S AMERICA	STATI UNITI
36445	ESTRELLA AVIATION	STATI UNITI
39126	FARSIGHT TECHNOL.	STATI UNITI
34667	FELIX AIRWAYS	YEMEN
32784	FIGHTER COLLECTION	REGNO UNITO
28957	FJL LEASING	STATI UNITI
38273	FLIGHTPATH CHARTER	CANADA
f10974	FLIGHTS INC.	BERMUDA
37075	FLIGHTWORX AVIATION	REGNO UNITO
3176	FLUGFELAG ISLANDS	ISLANDA
36160	FLY AWAY AVIATION	STATI UNITI
f12979	FLY BECKYS MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
35925	FLYING M LLC	STATI UNITI
48354	FLYPLAY HF	ISLANDA
32201	FOUNTAIN AIR	REGNO UNITO
40721	FREEDOM AIRLINE EXPRESS	KENYA
39194	FREEDOM AIRLINES INC	STATI UNITI
f11142	FINE LINE, L.P.	STATI UNITI
f10192	FIRST DATA CORPORATION	STATI UNITI
f10608	FLIGHT MANAGEMENT SERVICES	STATI UNITI
f10836	FOX PAINE AND COMPANY, LLC	STATI UNITI
7573	GANTT AVIATION	STATI UNITI
34954	GE CAPITAL SOLUTION	REGNO UNITO
6331	GEMUE GMBH	SVIZZERA
35880	GIANCARLO TRIMARCHI	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
29477	GIFFORD D	STATI UNITI
34143	GLOBAL ACFT SOLUTION	STATI UNITI
33907	GLOBAL ESTATE & AVIATION LTD	STATI UNITI
37726	GLOBAL WINGS LLC	STATI UNITI
35286	GREENTECH	STATI UNITI
f12804	GREY FALCON LLC	STATI UNITI



38723	HAMMER THOMAS J	STATI UNITI
38218	HAPPY AIR TRAVELLERS	THAILANDIA
23127	HARRIS AIR UTAH	STATI UNITI
529	HAWKER BEECHCRAFT	STATI UNITI
19833	HAWKER PACIFIC 2	AUSTRALIA
33023	HAWKER WEST	CANADA
37851	HAYAT HAVA VE ARAC	TURCHIA
32824	HBC AVIATION	REGNO UNITO
f10985	HMC INTERESTS LLC	STATI UNITI
36897	HOLDING TERRY A	REGNO UNITO
26436	HOLIDAY RETIREMENT	STATI UNITI
23203	HOLLY CORP	STATI UNITI
32171	HOLROB ACFT COMPANY	STATI UNITI
36115	HZ AVIATION LTD	ISRAELE
f10800	HERZOG CONTRACTING CORP.	STATI UNITI
f12242	HOPE MILLION LTD BVI	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
f11137	HUBBARD BROADCASTING	STATI UNITI
1479	ICELANDAIR	ISLANDA
f11456	IMAGINARY IMAGES INC	STATI UNITI
33477	INTEGRA MAP	SPAGNA
f11407	IT AVIATION LLC	STATI UNITI
31393	ITAB (2)	CONGO
34334	ITTAG LLC	STATI UNITI
f10258	INDEFENSIBLE CORPORATION (DJMD CORPORATION)	STATI UNITI
35682	INVESTAIR 300, LLC	STATI UNITI
36959	JB AVIATION LLC	STATI UNITI
f12816	JCE LEASING LLC	STATI UNITI
25830	JEDINAK R AND R	CANADA
f11391	JEFFERSON FINANCIAL COMPANY	STATI UNITI
f12803	JEM AVIATION LLC	STATI UNITI
f11814	JET AIR AIRCRAFT LEASING LLC	STATI UNITI
40113	JET TEST & TRANSPORT	STATI UNITI
36921	JETAVIVA LLC	STATI UNITI
30465	JETWORKS	STATI UNITI
31939	JOKLAFLUG	ISLANDA
36618	JPATS	STATI UNITI
f13350	JT AVIATION LEASING CO. LLC	STATI UNITI
43418	JESSE DUPLANTIS MINISTRIES	STATI UNITI



37333	KAVAN LLC	STATI UNITI
37723	KINCH AVIATION SVCS	REGNO UNITO
35730	KIRLAND 41025 LLC	STATI UNITI
30456	KMI MANAGEMENT	STATI UNITI
35444	KOCH INDUSTRIES	STATI UNITI
f11783	L60-215 HOLDINGS LLC	STATI UNITI
34973	LAMONT SEA MARITIME	STATI UNITI
30542	LEDAIR CANADA	CANADA
33298	LIBERTY MEDIA LLC	STATI UNITI
27994	LIFTWOOD	REGNO UNITO
f10301	LKM, INC.	STATI UNITI
f12798	LOCKHEED SALES & RENTALS INC	STATI UNITI
35806	LUNAR JETS LTD	REGNO UNITO
f10902	LANDOW 101 INC.	STATI UNITI
f10996	LAURENCE DI FRANCESCO	STATI UNITI
38705	LOGISTICS BUSINESS SERVICES LLC	STATI UNITI
26857	MAINE AVIATION SALES	STATI UNITI
35087	MALAMATINAS	GRECIA
36992	MANN AVIATION LLC	STATI UNITI
f12845	MARI LLC	STATI UNITI
f11446	MARIGOT LLC	STATI UNITI
37082	MARK IV AVIATION LTD	BAHAMAS
34616	MARQUEZ BROTHERS AV	STATI UNITI
32248	MARRON VENTURES	SVIZZERA
30499	MATHYS HUGO	SVIZZERA
32516	MAZAMA FINANCE	STATI UNITI
f11780	MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CO	STATI UNITI
39007	MCNEELY CHARTER SVC	STATI UNITI
f12795	MERCER AIR LLC	STATI UNITI
36609	MIG AVIATION (UK)LTD	REGNO UNITO
805	MIL COLOMBIA	COLOMBIA
7907	MIL EGYPT (3)	EGITTO
1105	MIL ISRAEL	ISRAELE
1111	MIL NORWAY	NORVEGIA
5556	MIL SAUDI (RSF)	ARABIA SAUDITA
2294	MIL UK RAF	REGNO UNITO
19955	MIL UKRAINE	UCRAINA
823	MIL US NAVY	STATI UNITI




2799	MIL USA	STATI UNITI
44819	MILENIUM AIR SERVICIOS AEREOS INTEGRADOS SA DE CV	MESSICO
30154	MISSIONAIR S.L.	SPAGNA
38024	MODERN ROAD MAKERS	INDIA
f11373	MOUNTAIN SHADOW VENTURES LLC	STATI UNITI
f10319	MP AIR, INC.	STATI UNITI
34584	MUNSTER JET PARTNER	IRLANDA
36987	MWM AG	SVIZZERA
f10980	MALTESE FALCON, LLC	STATI UNITI
f13782	MANIVALVA, S.A	PANAMA
3508	MONSANTO COMPANY	STATI UNITI
f12191	MR CHOW ENTERPRISES, LTD	STATI UNITI
f10320	MUTUAL OF OMAHA	STATI UNITI
35669	NATO AIRLIFT	LUSSEMBURGO
38874	NEPTUNE AVTN SVCS	STATI UNITI
37436	NEXTANT AEROSPACE	STATI UNITI
35419	NORLANDAIR	ISLANDA
33099	NORTH AMER JET LLC	STATI UNITI
28683	OMNICARE MANAGEMENT	STATI UNITI
22888	ON TIME AVTN	STATI UNITI
31976	OTTER INSPIRATIONS	STATI UNITI
f12488	ONNI AIRWAYS LTD.	CANADA
27784	PACIFIC JET	STATI UNITI
28158	PALACE INTL	REGNO UNITO
33063	PANADERO ENERGY LLC	STATI UNITI
38394	PASCAN EXPRESS INC	CANADA
39027	PEAK PACIFIC GLOBAL	CINA
f11817	PEGASUS AVIATION II INC	STATI UNITI
9516	PEREGRINE AVIATION	STATI UNITI
37762	PETTERSON DON	STATI UNITI
21824	PLANES AND PARTS	CANADA
38365	POSEIDON FINANCE	SVIZZERA
30220	PPL AVIATION LLC	STATI UNITI
29769	PREMIERE FLIGHT	STATI UNITI
1880	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	MESSICO
30137	PRIMERA AIR	ISLANDA
28212	PROVINCIAL AIRLINES	CANADA
30279	PAPIER METTLER	GERMANIA



25580	PIONEER PRIVATE AVIATION	STATI UNITI
f10369	PROFESSIONAL JET MANAGEMENT, INC.	STATI UNITI
f10370	PYLE GROUP LLC	STATI UNITI
31967	RADIOACTIVE	STATI UNITI
36291	RAFAN HOLDING BV	PAESI BASSI
31179	RB AVTN USA	STATI UNITI
31859	RELATIONAL INVESTORS	STATI UNITI
40267	REPUBLIC AIRWAYS	STATI UNITI
38738	REVA AIR AMBULANCE	STATI UNITI
38098	RH-FLUGDIENST GMBH & CO. KG	GERMANIA
38421	ROCK-TENN COMPANY	STATI UNITI
33695	ROSS AVIATION INC	STATI UNITI
30527	RP AVIATION	STATI UNITI
36105	RAMPART AVIATION	STATI UNITI
f10763	RAVEN AVIATION LLC	STATI UNITI
42482	REDLEAF MANAGEMENT COMPANY, LLC	STATI UNITI
23948	S GOUV.DU QUEBEC	CANADA
37012	SA EXPRESS AIRWAYS	SUD AFRICA
29518	SAAB ACFT OF AMERICA	STATI UNITI
33986	SELVA LTDA.	COLOMBIA
38122	SERVICIOS AER. PROF.	REPUBBLICA DOMINICANA
36444	SETON DAVID	KENYA
37439	SEVCS AEREOS ILSA	MESSICO
33126	SHAW COMMUNICATIONS	CANADA
35777	SHAW WALLACE	INDIA
36425	SINGAPORE FLYING C.	SINGAPORE
24369	SK-AIR	SLOVACCHIA
32244	SKY JET AVTN UGANDA	UGANDA
32799	SKY KING INC	STATI UNITI
38981	SKY RESEARCH INC	STATI UNITI
27489	SKY RIVER MANAGEMENT	STATI UNITI
34695	SKYBUS INC	STATI UNITI
23638	SKYSERVICE BUSINESS	CANADA
33788	SKYTRAVEL LLC	STATI UNITI
38350	SKYWAYAERO INC.	STATI UNITI
32954	SLW INTERNATIONAL	STATI UNITI
32599	SOUTHERN AIR SYSTEMS	STATI UNITI




17330	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	STATI UNITI
31762	SPORTSMENS AVTN GRP	STATI UNITI
32603	SPRING AIR	REGNO UNITO
17378	STOCKHOLM AIRCRAFT	PAESI BASSI
36338	STRATEGIC MOVES	STATI UNITI
34530	SUMMER SUN TRADING	SUD AFRICA
8397	SUNCOAST AVIATION	STATI UNITI
37653	SUNRISE AIRWAYS	TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DELLA
45638	SWIFT AIR LLC	STATI UNITI
34627	SWIFTJET INC.	CANADA
38361	SYBERJET AIRCRAFT	STATI UNITI
f11884	SARATOGA, INC.	STATI UNITI
20236	SEQUOIA PROPERTIES, LLC	STATI UNITI
28475	SILK WAY AIRLINES	AZERBAIGIAN
f12459	SPITFIRE USA LIMITED	STATI UNITI
f12111	SUPERVALU INC.	STATI UNITI
35130	SWITCHBACK ARGENTINA, LLC	STATI UNITI
30863	TABY AIR MAINTENANCE	SVEZIA
30936	TANGO-LIMA AVIATION	FRANCIA
27291	TARRANT ADVISORS	STATI UNITI
32242	TAYLOR ENERGY COMPANY LLC	STATI UNITI
38545	TEAM AERO	STATI UNITI
39160	TENACIOUS ADVENTURES	STATI UNITI
28114	TEXAS AVTN SALES&LSN	STATI UNITI
15677	TEXTRON INC	STATI UNITI
34842	TINKLER GROUP AVTN	AUSTRALIA
31974	TOWER AVTN OF READIN	STATI UNITI
38996	TP AERO	STATI UNITI
32766	TRADEWIND AVTN	STATI UNITI
5759	TRANS CAN PIPELINES	CANADA
38201	TRONOS CANADA	CANADA
32928	TUNISAIR EXPRESS	TUNISIA
f11516	TAMARACK FLIGHT MANAGEMENT	STATI UNITI
39039	TELESCOPE CAPITAL, LLC	STATI UNITI
f11002	TITAN INTERNATIONAL INC.	STATI UNITI
f10447	TOWN FAIR TIRES	STATI UNITI



25448	UKRAINE CARGO AIRWAY	UCRAINA
35124	UNICREDIT GLOBAL	AUSTRIA
36942	UNITED ACFT SERVICES	STATI UNITI
35464	UNIVERSAL AIR SVCS	REGNO UNITO
28951	US EPPERSON UNDERWRT	STATI UNITI
20609	VOLKSWAGEN USA	STATI UNITI
f11345	VS MANAGEMENT LLC	STATI UNITI
f11852	VALOR AVIATION LLC	STATI UNITI
f10841	W&J AIR, LLC	STATI UNITI
33375	WAYLOCK OVERSEAS LTD	FEDERAZIONE RUSSA
38980	WAYPOINT AERONAUTIC.	STATI UNITI
f11376	WESTERN ASSET MANAGEMENT CO	STATI UNITI
25990	WESTSHORE AVTN MGMT	STATI UNITI
f11383	WESTWIND BROTHERS INC	STATI UNITI
f11390	WILLIS LEASE FINANCE CORP	STATI UNITI
32802	WIV AIR-2 LLC	STATI UNITI
39113	WORLD MARKET AVTN	STATI UNITI
6357	WORLD WIDE AIRCRAFT	CANADA
38716	WORLDWIDE ACFT SVCS	STATI UNITI
f12485	WACO AIR SUPPLY	STATI UNITI
f11839	WESTERN AIR CREWS	STATI UNITI
f12486	WOLRD HEIR, INC	STATI UNITI
f10483	WORLD HARVEST CHURCH FLIGHT OPERATIONS	STATI UNITI
37431	ZAIN SD FZE	EMIRATI ARABI UNITI
34395	ZAPOLARYE	FEDERAZIONE RUSSA

NORVEGIA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
28884	AERONAUTICA SUNTRANS	VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
26351	AIR KILROE LTD T/A EASTERN AIRWAYS	REGNO UNITO
35709	AIR MANAS	TAGIKISTAN
33563	AL THANI, ABDULLAH	QATAR
33869	ALCI ANTARTIC	SUD AFRICA
f12790	ALPINE AVIATION INC	STATI UNITI
32992	AMAZON SKY SAC	PERÙ



36140	ARMSTRONG-SUMIN H B	STATI UNITI
37320	AVIA EXPRESS SWEDEN	SVEZIA
46782	BABCOCK SCANDINAVIAN AIRAMBULANCE AS	NORVEGIA
21482	BECHTEL	STATI UNITI
550	BERGEN AIR TRANSPORT	NORVEGIA
30590	BOND OFFSHORE HELICOPTERS LTD	REGNO UNITO
37084	BRISTOW NORWAY AS	NORVEGIA
36851	CHC HELI. AUSTRALIA	AUSTRALIA
3536	CHC HELIKOPTER	NORVEGIA
25039	COUGAR HELICOPTERS	CANADA
32128	CRESCINI G	STATI UNITI
5071	CROIX ROUGE	SVIZZERA
f10118	CHOUEST AIR, INC.	STATI UNITI
32849	DESERT AIR CHTR INC	STATI UNITI
38211	DONGHAI JET COMPANY	STATI UNITI
28088	DUKE ENERGY BUSINESS SERVICES LLC	STATI UNITI
37853	FIELD AVIATION CY	CANADA
29408	FLY VIKING AS	NORVEGIA
32166	FLYFORT	NORVEGIA
34355	FLYJET KAZAKHSTAN	KAZAKHSTAN
48359	FLYR AS	NORVEGIA
f10932	FELHAM ENTERPRISES LTD.	NUOVA ZELANDA
27731	GUARD SYSTEMS ASA	NORVEGIA
f10772	GPLUSS	STATI UNITI
34076	HELISWISS INTL	SVIZZERA
43935	HOAK TRAVEL INC	STATI UNITI
f11372	IVANHOE AVIATION HOLDINGS LLC	STATI UNITI
28864	JAZZ AIR	CANADA
1755	LOGANAIR LTD	REGNO UNITO
f11458	MAJESTIC EQUIPMENT SERVICES LLC	STATI UNITI
3901	MARATHON OIL	STATI UNITI
17698	MARINE R CORP	STATI UNITI
31852	MFI MANAGEMENT FUR	GERMANIA
34343	MIDAIR LS	SVIZZERA
32777	MP AVIATION LLP	REGNO UNITO



32571	NORSK HELIKOPTER AS	NORVEGIA
47882	NORWEGIAN AIRSHUTTLE (2)	NORVEGIA
22212	NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS	NORVEGIA
32975	PLANE FOLK LLC	STATI UNITI
37652	RELY AS	NORVEGIA
37658	SCANDINAVIAN A/SYS	SVEZIA
36843	SG FINANS AS	NORVEGIA
24142	SMC AVIATION	CIPRO
32653	SMOKELESS TOBACCO	STATI UNITI
33705	SUNDT AIR MNGT AS	NORVEGIA
35288	SUNSHINE AIR SERVICES P/L	AUSTRALIA
f10893	W. C. AVIATION	STATI UNITI
5343	WIDEROE FLYVESELSKAP	NORVEGIA
33661	WINNER 614 JH LLC	STATI UNITI
42401	WORLDWIDE ACFT (BDA)	REGNO UNITO

SVIZZERA

Numero di identificazione CRCO	Nome dell'operatore	Stato dell'operatore
33938	AMAC CORPORATE JET AG	SVIZZERA
42395	CHAIR AIRLINES AG	SVIZZERA
2850	EASYJET SWITZERLAND	SVIZZERA
6101	EDELWEISS SUISSE	SVIZZERA
25615	G5 EXECUTIVE	SVIZZERA
28448	HELVETIC AIRWAYS	SVIZZERA
28006	JAPAT	SVIZZERA
29471	JET AVIATION ZURICH-AIRPORT AG	SVIZZERA
31311	MSC AVIATION	SVIZZERA
34415	NOMAD AVIATION	SVIZZERA
28494	SWISS INTERNATIONAL AIRLINES LTD	SVIZZERA"

22CE0995



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/456 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2022

che approva la sostanza di base chitosano in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2018 la Commissione ha ricevuto da KitoZyme una domanda di estensione dell'uso del chitosano cloridrato, approvato come sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della Commissione ⁽²⁾. Poiché tale domanda era incompleta, il 28 novembre 2019 KitoZyme ha presentato una domanda aggiornata, corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. L'8 luglio 2020 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica ⁽³⁾ che includeva la sintesi dei risultati della consultazione con gli Stati membri sulla domanda di estensione dell'uso del chitosano cloridrato come sostanza di base e presentava i pareri scientifici dell'EFSA sulle singole osservazioni ricevute. Sulla base di tale relazione tecnica e della documentazione fornita dal richiedente è opportuno definire l'ambito della domanda in modo da includere la sostanza attiva «chitosano». Il 19 maggio 2021 la Commissione ha presentato la sua relazione di esame ⁽⁴⁾ sulla sostanza chitosano al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (3) Le informazioni fornite dal richiedente dimostrano che il chitosano soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso può comunque essere utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Occorre pertanto considerarlo una sostanza di base a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) Dall'esame della domanda e di tutti i documenti a essa correlati, è stato accertato che il chitosano soddisfa in generale i requisiti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il chitosano come sostanza di base.


⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della Commissione, del 23 maggio 2014, che approva la sostanza di base chitosano cloridrato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 5).

⁽³⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2020. Relazione tecnica sui risultati della consultazione tra gli Stati membri e l'EFSA riguardante la domanda di approvazione dell'estensione dell'uso del chitosano cloridrato come sostanza di base in prodotti fitosanitari come elicitore nell'orticoltura, negli olivi, nella vite, nell'erba e nel trattamento post-raccolta della frutta. Pubblicazione di supporto dell'EFSA, 2020:EN-1900. 53 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1900.

⁽⁴⁾ Relazione di esame finale per la sostanza di base chitosano nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi durante l'incontro del 28 gennaio 2022 in vista dell'approvazione del chitosano come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 (SANTE/10594/2021).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).



- (5) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6, lettere a), b), d) e j), di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni per l'approvazione.
- (6) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza chitosano, di cui all'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).




ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
Chitosano N. CAS: 9012-76-4 N. CE: 618-480-0	Denominazione chimica (non IUPAC): poli[4-O-(2-acetamido-2-deossi-β-D-glucopiranosil)-2-ammino-2-deossi-β-D-glucopiranosio]	≥ 85 % chitosano Metalli pesanti: massimo 20 mg/kg Di qualità alimentare conforme alle specifiche dell'«estratto di chitosano dai funghi» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (†)	11 aprile 2022	Il chitosano deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul chitosano (SANTE/10594/2021), in particolare nelle relative appendici I e II.

(*) Ulteriori dettagli sull'identità, sulle specifiche e sulle modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

(†) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GUL 351 del 30.12.2017, pag. 72).



ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
«24	Chitosano N. CAS: 9012-76-4 N. CE: 618-480-0	Denominazione chimica (non IUPAC): poli[4-O-(2-acetamido-2-deossi-β-D-glucopiranosil)-2-ammino-2-deossi-β-D-glucopiranosio]	≥ 85 % chitosano Metalli pesanti: massimo 20 mg/kg Di qualità alimentare conforme alle specifiche dell'«estratto di chitosano dai funghi» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2)	11 aprile 2022	Il chitosano deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul chitosano (SANTE/10594/2021), in particolare nelle relative appendici I e II.».

(1) Ulteriori dettagli sull'identità, sulle specifiche e sulle modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GUL 351 del 30.12.2017, pag. 72).



DECISIONE (UE) 2022/457 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 9 marzo 2022****relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi (EGF/2022/000 TA 2022 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽²⁾, in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il regolamento (UE) 2021/691 stabilisce che un massimo dello 0,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato ogni anno per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un importo pari a 290 000 EUR per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data di adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2022, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 290 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.⁽²⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal 9 marzo 2022.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2022

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
B. KLINKERT

22CE0997



DECISIONE (UE) 2022/458 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2022

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽²⁾, in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 000 000 EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 23 settembre 2021 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a espulsioni dal lavoro nel settore economico classificato alla divisione 29 (Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee («NACE») ⁽⁴⁾, Revisione 2, nella regione di livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («NUTS») ⁽⁵⁾ della Catalogna (ES51), in Spagna. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 795 156 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,


⁽¹⁾ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1).



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2022, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 2 795 156 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 9 marzo 2022.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

B. KLINKERT

22CE0998



DECISIONE (UE) 2022/459 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2021

relativa agli aiuti di Stato SA.49668 (2019/C) (ex 2017/FC) e SA.53403 (2019/C) (ex 2017/FC) ai quali Danimarca e Svezia hanno dato esecuzione a favore di PostNord AB e Post Danmark A/S

[notificata con il numero C(2021) 6568]

(I testi in lingua danese e svedese sono i soli facenti fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente a tali disposizioni ⁽¹⁾ e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 27 novembre 2017, *Brancheorganisation for den danske vejgodstransport* («ITD») ha presentato una denuncia alla Commissione in merito a diverse misure che erano state concesse o che avrebbero dovuto essere concesse da Danimarca e Svezia a favore di Post Danmark A/S («Post Danmark»). La Commissione ha valutato diverse di tali misure nella sua decisione SA.47707 del 28 maggio 2018 («la decisione del 2018») ⁽²⁾. In tale decisione la Commissione ha annunciato la propria intenzione di adottare una decisione distinta sulle restanti misure, che sono oggetto della presente decisione:
- a) un conferimento di capitale effettuato da PostNord Group AB («PostNord Group») a favore di Post Danmark;
 - b) un conferimento di capitale effettuato dalla Danimarca a favore di PostNord AB; e
 - c) un conferimento di capitale effettuato dalla Svezia a favore di PostNord AB.
- (2) Con lettere del 20 dicembre 2017, 12, 13 e 28 marzo 2018, del 3, 6 e 26 aprile, del 15, 26, 28 e 30 maggio, del 1° e 13 giugno 2018, del 9 ottobre 2018, del 10 dicembre 2018 e del 6 e 13 marzo 2019 le autorità danesi e svedesi, congiuntamente o individualmente, hanno fornito alla Commissione ulteriori informazioni ⁽³⁾.
- (3) Con lettera del 14 giugno 2019 la Commissione ha comunicato alla Danimarca e alla Svezia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione agli aiuti ⁽⁴⁾ («la decisione di avvio»). La Commissione ha chiesto alla Danimarca e alla Svezia di presentare le loro osservazioni e di fornire tutte le informazioni che potevano contribuire a valutare le restanti misure e ha altresì invitato tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulle restanti misure.

⁽¹⁾ GU C 268 del 9.8.2019, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione della Commissione SA.47707 (2018/N) del 28 maggio 2018 — *State compensations granted to PostNord for the provision of the universal postal service* [Compensazioni concesse dallo Stato a PostNord per la prestazione del servizio postale universale] — Danimarca.

⁽³⁾ Aiuti di Stato — Danimarca e Svezia — Aiuti di Stato SA.49668 (2017/FC) e SA.53403 (2017/FC) — Presunti aiuti a favore di Post Danmark — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 268 del 9.8.2019, pag. 4), considerando da 3 a 11.

⁽⁴⁾ Aiuti di Stato — Danimarca e Svezia — Aiuti di Stato SA.49668 (2017/FC) e SA.53403 (2017/FC) — Presunti aiuti a favore di Post Danmark — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 268 del 9.8.2019, pag. 4).



- (4) Con lettere del 12 e del 16 luglio 2019 sono pervenute alla Commissione le prime osservazioni rispettivamente della Svezia e dalla Danimarca in merito alla decisione di avvio.
- (5) Con lettera del 17 settembre 2019 la Commissione ha ricevuto osservazioni da sette terzi, compresa ITD, in merito alla decisione di avvio.
- (6) Il 3 e il 14 ottobre 2019 la Commissione ha trasmesso le osservazioni di tutti i terzi alla Svezia e alla Danimarca.
- (7) Il 13 dicembre 2019, con lettera congiunta e lettere separate, le autorità svedesi e danesi hanno fornito le loro osservazioni in merito alle osservazioni formulate da terzi.
- (8) Nel corso del procedimento, la Commissione ha ricevuto ulteriori osservazioni dalla Svezia e dalla Danimarca il 24 marzo 2020 e il 19 maggio 2020 a seguito delle richieste di informazioni del 14 febbraio 2020 e del 22 aprile 2020.
- (9) La Commissione ha ricevuto ulteriori osservazioni da ITD il 15 maggio 2020 e il 5 febbraio 2021. Queste ultime sono state inoltrate a Svezia e Danimarca il 9 febbraio 2021. La Danimarca e la Svezia hanno risposto tramite posta elettronica il 7 aprile 2021.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1. Beneficiari

2.1.1. *Post Danmark e PostNord AB*

- (10) La prestazione di servizi postali come parte integrante del governo danese risale al 1711. La circolazione nazionale della corrispondenza postale fu introdotta nel 1865. Fino al 1995 i servizi postali in Danimarca erano gestiti sotto la competenza del ministero dei Lavori pubblici.
- (11) Con legge n. 88 dell'8 febbraio 1995 ⁽⁵⁾, la Danimarca ha trasferito tutte le attività del servizio postale a Post Danmark, che è stata costituita sotto forma di impresa pubblica indipendente. Ai sensi della legge sui servizi postali ⁽⁶⁾, Post Danmark aveva il monopolio legale per la corrispondenza a livello nazionale e transfrontaliero.
- (12) Il ministro danese dei Trasporti ha costituito Post Danmark come società a responsabilità limitata di proprietà dello Stato ai sensi della legge n. 409 del 6 giugno 2002 ⁽⁷⁾. Ai sensi dell'articolo 4 di tale atto, lo Stato poteva vendere fino al 25 % delle azioni di Post Danmark. Nel 2005 Post Invest SA (amministrata da CVC Capital Partners) ha acquisito il 22 % delle azioni di Post Danmark e il 3 % delle azioni è stato offerto ai dipendenti. Nel 2009 Post Invest SA ha venduto la sua partecipazione nella società ⁽⁸⁾ nuovamente alla Danimarca, subito prima della fusione della società ⁽⁹⁾ con l'operatore postale svedese Posten AB ⁽¹⁰⁾. A seguito della fusione, è stata creata PostNord AB.

⁽⁵⁾ *Lov om Post Danmark*, Nr 88 dell'8 febbraio 1995, <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/1995/88>.


⁽⁶⁾ *Lov om postvirksomhed*, Nr 89 dell'8 febbraio 1995, <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/1995/89>.

⁽⁷⁾ *Lov om Post Danmark A/S*, Nr 409 del 6 giugno 2002, <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2002/409>.

⁽⁸⁾ Cfr.: <https://www.cvc.com/media/press-releases/2009/02-02-2009-123603833>.


⁽⁹⁾ La base giuridica della fusione in Danimarca è stata fornita dalla legge *Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S*, LOV nr 542 del 17 giugno 2008, disponibile all'indirizzo: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120348>.

⁽¹⁰⁾ Decisione della Commissione del 21 aprile 2009, caso n. COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S. Notifica del 26.2.2009 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5152.



- (13) L'intenzione alla base della fusione era quella di creare un'impresa più solida e di far fronte alla crescente pressione sul prodotto principale dell'impresa, ossia la distribuzione di corrispondenza. PostNord AB è posseduta in comproprietà da Danimarca (40 %) e Svezia (60 %), mentre i diritti di voto sono condivisi al 50 %. Tale società è a sua volta proprietaria al 100 % di PostNord Group. La struttura dell'impresa è riportata nella **figura 1**. L'intera impresa, comprese tutte le sue controllate, è denominata «PostNord».

Figura 1



- (14) Post Danmark è una società interamente controllata da PostNord Group e opera in piena concorrenza con altri operatori postali sin dalla liberalizzazione del mercato postale danese nel 2011, a seguito della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. La Danimarca ha incaricato Post Danmark dell'assolvimento dell'obbligo di servizio universale ai sensi della legge danese sulle poste⁽²⁾, in particolare in relazione al recapito e alla distribuzione di corrispondenza in tutto il territorio della Danimarca. Post Danmark deve far fronte alla concorrenza soprattutto nel mercato dei pacchi e nel mercato della distribuzione di giornali e riviste.

2.1.2. I mercati in cui operano PostNord e Post Danmark

- (15) PostNord è attiva principalmente sui mercati svedese, danese, norvegese e finlandese dei servizi postali e fornisce soluzioni di corriere, trasporto merci e logistica nella regione nordica e nel resto d'Europa.
- (16) Post Danmark opera sul mercato danese dei servizi postali e offre una serie di servizi postali (il recapito di lettere e pacchi, consegne espresse, servizi di corriere, di posta elettronica e di trasporto merci, gestione di una rete di uffici postali).

⁽¹⁾ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

⁽²⁾ Cfr. *Postloven*, LOV nr 1536 del 21 dicembre 2010, disponibile all'indirizzo: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135208>. Tale legge è stata modificata diverse volte.




2.2. Contesto delle misure oggetto di valutazione

2.2.1. Impatto della digitalizzazione su Post Danmark

- (17) La tendenza generale alla digitalizzazione e le specifiche circostanze in Danimarca ⁽¹³⁾ hanno portato a un rapido declino del numero di lettere trattate da Post Danmark, ad esempio, il loro volume è diminuito drasticamente dai primi anni Duemila, con una velocità superiore a quella di altri paesi comparabili. In Danimarca il volume delle lettere è calato di oltre l'80 % nel periodo dal 2006 al 2019. La **figura 2** illustra l'andamento dei volumi di lettere gestiti da Post Danmark rispetto ad altri operatori europei di servizi postali.

Figura 2

Andamento dei volumi di corrispondenza in relazione agli operatori europei dei servizi postali



Le altre linee rappresentano la Germania (- 27 %), l'Austria (- 29 %), la Svizzera (- 31 %), il Belgio (- 35 %), la Francia (- 43 %), il Regno Unito (- 50 %), la Spagna (- 52 %), l'Italia (- 63 %), i Paesi Bassi (- 64 %), la Svezia (- 50 %), la Finlandia (- 47 %), la Norvegia (- 53 %, dal 2008), l'Irlanda (- 48 %, dal 2010), il Portogallo (- 44 %). Fonte: i siti web e le relazioni annuali degli operatori postali.


- (18) La conseguenza di tale digitalizzazione accelerata è stata un calo delle entrate. Nel periodo dal 2009 al 2019, le entrate di Post Danmark sono diminuite del 55 %, in gran parte in ragione dei minori ricavi del mercato della corrispondenza, e dal 2012 in poi la società ha generato disavanzi annuali, cfr. **tabella 1**:

Tabella 1

Entrate e utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT) di Post Danmark dal 2009 al 2019

Milioni di DKK	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Entrate	10 828	10 107	9 250	8 811	8 171	7 964	7 641	6 728	5 836	6 214	4 913
EBIT	81	348	305	- 207	- 204	- 301	- 289	- 1 178	- 790	- 1 063	- 221

⁽¹³⁾ Ad esempio, dal 2013 in poi, le autorità pubbliche in Danimarca sono state obbligate a utilizzare la comunicazione elettronica negli scambi con cittadini e imprese, a norma della *Lov om Offentlig Digital Post*, LOV nr 528 dell'11 giugno 2012, disponibile all'indirizzo: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142234>.



- (19) Post Danmark ha adottato misure destinate a migliorare la propria situazione finanziaria e tra il 2009 e il 2016, 8 000 dipendenti ETP hanno lasciato la società. Tali misure si sono dimostrate tuttavia insufficienti e Post Danmark ha potuto evitare il fallimento soltanto grazie a un conferimento di capitale effettuato il 23 febbraio 2017 da parte di PostNord Group pari a 1 miliardo di DKK (trattato nella decisione del 2018 ⁽¹⁴⁾).
- (20) Per rendere Post Danmark nuovamente redditizia, il consiglio di amministrazione di PostNord AB ha elaborato un nuovo modello produttivo. Il modello produttivo faceva parte di un piano di trasformazione ⁽¹⁵⁾ di portata più ampia che comprendeva anche la riorganizzazione dell'amministrazione (ossia riduzioni delle spese generali, dei costi per le tecnologie dell'informazione e dei costi per gli immobili). Il nuovo modello produttivo mirava ad aumentare l'efficienza principalmente nei tre modi seguenti:
- a) la consegna di corrispondenza prioritaria e altri invii quotidiani di posta doveva basarsi sulla rete di consegna logistica (ossia la consegna doveva avvenire insieme ai pacchi) in maniera da risparmiare sui costi evitando reti di distribuzione parallele;
 - b) gli invii postali dovevano essere distribuiti direttamente da un polo o da un ufficio postale senza la necessità di strutture separate, fatta eccezione per i centri di smistamento delle lettere;
 - c) le lettere ordinarie e le riviste consegnate tramite posta dovevano essere consegnate utilizzando il cosiddetto modello «a fiore», in sostituzione della modalità di distribuzione in vigore all'epoca, una circostanza questa che comportava una significativa riduzione del numero di tratte giornaliere.
- (21) Tale piano comportava costi elevati, in particolare legati al licenziamento di oltre 4 000 dipendenti, di cui circa 1 500 su 3 200 ex dipendenti pubblici.

2.2.2. Accordo di ottobre

- (22) In tale contesto, il 20 ottobre 2017 Svezia e Danimarca hanno firmato un accordo bilaterale («l'accordo di ottobre») che descrive diverse misure a favore di PostNord AB e Post Danmark. Nell'accordo di ottobre si afferma: «[a] fine di affrontare le sfide della digitalizzazione in Danimarca, la società [(PostNord AB)] ha sviluppato un nuovo modello produttivo avente un costo stimato di circa 5 miliardi di SEK» ⁽¹⁶⁾. All'epoca PostNord AB ha stimato che il finanziamento esterno necessario per l'attuazione del piano di trasformazione sarebbe stato di 3 miliardi di SEK (circa 297 milioni di EUR) ⁽¹⁷⁾. Secondo l'accordo di ottobre, tale importo doveva essere finanziato mediante un conferimento di capitale di 400 milioni di SEK (circa 39,6 milioni di EUR) dalla Svezia e un conferimento di capitale di 267 milioni di SEK (circa 26,4 milioni di EUR) dalla Danimarca. Tali due conferimenti di capitale dovevano essere attuati come conferimento di capitale a favore di PostNord AB ⁽¹⁸⁾. Inoltre PostNord Group avrebbe fornito un contributo interno a Post Danmark di circa 2,3 miliardi di SEK (circa 228 milioni di EUR). Svezia e Danimarca hanno versato i rispettivi conferimenti di capitale, mentre PostNord Group, a partire da allora, ha conferito capitale per un importo pari a 2,339 miliardi di DKK [circa 314,6 milioni di EUR ⁽¹⁹⁾]. Il conferimento di capitale effettuato da PostNord Group è richiamato al punto 4 dell'accordo di ottobre senza la menzione esplicita di un importo:

«La Società ha stimato che il fabbisogno di capitale sia pari a 3 miliardi di SEK, in relazione al quale l'azionista svedese acconsente ad investire 400 milioni di SEK e l'azionista danese acconsente ad investire 267 milioni di SEK per sostenere l'attuazione del nuovo modello produttivo e la Società fornirà il finanziamento aggiuntivo. Tali investimenti devono essere effettuati sotto forma di conferimento di capitale alla Società a condizioni di mercato senza emissione di nuove azioni» (sottolineatura aggiunta).

- (23) Inoltre l'accordo di ottobre prevedeva l'erogazione da parte dello Stato danese di 1,533 miliardi di SEK (circa 151,6 milioni di EUR) a Post Danmark per finanziare taluni costi ereditati dal passato. La Danimarca ha infine notificato tale importo come compensazione per l'obbligo di servizio universale e lo stesso è stato approvato come aiuto compatibile nella decisione del 2018.

⁽¹⁴⁾ Il Tribunale ha in parte annullato la decisione del 2018, ritenendo che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale riguardo a determinate misure, tra le quali il conferimento di capitale del 23 febbraio 2017, cfr. considerando 39 e 40.


⁽¹⁵⁾ McKinsey ha verificato la fattibilità del modello di trasformazione in una relazione.

⁽¹⁶⁾ Punto 1, dell'accordo di ottobre.

⁽¹⁷⁾ Tasso di cambio: 1 SEK = 0,09889 EUR, desunto l'11 maggio 2021 da https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-infoeuro_it.

⁽¹⁸⁾ Punto 4, dell'accordo di ottobre.

⁽¹⁹⁾ Tasso di cambio: 1 DKK = 0,13448 EUR, desunto l'11 maggio 2021 da https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-infoeuro_it.



- (24) L'accordo di ottobre sottolineava che l'accordo tra Danimarca e Svezia era soggetto «al consenso del governo danese, del parlamento danese, del governo svedese, del parlamento svedese e, per quanto riguarda gli elementi di aiuto di Stato, all'approvazione della Commissione europea» ⁽²⁰⁾.

2.2.3. *L'accordo sull'attuazione della compensazione per l'obbligo di servizio universale*

- (25) L'11 giugno 2018 PostNord AB e la Danimarca hanno concluso un accordo sui principi per l'attuazione della compensazione per l'obbligo di servizio universale ⁽²¹⁾. Tale accordo contiene altresì una clausola che obbligava il consiglio di amministrazione di PostNord AB a trasferire il conferimento di capitale di PostNord Group a Post Danmark. Il consiglio di amministrazione ha deciso di procedere in tal senso alla stessa data.

2.3. **Descrizione delle misure oggetto di valutazione**

2.3.1. *Misure oggetto di valutazione*

- (26) L'ambito di applicazione della presente decisione riguarda i tre conferimenti di capitale elencati al considerando 1, come descritti più in dettaglio nelle sezioni 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4.

2.3.2. *Conferimento di capitale da PostNord Group a Post Danmark*

2.3.2.1. *Obiettivo*

- (27) L'obiettivo del conferimento di capitale da PostNord Group a Post Danmark, come dichiarato dalle autorità danesi e svedesi, è sostenere l'attuazione del piano di trasformazione da parte di Post Danmark.

2.3.2.2. *Ammontare e origine*

- (28) Il conferimento di capitale effettuato da PostNord Group a favore di Post Danmark ammonta a 2,339 miliardi di DKK.

2.3.2.3. *Tempistiche*

- (29) PostNord Group ha versato il conferimento di capitale a Post Danmark in tre tranches. Innanzitutto, il 4 aprile 2018, è stata versata una tranche di importo pari a 150 milioni di DKK. In secondo luogo, il 18 giugno 2018, è stata corrisposta una tranche di importo pari a 1 450 milioni di DKK. Infine, il 4 febbraio 2019, è stata versata una tranche di importo pari a 739 milioni di DKK.

2.3.3. *Conferimento di capitale effettuato dalla Danimarca a favore di PostNord AB*

2.3.3.1. *Obiettivo*

- (30) Anche il conferimento di capitale effettuato dalla Danimarca a favore di PostNord AB rientra nel contesto dell'accordo di ottobre, ma ha un obiettivo diverso. La Danimarca ha spiegato che l'obiettivo del suo conferimento di capitale riguardava il mantenimento del rating *investment grade* (investimento relativamente sicuro) di PostNord AB ⁽²²⁾.

2.3.3.2. *Ammontare e origine*


- (31) Il conferimento di capitale effettuato dalla Danimarca a PostNord AB ammonta a 267 milioni di SEK.

2.3.3.3. *Tempistiche*

⁽²⁰⁾ Preambolo dell'accordo di ottobre.

⁽²¹⁾ Si tratta dello stesso accordo che stabilisce i principi per il monitoraggio e la rendicontazione, compreso un meccanismo di controllo ex post avente l'obiettivo di verificare che Post Danmark non riceva sovracompensazioni [cfr. considerando 128, punto iii), della decisione della Commissione SA.47707 (2018/N) del 28 maggio 2018 — Compensazioni concesse dallo Stato a PostNord per la prestazione del servizio postale universale — Danimarca].

⁽²²⁾ Il decreto di cui al considerando 101, lettera a), stabilisce che il conferimento di capitale deve garantire che PostNord AB continui a perseguire l'obiettivo di mantenere uno status di «investment grade» e possa quindi concludere accordi a condizioni commercialmente valide con banche e creditori [...].



- (32) La Danimarca ha versato il suo conferimento di capitale a PostNord AB il 10 dicembre 2018.

2.3.4. Conferimento di capitale effettuato dalla Svezia a favore di PostNord AB

2.3.4.1. Obiettivo

- (33) Anche la Svezia, come la Danimarca, ha spiegato che l'obiettivo del conferimento di capitale svedese era il mantenimento del rating «investment grade» di PostNord AB ⁽²³⁾.

2.3.4.2. Ammontare e origine

- (34) il conferimento di capitale dalla Svezia a PostNord AB ammonta a 400 milioni di SEK.

2.3.4.3. Tempistiche

- (35) La Svezia ha versato il suo conferimento di capitale a PostNord AB il 10 dicembre 2018.

2.4. Denuncia di ITD

- (36) Il 27 novembre 2017 la Commissione ha ricevuto una denuncia da ITD, un'associazione con oltre 810 membri attivi nel settore dei trasporti su strada e della logistica in Danimarca (cfr. considerando 1). La Commissione ha valutato parte della denuncia nella decisione del 2018. La denuncia riguardava le seguenti misure:

- a) una garanzia statale concessa nel 2002 dalla Danimarca a ex dipendenti pubblici per passività relative a indennità di licenziamento in caso di fallimento di Post Danmark;
- b) un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a società attive nel commercio elettronico, in vigore dal 1990 al 1° gennaio 2017;
- c) la presunta errata separazione dei conti di Post Danmark e la presunta sovvenzione incrociata di servizi commerciali da parte di attività relative all'obbligo di servizio universale tra il 2006 e il 2013;
- d) un trasferimento interno da PostNord Group a Post Danmark di 1 miliardo di DKK avvenuto il 23 febbraio 2017;
- e) la compensazione per l'obbligo di servizio universale per il periodo dal 2017 al 2019; e
- f) tre conferimenti di capitale di cui all'accordo di ottobre (cfr. considerando da 22 a 24), oggetto della presente decisione.

2.5. La decisione del 2018

- (37) Il 28 maggio 2018 la Commissione ha adottato la decisione del 2018 nella quale concludeva che quattro misure menzionate nella denuncia di ITD non costituivano né aiuti né aiuti esistenti e che la compensazione per l'obbligo di servizio universale di 1,683 miliardi di SEK era un aiuto compatibile ai sensi della disciplina sui servizi di interesse economico generale («SIEG») ⁽²⁴⁾ («disciplina SIEG») (alla fine è stato pagato un importo di soli 1,533 miliardi di SEK).

- (38) Nella decisione del 2018 la Commissione ha annunciato che i tre conferimenti di capitale oggetto della denuncia di ITD sarebbero stati valutati separatamente.

⁽²³⁾ La decisione del parlamento svedese di cui al considerando 101, lettera b), stabilisce che per mantenere la fiducia di clienti, fornitori e finanziatori nei confronti della società e quindi per salvaguardare l'attività del gruppo nel suo complesso, era necessario fornire fondi alla società il prima possibile [För att möjliggöra en nödvändig omställning av verksamheten i Postnord, samt för att upprätthålla förtroendet för bolaget hos kunder, leverantörer och finansörer, och därigenom trygga verksamheten inom hela koncernen, behöver medel tillföras bolaget så snart som möjligt.].

⁽²⁴⁾ Comunicazione della Commissione — Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).



- (39) Il 20 settembre 2018, ITD e Danske Fragtmænd A/S, una società attiva sul mercato danese dei servizi di trasporto su strada di merci e di consegna di pacchi, hanno impugnato la decisione del 2018 per motivi procedurali. A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto un motivo unico, vertente sul fatto che la Commissione ha ommesso di avviare il procedimento d'indagine formale previsto all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonostante le gravi difficoltà sollevate dalla valutazione della compensazione in questione e delle altre misure contestate nella denuncia dall'ITD. Il Tribunale ha registrato la causa con il numero T-561/18 ⁽²⁵⁾.
- (40) Il 5 maggio 2021 il Tribunale ha confermato la conclusione della Commissione secondo la quale la compensazione per l'obbligo di servizio universale per il periodo dal 2017 al 2019 costituisce un aiuto compatibile ai sensi della disciplina SIEG. Inoltre ha confermato la conclusione della Commissione in merito a due delle altre quattro misure oggetto della denuncia, ossia la garanzia statale concessa nel 2002 dalla Danimarca a ex funzionari per responsabilità in materia di indennità di licenziamento in caso di fallimento di Post Danmark e il modo in cui quest'ultima ha ripartito i propri costi nel periodo dal 2006 al 2013. Il Tribunale ha tuttavia annullato parzialmente la decisione del 2018, ritenendo che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale in merito al conferimento di capitale di 1 miliardo di DKK concesso da PostNord Group a Post Danmark il 23 febbraio 2017 e all'esenzione dall'IVA a favore delle società che operano nel settore del commercio elettronico quando hanno acquistato servizi di trasporto da Post Danmark.

2.6. Motivi che hanno portato all'avvio del procedimento d'indagine formale

- (41) Il 14 giugno 2019 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale in merito alle misure di cui alla sezione 2.3 in ragione dei suoi dubbi sulla conformità rispetto al mercato dei tre conferimenti di capitale.

2.6.1. Conferimento di capitale da PostNord Group a Post Danmark


- (42) Nella decisione di avvio, la Commissione ha ritenuto che il modello del flusso di cassa attualizzato («DCF», *discounted cash flow*) presentato dalle autorità danesi e svedesi fosse in linea, da un punto di vista metodologico, con una prassi accettabile per valutare la conformità rispetto al mercato di un investimento. Il valore attuale netto («VAN») dei flussi di cassa futuri di una società (rettificati per tenere conto del debito) costituisce un modo comunemente utilizzato per valutare le decisioni di investimento azionario. Il modello ha preso in considerazione due flussi di cassa, ossia uno risultante dal fallimento di Post Danmark (flussi di cassa negativi), che sarebbe stato evitato, e l'altro dai futuri profitti operativi di Post Danmark (flussi di cassa positivi).
- (43) Per quanto concerne il calcolo dei profitti operativi futuri di Post Danmark, la Commissione ha tuttavia espresso dubbi circa i tassi di crescita ipotizzati per il mercato della corrispondenza e della logistica, in considerazione del fatto che le vendite nette di Post Danmark sono diminuite di quasi il 10 % nel 2017. Per quanto concerne il calcolo degli effetti negativi del fallimento di Post Danmark, la Commissione ha ritenuto che la Danimarca e la Svezia non avessero motivato a sufficienza la quantificazione degli effetti negativi.
- (44) La Commissione ha inoltre osservato che il modello DCF era relativamente sensibile alle ipotesi applicate. L'investimento, in particolare, non avrebbe più superato l'applicazione del principio dell'operatore in economia di mercato se, ad esempio, il costo medio ponderato del capitale («WACC») fosse [...] % e la crescita totale annuale prevista delle vendite fosse [...] %. In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che fosse necessaria una maggiore certezza in merito ai parametri da utilizzare nei calcoli.
- (45) Considerando le informazioni di cui ai considerando da 42 a 44, la Commissione ha espresso alcuni dubbi in merito alla conformità rispetto al mercato del conferimento di capitale di PostNord Group ⁽²⁶⁾.

2.6.2. Conferimento di capitale effettuato dalla Danimarca a favore di PostNord AB

- (46) La Commissione ha rilevato che le autorità danesi non hanno considerato né la probabilità che PostNord AB perdesse il suo rating ombra di investimento in assenza dei conferimenti di capitale da parte di Danimarca e Svezia, né la probabilità che PostNord AB perdesse comunque tale rating ombra di investimento anche in caso di concessione di tali conferimenti di capitale da parte di Danimarca e Svezia.

⁽²⁵⁾ Sentenza del 5 maggio 2021, *ITD e Danske Fragtmænd/Commissione*, T-561/18, ECLI:EU:T:2021:240.

⁽²⁶⁾ Considerando da 90 a 94 della decisione di avvio.



- (47) Inoltre la Commissione ha rilevato che le autorità danesi non hanno considerato né la scadenza dei prestiti da rifinanziare né il periodo durante il quale si presumeva che il rating ombra di investimento di PostNord AB sarebbe stato mantenuto in ragione dei conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia. Entrambi gli elementi dovrebbero tuttavia essere considerati al fine di stimare correttamente i risparmi sugli oneri finanziari attribuibili ai conferimenti di capitale, supponendo che tali risparmi esistano.
- (48) Alla luce dei considerando 46 e 47, la Commissione ha espresso dubbi circa la conformità rispetto al mercato del conferimento di capitale delle autorità danesi ⁽²⁷⁾.

2.6.3. Conferimento di capitale effettuato dalla Svezia a favore di PostNord AB

- (49) La Commissione ha ritenuto che l'argomentazione illustrata ai considerando da 46 a 48 si applicasse parimenti alla valutazione presentata dalle autorità svedesi in merito al conferimento di capitale svedese a favore di PostNord AB. La Commissione ha ritenuto altresì che le autorità svedesi non avessero dimostrato che i risparmi annui sugli oneri finanziari pari a [...] SEK stimati dalle autorità svedesi come attribuibili ai conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia avrebbero fornito alle autorità svedesi un rendimento conforme al mercato risultante dal loro conferimento di capitale.
- (50) La Commissione ha rilevato che le autorità svedesi avevano inoltre riconosciuto che l'analisi del rating creditizio contemplava diverse incertezze. Tali incertezze riguardano in particolare il fatto che PostNord AB non dispone di un rating creditizio pubblico effettivo, così come l'ipotesi sottostante secondo la quale tutto il debito corrente è rifinanziato e PostNord AB sarà in grado di acquisire ulteriori [...] SEK di credito dal mercato. Tali incertezze non quantificate sembravano difficili da conciliare con un approccio adeguato dell'investitore privato.
- (51) Alla luce dei considerando 49 e 50, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla conformità rispetto al mercato del conferimento di capitale delle autorità svedesi ⁽²⁸⁾.

3. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (52) Il 17 settembre 2019 alla Commissione sono pervenute le osservazioni di sette interessati: ITD, Dansk Distribution A/S, Dansk Scanning A/S, Danske Fragtmænd A/S, Jørgen Jensen Distribution A/S («JJD»), UPS Europe SPRL/BVBA e un interessato che ha chiesto di rimanere anonimo. Tutte le parti interessate hanno presentato le proprie osservazioni separatamente.

3.1. ITD (la denunciante)

- (53) ITD ha sede a Padborg (Danimarca) e uffici a Copenaghen e a Bruxelles. ITD è un'associazione di categoria danese e tra i suoi oltre 810 membri figurano società professionali danesi attive sui mercati nazionali e/o internazionali del trasporto su strada di merci e di servizi logistici ⁽²⁹⁾. Gli obiettivi che persegue comprendono la garanzia di un solido quadro politico e giuridico a sostegno della competitività delle società di trasporto su strada e della logistica danesi, nonché il mantenimento di un livello elevato di professionalità nel settore del trasporto su strada fornendo orientamenti, strumenti e servizi alle società di autotrasporto. ITD afferma che circa la metà dei suoi membri trasporta merci varie e pacchi e si tratta quindi di concorrenti diretti di Post Danmark. L'altra metà è costituita da potenziali futuri concorrenti in vari segmenti di mercato.

3.1.1. I tre conferimenti di capitale costituiscono un'unica misura

- (54) ITD ritiene che i tre conferimenti di capitale (cfr. sezione 2.3) costituiscano un'unica misura e non, come affermato dalla Commissione nella sua decisione di avvio al considerando 69, tre misure distinte.

⁽²⁷⁾ Considerando da 110 a 112 della decisione di avvio.

⁽²⁸⁾ Considerando da 120 a 122 della decisione di avvio.

⁽²⁹⁾ Esempi di membri di grandi dimensioni sono DSV Road, Frode Laursen e Danske Fragtmænd.




- (55) Secondo ITD, la sentenza *Grecia e a./Commissione* ⁽³⁰⁾ dimostra che al fine di stabilire se gli aiuti sotto forma di pagamenti diversi costituiscono più misure o un'unica misura, occorre prendere in considerazione «la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell'impresa» ⁽³¹⁾. Secondo ITD, l'applicazione di tali criteri al caso di specie può portare soltanto a concludere che i tre conferimenti di capitale costituiscono un'unica misura:
- a) cronologia — ITD sostiene che tutti e tre i conferimenti di capitale sono stati concessi il 20 ottobre 2017 quando l'accordo di ottobre è stato firmato da Danimarca e Svezia (cfr. sezione 3.1.2);
 - b) scopo — ITD sostiene che tutti e tre i conferimenti di capitale hanno lo stesso scopo, ossia l'attuazione del piano di trasformazione di Post Danmark e che i conferimenti di capitale effettuati dalla Danimarca e dalla Svezia non miravano a preservare il rating «investment grade» di PostNord, che secondo ITD è semplicemente un effetto collaterale del conferimento di capitale. A questo proposito, ITD spiega che dalla formulazione utilizzata nell'accordo di ottobre emerge che anche i conferimenti di capitale effettuati da parte di Danimarca e Svezia erano destinati a sostenere l'attuazione del piano di trasformazione di Post Danmark e che la decisione di avvio sosterebbe tale punto di vista ai considerando da 59 a 61 e 66 e 67.
- ITD sostiene inoltre che dall'«evidente deficit di finanziamento» (in effetti l'accordo di ottobre stima che i costi del piano di trasformazione di cui fa parte il nuovo modello produttivo ammontino a 5 miliardi di SEK (cfr. considerando 22), ma il conferimento di PostNord ammonta «soltanto» a 2,339 miliardi di DKK) si desume che i conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia erano necessari, anche se non sarebbero stati sufficienti ai fini della realizzazione del nuovo modello produttivo;
- c) situazione dell'impresa — ITD sostiene che le circostanze in cui si trovava Post Danmark al momento dei tre conferimenti di capitale erano le stesse.
- (56) ITD sostiene che la Commissione ha utilizzato erroneamente una serie di criteri diversi da quelli riconosciuti nella sentenza *Grecia e a./Commissione*, ossia che i conferimenti di capitale:
- a) sono stati effettuati da tipi diversi di investitori [Danimarca, Svezia e PostNord ⁽³²⁾] che si trovano in situazioni finanziarie diverse e sono soggetti a oneri finanziari diversi che richiedono tassi di rendimento diversi (cfr. considerando da 69 a 74 della decisione di avvio);
 - b) non hanno il medesimo scopo;
 - c) non sono concessi ai medesimi beneficiari; e
 - d) richiedono ulteriori misure di attuazione.
- (57) Con riferimento al considerando 71 della decisione di avvio, ITD respinge l'argomentazione della Commissione secondo la quale la sentenza *BP Chemicals* non sarebbe pertinente per il caso di specie dato che in tale sentenza lo stesso investitore ha conferito capitale a più riprese. ITD ritiene che la sentenza *BP Chemicals* sia pertinente per il caso di specie per due motivi. Innanzitutto ITD sostiene che *BP Chemicals* sia un altro caso che dimostra che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la cronologia, lo scopo e la situazione (cfr. considerando 55). ITD sostiene altresì che non vi è alcuna dichiarazione nella sentenza *BP Chemicals* (o in alcun'altra sentenza) a sostegno del parere secondo il quale ha importanza se uno o più investitori conferiscono capitale. A questo proposito, ITD osserva che i costi di investimenti diversi chiaramente varieranno (indipendentemente dal fatto che siano effettuati da uno o più investitori).
- (58) ITD ritiene altresì che la Commissione avrebbe dovuto concentrarsi sugli investimenti e sull'impresa beneficiaria piuttosto che sull'investitore. A tale proposito, con riferimento alla formulazione dell'accordo di ottobre, ITD ritiene che i conferimenti di capitale abbiano avuto tutti lo stesso beneficiario, ossia Post Danmark, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione. A questo proposito, nelle sue osservazioni del 17 settembre 2019, ITD ha affermato quanto segue in relazione all'accordo di ottobre:

«[d]al punto 1 dell'accordo di ottobre 2017 si desume che è stato sviluppato “un nuovo modello produttivo con un costo stimato di circa **5 miliardi di SEK**” e che “in attuazione del nuovo modello produttivo, la **società [PostNord] trasferirà [tale] capitale a Post Danmark**”. Dal punto 4 risulta che “il fabbisogno di capitale [è stimato] ammonta

⁽³⁰⁾ Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, *Grecia e a./Commissione*, cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, ECLI:EU:T:2010:386.

⁽³¹⁾ ITD fa riferimento alla sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, *Grecia e a./Commissione*, cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, ECLI:EU:T:2010:386, punto 177; alla sentenza del Tribunale di primo grado del 15 settembre 1998, *BP Chemicals/Commissione*, T-11/95, ECLI:EU:T:1998:199, punto 176 e punti 170 e 171.

⁽³²⁾ A questo proposito, ITD sottolinea che in realtà vi sono soltanto due investitori (Danimarca e Svezia) dato che le azioni di PostNord sono state considerate imputabili a Danimarca e Svezia, il che significa che PostNord non è l'investitore, bensì gli Stati stessi.



[re] a 3 miliardi di SEK in relazione al quale l'**azionista svedese** acconsente ad investire 400 milioni di SEK e l'**azionista danese** acconsente ad investire 267 milioni di SEK a sostegno **dell'attuazione del nuovo modello produttivo [di Post Danmark]**» [grassetto aggiunto da ITD ⁽³³⁾].

- (59) Per quanto concerne l'obbligo di ulteriori misure di attuazione, che inciderebbero sul momento della concessione dei diversi conferimenti di capitale, ITD spiega che dalla giurisprudenza si desume che, affinché siano presenti misure di attuazione, il requisito secondo il quale i conferimenti di capitale possono essere concessi a seguito di tali misure di attuazione avrebbe dovuto essere stabilito in un precedente accordo esistente o in un precedente atto legislativo esistente ⁽³⁴⁾ oppure dovrebbe essere impossibile concedere i conferimenti di capitale in assenza dell'adozione di tali misure di attuazione ⁽³⁵⁾. Secondo ITD entrambe le condizioni non sono state soddisfatte ⁽³⁶⁾.
- (60) Inoltre ITD fa riferimento al pagamento della prima rata del conferimento di capitale di PostNord del 4 aprile 2018 per il quale apparentemente non erano necessarie misure di attuazione e che è avvenuto prima della data in cui la Commissione ritiene che il conferimento di capitale di PostNord sia stato concesso. ITD fa riferimento anche al conferimento di capitale di 1 miliardo di DKK, oggetto della decisione del 2018, che ha potuto aver luogo senza alcuna misura di attuazione.
- (61) Inoltre ITD ritiene che se la Commissione si discostasse dal proprio ragionamento di cui nella decisione di avvio (cfr. considerando da 69 a 76 della decisione di avvio) secondo il quale i conferimenti di capitale sarebbero tre misure distinte (e concludesse quindi che si tratti soltanto di un'unica misura), sarebbe necessaria una nuova decisione di avvio.

3.1.2. *I tre conferimenti di capitale sono stati concessi nella stessa data*

- (62) ITD ritiene che, anche se la Commissione conferma che si tratta di tre misure distinte, i tre conferimenti di capitale sono stati comunque concessi alla stessa data, ossia il 20 ottobre 2017, con la conclusione dell'accordo di ottobre.
- (63) In alternativa, laddove la Commissione ritenga che i conferimenti di capitale siano stati subordinati all'approvazione della compensazione per l'obbligo di servizio universale, i tre conferimenti di capitale dovrebbero considerarsi concessi il 28 maggio 2018 quando la Commissione ha approvato la tale compensazione.
- (64) A questo proposito ITD spiega innanzitutto che l'accordo di ottobre è vincolante tanto per la Danimarca quanto per la Svezia ⁽³⁷⁾, analogamente all'accordo intergovernativo concluso tra Danimarca e Svezia per la costituzione di un consorzio incaricato di occuparsi della costruzione, della gestione e del funzionamento del cosiddetto collegamento di Øresund ⁽³⁸⁾.

⁽³³⁾ Anche le parti tra parentesi fanno parte delle osservazioni di ITD e non sono state aggiunte dalla Commissione.


⁽³⁴⁾ Sentenza della Corte del 19 dicembre 2019, *Arriva Italia Srl e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, C-385/18, ECLI:EU:C:2019:1121. Occorre osservare che questa sentenza non era ancora stata adottata quando ITD ha presentato le proprie osservazioni.

⁽³⁵⁾ Le sentenze a cui probabilmente ITD fa riferimento sono: sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019, *Regno del Belgio e Magentrol International/Commissione europea*, T-131/16, ECLI:EU:T:2019:91 e sentenza del Tribunale del 26 maggio 2016, *Francia/Commissione europea*, cause riunite T-479/11 e T-157/12, ECLI:EU:T:2016:320. Nelle osservazioni dell'impresa i riferimenti si limitavano ad indicare: «Regno del Belgio e Magentrol International/Commissione europea» e «Commissione europea/Repubblica francese e IFP Energies nouvelles [sentenza del Tribunale]».

⁽³⁶⁾ ITD fornisce come esempio la sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018, *Brussels South Charleroi Airport (BSCA)/Commissione europea*, T-818/14, ECLI:EU:T:2018:33, punto 72 e seguenti. In tale causa esiste un accordo quadro che non identificava il beneficiario e non faceva scattare la concessione di un aiuto in quanto si limitava ad incaricare il ministro pertinente di presentare misure di attuazione per la concessione dell'aiuto. Contrariamente a tale causa, ITD sostiene che, nel caso di specie, tanto l'ammontare dell'aiuto quanto il beneficiario dell'aiuto sono identificati nell'accordo di ottobre.

⁽³⁷⁾ Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018, *Brussels South Charleroi Airport (BSCA)/Commissione europea*, T-818/14, ECLI:EU:T:2018:33, punto 72 e giurisprudenza ivi citata: «il criterio per determinare il momento di concessione dell'aiuto è quello dell'atto giuridicamente vincolante con cui la competente autorità nazionale si impegna a concedere l'aiuto al suo beneficiario [...] con una promessa incondizionata e legalmente vincolante [...]. Tale criterio implica necessariamente che, alla data di concessione dell'aiuto, il relativo beneficiario possa essere identificato».

⁽³⁸⁾ ITD fa riferimento alla decisione della Commissione SA.36558 (2014/NN) e SA.38371 (2014/NN) — Danimarca e SA.36662 (2014/NN) — Svezia del 15 ottobre 2014 — Aiuti concessi a Øresundsbro Konsortiet, senza specificare i punti corrispondenti.



- (65) In secondo luogo ITD spiega che l'entrata in vigore dell'accordo di ottobre non richiedeva l'adozione di misure di attuazione. Le misure di attuazione cui fa riferimento la Commissione nel contesto del conferimento di capitale da PostNord a Post Danmark e del conferimento di capitale dalla Danimarca a PostNord non erano necessarie secondo ITD, né ai sensi dell'accordo di ottobre né di qualsiasi altro atto legislativo⁽³⁹⁾, né era impossibile concedere i conferimenti di capitale in assenza di misure di attuazione⁽⁴⁰⁾. Pertanto ITD ritiene che la data di concessione dell'11 giugno 2018 per il conferimento di capitale sia da PostNord a Post Danmark sia dalla Danimarca a PostNord non sia corretta.
- (66) ITD fa altresì riferimento alla pubblicazione il 15 gennaio 2021 di una relazione preparata dal revisore dei conti statale danese («Rigsrevisionen»). Tale relazione presenta le conclusioni del Rigsrevisionen in merito all'adeguatezza della vigilanza sulle pratiche contabili di Post Danmark. Un grafico incluso in tale relazione, così come il testo della relazione, mostrano, secondo ITD, che tutti e tre i conferimenti di capitale costituiscono un'unica misura e sono stati concessi alla stessa data, ossia il 20 ottobre 2017, giorno dell'accordo di ottobre.

3.1.3. I conferimenti di capitale costituiscono un aiuto

3.1.3.1. Risorse statali, imputabilità, selettività, distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

- (67) Per quanto concerne la valutazione degli aiuti effettuata dalla Commissione nella decisione di avvio, ITD accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia ritenuto che i tre conferimenti di capitale coinvolgano risorse statali e siano imputabili alla Danimarca, alla Svezia o a entrambe, siano selettivi e creino distorsioni della concorrenza oltre a incidere sugli scambi tra Stati membri.

3.1.3.2. Vantaggio derivante dal conferimento di capitale da PostNord a Post Danmark

- (68) Per quanto concerne l'analisi DCF preparata da PostNord che stabilisce che i guadagni per PostNord a seguito del conferimento di capitale da PostNord a Post Danmark superano le perdite della liquidazione di Post Danmark, ITD sostiene che tale analisi non è affidabile per i seguenti motivi:
- a) l'analisi DCF è stata condotta da PostNord stessa e non da un esperto indipendente;
 - b) il costo del capitale nell'analisi DCF sarebbe sottovalutato, dato che comprende un solo conferimento di capitale (ossia quello effettuato da PostNord a Post Danmark), mentre tutti i conferimenti di capitale sono secondo ITD collegati e dovrebbero quindi essere considerati come un unico intervento di cui tenere conto nell'analisi DCF;
 - c) l'analisi DCF comprenderebbe costi non ammissibili, dato che tiene conto dei seguenti elementi:
 - 1) il debito ipotecario immobiliare di Post Danmark e i prestiti che Post Danmark non sarebbe in grado di rimborsare in caso di liquidazione; sebbene, secondo la legge danese, avrebbero dovuto essere presi in considerazione soltanto i costi relativi al valore delle azioni di PostNord, considerato il valore di liquidazione degli attivi di Post Danmark;
 - 2) costi legati alle responsabilità delle autorità pubbliche, quali il costo del garante (ossia PostNord) per il pagamento del debito ipotecario di Post Danmark e di altri prestiti, ossia una forma di aiuto di Stato, che nessun investitore privato si impegnerebbe a sostenere, in considerazione della catastrofica situazione finanziaria di Post Danmark negli ultimi anni;
 - 3) i costi indiretti del fallimento, ossia i presunti maggiori oneri finanziari di PostNord e la perdita di PostNord «derivanti dal non essere in grado di offrire soluzioni logistiche nordiche complete»⁽⁴¹⁾ nonché la «perdita di sinergie e scala nel contesto delle sue operazioni nordiche»⁽⁴²⁾, che nessun investitore privato sarebbe disposto a sostenere e, pertanto, dovrebbero essere esclusi in quanto comportano la concessione di aiuti di Stato;
 - d) secondo ITD, l'analisi DCF include flussi di cassa non ammissibili, quali la compensazione per l'obbligo di servizio universale, che è un aiuto di Stato e dovrebbe quindi anch'essa essere esclusa.

⁽³⁹⁾ Sentenza della Corte del 19 dicembre 2019, *Arriva Italia Srl e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, C-385/18, ECLI:EU:C:2019:1121.

⁽⁴⁰⁾ Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019, *Regno del Belgio e Magnetrol International/Commissione europea*, T-131/16, ECLI:EU:T:2019:91.

⁽⁴¹⁾ Considerando 49 della decisione di avvio.

⁽⁴²⁾ Cfr. nota 17 della decisione di avvio.



- (69) Inoltre ITD asserisce che:
- anche qualora si accettasse che gli azionisti di Post Danmark avrebbero dovuto sostenere i costi diretti e indiretti del fallimento, il flusso di cassa attualizzato non dovrebbe comprendere l'intero importo dei costi evitati del fallimento di Post Danmark, dato che il suo fallimento non sarebbe necessariamente evitato attraverso la concessione del conferimento di capitale di PostNord;
 - le entrate nel flusso di cassa attualizzato sono troppo elevate e non tengono conto del rischio che la licenza per l'obbligo di servizio universale possa non essere prorogata oltre il 2019. ITD ha suggerito di prendere in considerazione tale rischio utilizzando un tasso di attualizzazione più elevato (ossia il WACC) per gli anni dal 2020 in poi;
 - In ragione della diminuzione del 10 % delle vendite nette di Post Danmark nel 2017, le stime nel flusso di cassa attualizzato dei tassi di crescita nel mercato della corrispondenza e della logistica sono troppo ottimistiche e quindi discutibili;
 - il WACC nel contesto del flusso di cassa attualizzato è troppo basso, dato che tiene conto di soggetti pari rispetto a PostNord, piuttosto che di quelli rispetto a Post Danmark. Inoltre il WACC non considera il rischio di fallimento quale conseguenza del piano di trasformazione e il WACC non tiene conto di assunzioni arbitrarie circa le future condizioni di mercato;
 - una potenziale perdita del rating «investment grade» sarebbe dovuta al fatto che il conferimento di capitale di PostNord sarebbe finanziariamente inadeguato, il che, a sua volta, dimostrerebbe che il conferimento di capitale di PostNord non soddisfa l'applicazione del principio dell'investitore privato in un'economia di mercato.

3.1.3.3. Vantaggio derivante dai conferimenti di capitale da parte di Danimarca e Svezia a favore di PostNord

- (70) ITD ritiene che vi siano più elementi che mettono in dubbio i conferimenti di capitale dalla Danimarca e dalla Svezia rispetto a quelli menzionati dalla Commissione nella decisione di avvio:
- sulla base dell'accordo di ottobre, è evidente che i conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia a favore di PostNord dovevano essere trasferiti a Post Danmark e che nessun investitore privato operante sul mercato conferirebbe capitale a Post Danmark;
 - tutti e tre i conferimenti di capitale non sono in linea con le condizioni di mercato perché la Danimarca ha concesso altri 112 milioni di DKK (circa 15 milioni di EUR) nel dicembre 2019 per la proroga della licenza per l'obbligo di servizio universale di Post Danmark dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, al fine di consentire a Post Danmark A/S di sopravvivere;
 - il calcolo del valore attuale netto effettuato per i conferimenti di capitale danesi e svedesi al fine di dimostrare la loro conformità rispetto al mercato nel contesto del mantenimento del rating creditizio di PostNord, non indica quale sia il rendimento (laddove presente);
 - non è stato effettuato alcun confronto tra il valore dei conferimenti di capitale e lo scenario controfattuale secondo il quale PostNord verrebbe liquidata e, pertanto, nessun investitore privato operante sul mercato effettuerebbe tali conferimenti di capitale.


3.2. Dansk Distribution

- (71) Dansk Distribution A/S ha sede a Karlslunde (Danimarca) e si occupa della spedizione di pacchi, pallet e merci di vario genere. Dansk Distribution asserisce di essere in concorrenza con Post Danmark nel settore dei pacchi e più in generale nel settore della distribuzione. Ha interesse a presentare osservazioni dato che Dansk Distribution e Post Danmark partecipano alle stesse gare per contratti di logistica, nell'ambito delle quali Post Danmark offrirebbe presumibilmente prezzi inferiori a quelli di mercato.

- (72) Dansk Distribution ha presentato le stesse osservazioni formulate da ITD.

3.3. Dansk Scanning

- (73) Dansk Scanning A/S ha sede a Esbjerg (Danimarca) e crea archivi digitali per i suoi clienti. Offre una serie di servizi di digitalizzazione. Dansk Scanning afferma di essere in concorrenza con Post Danmark nel settore postale digitalizzato e in particolare nel mercato dei servizi di scansione.



- (74) Dansk Scanning ha presentato le stesse osservazioni formulate da ITD.

3.4. Danske Fragtmænd A/S

- (75) Danske Fragtmænd A/S ha sede ad Aarhus (Danimarca) ed è una controllata di Fragtmænd Holding A/S. Fornisce servizi logistici a clienti aziendali in Danimarca. Riceve ordini e successivamente immagazzina, preleva, imballa e distribuisce semilavorati e manufatti, pezzi di ricambio, beni di largo consumo, beni di consumo durevoli. È in grado di consegnare su base giornaliera e fornisce servizi di consegna porta a porta. Inoltre Danske Fragtmænd è attiva sul mercato dei servizi di immagazzinaggio e delle tecnologie dell'informazione.
- (76) Danske Fragtmænd A/S ha presentato le stesse osservazioni formulate da ITD.

3.5. Jørgen Jensen Distribution A/S

- (77) Jørgen Jensen Distribution A/S (JJD) ha sede a Ikast (Danimarca) e fornisce servizi di trasporto merci. Fornisce una serie di servizi di trasporto, compresa la distribuzione di pacchi, merci, merci pallettizzate, consegne a lungo raggio, comprese merci sensibili ai cambiamenti di temperatura (quali gli alimenti) e merci non sensibili ai cambiamenti di temperatura. Inoltre JJD è attiva sul mercato dei servizi di trasporto merci con ritiro e consegna con brevissimo preavviso e sul mercato dei servizi di corriere. JJD afferma di competere con Post Danmark nel settore dei trasporti e della distribuzione. Ritiene che i conferimenti di capitale, oggetto della presente decisione, incidano direttamente sulle sue operazioni poiché darebbero a Post Danmark la capacità di offrire prezzi inferiori rispetto al prezzo di mercato (dal 15 % al 30 % inferiori). JJD spiega di averlo sperimentato nel contesto di gare d'appalto e di gare basate su inviti dei clienti ⁽⁴³⁾.
- (78) JJD ha presentato le stesse osservazioni formulate da ITD.

3.6. UPS


- (79) UPS è un fornitore globale di servizi postali e di spedizione specializzati. Dopo gli Stati Uniti d'America, il mercato più grande di UPS è l'Europa, dove serve 56 paesi e territori. Dal 1988 UPS è attiva sul mercato danese dove offre servizi postali e logistici nazionali e internazionali, compresa la consegna espressa e standard di pacchi, nonché una serie di servizi di trasporto aereo, marittimo e su strada di merci. UPS afferma di competere direttamente con Post Danmark nel settore dei servizi postali e pacchi non universali e nel settore della logistica.
- (80) Le osservazioni formulate da UPS si sovrappongono in ampia misura a quelle presentate da ITD e da altri terzi, ma contengono osservazioni specifiche relative alla valutazione del principio dell'operatore in economia di mercato.

3.6.1. Conferimento di capitale da PostNord a Post Danmark

- (81) Innanzitutto UPS asserisce che il tasso di crescita ipotizzato nei calcoli DCF può essere convalidato confrontandolo correttamente con quello del settore postale e logistico, come riportato in numerosi documenti di ricerca e altre fonti ⁽⁴⁴⁾.
- (82) UPS suggerisce inoltre che si dovrebbe mettere in discussione la capacità di PostNord di prevedere con precisione i risultati attesi su obiettivi specifici come il tasso di crescita delle entrate e l'EBIT della società. Quest'ultimo valore potrebbe essere valutato sottoponendo il piano storico a test retrospettivi utilizzando i risultati effettivi per gli obiettivi in questione.

⁽⁴³⁾ JJD ha fornito un esempio risalente all'inizio del 2018 nel contesto del quale è stata invitata da uno dei suoi clienti esistenti a presentare un'offerta per la fornitura di servizi di trasporto relativi alla distribuzione di merci pallettizzate internazionali. Anche Post Danmark è stata invitata a presentare un'offerta e il prezzo di tale offerta si è rivelato inferiore del 18 %. Secondo JJD, il prezzo offerto da Post Danmark non sarebbe nemmeno sufficiente per consentire a quest'ultima di coprire i costi del carburante, del personale e amministrativi.

⁽⁴⁴⁾ Ossia International Post Corporation, <https://www.ipc.be/sector-data/postal-sector/market-watches> PostNL, <https://www.postnl.nl/en/about-postnl/about-us/market-and-regulation/research-on-the-european-postal-market/>; Transport Intelligence, <http://www.gscintell.com/Dashboard>; Apex Insight, <https://apex-insight.com/express-logistics-service/>.



- (83) Inoltre UPS sostiene che gli oneri finanziari aggiuntivi, a seguito di un declassamento del rating creditizio, dovrebbero essere inclusi nel flusso di cassa attualizzato, non soltanto nello scenario di fallimento in assenza del conferimento di capitale di PostNord, ma anche nello scenario in cui avviene il conferimento di capitale di PostNord. UPS ritiene che ciò sarebbe in linea con la dichiarazione delle autorità danesi secondo le quali il rating creditizio di PostNord avrebbe potuto deteriorarsi anche in conseguenza del conferimento di capitale a favore di Post Danmark.

3.6.2. Conferimenti di capitale da Danimarca e Svezia a favore di PostNord

- (84) UPS sostiene che, al fine di stabilire se un investitore privato avrebbe realizzato i conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia, sarebbe stato opportuno condurre una valutazione più dettagliata dei presunti oneri finanziari aggiuntivi derivanti dal declassamento del rating creditizio di PostNord. Tale valutazione avrebbe dovuto quindi tenere conto del fabbisogno futuro di finanziamento previsto sotto forma di un'analisi del flusso di cassa previsto e di una panoramica del debito esistente.

3.7. Anonimo

- (85) Il terzo anonimo asserisce di competere con Post Danmark nel settore della distribuzione di pacchi e merci.
- (86) Il terzo anonimo ha presentato le stesse osservazioni formulate da ITD.

4. OSSERVAZIONI DI DANIMARCA E SVEZIA

4.1. Osservazioni congiunte di Danimarca e Svezia in merito alla decisione di avvio


- (87) Nelle loro osservazioni congiunte, Svezia e Danimarca indicano che, in quanto proprietari distinti e indipendenti di PostNord AB, hanno effettuato le proprie valutazioni sulla logica economica dei rispettivi conferimenti di capitale. Per questo motivo, le loro osservazioni sui conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia sono presentate separatamente nelle sezioni 4.2 e 4.3.
- (88) Svezia e Danimarca, in allegato alle loro osservazioni congiunte, hanno trasmesso le osservazioni di PostNord AB in merito alla decisione di avvio. Secondo PostNord AB «i governi danese e svedese hanno chiesto a PostNord AB di formulare osservazioni in merito alle parti della decisione di avvio e alle osservazioni di terzi riguardanti i trasferimenti infragrupo». Dato che Svezia e Danimarca hanno trasmesso le osservazioni di PostNord AB, la Commissione considera tali osservazioni come afferenti tanto alla Danimarca quanto alla Svezia.

4.1.1. I conferimenti di capitale costituiscono tre misure distinte

- (89) Innanzitutto Svezia e Danimarca osservano che non soltanto i tre conferimenti di capitale sarebbero misure distinte, ma anche la compensazione per l'obbligo di servizio universale per Post Danmark nel periodo 2017-2019 sarebbe una misura distinta. Tali autorità affermano che ciò deriva dall'accordo di ottobre ai sensi del quale il pagamento da parte della Danimarca della compensazione per l'obbligo di servizio universale era una condizione per il conferimento di capitale danese di 267 milioni di SEK e il conferimento di capitale svedese di 400 milioni di SEK. Analogamente la compensazione per l'obbligo di servizio universale era indispensabile per la valutazione da parte di PostNord Group secondo la quale il suo conferimento di capitale sarebbe avvenuto a condizioni di mercato. Secondo la Danimarca e la Svezia, subordinare un conferimento di capitale (in linea con le condizioni di mercato) alla corresponsione di un aiuto di Stato compatibile a favore della stessa impresa è ampiamente accettato nella prassi della Commissione ⁽⁴⁵⁾.
- (90) In secondo luogo, Danimarca e Svezia concordano con la Commissione sul fatto che i tre conferimenti di capitale costituiscono tre misure distinte. A questo proposito, affermano che le considerazioni della Commissione (ossia il fatto che le misure sono concesse da investitori diversi con oneri finanziari diversi, requisiti diversi in termini di rendimento e processo decisionale, che le misure hanno beneficiari diversi e finalità diverse) sarebbero appropriate e sostenute dalla sentenza *Grecia/Commissione* ⁽⁴⁶⁾. In tale causa, il Tribunale ha stabilito che la Commissione avrebbe dovuto basarsi su tutti gli elementi pertinenti di fatto e di diritto e non soltanto sul loro contesto e sulla successione cronologica delle misure.

⁽⁴⁵⁾ Ad esempio: decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato n. C 20/2009 (ex n. 763/2002) del 13 luglio 2009, Belgio — La Poste, considerando 204 e 205.

⁽⁴⁶⁾ Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, *Grecia/Commissione*, cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, ECLI:EU:T:2010:386, punto 178.



- (91) Inoltre Danimarca e Svezia sottolineano che la Svezia non era soggetta ad obblighi derivanti dalla direttiva 97/67/CE sul territorio danese e quindi non avrebbe avuto altri incentivi se non prendere decisioni di investimento economicamente ragionevoli in relazione al finanziamento da parte del PostNord Group del piano di trasformazione di Post Danmark. Ne consegue che la partecipazione della Svezia in Post Danmark è puramente commerciale.
- (92) Inoltre Danimarca e Svezia spiegano che la giurisprudenza riconosce che più enti pubblici di uno stesso Stato membro dovrebbero essere considerati come singoli operatori economici di mercato⁽⁴⁷⁾. Per questo motivo, tali autorità ritengono indiscutibile che due Stati diversi debbano essere considerati come due operatori di mercato distinti e individuali.
- (93) Secondo la Danimarca e la Svezia, i due Stati non sono soltanto investitori distinti, ma anche loro e PostNord Group sono investitori distinti. Ciò deriverebbe in particolare dall'analisi della redditività (o della limitazione delle perdite) effettuata da PostNord Group prima del suo investimento in Post Danmark, che è diversa dall'analisi di Danimarca e Svezia.
- (94) Per quanto concerne i conferimenti di capitale aventi beneficiari diversi, Danimarca e Svezia ritengono che i riferimenti degli interessati all'accordo di ottobre, che avrebbe identificato presumibilmente Post Danmark come unico beneficiario, non siano fondati in quanto l'accordo di ottobre non era inteso a identificare i beneficiari effettivi ai fini degli aiuti di Stato. Piuttosto, l'accordo di ottobre era un accordo di principio e ciò risulta evidente dalla sua formulazione. Danimarca e Svezia hanno spiegato che i rispettivi conferimenti di capitale non confluiscono in Post Danmark e pertanto andrebbero principalmente a vantaggio di PostNord AB.
- (95) Danimarca e Svezia spiegano che qualsiasi eventuale vantaggio indiretto che Post Danmark potrebbe ottenere in ragione dei conferimenti di capitale è troppo indiretto per costituire un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Inoltre altre controllate di PostNord Group riceverebbero un vantaggio indiretto analogo.
- (96) Per quanto concerne le misure aventi finalità diverse, Danimarca e Svezia spiegano innanzitutto che PostNord Group ha effettuato il conferimento di capitale a favore di Post Danmark con l'obiettivo di facilitare l'attuazione del piano di trasformazione e aumentare il valore per gli azionisti (o ridurre potenziali perdite). In secondo luogo, con i rispettivi conferimenti di capitale, Danimarca e Svezia miravano a ridurre il rischio per PostNord Group nel suo complesso di essere considerato non dotato di un rating creditizio «investment grade» e quindi a preservare o aumentare il valore per gli azionisti.

4.1.2. I tre conferimenti di capitale sono stati concessi in date diverse

- (97) Danimarca e Svezia ritengono importante chiarire le proprie procedure decisionali nazionali applicabili ai rispettivi conferimenti di capitale e correggere la decisione di avvio per quanto riguarda il momento in cui i rispettivi conferimenti di capitale sono stati effettivamente concessi.
- (98) In Danimarca, tutti i costi o le spese non contenuti nel bilancio dello Stato come descritto nella legge finanziaria annuale richiedono una base giuridica distinta per poter essere giuridicamente validi. La commissione Finanze del parlamento danese può fornire tale base giuridica sotto forma di un decreto ministeriale (*Akstykke*) su richiesta del ministero competente (nel caso di specie il ministero dei Trasporti, delle opere edili e dell'edilizia abitativa). Una volta adottato, lo Stato riserva i fondi per la finalità descritta nel decreto ministeriale e il ministero può successivamente disporre dei fondi attraverso il proprio conto di tesoreria, fatte salve le condizioni di cui al decreto ministeriale. L'adozione del decreto ministeriale non comporta per il ministero l'obbligo di disporre dei fondi; stabilisce soltanto la base giuridica per procedere in tal senso. Qualora il ministero non utilizzi i fondi (ad esempio perché un'operazione non può essere finalizzata, in ragione di ritardi o annullamenti di alcuni progetti) i fondi vengono restituiti al Tesoro. Il decreto ministeriale per il conferimento di capitale danese è il decreto ministeriale del 17 maggio 2018.
- (99) In Svezia, il governo necessita di un mandato del parlamento svedese per apportare modifiche al proprio portafoglio istituzionale, compresi i conferimenti di capitale. Tale mandato del parlamento consente al governo di agire; tuttavia, di norma, non lo obbliga ad agire in un determinato momento o in un determinato modo. Può trascorrere un periodo di tempo significativo tra l'approvazione del parlamento che consente al governo di agire e il momento in cui il governo agisce effettivamente, ammesso che in definitiva agisca. Alla fine del 2019 il governo svedese disponeva di diversi mandati per agire, sui quali non ha deciso di agire parzialmente o completamente⁽⁴⁸⁾. Il conferimento di capitale svedese a favore di PostNord AB ha richiesto una decisione del governo e quindi un mandato del parlamento.

⁽⁴⁷⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2002 *HAMSA/Commissione*, T-152/99, ECLI:EU:T:2002:188; sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018, *AlzChem/Commissione*, T-284/15, ECLI:EU:T:2018:950.

⁽⁴⁸⁾ Ad esempio il disegno di legge che consente al governo di cedere la proprietà di Bilprovingen AB (una società che effettua ispezioni e immatricolazioni di autoveicoli e rimorchi in Svezia) è stato adottato dal parlamento svedese già il 17 dicembre 2009 (*prop. 2009/10:54, bet. 2009/10:NU10, rskr 2009/10:162*).



- (100) Alla luce dei considerando da 97 a 99, Danimarca e Svezia distinguono tra la data in cui sono state prese le decisioni di investimento (in altre parole, qualsiasi valutazione della conformità del mercato avrebbe dovuto essere effettuata prima di tale data), la data in cui sono stati concessi i conferimenti di capitale e la data in cui tali conferimenti sono stati resi disponibili o versati al beneficiario. Questi tre momenti sono presentati nella figura 3 trasmessa da Danimarca e Svezia.

Figura 3

Cronologia della concessione dei tre conferimenti di capitale


20 October	2017	Agreement of 20 October 2017
26 October		Proposition to the Swedish Parliament
12 December		Approval by the Swedish Parliament
4 April	2018	PostNord granted and PostNord Group paid DKK 150m to Post Danmark
17 May		Danish owner's investment decision
28 May		USO Decision
11 June	2018	Implementing Agreement , Danish State granted USO compensation to PostNord, PostNord's investment decision, PostNord granted DKK 2.189bn to Post Danmark
18 June		Danish State paid SEK 1.533bn to PostNord, PostNord Group paid SEK 1.533 bn + DKK 1.45 bn to Post Danmark
29 November		Swedish owner's investment decision and granting
10 December	2019	Danish owner granted and paid SEK 267m and Swedish owner paid SEK 400m to PostNord
4 February		PostNord Group paid DKK 739m to Post Danmark

- (101) La Danimarca e la Svezia spiegano che dalla figura 3 risulta che:

- la decisione di investimento del proprietario danese del 17 maggio 2018 cui si fa riferimento è il decreto ministeriale di cui al considerando 98;
- la decisione di investimento del proprietario svedese del 29 novembre 2018 ⁽⁴⁹⁾ è stata adottata a seguito della decisione del parlamento svedese del 12 dicembre 2017 ⁽⁵⁰⁾ che ha consentito al governo di procedere in tal senso;
- la decisione di investimento di PostNord dell'11 giugno 2018 è stata adottata a seguito della conclusione dell'accordo di attuazione (cfr. considerando 25) e della successiva decisione del consiglio di amministrazione lo stesso giorno in cui il conferimento di capitale sarebbe stato economicamente razionale;
- la Danimarca ha concesso il suo conferimento di capitale soltanto il 10 dicembre 2018, quando è stato versato. Prima di tale data, la Danimarca ritiene che PostNord AB non avesse alcun diritto giuridico a ricevere il capitale. La Danimarca ritiene che il decreto ministeriale del 17 maggio 2018 non costituisca un obbligo per la stessa di concedere l'aiuto (cfr. considerando 98);
- la Svezia ha concesso il conferimento di capitale il 29 novembre 2018, la stessa data in cui è stata adottata la decisione di investimento;
- PostNord ha concesso il suo conferimento di capitale l'11 giugno 2018, la stessa data in cui è stata adottata la decisione di investimento. Ciò è in linea con la conclusione della Commissione di cui al considerando 82 della decisione di avvio;
- la Danimarca ha versato il conferimento di capitale il 10 dicembre 2018, la stessa data della data di concessione;

⁽⁴⁹⁾ Utbetalning av kapitaltillskott till PostNord AB (rskr 2017/18:114).

⁽⁵⁰⁾ Disegno di legge adottato dal parlamento svedese il 12 dicembre 2017, prop. 2017/18:39, bet 2017/18:FiU28, rskr. 2017/18:114.



- h) la Svezia ha versato il conferimento di capitale il 10 dicembre 2018;
- i) PostNord Group ha versato il suo conferimento di capitale (meno 150 milioni di DKK già versati il 4 aprile 2018) il 18 giugno 2018, data in cui è stata pagata anche la compensazione per l'obbligo di servizio universale, approvata nel caso SA.47707.

4.1.3. *Il conferimento di capitale effettuato da PostNord Group a favore di Post Danmark non costituisce un aiuto di Stato.*

4.1.3.1. Osservazioni congiunte di Danimarca e Svezia in merito a imputabilità, risorse statali e distorsione della concorrenza

- (102) Le autorità danesi e svedesi sostengono che il conferimento di capitale effettuato da PostNord Group a favore di Post Danmark costituiva semplicemente un trasferimento all'interno della medesima impresa (ossia PostNord Group) e non modificherebbe le condizioni di concorrenza sul mercato ⁽⁶¹⁾, dato che Post Danmark era già presente e operante sul mercato.
- (103) A tale riguardo Danimarca e Svezia spiegano che dalla sentenza della Corte nella causa *ENEA* discende che «le risorse di società pubbliche possono essere considerate risorse statali quando lo Stato è in grado, esercitando la sua influenza dominante, di orientare la loro utilizzazione per finanziare vantaggi a favore di altre società» (sottolineatura aggiunta dalle autorità danesi e svedesi) ⁽⁶²⁾.
- (104) Tuttavia, nel caso di specie, le autorità danesi e svedesi ritengono che né la Danimarca né la Svezia fossero in grado di canalizzare l'utilizzo di risorse di PostNord Group a favore di Post Danmark, ma soprattutto un trasferimento di fondi tra le diverse entità di PostNord (come il conferimento di capitale di gruppo) non costituirebbe un vantaggio «a favore di altre società» ⁽⁶³⁾, ma costituirebbe semplicemente un trasferimento all'interno della medesima impresa (PostNord).
- (105) Le autorità danesi e svedesi spiegano inoltre, riferendosi ancora alla sentenza *ENEA* ⁽⁶⁴⁾, che il comportamento di PostNord AB non è stato «dettato da istruzioni provenienti dalle autorità pubbliche» e quindi non è imputabile alla Danimarca o alla Svezia.
- (106) In tale contesto Danimarca e Svezia asseriscono altresì che dalla giurisprudenza dell'Unione nella sentenza *Stardust Marine* risulta che, quando le decisioni sono prese da imprese pubbliche, il semplice fatto che un'impresa pubblica sia soggetta al controllo dello Stato non è un motivo sufficiente per considerare le misure adottate da tale impresa imputabili allo Stato. Occorre infatti dimostrare che le pubbliche autorità possano ritenersi aver avuto un ruolo nell'adozione della misura in questione e tale imputabilità allo Stato può essere dedotto da un insieme di indizi ⁽⁶⁵⁾.
- (107) Le autorità danesi e svedesi spiegano che il trasferimento di 150 milioni di DKK effettuato il 4 aprile 2018 è stato effettuato per garantire che Post Danmark potesse continuare a operare in attesa della prevista approvazione da parte della Commissione della compensazione per l'obbligo di servizio universale e della successiva esecuzione da parte di PostNord Group del piano di trasformazione, compreso il conferimento di capitale di PostNord Group. Inoltre, non vi sono prove a sostegno del fatto che la Danimarca e la Svezia siano state coinvolte, in un modo o nell'altro, nella decisione di effettuare il trasferimento di 150 milioni di DKK.
- (108) Per quanto concerne i trasferimenti effettuati nel giugno del 2018 e nel febbraio del 2019, tali contributi facevano parte della decisione di PostNord AB dell'11 giugno 2018 di procedere con il piano di trasformazione (la data dell'accordo di attuazione, cfr. considerando 25). Inoltre, per quanto concerne questi due trasferimenti, Danimarca e Svezia sostengono che non vi sono elementi di prova del fatto che nessuna delle due sia stata coinvolta nella decisione di PostNord AB di procedere con il piano di trasformazione (compresa l'esecuzione dei trasferimenti interni del 18 giugno 2018 e del 4 febbraio 2019), se non nella loro qualità di azioniste di PostNord AB. Di


⁽⁶¹⁾ Sentenza della Corte del 1° luglio 2008 *Chronopost e La Poste/UFEX e a. (Ufex II)*, cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P, ECL:EU: C:2008:375, punti da 129 a 131.

⁽⁶²⁾ Sentenza della Corte del 13 settembre 2017, *ENEA SA/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki*, C-329/15, ECL:EU:C:2017:671, punto 31.

⁽⁶³⁾ Sentenza della Corte del 13 settembre 2017, *ENEA SA/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki*, C-329/15, ECL:EU:C:2017:671, punto 31.

⁽⁶⁴⁾ *Ibidem*, punto 34.

⁽⁶⁵⁾ Sentenza della Corte del 16 maggio 2002, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee (Stardust Marine)*, C-482/99, ECL:EU: C:2002:294, punti 52 e 55. Cfr. anche conclusioni dell'avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe, presentate il 22 marzo 2017, in relazione alla causa *ENEA SA w Poznaniu/Prezes Urzędu Regulacji*, C-329/15, ECL:EU:C:2017:233, punti 99 e 100.




conseguenza Danimarca e Svezia ritengono che la Commissione abbia avuto torto quando ha affermato al considerando 87 della decisione di avvio che il trasferimento di capitale interno è imputabile alla Danimarca e alla Svezia, poiché faceva parte dell'accordo di ottobre. A questo proposito, Danimarca e Svezia sostengono che l'accordo di ottobre coinvolge soltanto i due proprietari (Danimarca e Svezia) e non PostNord Group.

- (109) Inoltre Danimarca e Svezia sostengono che la menzione, ai punti 1 e 4 dell'accordo di ottobre, dell'intenzione di PostNord AB di attuare il nuovo modello produttivo e il conferimento di capitale collegato da PostNord Group a Post Danmark si limita a esporre il contesto fattuale dell'accordo di ottobre. Ciò non significa che la decisione di PostNord AB di eseguire il piano di trasformazione fosse imputabile a Danimarca e Svezia. Tale affermazione sarebbe corroborata dal fatto che:
- a) su iniziativa di PostNord AB, il piano di trasformazione era già stato redatto nell'autunno del 2016;
 - b) già nel febbraio 2017 era stato effettuato un trasferimento di capitale interno a favore di Post Danmark; e
 - c) le analisi e le valutazioni sottostanti della situazione e del piano aziendale di Post Danmark sono state effettuate da PostNord AB e non da Danimarca e Svezia.
- (110) Secondo Danimarca e Svezia, il fatto che l'erogazione della compensazione per l'obbligo di servizio universale da parte della Danimarca fosse subordinata all'attuazione del piano di trasformazione (punto 9 dell'accordo di ottobre) sottolinea ulteriormente che la decisione di attuare tale piano di trasformazione spettava a PostNord AB, dato che tale condizione sarebbe stata ridondante qualora PostNord AB fosse già stata tenuta ad attuarlo.

4.1.3.2. Osservazioni congiunte di Danimarca e Svezia sull'inesistenza di un vantaggio

- (111) Danimarca e Svezia sostengono che PostNord Group ha attuato il suo conferimento di capitale a favore di Post Danmark in conformità con il principio dell'operatore in economia di mercato. La decisione di PostNord di effettuare i trasferimenti interni di capitale era basata su metodologie in linea con le prassi di mercato quali l'analisi DCF, il modello di valutazione degli attivi finanziari e il WACC.
- (112) In particolare, tanto la Danimarca quanto la Svezia sostengono che i tassi di crescita di Post Danmark per il mercato della corrispondenza ([...] % annuo), il mercato della logistica ([...] %) e la crescita complessiva (combinata) (ossia la previsione di conseguire il [...] % nel 2026 e [...] % dopo il 2026) ipotizzati nel modello DCF fossero prudenti. Tale affermazione si basa su aspettative secondo le quali le attività logistiche sarebbero cresciute secondo un tasso minimo della crescita del PIL sottostante e che il calo delle attività relative alla corrispondenza sarebbe rallentato entro il 2022 e si sarebbe stabilizzato nel 2026. I tassi di crescita previsti si basavano sugli andamenti riscontrati per gli ultimi anni e tenevano conto dell'inflazione prevista e della crescita demografica. Il presunto rallentamento del calo dei servizi relativi alla corrispondenza entro il 2022 si basava sul fatto che gran parte dei volumi di posta danese erano già digitalizzati (circa l'80 % dei volumi rispetto al 2001) e sull'ipotesi che la parte restante dei volumi di posta sarebbe diminuita secondo un ritmo molto più lento rispetto alla prima riduzione, molto marcata ⁽⁶⁶⁾.
- (113) Inoltre Danimarca e Svezia sostengono che in uno scenario che contemplasse il fallimento di Post Danmark, il mercato dubiterebbe della capacità e della volontà di PostNord Group di sostenere le restanti controllate. In tale scenario, il rating creditizio ombra di PostNord AB verrebbe notevolmente declassato dall'equivalente di un rating «investment grade» debole nella fascia [...] a un rating «speculative grade» (investimento rischioso) nella fascia [...]. Ciò corrisponderebbe a un differenziale tra un'obbligazione [...] e un'obbligazione [...] di [...] punti base (BPS), o l'equivalente di [...] % di rendimento. A tale riguardo Danimarca e Svezia considerano prudente l'ipotesi di un aumento del [...] % degli oneri finanziari in uno scenario di fallimento. Allo stesso tempo, l'aumento degli oneri finanziari è stato calcolato sulla base di [...] SEK di debito lordo, che è considerato il saldo medio delle passività fruttifere di interessi necessario tra il 2018 e il 2026 per finanziare PostNord Group in uno scenario di fallimento di Post Danmark.
- (114) Danimarca e Svezia sostengono che se Post Danmark fallisse, PostNord perderebbe il vantaggio competitivo di una rete nordica completa unitamente alle sinergie combinate esistenti nel modello produttivo attuale. Ciò comporterebbe una perdita di entrate del [...] % per le operazioni nordiche di PostNord fino al 2026 (indice di inflazione e crescita dei pacchi), pari a [...] milioni di SEK, mentre il corrispondente impatto degli utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento («EBITDA») sarebbe pari al [...] %.

⁽⁶⁶⁾ Tali ipotesi si basavano sulle informazioni desunte dalla relazione «Denmark Ecommerce Country 2017» pubblicata da Ecommerce Foundation e sulla relazione del 2017 sul commercio elettronico pubblicata dalla camera di commercio danese.




- (115) Danimarca e Svezia hanno presentato due analisi quantitative dettagliate per dimostrare la conformità rispetto al mercato del conferimento di capitale di PostNord Group. Tali analisi si sviluppano a partire da calcoli effettuati da PostNord Group prima dell'investimento. Entrambe le analisi sono modelli DCF basati su previsioni di costi ed entrate attualizzati al momento dell'investimento, al fine di determinare la redditività complessiva di tale investimento. La differenza principale tra le due analisi è il tipo di profitto che considerano.
- (116) La prima analisi (presentata nella **tabella 2**) calcola innanzitutto il valore dell'impresa al fine di calcolare il valore del capitale proprio. Consiste in un modello DCF relativo a flussi di cassa disponibili che maturano a livello di Post Danmark nel suo complesso, ossia i profitti disponibili per la distribuzione tanto al debito quanto agli azionisti (flussi di cassa disponibili per l'impresa) attualizzati secondo il WACC di Post Danmark. Oltre a tali profitti, la prima analisi comprende le potenziali perdite che PostNord Group subirebbe nello scenario controfattuale di un fallimento di Post Danmark. Tali perdite comprendono, tra l'altro, costi per interessi più elevati dovuti a potenziali preoccupazioni circa la capacità di PostNord Group di onorare il proprio debito, le entrate dovute alle sinergie tra Post Danmark e le altre attività di PostNord Group e le entrate che PostNord Group riceve da Post Danmark a titolo di compensazione per i costi a livello di gruppo (quali i costi [...] e [...]). Il valore del capitale proprio è calcolato sottraendo l'indebitamento netto dal valore dell'impresa.

Tabella 2

Post Danmark A/S — Modello di valutazione DCF per il conferimento di capitale di PostNord Group — Valore dell'impresa

(importi in milioni di DKK)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ipotesi per il valore finale dell'impresa
EBITDA	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Spese in conto capitale	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Variazione del capitale circolante netto	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Conferimento di capitale sociale per obbligo di servizio universale	1 161									
Aumento netto degli accantonamenti	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Tasse sull'EBIT	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
FCFF (incluso obbligo di servizio universale) <i>(Free Cash Flow to Firm - Flusso di cassa disponibile per l'impresa)</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
WACC	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Tasso di crescita finale del FCFF	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Valore finale dell'impresa	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Valore attuale del FCFF (A)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Valore attuale del valore finale dell'impresa (B)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Valore dell'impresa (C)=(A)+(B)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Debito netto (D)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Capitale netto (E)=(C)-(D)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Valore attuale degli effetti del fallimento (F)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Perdite di capitale proprio di PostNord Group nello scenario di liquidazione di Post Danmark (G)=(F)-(E)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Conferimento di capitale di PostNord Group (H)	- 2 339									




- (117) Secondo Danimarca e Svezia, dalla tabella 2 risulta che, nel caso dello scenario di liquidazione di Post Danmark, le perdite che PostNord Group (in veste di unico azionista) subirebbe (ossia le perdite di capitale proprio, «G») pari a [...] milioni di DKK sarebbero superiori al costo che PostNord Group ha effettivamente subito conferendo un capitale («H») pari a 2 339 milioni di DKK per sostenere Post Danmark.
- (118) La seconda analisi quantitativa (illustrata nella **tabella 3**) si concentra direttamente sul valore del capitale proprio e consiste nell'applicazione del metodo DCF, che si basa sui profitti che maturano soltanto per il proprietario di Post Danmark, ossia PostNord Group. Il flusso di cassa attualizzato per il metodo dell'adeguamento contabile prende come punto di partenza gli stessi flussi di cassa disponibili per l'impresa utilizzati nella prima analisi e quindi sottrae i costi dei tassi di interesse sul debito, il rimborso dei prestiti e i flussi di cassa in entrata dai nuovi prestiti a livello di Post Danmark portando alla determinazione dei flussi di cassa disponibili per gli azionisti. Tale flusso di cassa disponibile viene attualizzato per tenere conto del costo del capitale proprio del proprietario (PostNord Group). Analogamente alla prima analisi, il calcolo del valore del capitale proprio fornito dalla Danimarca tiene conto degli effetti negativi su PostNord Group nello scenario controfattuale.

Tabella 3

Post Danmark A/S — Modello di valutazione DCF per il conferimento di capitale di PostNord Group — Valore del capitale proprio

(importi in milioni di DKK)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ipotesi per il valore finale del capitale proprio
FCFF (incluso obbligo di servizio universale) <i>(Free Cash Flow to Firm - Flusso di cassa disponibile per l'impresa)</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Conferimento di capitale sociale per obbligo di servizio universale	-1 161									
Flusso di cassa disponibile per l'impresa (escluso obbligo di servizio universale)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Variazione dell'indebitamento netto	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Interessi passivi	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Differenza di tassazione tra flusso di cassa disponibile per l'impresa e flusso di cassa disponibile per gli azionisti	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Conferimento di capitale sociale per obbligo di servizio universale	1 161									
FCFE (incluso obbligo di servizio universale) <i>(Free Cash Flow to Equity - Flusso di cassa disponibile per gli azionisti)</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Costo del capitale proprio	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Tasso di crescita finale del FCFE	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Valore finale del capitale proprio	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Valore attuale di FCFE (A)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Valore attuale del valore finale del capitale proprio (B)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Capitale netto (E)=(A)+(B)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Valore attuale degli effetti del fallimento (F)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Perdite di capitale proprio di PostNord Group nello scenario di liquidazione di Post Danmark (G)=(F)-(E)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Conferimento di capitale di PostNord Group (H)	- 2 339									



- (119) Secondo Danimarca e Svezia, dalla tabella 3 risulta che, nel caso dello scenario di liquidazione di Post Danmark, le perdite che PostNord Group (in veste di unico azionista) subirebbe (ossia le perdite di capitale proprio, «G») pari a [...] milioni di DKK sarebbero superiori al costo che PostNord Group ha effettivamente subito conferendo un capitale («H») pari a 2 339 milioni di DKK per sostenere Post Danmark.
- (120) Secondo Danimarca e Svezia, entrambe le analisi presentate ai considerando 116 e 118 dimostrano la conformità al mercato del conferimento di capitale di PostNord Group dato che il valore attuale delle perdite evitate grazie al conferimento di capitale è superiore al costo di tale conferimento.
- (121) Dalla stessa analisi (illustrata nella **tabella 4**) emerge anche che il tasso interno di rendimento («TIR») del [...] % del conferimento di capitale effettuato da PostNord Group a Post Danmark supererebbe il rendimento minimo richiesto da un operatore in un'economia di mercato, ossia, il costo del capitale proprio pari al [...] %, come spiegato al considerando 148.

Tabella 4

Post Danmark A/S — Modello di valutazione del TIR per il conferimento di capitale di PostNord Group


Bilancio di fine periodo

Data del flusso di cassa	31 dicembre 2017	30 giugno-2018	30 giugno-2019	29 giugno-2020	29 giugno-2021	30 giugno-2022	30 giugno-2023	29 giugno-2024	29 giugno-2025	30 giugno-2026	Valore finale del capitale proprio
Capitale circolante netto	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Immobilizzazioni materiali	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Capitale operativo da finanziare	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Flusso di cassa disponibile per gli azionisti (incl. obbligo di servizio universale)		[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Liquidità in eccesso	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Immobilizzazioni finanziarie	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Accantonamenti	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Prestiti a enti creditizi	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Attività e passività finanziarie nette	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Patrimonio netto	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Conferimenti di capitale di investitori (-)/dividendi (+)		- 2 339	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
TIR Patrimonio netto		[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Costo del capitale proprio		[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

- (122) Danimarca e Svezia sostengono che le ipotesi applicate nei modelli DCF erano prudenti e conservative dato che, come evidenziato dal campione di tassi di WACC di soggetti pari attivi nel settore postale, il WACC del [...] % utilizzato nel modello DCF è di [...] punti percentuali [...] rispetto a quello per entità comparabili. Inoltre, le previsioni relative alla redditività sono ragionevoli e giustificate da studi di mercato ⁽⁵⁷⁾, mentre le ipotesi sui tassi di crescita delle entrate e sulla redditività di Post Danmark sono state confrontate con un campione di soggetti pari rispetto a Post Danmark ⁽⁵⁸⁾.


⁽⁵⁷⁾ Relazione della camera di commercio danese sull'e-commerce nel 2017, relazione *Denmark Ecommerce Country 2017* di Ecommerce Foundation, Pitney Bowes Parcel Shipping Index, <https://www.pitneybowes.com/us/shipping-index.html>, sondaggio eCom «eBarometern 2018», <https://dhandel.se/kunskapsbanken/e-barometern-arsrapport-2018/>, IPC, *Global Postal Industry Report*, novembre 2019.

⁽⁵⁸⁾ I soggetti pari rispetto a Post Danmark presi in considerazione sono: CTT-Correios De Portugal, SA; Deutsche Post AG; Bpost SA/NV; Österreichische Post AG; PostNL N.V.; Royal Mail plc; DX (Group) plc; FedEx Corporation; Kuehne + Nagel International AG; United Parcel Service, Inc; DSV Panalpina A/S; XPO Logistics, Inc.



4.1.4. *I conferimenti di capitale effettuati dalla Danimarca e dalla Svezia a PostNord AB non comportano aiuti di Stato*

- (123) Per quanto concerne il fatto che Danimarca e Svezia, in quanto proprietari e investitori di PostNord AB, avrebbero dovuto o meno misurare la probabilità che PostNord AB perdesse il rating «investment grade» in assenza dei conferimenti di capitale, le autorità danesi e svedesi asseriscono che tale requisito è molto speculativo. Ritengono inoltre che proprietari comparabili che valutano l'opportunità di investire o meno nella propria società (come affermano la Danimarca e la Svezia) dispongano di una conoscenza dettagliata delle proprie imprese, ma potrebbero non aver necessariamente descritto, calcolato e documentato tutti questi effetti in modo esplicito e in dettaglio prima di effettuare un investimento specifico. Richiedere tale documentazione andrebbe significativamente al di là della documentazione che normali operatori di mercato produrrebbero prima di tali investimenti. Le imprese private che si trovano in situazioni analoghe sarebbero normalmente guidate dalla cosiddetta norma del giudizio commerciale, ossia la norma secondo la quale la dirigenza di un'impresa può dover rispondere delle sue decisioni. La questione cruciale secondo tale norma è se le basi sulle quali si è fondata la decisione fossero ragionevoli e se la decisione sia stata presa nell'interesse dell'impresa.
- (124) Svezia e Danimarca sostengono che la base per decidere di conferire capitale a PostNord AB era ragionevole, sufficiente e analoga a quella che avrebbe richiesto un investitore privato comparabile per i seguenti motivi:
- a) prima di prendere le loro decisioni di investimento, Danimarca e Svezia hanno consultato consulenti finanziari esterni che hanno effettuato valutazioni economiche della conformità rispetto al mercato e hanno raccomandato di effettuare i conferimenti di capitale;
 - b) Danimarca e Svezia hanno dimostrato che i conferimenti di capitale erano investimenti solidi quantificando i costi previsti in caso di mancata erogazione del capitale ed effettuando valutazioni più qualitative degli effetti positivi e negativi dei conferimenti di capitale; e
 - c) Danimarca e Svezia hanno dimostrato di non avere altri incentivi nell'effettuare un investimento in PostNord AB diversi dal prendere decisioni di investimento economicamente razionali relative al finanziamento da parte di PostNord dell'attuazione del piano di trasformazione di Post Danmark.
- (125) Secondo Danimarca e Svezia, l'analisi DCF dimostra che i loro investimenti hanno un rendimento positivo sotto forma di creazione di valore, dato che qualora PostNord AB perdesse il rating «investment grade» subirebbe perdite di valore dell'impresa pari a 1 071 milioni di SEK. Tale importo supererebbe il costo totale effettivo subito da Danimarca e Svezia, pari a 667 milioni di SEK, ossia il capitale totale da loro conferito. Le autorità danesi e svedesi hanno fatto affidamento sugli effetti dei loro investimenti sul valore dell'impresa di PostNord AB e sul loro obiettivo di proteggere il loro valore in qualità di azionisti (ossia il valore del capitale proprio pari a [...] SEK) e, a loro avviso, il principio dell'operatore in economia di mercato non impone ai proprietari di effettuare valutazioni economiche basate su uno scenario controfattuale nel contesto del quale PostNord AB verrebbe liquidata.
- (126) Danimarca e Svezia sostengono altresì di disporre di una conoscenza approfondita delle esigenze di rifinanziamento di PostNord, anche se tale aspetto non è stato espressamente menzionato nelle analisi economiche dei proprietari. Inoltre Danimarca e Svezia hanno incaricato consulenti finanziari (SEB e Rothschild) della conduzione di analisi approfondite in merito alla situazione finanziaria di PostNord. In tali analisi è stata considerata la scadenza dei prestiti da rifinanziare. Di conseguenza l'ipotesi secondo la quale PostNord necessitava di un rifinanziamento significativo e per tale motivo avesse una specifica esigenza di rimanere nella fascia di rating «investment grade», al fine di avere accesso al mercato del credito ed essere flessibile nella scelta delle fonti di finanziamento più idonee e con i costi più bassi, è stata adeguatamente giustificata secondo Danimarca e Svezia.
- (127) Infine le autorità danesi e svedesi sostengono che, sebbene ciò non sia richiesto nel contesto di una valutazione del principio dell'operatore in economia di mercato, prove ex post, come il rendimento delle obbligazioni emesse da PostNord e altri soggetti pari, nel 2018 e 2019, dimostrano che i conferimenti di capitale erano effettivamente conformi al mercato e che in assenza dei conferimenti di capitale gli interessi passivi avrebbero potuto aumentare di [...] punti base.



4.2. Osservazioni della Danimarca sulla decisione di avvio

- (128) Le osservazioni specifiche della Danimarca riguardano soltanto i conferimenti di capitale effettuati dalla stessa e dalla Svezia. La Danimarca sostiene che la stima della probabilità che PostNord AB perdesse lo status di «investment grade» in presenza o in assenza del proprio conferimento di capitale e di quello effettuato dalla Svezia non era esplicita, ma implicita nella valutazione delle autorità danesi effettuata prima della decisione di investimento. Secondo la valutazione, era probabile (ossia certo secondo una percentuale compresa tra il [...] % e il [...] %) che PostNord AB avrebbe perso il rating «investment grade» in assenza di conferimenti di capitale da Danimarca e Svezia.
- (129) Il conferimento di capitale da parte di Danimarca e Svezia pari a 667 milioni di SEK avrebbe garantito che il rapporto debito netto/EBITDA rimanesse al di sotto di [...] negli anni successivi, un livello solitamente richiesto dal mercato finanziario per accedere alla fascia di rating «investment grade». Inoltre il conferimento di capitale da parte dei proprietari avrebbe rafforzato di per sé il merito di credito della società segnalando ai mercati finanziari che i proprietari avevano valutato e creduto nei risultati finanziari futuri di PostNord AB.
- (130) La Danimarca sostiene che non costituirebbe una prassi di mercato abituale procedere con un calcolo finanziario preciso degli scenari controfattuali e fattuali relativi all'eventuale mantenimento o meno del rating creditizio da parte di PostNord AB rigorosamente in ragione dei conferimenti di capitale da parte di Danimarca e Svezia, dato che in considerazione della prevista trasformazione operativa di PostNord AB, ci si poteva aspettare che il merito di credito di PostNord AB sarebbe comunque migliorato gradualmente.
- (131) Tuttavia la Danimarca ritiene anche che l'analisi di Rothschild abbia fornito un esempio illustrativo ma realistico delle potenziali perdite di PostNord AB in caso di perdita del rating «investment grade», sulla base delle passività totali esistenti nel 2017 (ossia [...] SEK) e presupponendo una scadenza di [...] anni. Da tale analisi emerge che PostNord AB doveva rimanere nella fascia «investment grade» per garantire l'ottenimento di bassi interessi per il rifinanziamento delle passività in scadenza nell'imminente futuro. L'analisi mostra quindi che il rischio realistico che PostNord AB perdesse valore dell'impresa in ragione dell'aumento dei costi di investimento avrebbe indotto qualsiasi investitore e proprietario privato in circostanze analoghe a effettuare il conferimento di capitale senza il livello di dettaglio della valutazione richiesto dalla Commissione.
- (132) La Danimarca asserisce altresì che il periodo durante il quale PostNord AB avrebbe mantenuto il rating «investment grade» in ragione dei conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia sarebbe incerto. Tuttavia, dato che la maggior parte delle passività di PostNord AB doveva essere rifinanziata nel periodo dal 2018 al 2019, è stato fondamentale per PostNord AB mantenere il rating «investment grade» in tale periodo. Inoltre PostNord AB opera in un mercato in fase di cambiamento significativo, una circostanza questa che implicherebbe che i mercati finanziari applicheranno criteri più severi per distinguere tra «investment grade» e «non-investment grade» e mostreranno una minore flessibilità in relazione al rapporto debito netto/EBITDA. In tali circostanze il rating «investment grade» di PostNord AB rimarrebbe importante per diversi anni, anche dopo il completamento della trasformazione di Post Danmark.
- (133) La Danimarca sostiene che il rapporto debito netto/EBITDA sarebbe una delle principali metriche finanziarie utilizzate dalle agenzie di rating creditizio per determinare il rischio di inadempienza di un emittente, pertanto, mantenere tale rapporto specifico al di sotto di una determinata soglia sarebbe fondamentale per PostNord AB ai fini del mantenimento del rating «investment grade». Allo stesso tempo i mercati finanziari possono basare le valutazioni del credito soltanto sui risultati futuri attesi, ad esempio sulla probabilità di una trasformazione riuscita di Post Danmark. In tale contesto i conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia a favore di PostNord AB avrebbero inciso positivamente sulla valutazione del rischio del mercato.

4.3. Osservazioni della Svezia sulla decisione di avvio

- (134) Le osservazioni specifiche della Svezia riguardano soltanto i conferimenti di capitale effettuati dalla stessa e dalla Danimarca. La Svezia sostiene che se PostNord Group trasferisse capitale a Post Danmark in assenza della compensazione per l'obbligo di servizio universale ricevuta dalla Danimarca o dei conferimenti di capitale a favore di PostNord AB da parte degli azionisti, l'attuazione del piano di trasformazione di Post Danmark consumerebbe in una certa misura le risorse finanziarie di PostNord Group mettendo in tal caso a rischio l'intero gruppo.
- (135) La Svezia stima che l'impatto di un fallimento di Post Danmark sul valore del capitale proprio della partecipazione azionaria svedese in PostNord AB era complessivamente incerto, ma comunque stimato essere negativo.



- (136) La Svezia sostiene che in assenza di conferimenti di capitale e della compensazione per l'obbligo di servizio universale per Post Danmark, PostNord Group sarebbe considerata «non-investment grade» con un rischio finanziario significativo, il che comporterebbe oneri finanziari maggiori e flessibilità finanziaria limitata. Un rating più basso avrebbe potuto comportare un impatto negativo sulle relazioni con clienti e fornitori, difficoltà nel trattenerne dipendenti di talento e altri effetti di segnalazione dovuti al mancato sostegno (in termini di conferimento di capitale) da parte del proprietario. Di conseguenza la Svezia ha ritenuto fondamentale garantire un livello di rischio finanziario corrispondente a un rating pari a «investment grade» o prossimo a tale rating [...], ossia una situazione paragonabile a quella di soggetti pari.
- (137) Sulla base di un'analisi DCF, la Svezia conclude che, comprendendo l'aiuto danese di 1 533 milioni di SEK relativo alla compensazione per l'obbligo di servizio universale per il periodo 2017-2019, il VAN dell'impresa danese aumenta da [...] SEK a [...] SEK, un dato che successivamente aumenta il valore del patrimonio netto. L'aumento del valore del capitale proprio dell'azionista svedese pari a [...] SEK supera nettamente il suo investimento di 400 milioni di SEK, una circostanza questa che dimostrerebbe che la decisione della Svezia di conferire capitale a PostNord AB era in linea con il principio dell'operatore in economia di mercato.

4.4. Osservazioni di Danimarca e Svezia in merito alle osservazioni di terzi

4.4.1. I tre conferimenti di capitale costituiscono tre misure distinte e non un'unica misura

- (138) Per i motivi spiegati nella sezione 4.1.1, Danimarca e Svezia non concordano con ITD e altri terzi in merito al fatto che i tre conferimenti di capitale debbano essere considerati un'unica misura. Con riferimento al considerando 75 della decisione di avvio, Danimarca e Svezia rilevano inoltre che la compensazione per l'obbligo di servizio universale per il periodo 2017-2019 è una misura distinta.
- (139) Danimarca e Svezia ritengono in particolare che l'affermazione di ITD secondo la quale per rispondere alla domanda se diverse misure debbano essere analizzate separatamente si debbano considerare le «circostanze del beneficiario, non le circostanze degli investitori» non possa essere accolta. Danimarca e Svezia ritengono che il rispetto del principio dell'operatore in economia di mercato debba dipendere dalla razionalità economica considerata dal punto di vista di ciascun investitore ⁽⁵⁹⁾.
- (140) Per quanto concerne la finalità dei tre conferimenti di capitale e l'argomentazione di ITD secondo la quale il presunto deficit di finanziamento tra i costi stimati del nuovo modello produttivo (ossia 5 miliardi di SEK secondo l'accordo di ottobre) e il conferimento di 2,339 miliardi di DKK di PostNord Group indicherebbe che i conferimenti di capitale effettuati da Svezia e Danimarca sono in effetti destinati anche al piano di trasformazione ⁽⁶⁰⁾, Danimarca e Svezia rilevano che i costi stimati del nuovo modello produttivo, come richiamato dall'accordo di ottobre, non eguagliano il fabbisogno di capitale, dato che i costi stimati comprendono le perdite operative previste sostenute da Post Danmark stessa, che riducono la necessità di capitale.
- (141) In merito all'affermazione di ITD secondo la quale il beneficiario finale di tutti e tre i conferimenti di capitale è Post Danmark (cfr. considerando 58), Danimarca e Svezia osservano che l'accordo di ottobre non mira a identificare il beneficiario effettivo ai fini degli aiuti di Stato. Si tratta piuttosto di un accordo in merito a principi, che è stato successivamente attuato con impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di PostNord AB.

4.4.2. I tre conferimenti di capitale non sono stati concessi alla data dell'accordo di ottobre

- (142) Per i motivi illustrati nella sezione 4.1.2, Danimarca e Svezia esprimono disaccordo anche in merito alla posizione di ITD secondo la quale i tre conferimenti di capitale sono stati concessi alla data dell'accordo di ottobre. La Danimarca e la Svezia fanno riferimento alle condizioni elencate nelle sentenze *Magdeburger Mühlenwerke* e *BSCA* ⁽⁶¹⁾ quando spiegano che una misura può considerarsi concessa soltanto mediante un atto giuridicamente vincolante con cui l'autorità nazionale competente si impegna a concedere la misura al beneficiario, con una promessa incondizionata e legalmente vincolante oppure quando sono soddisfatte le condizioni per l'ottenimento dell'aiuto e quando è possibile identificare il beneficiario dell'aiuto.

⁽⁵⁹⁾ Danimarca e Svezia fanno riferimento a questo riguardo ad esempio a quanto segue: sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2002, *HAMSA/Commissione*, T-152/99, ECLI:EU:T:2002:188 e decisione (UE) 2018/261 della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar (GU L 49 del 22.2.2018, pag. 22), considerando 243.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. il considerando 55, lettera b).

⁽⁶¹⁾ Sentenza della Corte del 21 marzo 2013, *Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg*, C-129/12, ECLI:EU:C:2013:200, punti 40 e 41; sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018, *Brussels South Charleroi Airport (BSCA)/Commissione europea*, T-818/14, ECLI:EU:T:2018:33, punto 72, e riferimenti ivi contenuti.



- (143) Secondo Danimarca e Svezia, l'accordo di ottobre non soddisfa nessuna di queste tre condizioni per i seguenti motivi:
- a) l'accordo di ottobre non è giuridicamente vincolante e Danimarca e Svezia non si sono impegnate a concedere i conferimenti di capitale mediante tale accordo. In particolare, l'accordo di ottobre è un accordo di principio ⁽⁶²⁾ tra due Stati e non un'espressione di un impegno giuridicamente vincolante nei confronti di PostNord AB;
 - b) l'accordo di ottobre era subordinato al rispetto di talune condizioni in quanto richiedeva diverse misure di attuazione. A questo proposito, Danimarca e Svezia fanno riferimento alla necessità di ottenere il consenso dei rispettivi governi e parlamenti. In assenza del consenso di questi ultimi, Danimarca e Svezia avrebbero potuto risolvere l'accordo in qualsiasi momento senza conseguenze giuridiche. Anche l'approvazione dei rispettivi parlamenti non sarebbe stata sufficiente, in quanto tali approvazioni non avrebbero obbligato i rispettivi governi a disporre del capitale (cfr. considerando 98 e 99). Inoltre gli elementi di aiuto di Stato dell'accordo di ottobre dovevano essere notificati e approvati dalla Commissione. In aggiunta al fine di assoggettare il pagamento della compensazione per l'obbligo di servizio universale al suo utilizzo per la risoluzione dei contratti di ex funzionari era necessario un accordo di attuazione ⁽⁶³⁾ tra la Danimarca e PostNord AB. Lo stesso accordo contiene disposizioni che obbligavano PostNord ad attuare il proprio conferimento di capitale a favore di Post Danmark (considerando 25). Gli Stati ritengono inoltre che la formulazione dell'accordo di ottobre sostenga la necessità di misure di attuazione, ad esempio «tali investimenti devono essere effettuati sotto forma di conferimento di capitale alla Società a condizioni di mercato senza emissione di nuove azioni». Ne consegue, secondo Danimarca e Svezia, che i conferimenti di capitale sono subordinati al rispetto delle condizioni di mercato, il che richiede un'ulteriore analisi per stabilire se ciò fosse possibile ⁽⁶⁴⁾;
 - c) l'accordo di ottobre non identifica i beneficiari in quanto il beneficiario effettivo dei conferimenti di capitale dello Stato non è lo stesso descritto nell'accordo di ottobre.
- (144) Inoltre gli Stati considerano irrilevante l'affermazione di ITD secondo la quale le misure di attuazione, per qualificarsi come tali ai fini degli aiuti di Stato, dovrebbero essere stabilite ex ante e, sempre secondo la quale, sarebbe impossibile concedere l'aiuto senza intraprendere le misure di attuazione (cfr. considerando 59). A tale riguardo, gli Stati nutrono dubbi in merito alla pertinenza della giurisprudenza richiamata da ITD. Innanzitutto la sentenza *Arriva Italia e a.* non era ancora stata pronunciata quando ITD ha presentato le proprie osservazioni. In ogni caso, secondo gli Stati, la sentenza *Arriva Italia e a.* non riguarderebbe l'eventualità che sia possibile imporre misure di attuazione o quando tali misure possano essere imposte, quanto piuttosto se la normativa nazionale che ha riconosciuto il diritto all'aiuto contenga misure di attuazione e se queste ultime siano state adempite ⁽⁶⁵⁾. In secondo luogo, le altre sentenze richiamate da ITD (cfr. nota 35) riguardano l'eventualità che misure nazionali costituissero o meno regimi di aiuto e l'eventualità che la trasformazione di una società in una determinata forma giuridica costituisse un regime di aiuti o un aiuto individuale. Secondo gli Stati tale giurisprudenza non è evidentemente pertinente per sostenere l'affermazione di ITD.
- (145) Secondo Danimarca e Svezia, il ragionamento subordinato di ITD secondo cui tutti e tre i conferimenti di capitale sono stati concessi il 28 maggio 2018 non è motivato, come spiegato ai considerando 100 e 101.
- (146) Per quanto riguarda il riferimento di ITD alla relazione del Rigsrevisionen (considerando 66), Danimarca e Svezia osservano quanto segue:
- a) quando il Rigsrevisionen nella sua relazione afferma che Post Danmark ha ricevuto conferimenti di capitale dai proprietari (ossia Danimarca e Svezia), ciò non è corretto, come risulta direttamente dalla frase successiva in cui sono elencati i conferimenti di capitale:


«Det fremgår af figur 3, at Post Danmarks regnskabsreglement er blevet ændret 2 gange siden postdirektivet fra 2008. Det fremgår desuden, at Post Danmark de seneste år flere gange har fået tilført kapital fra ejerne og koncernen. Det drejer sig om 3 tilførsler i 2017, der henholdsvis medførte 2.340 mio. danske kroner fra PostNord til

⁽⁶²⁾ Prima del dispositivo dell'accordo di ottobre, si afferma «IN LINEA DI PRINCIPIO SI CONCORDA QUANTO SEGUE».

⁽⁶³⁾ Accordo sui principi per l'attuazione dell'importo della compensazione di 1,533 miliardi di SEK menzionato nell'accordo del 20 ottobre 2017 tra lo Stato svedese e quello danese tra il Regno di Danimarca e PostNord AB, firmato l'11 giugno 2018.

⁽⁶⁴⁾ Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, *Francia e Orange/Commissione*, cause riunite T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, ECLI:EU:T:2015:450, punto 237, come confermata dalla sentenza della Corte del 30 novembre 2016, *Commissione/Francia e Orange*, C-486/15 P, ECLI:EU:C:2016:912.

⁽⁶⁵⁾ Conclusioni dell'avvocato generale E. Tanchev, presentate il 29 luglio 2019, in relazione alla causa *Arriva Italia e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, C-385/18, ECLI:EU:C:2019:647, punti da 36 a 44.



Post Danmark, 267 mio. svenske kroner fra **den danske stat til PostNord** og 400 mio. svenske kroner fra **den svenske stat til PostNord**. I tillæg hertil forpligtede den danske stat sig i 2017 til delvist at kompensere PostNord med 1.533 mio. svenske kroner for udgifter i forbindelse med afskedi-gelser af tidligere tjenestemænd.» (grassetto aggiunto).

«La figura 3 mostra che la normativa contabile applicabile a Post Danmark è stata modificata due volte dalla direttiva sulle poste [direttiva 97/67/CE] del 2008. **Inoltre, mostra che Post Danmark ha ricevuto più volte capitali dai proprietari e dal gruppo**. Si tratta di 3 trasferimenti in conto capitale nel 2017: 2 340 milioni di DKK da **PostNord a Post Danmark**, 267 milioni di SEK dallo **Stato danese a PostNord** e 400 milioni di SEK dallo **Stato svedese a PostNord**. Inoltre, nel 2017, lo Stato danese si è impegnato a compensare parzialmente PostNord con 1 533 milioni di SEK per i costi relativi alla risoluzione dei contratti degli ex funzionari.» (grassetto aggiunto).

Il Rigsrevisionen fa quindi riferimento a conferimenti di capitale dalla Danimarca e dalla Svezia a PostNord AB e non a Post Danmark;

- b) il Rigsrevisionen non ha esaminato i conti di Post Danmark come sostenuto da ITD. Come chiaramente indicato nella relazione, quest'ultima riguarda specificamente la supervisione da parte del ministero danese dei trasporti, delle opere edili e dell'edilizia abitativa e l'autorità dei trasporti di Post Danmark;
- c) il Rigsrevisionen afferma erroneamente nel grafico incluso nella relazione (di cui al considerando 66) che i diversi conferimenti di capitale sono stati trasferiti nel 2017. Secondo gli Stati, come comprovato dalla relazione annuale di Post Danmark del 2019 ⁽⁶⁶⁾, gli importi sono stati trasferiti da PostNord Group nel 2018 e nel 2019 e la relazione annuale di PostNord AB del 2018 menziona anche l'importo ricevuto dagli Stati ⁽⁶⁷⁾. In ogni caso il Rigsrevisionen non è un'autorità competente per gli aiuti di Stato e non ha effettuato alcuna valutazione in merito a una data di concessione rilevante ai fini degli aiuti di Stato.

4.4.3. *I calcoli del flusso di cassa attualizzato per il conferimento di capitale di PostNord Group in Post Danmark sono affidabili*

- (147) Danimarca e Svezia contestano l'affermazione di ITD secondo cui il WACC utilizzato per il conferimento di capitale da PostNord Group a Post Danmark avrebbe dovuto essere più elevato per riflettere la probabilità che l'obbligo di servizio universale non fosse assegnato a Post Danmark. Le autorità danesi e svedesi spiegano che l'incarico relativo all'obbligo di servizio universale è sempre stato affidato a Post Danmark e PostNord Group non avrebbe avuto motivo di aspettarsi che lo Stato danese avesse intenzione di cambiare tale situazione, soprattutto in considerazione del fatto che il servizio universale è un obbligo costoso e un'attività in perdita.
- (148) Danimarca e Svezia contestano altresì l'affermazione di ITD secondo la quale il WACC avrebbe dovuto essere superiore al WACC dei soggetti pari rispetto a PostNord Group per riflettere i rischi connessi alla realizzazione del piano di trasformazione, dato che il rischio aziendale pertinente è stato rilevato nel piano aziendale sottostante e sono stati applicati i premi per il rischio aziendale (per digitalizzazione e dimensioni), come riportato nella **tabella 5**:

Tabella 5


Post Danmark A/S — Calcolo del WACC

Modello di valutazione degli attivi finanziari	[...] %
Premio di rischio - Dimensioni	[...] %
Premio di rischio - digitalizzazione	[...] %
Costo del capitale proprio	[...] %
Costo del capitale di debito	[...] %
Rapporto relativo al capitale proprio	[...] %
Rapporto relativo al debito	[...] %
WACC	[...] %

Nota: aliquota fiscale pari al 22 %.

⁽⁶⁶⁾ Relazione annuale di Post Danmark del 2019, pag. 14.

⁽⁶⁷⁾ Relazione annuale di PostNord AB del 2018, pagg. 4 e 47.



- (149) Danimarca e Svezia affermano inoltre che i risultati conseguiti da Post Danmark sarebbero migliorati rispetto agli obiettivi fissati nel piano aziendale per il periodo 2018-2020, come sostenuto a pagina 25 della relazione annuale del 2018 di PostNord AB. Secondo Danimarca e Svezia ciò sostiene la conclusione secondo la quale le ipotesi del calcolo del flusso di cassa attualizzato erano prudenti e conservative. Confuta inoltre l'affermazione di ITD secondo cui la tendenza dei risultati operativi di Post Danmark dal 2017 è stata esclusivamente e sempre più negativa. Al contrario si registra un andamento al rialzo dell'EBIT prima delle voci che incidono sulla comparabilità. Come affermato nella relazione annuale 2018 di PostNord AB, le perdite ridotte sono dovute all'attuazione del piano di trasformazione.
- (150) Contrariamente alle argomentazioni di ITD, Danimarca e Svezia ritengono che i loro conferimenti di capitale a PostNord AB non avrebbero dovuto essere inclusi nel flusso di cassa attualizzato per il conferimento di capitale di gruppo. Tuttavia Danimarca e Svezia sostengono che anche se i conferimenti di capitale fossero stati inclusi nel calcolo del VAN del conferimento di capitale di PostNord Group di cui alla tabella 1 della decisione di avvio, aumentando così il conferimento di capitale (A) di 667 milioni di SEK (460 milioni di DKK), il valore totale al netto del conferimento di capitale (G) rimarrebbe positivo, ossia pari a circa [...] DKK ([...] DKK - 460 milioni di DKK).
- (151) Contrariamente alle argomentazioni di ITD, Danimarca e Svezia ritengono anche che l'effetto una tantum relativo ai crediti immobiliari in Danimarca ([...] DKK) avrebbe dovuto essere incluso nel flusso di cassa attualizzato per il conferimento di capitale di PostNord Group, poiché l'inclusione di tale effetto era basata su clausole di inadempienza indiretta presenti nella linea di credito di PostNord Group. In ogni caso, secondo gli Stati, l'inclusione dell'effetto una tantum immobiliare nel flusso di cassa attualizzato non ha alcun impatto sostanziale sul risultato, e anche se tale effetto specifico fosse stato escluso, il valore complessivo al netto del conferimento di capitale sarebbe rimasto positivo.
- (152) In risposta all'argomentazione di ITD secondo la quale la compensazione per l'obbligo di servizio universale comporta un aiuto di Stato e dovrebbe quindi essere esclusa dall'analisi DCF, i due Stati affermano che tale compensazione è stata neutralizzata nel flusso di cassa attualizzato dai costi corrispondenti connessi all'obbligo di servizio universale.
- (153) Infine, in risposta all'argomentazione di ITD secondo cui il modello DCF è stato concepito da PostNord stessa, gli Stati sostengono che le imprese pubbliche come PostNord dispongono ovviamente di persone interne competenti che sono perfettamente in grado di svolgere un'analisi degli investimenti, che soddisfi il principio dell'operatore in economia di mercato, piuttosto che assegnare ad un esperto indipendente tale compito.

5. VALUTAZIONE

5.1. Qualificazione dei conferimenti di capitale come una misura o tre misure distinte

- (154) ITD (così come altri terzi) sostiene che tutti i conferimenti di capitale dovrebbero essere considerati come un'unica misura (cfr. sezione 3.1.1). Danimarca e Svezia, al contrario, sostengono che i conferimenti di capitale dovrebbero essere considerati come tre misure distinte (cfr. sezione 4.1.1). La Commissione nella decisione di avvio ha ritenuto che i tre conferimenti di capitale siano tre misure distinte, ciascuna delle quali richiede una propria valutazione adeguata (cfr. considerando 69 della decisione di avvio).
- (155) Dopo aver esaminato tutte le osservazioni ricevute nel corso del procedimento di indagine formale, la Commissione ribadisce la posizione espressa nella decisione di avvio secondo la quale i tre conferimenti di capitale sono tre misure distinte che richiedono ciascuna una propria valutazione distinta.

5.1.1. Investitori diversi

- (156) PostNord Group, Danimarca e Svezia non sono il medesimo investitore. La logica e il processo decisionale per l'esecuzione dei conferimenti di capitale sono diversi per ciascuno degli investitori interessati (come dimostra il diverso ragionamento presentato da Danimarca e Svezia nelle sezioni 4.2 e 4.3). La conformità rispetto al mercato di tali misure non può essere valutata come un'unica misura dato che Svezia, Danimarca e PostNord Group hanno ciascuno i propri oneri finanziari distinti e ciascuno richiede un proprio rendimento sugli investimenti. Ciò significa, ad esempio, che un'operazione potrebbe essere economicamente giustificata per la Svezia o la Danimarca, ma non per l'altro Stato membro.



- (157) I processi decisionali dei due Stati sono del tutto distinti (cfr. considerando 98 e 99) e coinvolgono soggetti completamente diversi. Per quanto riguarda i rispettivi conferimenti di capitale di Danimarca e Svezia, per quanto riguarda la loro qualità di azionisti di PostNord AB, anche Svezia e Danimarca si trovano in situazioni finanziarie diverse l'una dall'altra, poiché hanno spese finanziarie e requisiti diversi per il rendimento sul loro investimento e sono soggette altresì a oneri finanziari diversi. Allo stesso tempo Svezia e Danimarca si trovano in situazioni diverse rispetto a PostNord Group. PostNord Group dispone inoltre di un proprio processo decisionale interno e già nell'autunno 2016 aveva avviato i preparativi per l'attuazione del piano di trasformazione, che alla fine ha portato al suo conferimento di capitale. Anche se PostNord Group deve tenere conto della posizione dei suoi azionisti in merito al proprio conferimento di capitale a Post Danmark, non è possibile che allinei il proprio processo decisionale con i processi decisionali indipendenti di Danimarca e Svezia. La conformità rispetto al mercato del conferimento di capitale di PostNord Group deve pertanto essere valutata alla luce delle conseguenze di tale investimento per PostNord Group.

5.1.2. Beneficiari diversi

- (158) Contrariamente a quanto sostengono ITD e gli altri terzi, tutti e tre i conferimenti di capitale non hanno i medesimi beneficiari. Il conferimento di capitale di PostNord Group è stato versato a Post Danmark, mentre i conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia sono stati versati a PostNord AB.
- (159) ITD e altri terzi contestano tale fatto (cfr. considerando 58) sulla base dei termini dell'accordo di ottobre. Innanzitutto il modo in cui ITD ha presentato la citazione dell'accordo di ottobre («la società [PostNord] trasferirà [tale] capitale a Post Danmark») crea la falsa idea che in definitiva PostNord AB trasferirà capitale per un importo pari a 5 miliardi di SEK a Post Danmark. La parola «tale» è stata aggiunta da ITD e, secondo la Commissione, modifica il significato. La citazione completa recita come segue:

«Al fine di affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione in Danimarca, la Società ha sviluppato un nuovo modello produttivo avente un costo stimato di circa 5 miliardi di SEK, che contempla una riduzione del numero di dipendenti in seno all'impresa danese di circa 4 000 unità tra il 2017 e il 2020 ("il nuovo modello produttivo"). Come parte dell'attuazione del nuovo modello produttivo, la Società trasferirà capitale a Post Danmark come delineato nella proposta del consiglio di amministrazione della Società del 29 settembre 2017». ⁽⁶⁸⁾

- (160) Da tale citazione risulta che non viene stabilito alcun collegamento tra un conferimento di capitale di 5 miliardi di SEK e il presunto fatto che detto ammontare sarebbe stato trasferito a Post Danmark. Si afferma semplicemente che, come parte dell'attuazione del nuovo modello produttivo, la Società trasferirà capitale a Post Danmark. Ciò non esclude il fatto che, come ulteriore elemento del nuovo modello produttivo, separatamente, il capitale venga trasferito a PostNord AB. Ciò è esattamente quello che è accaduto, come risulta dal punto 4 dell'accordo di ottobre:

«La Società ha stimato che il fabbisogno di capitale sia di 3 miliardi di SEK, in relazione al quale l'azionista svedese si impegna a investire 400 milioni di SEK e l'azionista danese si impegna a investire 267 milioni di SEK al fine di sostenere l'attuazione del nuovo modello produttivo e la Società fornirà il finanziamento aggiuntivo. **Tali investimenti devono essere effettuati sotto forma di conferimento di capitale alla Società** ⁽⁶⁹⁾ a condizioni di mercato senza emissione di nuove azioni» ⁽⁷⁰⁾ (grassetto aggiunto).

- (161) In secondo luogo, tanto il decreto danese di cui al considerando 101, lettera a), quanto la decisione del parlamento svedese di cui al considerando 101, lettera b), parlano di un trasferimento di capitale a favore di PostNord AB. Il decreto danese afferma [...] ⁽⁷¹⁾. La decisione del parlamento svedese afferma: «il disegno di legge è proposto al Riksdag affinché autorizzi il governo a decidere conferimenti di capitale a favore di PostNord AB per un importo massimo di 400 milioni di SEK» ⁽⁷²⁾.

- (162) Inoltre la Commissione non ha riscontrato nel corso della sua indagine formale alcun elemento in contraddizione con le informazioni presentate da Danimarca e Svezia (considerando 94).


⁽⁶⁸⁾ Punto 1, dell'accordo di ottobre.

⁽⁶⁹⁾ Dal preambolo dell'accordo di ottobre si desume che con «Società» in tale atto si fa riferimento a PostNord AB.

⁽⁷⁰⁾ Punto 4, dell'accordo di ottobre.

⁽⁷¹⁾ [...].

⁽⁷²⁾ «I propositionen föreslås riksdagen bemyndiga regeringen att besluta om kapitaltillskott till PostNord AB på högst 400 miljoner kronor».



- (163) Di conseguenza la Commissione ritiene che l'accordo di ottobre fosse un accordo, di principio [cfr. considerando 143, lettera a)], che di fatto lasciava un margine significativo agli Stati e a PostNord AB nell'attuazione effettiva di misure concrete. Ad esempio l'importo infine concesso a Post Danmark attraverso il conferimento di capitale di PostNord Group non corrisponde agli importi previsti nell'accordo di ottobre. I termini dell'accordo di ottobre non possono quindi essere considerati come una prova decisiva dei beneficiari dei conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia.
- (164) La Commissione ritiene che i conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia, offrendo un vantaggio a PostNord AB e a tutte le sue controllate, avvantaggino indirettamente anche Post Danmark, proteggendo PostNord AB. Al contrario il conferimento di capitale di PostNord Group conferisce un vantaggio direttamente a Post Danmark, che può utilizzare il capitale ricevuto per finanziare il piano di trasformazione.

5.1.3. Scopo diverso

- (165) È pacifico che il conferimento di capitale di PostNord Group sia destinato esplicitamente a consentire a Post Danmark di attuare il suo piano di trasformazione.
- (166) I conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia sono versati a PostNord AB e vanno a vantaggio dell'intero gruppo. Danimarca e Svezia hanno spiegato che la finalità dei rispettivi conferimenti di capitale è il mantenimento del rating ombra «investment grade» di PostNord AB (cfr. considerando 30 e 33). Poiché PostNord AB non dispone di un rating creditizio ufficiale, l'obiettivo sarebbe sostanzialmente quello di garantire un livello di rischio finanziario corrispondente a un rating di credito pari o prossimo alla fascia «investment grade» [...] (cfr. considerando 30 e 33). La Commissione ritiene che, in tale contesto, preservare il merito di credito di PostNord AB, che si finanzia sul mercato, sia un obiettivo economico comprensibile e razionale per i suoi azionisti.

5.1.4. Obbligo di disporre di misure di attuazione


- (167) La Commissione ritiene che l'accordo di ottobre non sia l'atto mediante il quale è stato concesso nessuno dei tre conferimenti di capitale. In effetti, risulta dai termini dell'accordo di ottobre che si trattava di un accordo di principio e la concessione di tutti e tre i conferimenti di capitale richiedeva misure di attuazione successive, come spiegato da Danimarca e Svezia [cfr. considerando 143, lettera b)].

5.1.5. Risposta alle argomentazioni di terzi

- (168) ITD sostiene che la Commissione avrebbe dovuto esaminare una serie diversa di criteri per stabilire se i tre conferimenti di capitale costituissero effettivamente un'unica misura.
- (169) Tuttavia, sulla base della giurisprudenza costante⁽³⁾ e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589⁽⁴⁾ del Consiglio, nella sua valutazione la Commissione deve basarsi su tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e non su un insieme di criteri determinati in modo limitativo, e in questo caso la Commissione ha tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Tuttavia anche esaminando i criteri proposti da ITD, la Commissione giunge alla medesima conclusione, ossia che le tre misure di conferimento di capitale sono misure distinte.
- (170) Innanzitutto è stata valutata l'affermazione di ITD secondo cui la cronologia di tutte e tre le misure di conferimento di capitale è identica dato che a suo avviso tutte e tre le misure sono state concesse alla data della conclusione dell'accordo di ottobre, ossia il 20 ottobre 2017. Tale affermazione è fortemente legata alla data di concessione della misura. Come spiegato nella sezione 5.2, la Commissione ritiene che i conferimenti di capitale siano concessi in date diverse. Per questo la cronologia dei conferimenti di capitale è diversa.
- (171) In secondo luogo, per quanto riguarda la finalità dei tre conferimenti di capitale, la Commissione ribadisce la propria conclusione secondo la quale il conferimento di capitale di PostNord Group e quello degli Stati hanno una finalità diversa. La Commissione ritiene che il deficit di finanziamento osservato da ITD [cfr. considerando 55, lettera b)], non possa essere la prova del fatto che i conferimenti di capitale di Danimarca e Svezia miravano anch'essi a

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, *Grecia e a./Commissione*, cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, ECLI:EU:T:2010:386, punto 178.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).



facilitare l'attuazione del piano di trasformazione e pertanto, insieme al conferimento di PostNord Group, avrebbero costituito un'unica misura, tanto più che vi sarebbe comunque un deficit di finanziamento anche se si tenesse conto di tali misure. Inoltre gli Stati hanno spiegato che il deficit di finanziamento corrisponde di fatto alle perdite operative stimate sostenute da Post Danmark (cfr. considerando 140).

- (172) In terzo luogo, considerando che i conferimenti di capitale hanno beneficiari diversi e/o investitori diversi, ne consegue che anche il contesto in cui sono stati effettuati tali conferimenti di capitale è diverso e che altrettanto diverse sono le circostanze dei beneficiari. Di conseguenza la Commissione conclude che le circostanze dei conferimenti di capitale non sono le stesse.
- (173) La Commissione sostiene inoltre che la giurisprudenza citata da ITD nella sua denuncia iniziale e nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio non corrobora la sua argomentazione secondo cui i tre conferimenti di capitale costituiscono un'unica misura.
- (174) Innanzitutto, come già sottolineato al considerando 169, nella sentenza *Grecia e a./Commissione* ⁽⁷⁵⁾, il Tribunale ha ritenuto al punto 178 che debbano essere presi in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti per tale causa. Ciò va oltre il prendere in considerazione soltanto la cronologia, lo scopo e le circostanze.
- (175) In secondo luogo, per quanto concerne la sentenza *Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a.* ⁽⁷⁶⁾ (cfr. punto 33 della decisione di avvio) e *BP Chemicals/Commissione* ⁽⁷⁷⁾, la Commissione osserva che i fatti di tali cause sono diversi da quelli del caso di specie, in quanto in quest'ultimo caso i concedenti sono diversi e ciascuno di essi necessita di una valutazione specifica. La pertinenza di tale differenza è illustrata dalla sentenza *BP Chemicals* (cui rinvia la sentenza *Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione*), nella quale il Tribunale ha ritenuto che la Commissione debba stabilire se le misure siano separabili «in un caso come quello di specie, che riguarda tre apporti di capitale effettuati dal medesimo investitore [...]» ⁽⁷⁸⁾ (sottolineatura aggiunta). Ciò dimostra che l'identità dell'investitore o degli investitori è uno degli elementi di cui tenere conto nel valutare se i conferimenti di capitale sono da considerarsi una o più misure, utilizzando anche altri elementi pertinenti.
- (176) In terzo luogo, occorre osservare che sebbene la sentenza *Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione* faccia riferimento alla cronologia, allo scopo e alle circostanze dell'impresa nel valutare se interventi consecutivi costituiscano un aiuto di Stato, ciò non esclude che possano essere presi in considerazione anche altri criteri. La Corte ha infatti affermato che «[c]iò [ossia considerare più interventi consecutivi come un solo intervento] può verificarsi, in particolare, nel caso in cui interventi consecutivi siano connessi tra loro, segnatamente per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell'impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione» ⁽⁷⁹⁾ (sottolineatura aggiunta).
- (177) In quarto luogo, nelle sue osservazioni, ITD fa riferimento ad *Arriva Italia e a.* e afferma che la Corte di giustizia ha confermato che una misura di attuazione era necessariamente richiesta da una normativa nazionale esistente che prevedeva la concessione di aiuti di Stato. Al momento della presentazione delle osservazioni di ITD (e degli altri terzi), la Corte di giustizia non si era ancora pronunciata in merito a tale causa. Di conseguenza ITD ha molto probabilmente basato le proprie argomentazioni sulle conclusioni dell'avvocato generale. In ogni caso, nella sentenza del 19 dicembre 2019, la Corte ha constatato che nel caso di specie si poteva concludere che l'aiuto era stato concesso; spettava tuttavia al giudice nazionale verificare se la base giuridica di cui trattasi avesse già conferito il diritto allo stanziamento dei fondi ⁽⁸⁰⁾. La Commissione non contesta l'approccio della Corte, al contrario, dato che nel caso di specie erano effettivamente necessarie misure di attuazione, in quanto l'accordo di ottobre non conferiva un diritto allo stanziamento dei fondi e quindi i conferimenti di capitale non possono ritenersi concessi alla data di tale accordo.

⁽⁷⁵⁾ Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, *Grecia e a./Commissione*, cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, ECLI:EU:T:2010:386.


⁽⁷⁶⁾ Sentenza della Corte del 19 marzo 2013, *Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a.*, cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175.

⁽⁷⁷⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 settembre 1998, *BP Chemicals/Commissione*, T-11/95, ECLI:EU:T:1998:199.

⁽⁷⁸⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 settembre 1998, *BP Chemicals/Commissione*, T-11/95, ECLI:EU:T:1998:199, punto 170.

⁽⁷⁹⁾ Sentenza della Corte del 19 marzo 2013, *Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a.*, cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, punto 104.

⁽⁸⁰⁾ Sentenza della Corte del 19 dicembre 2019, *Arriva Italia Srl e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, C-385/18, ECLI:EU:C:2019:1121, punto 41.



(178) Infine, per quanto concerne la sentenza *Regno del Belgio e Magnetrol International/Commissione europea* ⁽⁶¹⁾, a differenza delle circostanze di tale causa, nel caso di specie sono stati individuati i beneficiari (ossia Post Danmark e PostNord AB). Sebbene l'identificazione dei beneficiari non costituisca un ostacolo alla concessione dell'aiuto nel caso di specie, vi erano altri ostacoli, quali le procedure decisionali nazionali, al fine di rendere giuridicamente vincolante la concessione dei conferimenti di capitale. Considerazioni analoghe si sono applicate quando la Commissione ha fatto riferimento alla sentenza *BSCA/Commissione* al considerando 81 della decisione di avvio. Nella sentenza *BSCA/Commissione*, il Tribunale precisa che «il criterio per determinare il momento di concessione dell'aiuto è quello dell'atto giuridicamente vincolante con cui la competente autorità nazionale si impegna a concedere l'aiuto al suo beneficiario [...] con una promessa incondizionata e legalmente vincolante» ⁽⁶²⁾. Tale promessa incondizionata e legalmente vincolante è stata espressa soltanto al momento della concessione dei diversi conferimenti di capitale e tale condizione non era soddisfatta alla data dell'accordo di ottobre.

(179) Inoltre ITD sembra interpretare in modo restrittivo la sentenza *BSCA/Commissione* quando spiega che quando l'importo dell'aiuto e il beneficiario sono noti, una misura può essere considerata concessa (cfr. considerando 59). Il Tribunale, nella sentenza *BSCA/Commissione*, utilizza piuttosto l'assenza dell'identificazione del beneficiario come ulteriore argomentazione a favore del fatto che la misura in esame in tale causa non è stata concessa. Al punto 74 si legge:

«[d]a tale decisione emerge, dunque, chiaramente che il governo vallone non si è impegnato nei confronti della ricorrente a concederle un aiuto, ma che, al contrario, il ministro competente si è impegnato solamente a presentare a detto governo le misure esecutive del programma d'investimento. Inoltre, occorre rilevare che la ricorrente non viene identificata quale beneficiaria potenziale di un aiuto» (sottolineatura aggiunta).

(180) Inoltre, al punto 77 di tale sentenza, il Tribunale afferma:

«[n]e consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le decisioni del 20 luglio e dell'8 novembre 2000 non contenevano impegni giuridici vincolanti e precisi da parte del governo vallone nei confronti della ricorrente. Come, peraltro, la ricorrente stessa riconosce nella replica, tali decisioni costituivano un impegno del governo vallone rispetto ai suoi obiettivi politici ed erano il frutto di un consenso ministeriale all'interno di questo governo. Al contrario, la semplice lettura della convenzione del 2002 evidenzia il fatto che solo in tale documento i dettagli relativi alle infrastrutture e ai servizi sono stati fissati sotto forma di obblighi giuridici. Infatti, detta convenzione del 2002 è caratterizzata da un programma d'investimento, da alcune spese a cui si impegnava la regione Vallonia-SOWAER ⁽⁶³⁾, nonché dal canone di concessione che la ricorrente accettava di versare come corrispettivo» (sottolineatura aggiunta).

Di conseguenza l'accordo di ottobre è simile alle decisioni del 20 luglio e dell'8 novembre 2000 che contenevano obiettivi politici menzionati al punto 77 della sentenza *BSCA/Commissione* (e non all'accordo del 2002 menzionato nello stesso punto), dato che rispecchia anch'esso obiettivi politici ed è il risultato del consenso tra Danimarca e Svezia e non è l'atto mediante il quale è possibile concedere i conferimenti di capitale.

5.1.6. Conclusione

(181) Sulla base del ragionamento fornito ai considerando da 156 a 180, la Commissione conclude che i conferimenti di capitale costituiscono tre misure distinte, che sono pertanto valutate separatamente nella sezione 5.2.

5.2. Data di concessione dei conferimenti di capitale

5.2.1. Data di concessione del conferimento di capitale di gruppo


5.2.1.1. Valutazione

(182) Danimarca e Svezia concordano con la valutazione della Commissione di cui alla decisione di avvio secondo la quale il conferimento di capitale di PostNord Group è stato concesso l'11 giugno 2018 (considerando 101). ITD sostiene che il conferimento di capitale di PostNord Group è stato concesso il 20 ottobre 2017 (considerando 62).

⁽⁶¹⁾ Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019, *Regno del Belgio e Magnetrol International/Commissione europea*, T-131/16, ECLI:EU:T:2019:91, punto 119. La sentenza è attualmente oggetto di ricorso (C-337/19 P, *Commissione/Belgio e Magnetrol International*). L'avvocato generale ha concluso che il Tribunale ha errato nell'affermare che ai fini dell'identificazione dei beneficiari erano necessarie misure di attuazione, cfr. conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott, presentate il 3 dicembre 2020, nella causa *Commissione europea/Regno del Belgio e Magnetrol International*, C-337/19 P, punto 113.

⁽⁶²⁾ Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018, *Brussels South Charleroi Airport (BSCA)/Commissione europea*, T-818/14, ECLI:EU:T:2018:33, punto 72.

⁽⁶³⁾ Société Wallonne des Aéroports Sa.



- (183) Quando la concessione di una misura dipende dal soddisfacimento di determinate condizioni, tale misura non può considerarsi concessa a meno che e fintantoché tali condizioni siano soddisfatte ⁽⁸⁴⁾. Nell'accordo di ottobre si afferma che: «[g]li azionisti convergono quanto segue in via subordinata [...] per quanto concerne gli elementi di aiuto di Stato, all'approvazione da parte della Commissione europea». Le osservazioni di terzi non sono state in grado di modificare la conclusione della Commissione secondo la quale si tratta di una condizione evidente che deve essere soddisfatta prima che il conferimento di capitale di PostNord Group possa essere considerato concesso. Di conseguenza il conferimento di capitale di PostNord Group potrebbe considerarsi concesso come prima data a decorrere dal 28 maggio 2018, data in cui è stata adottata la decisione del 2018.
- (184) Secondo l'accordo di ottobre, qualora la Commissione non avesse approvato la compensazione per l'obbligo di servizio universale con la sua decisione del 2018, i tre conferimenti di capitale non avrebbero semplicemente potuto aver luogo. La tempistica del pagamento dei conferimenti di capitale è coerente con tale condizione.
- (185) Inoltre il conferimento di capitale di PostNord Group faceva comunque parte dell'accordo di attuazione concluso tra la Danimarca e PostNord AB (cfr. considerando 25 e 100). È solo sulla base di tale accordo che il consiglio di amministrazione di PostNord AB ha preso la decisione di investimento e quindi l'obbligo di PostNord Group di conferire capitale a Post Danmark è diventato «incondizionato e legalmente vincolante», il criterio applicato dagli organi giurisdizionali ⁽⁸⁵⁾.
- (186) Alla luce dei considerando da 183 a 185, la Commissione ritiene che il conferimento di capitale di PostNord Group sia stato concesso l'11 giugno 2018.
- (187) Inoltre, per quanto concerne il trasferimento relativamente insignificante e parziale dell'aprile 2018 ⁽⁸⁶⁾ (cfr. considerando 107), ciò è in linea con quanto affermato nell'accordo di ottobre al punto 6: «[i]n attesa di [approvazione da parte della Commissione sugli elementi di aiuto di Stato dell'accordo], [PostNord] può fornire i finanziamenti necessari a Post Danmark A/S affinché la società possa gestire le attività quotidiane». Un trasferimento così estremamente limitato, destinato a garantire la continuità delle attività nel breve termine, in attesa di misure più strutturali quali la compensazione per l'obbligo di servizio universale per il periodo 2017-2019, non può essere paragonato al conferimento di capitale di PostNord Group per un importo complessivo di 2,339 miliardi di DKK a Post Danmark.
- (188) La Commissione osserva altresì che l'accordo di ottobre differisce dall'accordo intergovernativo concluso tra Danimarca e Svezia per la costituzione di un consorzio incaricato di occuparsi della costruzione, della gestione e delle operazioni del cosiddetto collegamento di Øresund (cfr. considerando 64). Contrariamente all'accordo intergovernativo, nell'accordo di ottobre, Danimarca e Svezia non garantiscono nulla congiuntamente né si impegnano a fornire sostegno finanziario.
- (189) Ciò è illustrato dal considerando 32 della decisione della Commissione sul collegamento di Øresund (cfr. nota 38), il quale fa riferimento all'articolo 12 dell'accordo intergovernativo che afferma quanto segue:
- danese:** «Artikel 12 – Danmark og Sverige garanterer solidarisk forpligtelser vedrørende konsortiets lån og andre finansielle instrumenter, som benyttes i forbindelse med finansieringen. Staterne er indbyrdes ansvarlige i lige forhold.»;
- svedese:** «Artikel 12 – Danmark och Sverige garanterar solidariskt för förpliktelser avseende konsortiets lån och andra finansiella instrument som utnyttjas i samband med finansieringen. Staterna är inbördes ansvariga i lika omfattning.»;
- inglese:** «Article 12 – Denmark and Sweden jointly and severally guarantee obligations relating to the Consortium's loans and other financial instruments used in connection with the financing. States are equally responsible.» — corrispondente all'italiano: articolo 12 — Danimarca e Svezia garantiscono in solido gli obblighi relativi ai prestiti del consorzio e ad altri strumenti finanziari utilizzati in relazione al finanziamento. Gli Stati sono parimenti responsabili. (sottolineatura aggiunta).


5.2.2. Data di concessione del conferimento di capitale danese

- (190) Contrariamente alla conclusione della Commissione nella decisione di avvio secondo cui il conferimento di capitale danese è stato concesso l'11 giugno 2018 (cfr. considerando 108 della decisione di avvio), la Danimarca ritiene che il conferimento di capitale sia stato concesso soltanto il 10 dicembre 2018, ossia la stessa data in cui è stato corrisposto. ITD ritiene che il conferimento di capitale sia stato concesso alla data dell'accordo di ottobre, ossia il 20 ottobre 2017.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. ad esempio sentenza della Corte del 21 marzo 2013, *Magdeburger Mühlenwerke*, C-129/12, ECLI:EU:C:2013:200, punti 40 e 41.

⁽⁸⁵⁾ Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018, *BSCA/Commissione*, T-818/14, ECLI:EU:T:2018:33, punto 72 e giurisprudenza ivi citata.

⁽⁸⁶⁾ Il 4 aprile 2018 PostNord Group ha trasferito capitale per un importo pari a 150 milioni di DKK a Post Danmark, corrispondente al 6,4 % del valore del conferimento di capitale di gruppo.




- (191) La Commissione sostiene che, analogamente al conferimento di capitale di PostNord Group, sono state necessarie ulteriori misure successive all'accordo di ottobre affinché la Danimarca effettuasse il suo conferimento di capitale. Innanzitutto si è reso necessario il decreto ministeriale del 17 maggio 2018 che costituisce l'approvazione della commissione Finanze del parlamento danese. Il ministero danese dei Trasporti, delle opere edili e dell'edilizia abitativa necessitava di tale approvazione da parte del parlamento danese per procedere con il conferimento di capitale.
- (192) In secondo luogo la Commissione osserva che dalle osservazioni in merito alla decisione di avvio degli Stati risulta che il decreto ministeriale non era vincolante e il governo danese poteva in qualsiasi momento decidere di non dar seguito al decreto ministeriale, dato che quest'ultimo non imponeva alla Danimarca alcun obbligo di concedere l'aiuto.
- (193) Poiché l'accordo di ottobre afferma chiaramente che il consenso del governo danese è parimenti necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo di ottobre (cfr. considerando 24) e considerato che il decreto ministeriale non costituisce tale consenso né prevede un obbligo per il governo a tale riguardo, la Commissione conclude che il conferimento di capitale danese può considerarsi concesso soltanto nel momento in cui è stato corrisposto, ossia il 10 dicembre 2018.
- (194) La Commissione corregge quindi la propria conclusione espressa nella decisione di avvio per quanto concerne la data in cui è stato concesso il conferimento di capitale danese. Tuttavia occorre osservare che la modifica della data di concessione dell'aiuto dall'11 giugno 2018 al 10 dicembre 2018 non incide in alcun modo sulla valutazione della conformità rispetto al mercato di cui alla sezione 5.3.2 di questa decisione.

5.2.3. Data di concessione del conferimento di capitale svedese

- (195) Contrariamente alla conclusione della Commissione nella decisione di avvio secondo cui il conferimento di capitale svedese è stato concesso il 28 maggio 2018 (cfr. considerando 118 della decisione di avvio), la Svezia ritiene che il conferimento di capitale sia stato concesso soltanto il 29 novembre 2018. ITD ritiene che il conferimento di capitale svedese sia stato concesso alla data dell'accordo di ottobre, ossia il 20 ottobre 2017.
- (196) Analogamente al conferimento di capitale danese, erano necessarie misure di attuazione a seguito dell'accordo di ottobre ai fini dell'attuazione del conferimento di capitale svedese. La misura di attuazione per il conferimento di capitale svedese è il mandato del parlamento svedese conferito il 12 dicembre 2017 (considerando 100 e 101). Come spiegato nella decisione di avvio (cfr. considerando 117 della decisione di avvio), tale mandato era subordinato all'approvazione della compensazione per l'obbligo di servizio universale da parte della Commissione, avvenuta il 28 maggio 2018.
- (197) Dalle osservazioni in merito alla decisione di avvio formulate dagli Stati risulta che il mandato, pur consentendo al governo di agire, non lo obbligava a procedere in tal senso. A questo proposito, la Svezia ha fornito esempi di altre situazioni nelle quali il parlamento svedese ha conferito mandati in relazione ai quali il governo non ha in seguito (ancora) avviato alcuna azione (cfr. considerando 99).
- (198) Sulla base dei considerando da 195 a 197, la Commissione conclude che il trasferimento di fondi autorizzato nel mandato può essere considerato concesso soltanto nel momento in cui il governo decide di agire adottando una decisione giuridicamente vincolante. Tale decisione è stata adottata il 29 novembre 2018 (cfr. considerando 101).
- (199) La Commissione corregge quindi la propria conclusione espressa nella decisione di avvio per quanto concerne la data in cui è stato concesso il conferimento di capitale svedese. Tuttavia occorre osservare che la modifica della data di concessione dell'aiuto dal 28 maggio 2018 al 29 novembre 2018 non incide in alcun modo sulla valutazione della conformità rispetto al mercato di cui alla sezione 5.3.3 di questa decisione.

5.3. Sussistenza di un aiuto

- (200) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura si qualifica come aiuto di Stato se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura è concessa dagli Stati membri mediante risorse statali; ii) conferisce un vantaggio economico selettivo a talune imprese o talune produzioni; iii) il vantaggio favorisce o minaccia di falsare la concorrenza; e iv) la misura incide sugli scambi intra-UE.



5.3.1. Conferimento di capitale da PostNord Group a Post Danmark

5.3.1.1. Attività economica e nozione di impresa

- (201) In applicazione della giurisprudenza consolidata, la Commissione deve innanzitutto stabilire se il beneficiario sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La nozione di impresa comprende, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, qualsiasi entità che eserciti un'attività economica. Costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato ⁽⁸⁷⁾.
- (202) Le autorità danesi e svedesi riconoscono che Post Danmark svolge attività di natura economica. Post Danmark offre servizi postali dietro remunerazione sul mercato danese dei servizi postali e in concorrenza con altri fornitori. Di conseguenza la prestazione di servizi postali su tale mercato costituisce un'attività economica. Per tali motivi, per quanto concerne le attività finanziate dal conferimento di capitale, Post Danmark si qualifica come impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

5.3.1.2. Imputabilità e risorse statali

- (203) Ai fini della valutazione dell'eventualità che una misura concessa tramite imprese pubbliche sia imputabile allo Stato, occorre stabilire se le autorità pubbliche possano ritenersi aver avuto un qualche ruolo nell'adozione di tali misure ⁽⁸⁸⁾.
- (204) Inoltre le risorse statali comprendono tutte le risorse del settore pubblico ⁽⁸⁹⁾, comprese le risorse di imprese pubbliche ⁽⁹⁰⁾. Il fatto che un ente del settore pubblico sia autonomo è irrilevante ⁽⁹¹⁾.
- (205) La Commissione ribadisce la propria valutazione di cui alla decisione di avvio secondo la quale il conferimento di capitale di PostNord Group è imputabile a Danimarca e Svezia. Sebbene l'accordo di ottobre non possa essere considerato un atto di concessione, è un accordo bilaterale tra due Stati nel contesto del quale concordano in linea di principio in merito all'attuazione del piano di trasformazione per Post Danmark. Il conferimento di capitale di gruppo fa parte dell'accordo di ottobre come si desume dal punto 4 dello stesso (cfr. considerando 22).
- (206) Dato che il conferimento di capitale di PostNord Group è stato concordato in linea di principio dai due Stati attraverso l'accordo di ottobre e che tale accordo non è mai stato messo in discussione dai due Stati, la Commissione ritiene che il conferimento di capitale di PostNord Group sia una conseguenza di tale accordo e sia quindi imputabile a Danimarca e Svezia. Inoltre tale conclusione è rafforzata dall'accordo di attuazione (cfr. considerando 25), nel quale la Danimarca e PostNord AB concordano esplicitamente sulla concessione del conferimento di capitale di gruppo. Inoltre, dato che PostNord Group è un'impresa pubblica e le risorse statali comprendono le risorse di imprese pubbliche, la misura è concessa tramite risorse statali.

5.3.1.3. Selettività

- (207) Per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura di Stato deve favorire talune imprese o talune produzioni. Di conseguenza soltanto le misure che concedono un vantaggio in maniera selettiva rientrano nella nozione di aiuto.
- (208) Il conferimento di capitale effettuato da PostNord Group è una misura individuale rivolta specificamente a Post Danmark. La Commissione ritiene pertanto che la misura sia selettiva.


⁽⁸⁷⁾ Sentenza della Corte del 16 giugno 1987, *Commissione/Italia*, 118/85 ECLI:EU:C:1987:283 e sentenza della Corte del 18 giugno 1998, *Commissione/Italia*, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303.

⁽⁸⁸⁾ Sentenza della Corte del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 52.

⁽⁸⁹⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 1996, *Air France/Commissione*, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, punto 56.

⁽⁹⁰⁾ Sentenza della Corte del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 38. Cfr. anche sentenza della Corte del 29 aprile 2004 *Grecia/Commissione*, C-278/00, ECLI:EU:C:2004:239, punti 53 e 54; e sentenza della Corte dell'8 maggio 2003, *Italia e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione*, cause riunite C-328/99 e C-399/00, ECLI:EU:C:2003:252, punti 33 e 34.

⁽⁹¹⁾ Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, *Francia/Commissione*, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, punti da 58 a 62.



5.3.1.4. Vantaggio


- (209) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per vantaggio s'intende un beneficio economico che un'impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di un intervento dello Stato ⁽⁹²⁾. Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell'intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull'impresa ⁽⁹³⁾. Qualora la situazione finanziaria di un'impresa migliori grazie all'intervento dello Stato a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato, è presente un vantaggio.
- (210) Le operazioni economiche effettuate da enti pubblici non conferiscono un vantaggio, e pertanto non costituiscono aiuto, se sono svolte alle normali condizioni di mercato ⁽⁹⁴⁾. A tal fine il comportamento degli enti pubblici dovrebbe essere paragonato a quello di operatori economici privati analoghi in normali condizioni di mercato. Per stabilire se l'intervento dello Stato sia conforme alle condizioni di mercato, occorre effettuare una valutazione ex ante, tenendo conto delle informazioni disponibili alla data in cui l'intervento è stato deciso ⁽⁹⁵⁾.
- (211) La Commissione ritiene che i due modelli DCF presentati dalle autorità danesi e svedesi siano perfettamente in linea, da un punto di vista metodologico, con una prassi accettabile per valutare la conformità di un investimento rispetto al mercato. Il VAN dei flussi di cassa futuri di una società (rettificati per tenere conto del debito) costituisce un modo comunemente utilizzato per valutare le decisioni di investimento azionario. I modelli forniti prendono in considerazione due flussi di cassa, ossia uno risultante dal fallimento di Post Danmark (flussi di cassa negativi che sarebbero stati evitati) e l'altro dai futuri profitti operativi di Post Danmark (flussi di cassa positivi).
- (212) Per quanto concerne i dubbi espressi nella decisione di avvio, sulla base delle ulteriori informazioni ottenute, la Commissione ritiene che le previsioni di redditività utilizzate nei modelli DCF siano ragionevoli e giustificate da studi di mercato (cfr. considerando 122). In particolare le ipotesi sui tassi di crescita delle entrate e sulla redditività di Post Danmark sono state confrontate con un campione di soggetti pari rispetto a Post Danmark (cfr. considerando 122). Tale campione comprendeva diverse società quotate in borsa nei settori dei servizi postali e della logistica. Per ciascuna delle società di pari livello rispetto a Post Danmark, sono state recuperate le previsioni di analisti di mercato in merito a entrate e profitti. Nel complesso da tale esercizio di analisi comparativa è emerso che, rispetto alle previsioni degli analisti di mercato, le previsioni alla base del piano aziendale di Post Danmark sembravano prudenti.
- (213) Secondo il piano aziendale, la redditività di Post Danmark nei primi anni successivi al conferimento di PostNord Group sarebbe stata negativa. Questa è una delle argomentazioni che ITD ha sollevato in merito al presunto vantaggio economico concesso a Post Danmark. Sebbene i costi di ristrutturazione sostanziali sostenuti negli anni immediatamente successivi al conferimento di PostNord Group portino effettivamente a perdite, la redditività prevista dopo l'inversione di tendenza di Post Danmark sarebbe sufficiente, da una prospettiva ex ante, per ritenere che il conferimento di PostNord Group sia in linea con le condizioni di mercato.
- (214) L'analisi della redditività, utilizzando l'approccio del flusso di cassa disponibile per gli azionisti, ha dimostrato che la redditività attesa ex ante derivante dal conferimento di PostNord Group sarebbe comunque sufficiente in termini di mercato, anche se le perdite che si verificherebbero in caso di fallimenti di Post Danmark sono state escluse dai calcoli. Da tale analisi è emerso che, in qualità di azionista di Post Danmark, PostNord Group si aspettava un rendimento superiore al costo del conferimento di capitale.
- (215) Inoltre la redditività attesa ex ante derivante dal conferimento di PostNord Group derivava dalla determinazione e giustificazione precisa del WACC e del costo del capitale proprio, utilizzati rispettivamente per attualizzare i flussi di cassa disponibili per l'impresa e per gli azionisti. Contrariamente a quanto sostenuto da ITD, tali tassi di attualizzazione rispecchiavano adeguatamente il livello di rischio dei flussi di cassa di Post Danmark. Il WACC ha tenuto in particolare conto dei premi di rischio pertinenti (cfr. considerando 148).

⁽⁹²⁾ Sentenza della Corte dell'11 luglio 1996, *Syndicat français de l'Express international (SFEI) e a./La Poste e a.*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60 e sentenza della Corte del 29 aprile 1999, *Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee*, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41.

⁽⁹³⁾ Sentenza della Corte del 2 luglio 1974, *Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee*, C-173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.

⁽⁹⁴⁾ Sentenza della Corte dell'11 luglio 1996, *SFEI e a.*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punti 60 e 61.

⁽⁹⁵⁾ Sentenza della Corte del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C 124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti da 83 a 85 e 105; sentenza della Corte del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punti 71 e 72; sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 1998, *Cityflyer Express/Commissione*, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, punto 76.



- (216) Per quanto concerne l'argomentazione di ITD secondo la quale la relazione dell'analisi DCF è stata condotta da PostNord stessa e non da un esperto indipendente, la Commissione osserva che le norme sugli aiuti di Stato non richiedono che le relazioni di valutazione siano effettuate da un esperto indipendente rispetto ai soggetti beneficiari. Le norme sugli aiuti di Stato richiedono soltanto che l'analisi stessa della conformità rispetto al mercato sia stabilita sulla base di una metodologia di valutazione standard generalmente accettata, basata su dati oggettivi, verificabili e affidabili disponibili ⁽⁶⁶⁾, che dovrebbero essere sufficientemente dettagliati e riflettere la situazione economica nel momento in cui l'operazione è stata decisa, tenendo conto del livello di rischio e delle aspettative future ⁽⁶⁷⁾.
- (217) Per quanto riguarda l'argomentazione di ITD secondo cui la relazione di analisi DCF avrebbe dovuto tenere conto di tutti e tre i conferimenti di capitale, la Commissione osserva che il conferimento di capitale effettuato da PostNord Group a Post Danmark è una misura distinta che ha uno scopo diverso rispetto ai conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia a favore di PostNord AB. Di conseguenza l'analisi DCF tiene correttamente conto soltanto del conferimento di capitale effettuato da PostNord Group a favore di Post Danmark.
- (218) Per quanto concerne l'argomentazione di ITD secondo cui l'analisi DCF ha tenuto conto di costi non ammissibili relativi al debito ipotecario immobiliare e ai prestiti che Post Danmark non sarebbe stata in grado di rimborsare in caso di liquidazione, Svezia e Danimarca hanno informato la Commissione che le clausole di inadempienza indiretta previste nella linea di credito di PostNord Group sono tali per cui in caso di fallimento di Post Danmark, PostNord Group sarebbe giuridicamente vincolata a rimborsare tali prestiti. Di conseguenza l'analisi DCF tiene correttamente conto di tali costi. Agendo in veste di [...] nel contesto di un contratto relativo a una linea di credito, PostNord Group non agisce in qualità di autorità pubblica bensì di un operatore in un'economia di mercato che adempie i propri obblighi nel contesto di un contratto di debito commerciale. Di conseguenza la Commissione osserva che i costi di Post Danmark relativi al debito ipotecario immobiliare e ai prestiti concessi in caso di fallimento siano ammissibili ai fini dell'analisi DCF.
- (219) Per quanto concerne l'argomentazione di ITD secondo la quale l'analisi DCF ha tenuto conto di costi non ammissibili relativi ai costi indiretti del fallimento, ossia di presunti maggiori oneri finanziari di PostNord Group e della perdita di PostNord Group «derivante dal non essere in grado di offrire soluzioni logistiche nordiche complete» nonché della «perdita di sinergie e scala nel contesto delle sue operazioni nordiche», la Commissione osserva che tali costi sono effettivamente costi indiretti che PostNord Group dovrebbe sostenere, come farebbe qualsiasi operatore di mercato prudente, in caso di fallimento di Post Danmark. Pertanto tali costi sono ammissibili ai fini dell'analisi DCF.
- (220) Per quanto concerne l'argomentazione di ITD secondo la quale l'analisi DCF comprende flussi di cassa non ammissibili, come la compensazione per l'obbligo di servizio universale, la Commissione osserva che, poiché tale compensazione è considerata un aiuto compatibile, è ammissibile ai fini dell'analisi DCF. In effetti un investitore prudente prenderebbe in considerazione un aiuto compatibile nella sua valutazione della pertinenza di un investimento.
- (221) Per quanto concerne l'argomentazione di ITD secondo la quale anche qualora fosse possibile includere nell'analisi DCF i costi diretti e indiretti dello scenario di fallimento di Post Danmark, si dovrebbe considerare soltanto una parte di tali costi e non l'intero importo, dato che il fallimento di Post Danmark non verrebbe necessariamente evitato attraverso la concessione del conferimento di capitale di PostNord Group, la Commissione osserva al contrario che i calcoli presentati da Danimarca e Svezia hanno dimostrato che il conferimento di capitale di gruppo avrebbe impedito il fallimento di Post Danmark, il quale è stato altresì effettivamente evitato.
- (222) Per quanto concerne l'argomentazione di ITD secondo la quale le entrate considerate nel flusso di cassa attualizzato sono troppo elevate e non tengono conto del rischio che l'incarico relativo all'obbligo di servizio universale non venga prorogato oltre il 2019, la Commissione osserva che tale rischio è meramente ipotetico. L'obbligo di servizio universale è sempre stato legato a Post Danmark e PostNord Group non aveva motivo di aspettarsi un cambiamento a tale proposito. A tale riguardo si segnala che di norma l'obbligo di servizio universale è svolto dall'operatore postale nazionale storico nella grande maggioranza degli Stati membri dell'Unione.
- (223) Per quanto concerne l'argomentazione di ITD secondo la quale, in considerazione della diminuzione del 10 % delle vendite nette di Post Danmark nel 2017, le stime nel flusso di cassa attualizzato dei tassi di crescita nel mercato della corrispondenza e della logistica sarebbero troppo ottimistiche e quindi discutibili, la Commissione ribadisce la propria valutazione di cui al considerando 212 e ritiene che le previsioni degli analisti di mercato poste alla base del piano aziendale di Post Danmark possano essere considerate prudenti.

⁽⁶⁶⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 settembre 2004, *Valmont Nederland BV/Commissione*, T-274/01, ECLI:EU:T:2004:266, punto 71.

⁽⁶⁷⁾ Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2007, *Scott/Commissione*, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, punto 158.



- (224) Per quanto concerne l'argomentazione di ITD secondo la quale il WACC considerato nel flusso di cassa attualizzato sarebbe troppo basso, dato che ha tenuto conto di soggetti pari rispetto a PostNord Group, piuttosto che di quelli rispetto a Post Danmark, non ha considerato il rischio di fallimento dovuto all'ambizioso piano di Post Danmark e ha non ha tenuto conto della sensibilità elevata del modello a ipotesi arbitrarie concernenti le condizioni future del mercato, la Commissione ribadisce la propria valutazione di cui al considerando 215 e osserva che l'analisi DCF ha tenuto conto dei parametri di riferimento di soggetti pari rispetto a Post Danmark, mentre i premi integrativi hanno rispecchiato adeguatamente i rischi pertinenti per il calcolo del WACC.
- (225) Per quanto concerne l'argomentazione di ITD secondo la quale il probabile declassamento del PostNord Group considerato dagli Stati confermerebbe che il conferimento di capitale di PostNord Group sarebbe finanziariamente inadeguato e non soddisferebbe il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato, la Commissione ribadisce la valutazione di cui ai considerando 211 a 215 riguardo alla conformità rispetto al mercato del conferimento di capitale di gruppo e ritiene su tale base che un declassamento di PostNord Group a causa del conferimento di capitale di PostNord Group a favore di Post Danmark non sembri particolarmente probabile (cfr. considerando 240). Ciò nonostante, un adeguamento molto temporaneo del rating ombra di PostNord AB non sarebbe necessariamente in contraddizione con la solidità dell'investimento.
- (226) Per quanto concerne l'affermazione di UPS secondo la quale il realismo del tasso di crescita ipotizzato nei calcoli del flusso di cassa attualizzato può essere convalidato confrontando il tasso di crescita del segmento complessivo (cfr. considerando 81) riportato in numerosi documenti di ricerca e altre fonti in associazione alla capacità di PostNord di prevedere con precisione i risultati attesi in relazione a obiettivi specifici, la Commissione ribadisce le proprie osservazioni di cui al considerando 212 secondo le quali i tassi di crescita ipotizzati nell'analisi DCF sembravano prudenti e aggiunge che la capacità di PostNord Group di prevedere con precisione i risultati attesi in relazione a obiettivi specifici non può essere presa in considerazione in una valutazione in materia di aiuti di Stato condotta dalla Commissione.
- (227) Per quanto concerne l'argomentazione di UPS secondo la quale gli oneri finanziari aggiuntivi dovrebbero essere inclusi nell'analisi DCF, non soltanto nello scenario di fallimento di Post Danmark in assenza del conferimento di capitale da parte di PostNord Group, ma anche nello scenario di conferimento di capitale da parte di PostNord Group in linea con la dichiarazione delle autorità danesi secondo cui il rating creditizio ombra di PostNord AB avrebbe potuto deteriorarsi anche in conseguenza del conferimento di capitale a Post Danmark, la Commissione osserva che, poiché il conferimento di capitale da PostNord Group a Post Danmark è sufficientemente redditizio a medio termine, un declassamento di PostNord Group non sembra particolarmente probabile e, pertanto, non dovrebbero essere aggiunti ulteriori oneri finanziari nello scenario di conferimento di capitale da parte di PostNord Group.
- (228) In conclusione, sulla base delle due analisi quantitative della redditività presentate da Danimarca e Svezia, la Commissione conclude che il conferimento di capitale di PostNord Group è in linea con le condizioni di mercato, poiché tali analisi hanno dimostrato che anche un investitore privato, nella posizione di PostNord Group, avrebbe conferito capitale a Post Danmark.

5.3.1.5. Distorsioni della concorrenza ed effetti sugli scambi

- (229) Per qualificarsi come un aiuto di Stato la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (230) Si ritiene che una misura concessa da uno Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza qualora possa rafforzare la posizione competitiva del suo beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti⁽⁹⁸⁾. Si riscontra quindi una distorsione della concorrenza in tutti i casi in cui lo Stato accorda a un'impresa un vantaggio finanziario nell'ambito di un settore di produzione liberalizzato nel quale esiste o potrebbe esistere concorrenza.
- (231) Per quanto riguarda l'incidenza della misura sugli scambi, non è necessario dimostrare una reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri⁽⁹⁹⁾. In particolare gli organi giurisdizionali della Corte di giustizia hanno stabilito che «allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intra[-UE], questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto»⁽¹⁰⁰⁾.

⁽⁹⁸⁾ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11; e sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 15 giugno 2000, *Alzetta Mauro e a./Commissione delle Comunità europee*, cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a 607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, ECLI:EU:T:2000:151, punto 80.

⁽⁹⁹⁾ Sentenza della Corte del 14 gennaio 2015, *Eventech Ltd/The Parking Adjudicator (Eventech)*, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 65 e sentenza della Corte dell'8 maggio 2013, *Eric Libert e a./Gouvernement flamand e All Projects & Developments NV e a./Vlaamse Regering (Libert e a.)*, cause riunite C 197/11 e C 203/11, ECLI:EU:C:2013:288, punto 76.

⁽¹⁰⁰⁾ Sentenza della Corte del 14 gennaio 2015, *Eventech Ltd/The Parking Adjudicator (Eventech)*, C 518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 66; sentenza della Corte dell'8 maggio 2013, *Eric Libert e a./Gouvernement flamand e All Projects & Developments NV e a./Vlaamse Regering (Libert e a.)*, cause riunite C 197/11 and C 203/11, ECLI:EU:C:2013:288, punto 77; e sentenza del Tribunale del 4 aprile 2001, *Regione Friuli Venezia Giulia/Commissione delle Comunità europee*, T-288/97, ECLI:EU:T:2001:115, punto 41.



- (232) Post Danmark fornisce servizi postali nel territorio danese e all'estero. Il mercato dei servizi postali danesi è stato liberalizzato a partire dal 1° gennaio 2011. Secondo le autorità danesi, nel 2016 Post Danmark deteneva una quota di mercato pari a circa il [...] % nella distribuzione di corrispondenza, il [...] % nella distribuzione di pacchi da impresa a impresa (*business-to-business*, B2B) e da impresa a consumatore (*business-to-consumer*, B2C) e il [...] % nella distribuzione di giornali e riviste.
- (233) Esistono diverse imprese che forniscono servizi postali nel territorio della Danimarca. Tali imprese sono in concorrenza diretta con Post Danmark e molte di esse, come UPS e GLS, sono attive anche in altri Stati membri.
- (234) Di conseguenza la Commissione ritiene che il conferimento di capitale di PostNord Group a Post Danmark sia suscettibile di incidere sugli scambi e falsare la concorrenza.

5.3.1.6. Conclusione

- (235) Dato che il conferimento di capitale di PostNord Group è stato ritenuto in linea con le condizioni di mercato, poiché le analisi pertinenti hanno dimostrato che un investitore privato nella posizione del PostNord Group avrebbe conferito un capitale analogo a Post Danmark, quest'ultima non ha beneficiato di alcun vantaggio economico e quindi uno dei criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE non è soddisfatto.
- (236) Dato che tali criteri sono cumulativi, la Commissione ritiene che il conferimento di capitale di PostNord Group a Post Danmark non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

5.3.2. Conferimento di capitale effettuato dalla Danimarca a favore di PostNord AB

5.3.2.1. Attività economica e nozione di impresa

- (237) Le autorità danesi riconoscono che PostNord Group svolge attività di natura economica. PostNord Group è l'unico proprietario di Post Danmark, che offre servizi postali dietro remunerazione sul mercato postale danese e in concorrenza con altri fornitori, circostanze queste che denotano l'esistenza di un'attività economica. Inoltre anche altre controllate del gruppo forniscono servizi su diversi mercati dei servizi postali e della logistica. Per tali motivi, per quanto concerne le attività finanziate dal conferimento di capitale della Danimarca a favore di PostNord Group, PostNord Group si qualifica come impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

5.3.2.2. Imputabilità e risorse statali


- (238) Dato che le autorità danesi concedono direttamente tale misura, essa è per definizione imputabile allo Stato. Inoltre, come indicato al considerando 204, le risorse statali comprendono tutte le risorse del settore pubblico. Dato che le autorità danesi concedono il conferimento di capitale dal loro bilancio nazionale, la Commissione ritiene che anche questa condizione sia soddisfatta.

5.3.2.3. Selettività

- (239) Il conferimento di capitale è una misura individuale a favore di PostNord AB. Per questo motivo è selettivo.

5.3.2.4. Vantaggio

- (240) Come rilevato anche da ITD, la Commissione ritiene che le autorità danesi (o svedesi) non abbiano comunque dimostrato in modo convincente che il rating creditizio di PostNord AB si deteriorerebbe in assenza dei conferimenti di capitale da parte di Danimarca e Svezia. Trattandosi di una società non quotata, PostNord AB non dispone formalmente un rating creditizio e ci si potrebbe aspettare che un istituto finanziario tenga conto di un numero maggiore di fattori rispetto al rapporto debito netto/EBITDA di PostNord AB per determinare il rating creditizio di quest'ultima. L'ipotesi che un ente finanziario avrebbe necessariamente imposto condizioni di finanziamento significativamente più rigorose soltanto perché tale rapporto sarebbe aumentato temporaneamente attestandosi su valori indesiderati in assenza dei conferimenti di capitale da parte di Danimarca e Svezia non è stata sufficientemente motivata e ciò è tanto più necessario considerando che il conferimento di capitale di PostNord Group a Post Danmark è in linea con le condizioni di mercato (cfr. considerando 228) e pertanto redditizio nel medio termine.



(241) Inoltre, sebbene dall'analisi presentata da Rothschild emerga che il rating creditizio di PostNord AB si sarebbe deteriorato attestandosi nella fascia «non-investment grade» soltanto nel periodo 2019-2020, il modello DCF utilizzato per quantificare tale impatto sul valore dell'impresa ha incorporato un WACC più elevato del [...] % in perpetuo, come confermato dallo Stato danese nella sua risposta alle domande della Commissione. Tale approccio comporta un impatto del conferimento di capitale sul valore dell'impresa («C») superiore a 1 miliardo di SEK e, pertanto, anche maggiore del conferimento di capitale dello Stato («D») di 667 milioni di SEK, come illustrato nella tabella 6.

Tabella 6

(importi in milioni di SEK)

Scenario A: valore dell'impresa in presenza di conferimenti statali - WACC = WACC inferiore (prima del declassamento di PostNord AB)

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Valore finale	Totale	WACC	Tasso di crescita finale
VAN	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		
Fattore tempo	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		
Fattore di attualizzazione	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Flusso di cassa disponibile	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		

Scenario B: valore dell'impresa in assenza di conferimenti statali - WACC = WACC più elevato

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Valore finale	Totale	WACC	Tasso di crescita finale
VAN	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		
Fattore tempo	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		
Fattore di attualizzazione	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Flusso di cassa disponibile	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		

Valore dell'impresa in presenza di conferimenti di capitale (Scenario A)	(A)	[...]
Valore dell'impresa in assenza di conferimenti di capitale (Scenario B)	(B)	[...]
Aumento del valore dell'impresa in ragione dei conferimenti di capitale	(C)=(A)-(B)	1 096
Conferimenti di capitale da Danimarca e Svezia	(D)	667



- (242) Tuttavia la Commissione ritiene che, supponendo il concretizzarsi di un temporaneo deterioramento del rating ombra di PostNord AB, almeno per il calcolo del valore finale ⁽¹⁰¹⁾, che inizia nel 2027, si dovrebbe utilizzare il WACC normale pari al [...] % (prima del conferimento di capitale di PostNord Group), non un WACC degradato per rispecchiare la natura temporanea di un eventuale deterioramento del rating creditizio ombra di PostNord AB. L'utilizzo del WACC normale pari al [...] % per il valore finale nel calcolo presentato dagli Stati porterebbe alla conclusione che l'investimento non è conforme al principio dell'operatore in economia di mercato contrariamente alla conclusione degli Stati, raggiunta sulla base di un WACC permanentemente degradato pari al [...] %.
- (243) Il calcolo rettificato (utilizzando il WACC normale), basato sul flusso di cassa disponibile dell'analisi DCF di Danimarca e Svezia (illustrato nella tabella 7) mostra che i conferimenti di capitale di Danimarca e Svezia («D») di 667 milioni di SEK aumentano il valore dell'impresa di PostNord AB («C») di soli 62 milioni di SEK, ossia un importo inferiore a quello di tali conferimenti di capitale.

Tabella 7

(importi in milioni di SEK)

Scenario A: valore dell'impresa in presenza di conferimenti statali - WACC = WACC inferiore (prima del declassamento di PostNord AB)

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Valore finale	Totale	WACC	Tasso di crescita finale
VAN	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		
Fattore tempo	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		
Fattore di attualizzazione	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Flusso di cassa disponibile	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]		

Scenario B: valore dell'impresa in assenza di conferimenti statali - WACC = WACC più elevato (dopo il declassamento di PostNord AB) soltanto nel 2018-2026 e WACC più basso in perpetuo

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Valore finale	Totale	WACC	Tasso di crescita finale
VAN	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Fattore tempo	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Fattore di attualizzazione	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Flusso di cassa disponibile	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Valore dell'impresa in presenza di conferimenti di capitale (Scenario A)	(A)	[...]
Valore dell'impresa in assenza di conferimenti di capitale (Scenario B)	(B)	[...]
Aumento del valore dell'impresa in ragione dei conferimenti di capitale	(C)=(A)-(B)	62
Conferimenti di capitale da Danimarca e Svezia	(D)	667

⁽¹⁰¹⁾ Il valore finale è il valore di un attivo, di un'impresa o di un progetto oltre il periodo previsto nel quale è possibile stimare i flussi di cassa futuri. Il valore finale presuppone che un'impresa crescerà secondo un tasso di crescita prestabilito per sempre dopo il periodo di previsione.



- (244) Tale calcolo rettificato mostra che, contrariamente a quanto sostenuto dagli Stati, l'aumento del valore dell'impresa attribuibile ai conferimenti di capitale effettuati da Danimarca e Svezia non supererebbe i 62 milioni di SEK, quindi un valore decisamente inferiore all'investimento di 667 milioni di SEK. L'aumento degli oneri finanziari risulta essere nettamente inferiore alle previsioni degli Stati perché il deterioramento delle condizioni di finanziamento, qualora si verificasse, avrebbe soltanto effetti temporanei.
- (245) Per quanto concerne l'argomentazione formulata dagli Stati secondo la quale l'onere della prova richiesto dalla Commissione sarebbe presumibilmente eccessivo, occorre osservare che, secondo le norme in materia di aiuti di Stato e la prassi della Commissione, l'onere della prova spetta sempre allo Stato membro. Ai sensi della giurisprudenza dell'Unione, se uno Stato membro sostiene di aver agito come un operatore in un'economia di mercato deve, in caso di dubbio, fornire elementi di prova da cui emerga che la decisione di effettuare l'operazione è stata presa sulla base di valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze di specie, un operatore in un'economia di mercato razionale (con caratteristiche simili a quelle dell'ente pubblico interessato) avrebbe svolto al fine di determinare la redditività o i vantaggi economici dell'operazione ⁽¹⁰²⁾.
- (246) La Commissione ritiene che le autorità danesi non siano riuscite a dimostrare che è credibile che PostNord AB avrebbe perso il rating ombra «investment grade» in assenza dei conferimenti di capitale da parte di Danimarca e Svezia e lo avrebbe invece mantenuto in presenza di tali conferimenti. Inoltre le autorità danesi non hanno neppure dimostrato che le conseguenze finanziarie di tale perdita del rating «investment grade», ammesso che si verificasse, supererebbero l'importo del loro conferimento di capitale. Un operatore razionale in un'economia di mercato non avrebbe effettuato il conferimento di capitale in assenza di una tale analisi che dimostrasse che l'operazione era redditizia o che tale operazione avrebbe conferito vantaggi economici.
- (247) La Commissione non può pertanto ritenere che il conferimento di capitale effettuato dalla Danimarca fosse in linea con le condizioni di mercato e pertanto conclude che il conferimento di capitale ha conferito un vantaggio a PostNord AB.

5.3.2.5. Distorsioni della concorrenza ed effetti sugli scambi

- (248) Nella misura in cui la misura avvantaggia PostNord AB, essa è altresì suscettibile di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi dato che PostNord AB è presente in diversi mercati competitivi a livello internazionale tramite Post Danmark e le sue altre controllate quali PostNord Sverige. PostNord Sverige è attiva sul mercato postale svedese, che è liberalizzato dal 1993. Fornisce inoltre servizi logistici in diversi mercati della regione nordica e del resto d'Europa (cfr. considerando 15).

5.3.2.6. Conclusione


- (249) Alla luce dei considerando da 240 a 248, la Commissione ritiene che il conferimento di capitale effettuato dalla Danimarca a favore di PostNord AB costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

5.3.3. Conferimento di capitale effettuato dalla Svezia a favore di PostNord AB

5.3.3.1. Attività economica e nozione di impresa

- (250) Le autorità svedesi riconoscono che PostNord Group svolge attività di natura economica. PostNord Group è l'unico proprietario di Post Danmark, che offre servizi postali dietro remunerazione sul mercato postale danese e in concorrenza con altri fornitori, circostanze queste che denotano l'esistenza di un'attività economica. Inoltre altre controllate del gruppo forniscono servizi su diversi mercati dei servizi postali e della logistica. Per tali motivi, per quanto concerne le attività finanziate dal conferimento di capitale della Svezia a favore di PostNord AB, quest'ultima si qualifica come impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

⁽¹⁰²⁾ Sentenza della Corte del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti da 82 a 85. Cfr. anche sentenza della Corte del 24 ottobre 2013, *Land Burgenland/Commissione*, cause riunite C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682, punto 61. Il livello di dettaglio di tale valutazione ex ante può variare in funzione della complessità dell'operazione in questione e del valore degli attivi, dei beni o dei servizi interessati. In genere tali valutazioni ex ante sono svolte con il sostegno di esperti con competenze e esperienze adeguate. Dovrebbero inoltre fondarsi sempre su criteri oggettivi e non essere influenzate da considerazioni di ordine politico. Valutazioni svolte da esperti indipendenti possono corroborare ulteriormente la credibilità della valutazione.



5.3.3.2. Imputabilità e risorse statali

- (251) Dato che le autorità svedesi concedono direttamente tale misura, essa è per definizione imputabile allo Stato. Inoltre, come indicato al considerando 204, le risorse statali comprendono tutte le risorse del settore pubblico. Dato che le autorità svedesi concedono il conferimento di capitale dal loro bilancio nazionale, la Commissione ritiene che anche questa condizione sia soddisfatta.

5.3.3.3. Selettività

- (252) Il conferimento di capitale è una misura individuale a favore di PostNord AB. Per questo motivo è selettivo.

5.3.3.4. Vantaggio

- (253) Per gli stessi motivi esposti ai considerando da 240 a 247 e in linea con le osservazioni di ITD, prima e dopo la decisione di avvio, la Danimarca e la Svezia non sono riuscite a dimostrare né a quantificare il rischio legato alla perdita da parte di PostNord AB del suo rating ombra «investment grade» in assenza del conferimento di capitale da parte della Danimarca e della Svezia. La probabilità di perdere il rating «investment grade» non appare ovvia prima facie e la stima delle conseguenze di tale perdita è problematica tanto da un punto di vista teorico (ossia degrado permanente del costo dell'indebitamento) quanto quantitativo (calcolo del valore dell'impresa).

5.3.3.5. Distorsioni della concorrenza ed effetti sugli scambi

- (254) Nella misura in cui la misura conferisca un vantaggio a PostNord AB, preservandone il rating creditizio «investment grade», essa è altresì suscettibile di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi dato che PostNord AB è presente in diversi mercati competitivi a livello internazionale tramite Post Danmark e le sue altre controllate quali PostNord Sverige. PostNord Sverige è attiva sul mercato postale svedese, che è liberalizzato dal 1993. Fornisce inoltre servizi logistici in diversi mercati della regione nordica e del resto d'Europa (cfr. considerando 15).


5.3.3.6. Conclusione

- (255) Alla luce dei considerando da 250 a 254, la Commissione ritiene che il conferimento di capitale effettuato dalla Svezia a favore di PostNord AB costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

5.4. Compatibilità

- (256) Per quanto concerne le misure valutate nella presente decisione che sono ritenute costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è necessario valutare se tali misure possano essere considerate compatibili con il mercato interno.
- (257) Secondo la giurisprudenza della Corte, spetta allo Stato membro invocare eventuali motivi di compatibilità e dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di compatibilità ⁽¹⁰³⁾.
- (258) Le autorità danesi e svedesi non hanno tuttavia presentato alcuna argomentazione che dimostri la compatibilità delle misure in questione con il mercato interno.
- (259) Alla luce dei considerando da 256 a 258, la Commissione conclude che il conferimento di capitale effettuato dalla Danimarca a PostNord AB e il conferimento di capitale effettuato dalla Svezia a PostNord AB costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.

⁽¹⁰³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1993, *Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee*, C-364/90, ECLI:EU:C:1993:157, punto 20.



6. RECUPERO DEI CONFERIMENTI DI CAPITALE EFFETTUATI DA DANIMARCA E SVEZIA

- (260) In conformità con il TFUE e la giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali della Corte di giustizia, la Commissione è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve modificare o abolire gli aiuti qualora essa abbia constatato che l'aiuto è incompatibile con il mercato interno ⁽¹⁰⁴⁾. Gli organi giurisdizionali della Corte di giustizia hanno inoltre statuito in diverse occasioni che l'obbligo per uno Stato di sopprimere un aiuto che la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno mira al ripristino della situazione preesistente ⁽¹⁰⁵⁾.
- (261) In tale contesto, gli organi giurisdizionali della Corte di giustizia hanno precisato che tale obiettivo è raggiunto quando il destinatario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegali, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti sul mercato interno e la situazione antecedente al pagamento dell'aiuto risulta ripristinata ⁽¹⁰⁶⁾.
- (262) Conformemente a tale giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 stabilisce che «[nel] caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario».
- (263) Di conseguenza, dato che i conferimenti di capitale effettuati dalla Danimarca e dalla Svezia sono stati attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e devono essere considerati aiuti illegali e incompatibili, tali investimenti di capitale dovrebbero essere recuperati al fine di ripristinare la situazione esistente sul mercato interno prima della loro concessione.
- (264) Gli importi nominali del recupero corrispondenti ai due conferimenti di capitale concessi rispettivamente dalla Svezia e dalla Danimarca a PostNord AB sono pari a 400 milioni di SEK, che dovrebbero essere recuperati dalla Svezia, e a 267 milioni di SEK, che dovrebbero essere recuperati dalla Danimarca.
- (265) Gli importi del recupero dovrebbero riguardare il periodo dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione di PostNord AB fino al suo effettivo recupero. L'importo da recuperare dovrebbe essere fruttifero di interessi fino all'effettivo recupero.

7. CONCLUSIONE

- (266) La Commissione ritiene che il conferimento di capitale effettuato da PostNord Group a Post Danmark non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (267) La Commissione ritiene che il conferimento di capitale effettuato dalla Danimarca a PostNord AB e il conferimento di capitale effettuato dalla Svezia a PostNord AB costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che la Danimarca e la Svezia li abbiano attuati illegalmente in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione ritiene inoltre che tali conferimenti di capitale siano incompatibili con il mercato interno. La Danimarca e la Svezia dovrebbero pertanto recuperare l'aiuto illegale e incompatibile da PostNord AB,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato sotto forma di un conferimento di capitale di 400 milioni di SEK effettuato dalla Svezia a favore di PostNord AB, cui la Svezia ha dato illegalmente attuazione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE è incompatibile con il mercato interno.


Articolo 2

L'aiuto di Stato sotto forma di un conferimento di capitale di 267 milioni di SEK effettuato dalla Svezia a favore di PostNord AB, cui la Svezia ha dato illegalmente attuazione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE è incompatibile con il mercato interno.

⁽¹⁰⁴⁾ Sentenza della Corte del 12 luglio 1973, *Commissione/Germania*, C-70-72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

⁽¹⁰⁵⁾ Sentenza della Corte del 21 marzo 1990, *Belgio/Commissione*, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, punto 66.

⁽¹⁰⁶⁾ Sentenza della Corte del 17 giugno 1999, *Belgio/Commissione*, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.



Articolo 3

Il conferimento di capitale effettuato da PostNord Group AB a favore di Post Danmark non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 4

1. La Svezia procede al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 1 presso il beneficiario di tale aiuto.
2. La Danimarca procede al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 2 presso il beneficiario di tale aiuto.
3. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
4. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽¹⁰⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione ⁽¹⁰⁸⁾.

Articolo 5

1. Il recupero degli aiuti di cui agli articoli 1 e 2 è immediato ed effettivo.
2. La Danimarca e la Svezia attuano la decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 6

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Danimarca e la Svezia trasmettono le seguenti informazioni alla Commissione:
 - a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
 - b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste da adottare per conformarsi alla presente decisione;
 - c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato intimato di rimborsare l'aiuto.
2. La Danimarca e la Svezia informano la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto a norma dell'articolo 4. Su richiesta della Commissione, esse trasmettono immediatamente informazioni sulle misure nazionali già adottate e su quelle previste per conformarsi alla presente decisione, comprese informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e sugli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 7

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2021

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

⁽¹⁰⁷⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽¹⁰⁸⁾ Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/460 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2022**

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/788 che fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali

[notificata con il numero C(2022) 1270]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 2020 sono segnalate infezioni da virus SARS-CoV-2 nei visoni in alcuni Stati membri e paesi terzi ed è stato accertato che può verificarsi la trasmissione dall'uomo al visone e dal visone all'uomo. Per questo la decisione di esecuzione (UE) 2021/788 della Commissione ⁽²⁾, fissa le norme armonizzate per la sorveglianza e segnalazione, all'interno dell'Unione, delle infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali.
- (2) Il periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/788 dovrebbe tenere conto dell'epidemiologia del virus SARS-CoV-2 in alcune specie animali. I focolai registrati nel 2021 e 2022 in stabilimenti che detengono visoni di diversi Stati membri indicano che la situazione epidemiologica è ancora in evoluzione ed è necessaria un'ulteriore valutazione dei rischi.
- (3) Data l'attuale situazione epidemiologica nell'Unione e in paesi terzi, il periodo di applicabilità della decisione di esecuzione (UE) 2021/788 dovrebbe quindi essere prorogato al fine di garantire la prosecuzione della raccolta di tutte le informazioni pertinenti tramite un sistema di sorveglianza e di segnalazione efficiente e armonizzato. La sorveglianza e la segnalazione armonizzate dovrebbero continuare fino a un'ulteriore valutazione dei rischi e delle misure di controllo disponibili.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/788.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2021/788, la data «31 marzo 2022» è sostituita dalla data «31 marzo 2023».

⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/788 della Commissione, del 12 maggio 2021, che fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali (GU L 173 del 17.5.2021, pag. 6).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

22CE1000



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/461 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di trasporto e logistici nell'ambito di rescEU***[notificata con il numero C(2022) 1685]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU. Il meccanismo rescEU è una riserva di risorse a livello dell'Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché le risorse impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
- (2) Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») è stato recentemente rafforzato dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che modifica la decisione n. 1313/2013/UE. La modifica intende ovviare ai limiti del meccanismo unionale emersi durante la pandemia di COVID-19 e sostenere più efficacemente gli Stati membri quando vengono colpiti contemporaneamente dalla stessa emergenza o catastrofe oppure da emergenze o catastrofi diverse.
- (3) Negli scorsi anni le operazioni di trasporto e logistiche sono state individuate come sfida in numerose operazioni di risposta del meccanismo unionale. Più di recente, la necessità di maggiore efficacia strategica in questo settore è emersa chiaramente allo scoppio e nelle fasi iniziali della pandemia di COVID-19, in particolare per quanto riguarda il trasporto di materiale medico, personale sanitario e pazienti. La mancanza di risorse di trasporto e logistiche sufficienti è stata individuata come ostacolo fondamentale alla capacità degli Stati membri di fornire o ricevere assistenza.
- (4) Di conseguenza, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, i trasporti e la logistica sono stati definiti settore prioritario dello sviluppo delle capacità di rescEU che va ad aggiungersi alla lotta aerea agli incendi boschivi, alla risposta sanitaria d'emergenza e agli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare.
- (5) I compiti principali dei mezzi di trasporto e logistici di rescEU dovrebbero consistere nel fornire servizi di trasporto di persone (compresi i pazienti o le squadre che partecipano alle operazioni di risposta), materiale o attrezzature, o loro combinazione, e servizi logistici correlati.
- (6) Dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che i mezzi di trasporto e logistici potrebbero essere polivalenti e andare ad aggiungersi ai già definiti mezzi aerei di rescEU.
- (7) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, i requisiti di qualità delle risorse di risposta che fanno parte di rescEU devono essere definiti di concerto con gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).

- (8) È opportuno istituire mezzi di trasporto e logistici per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato, conformemente alle categorie di cui all'articolo 3 *quinquies* della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione ⁽³⁾ e previa consultazione degli Stati membri.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:

- 1) l'articolo 2 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) il sesto trattino è sostituito dal seguente:
- «— capacità di accoglienza.»;
- ii) è aggiunto il seguente settimo trattino:
- «— mezzi di trasporto e logistici.»;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
- «i) capacità di accoglienza temporanea.»;
- ii) è aggiunta la seguente lettera j):
- «j) mezzi di trasporto e logistici.»;
- 2) l'articolo 3 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 *bis*

Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l'evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea e i mezzi di trasporto e logistici

Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I *bis* della decisione n. 1313/2013/UE.»;

- 3) all'articolo 3 *sexies*, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
- «3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a j), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.
4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a j), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 *ter*, della decisione n. 1313/2013/UE.»;
- 4) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2


Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).



Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per la Commissione
Janez LENARČIČ
Membro della Commissione



ALLEGATO

Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è aggiunta la seguente sezione 10:

«10. Mezzi di trasporto e logistici

Compiti	<ul style="list-style-type: none"> — Fornire servizi di trasporto di persone (compresi i pazienti e le squadre che partecipano alle operazioni di risposta), materiale o attrezzature, o loro combinazione, e servizi logistici correlati. — Possono essere inclusi i compiti descritti alle sezioni 1, 2, 3 e 4.
Mezzi	<ul style="list-style-type: none"> — Per gli aeromobili, capacità di trasportare almeno 35 persone o almeno 7 tonnellate di materiale, o loro combinazione. — Capacità operativa diurna e notturna. — Capacità di garantire le pertinenti funzioni di supporto logistico (per esempio carico e scarico di materiale). — Capacità di intervenire, se necessario, in situazioni operativamente impegnative ⁽¹⁾. — Capacità di effettuare, se necessario, il trasporto e la gestione logistica di merci speciali ⁽²⁾ in conformità delle pertinenti norme internazionali.
Componenti principali	<ul style="list-style-type: none"> — Equipaggio adeguato ai compiti eseguiti e alla durata delle operazioni. — Personale tecnico adeguatamente attrezzato e formato per eseguire i diversi compiti sopra definiti. — Apparecchiature di comunicazione adeguate (per esempio apparecchiature di comunicazione aria-aria e aria-terra per i mezzi aerei). — Modulo integrato per le operazioni logistiche, per esempio le operazioni di carico e scarico.
Autosufficienza	<ul style="list-style-type: none"> — Stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del mezzo. — Apparecchiature per comunicare con altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto.
Mobilitazione	<ul style="list-style-type: none"> — Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta. — Per gli aeromobili, autonomia di volo di almeno 2 000 miglia nautiche (3 700 km) con carico utile di 5 tonnellate.

⁽¹⁾ Per i mezzi aerei, tali situazioni potrebbero comprendere situazioni in cui mancano le piste di decollo e atterraggio, oppure sono corte o danneggiate.

⁽²⁾ Per esempio merci pericolose, forniture mediche, logistica della catena del freddo per il trasporto dei vaccini ecc.».

22CE1001



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/462 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2022

che concede un periodo transitorio per l'uso dell'indicazione geografica protetta «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 15 settembre 2017 le autorità cipriote hanno proposto alla Commissione di concedere un periodo transitorio per l'uso del nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) alla società «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd), che nel corso della procedura nazionale di opposizione ha dimostrato di aver legalmente commercializzato per più di cinque anni il prodotto con nome identico al nome registrato. Le autorità cipriote hanno sottolineato che tale società è membro della *Cyprus Meat Products Association*, la quale aveva presentato un'opposizione ricevibile a livello nazionale alla domanda di registrazione del nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias), che è stata respinta dall'autorità competente. Considerando che tale società soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le autorità cipriote hanno proposto alla Commissione europea di concederle un periodo transitorio.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione ha iscritto il nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, senza concedere alla società «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) il periodo transitorio previsto all'articolo 15, paragrafo 1, come proposto dalle autorità cipriote. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 è entrato in vigore il 2 marzo 2021.
- (3) Con lettera del 1º marzo 2021 le autorità cipriote hanno ricordato alla Commissione la proposta di periodo transitorio contenuta nella lettera del 15 settembre 2017.
- (4) Con lettera del 4 maggio 2021 la Commissione ha risposto chiedendo alle autorità cipriote di precisare e giustificare la durata del periodo transitorio richiesto.
- (5) Con lettera del 28 settembre 2021 le autorità cipriote hanno comunicato di ritenere adeguato un periodo transitorio di cinque anni. La società «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) ha commercializzato legalmente un prodotto con nome identico a quello registrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 per un periodo continuativo di oltre 10 anni prima della registrazione dell'indicazione geografica protetta. La concessione del periodo transitorio proposto consentirebbe alla società di adattare e ristrutturare il proprio ciclo operativo alla luce della nuova situazione.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 della Commissione, del 3 febbraio 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) (GU L 46 del 10.2.2021, pag. 4).



- (6) Secondo le informazioni fornite dalle autorità cipriote, la società in questione non rispetta il disciplinare; pertanto in caso di utilizzo dell'indicazione in questione violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (7) La società «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) soddisfaceva quindi le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la concessione di un periodo transitorio al fine di continuare a utilizzare il nome con il quale era stato commercializzato il prodotto. Dovrebbe pertanto essere concesso un periodo transitorio di cinque anni, durante il quale «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) può utilizzare il nome protetto «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias).
- (8) Poiché il nome è protetto dal 2 marzo 2021, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 che registra il nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP), l'autorizzazione a utilizzare il nome protetto dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere da tale data.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La società «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. è autorizzata a utilizzare il nome registrato «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) per un periodo transitorio fino al 1° marzo 2026. Tale periodo transitorio si applica retroattivamente a decorrere dal 2 marzo 2021.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1002



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/463 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2022

recante rettifica della versione in lingua tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione ⁽²⁾ contiene nell'allegato, punto 1.1.2.3, prima frase, un errore che altera il significato della disposizione.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(non riguarda la versione italiana)**Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/464 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2022

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE relativamente all'autorizzazione concessa alla Repubblica di Slovenia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE consente alla Slovenia di applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 25 000 EUR.
- (2) Con la decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio ⁽²⁾ la Slovenia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2015, a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE, e quindi a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 50 000 EUR («misura speciale»). L'applicazione della misura speciale è stata prorogata due volte, da ultimo mediante decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio ⁽³⁾, fino al 31 dicembre 2021.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 ottobre 2021 la Slovenia ha chiesto di essere ulteriormente autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024, data alla quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio ⁽⁴⁾. Tale direttiva dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli Stati membri saranno autorizzati a esonerare dall'IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui volume d'affari annuo in uno Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale.
- (4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 15 novembre 2021, ha trasmesso la domanda presentata dalla Slovenia agli altri Stati membri. Con lettera del 16 novembre 2021 la Commissione ha comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
- (5) La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre l'onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
- (6) La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 15).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 78).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).



- (7) Secondo le informazioni fornite dalla Slovenia, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
- (8) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio ^(¹), la Slovenia non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
- (9) Tenuto conto che la misura speciale ha avuto un'incidenza positiva sulla riduzione degli oneri amministrativi relativi all'IVA e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Slovenia a continuare ad applicare la misura speciale.
- (10) L'applicazione della misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia attuale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva, che modifica la direttiva 2006/112/CE, nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Slovenia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
- (11) Al fine di evitare perturbazioni, la Slovenia dovrebbe essere autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 1° gennaio 2022, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2013/54/UE.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/54/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/54/UE, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.


Articolo 3

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/465 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda le risorse per laboratori mobili e i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN nell'ambito di rescEU

[notificata con il numero C(2022)1831]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU; il meccanismo rescEU è una riserva di risorse a livello dell'Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale e quelle impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
- (2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, la determinazione delle risorse di rescEU tiene conto dei rischi individuati ed emergenti, dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello dell'Unione. Sono quattro i settori su cui dovrebbe concentrarsi in particolare rescEU, vale a dire: la lotta aerea agli incendi boschivi, gli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN), la risposta sanitaria d'emergenza, e i trasporti e la logistica.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. La riserva rescEU comprende finora mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, risorse per l'evacuazione medica con mezzi aerei, risorse per squadre mediche di emergenza, risorse per la costituzione di scorte di materiale medico e/o di dispositivi di protezione individuale, mezzi di decontaminazione CBRN, costituzione di scorte di mezzi CBRN, capacità di accoglienza temporanea e mezzi di trasporto e logistici.
- (4) Un'analisi dei rischi individuati ed emergenti nonché delle risorse e delle carenze a livello dell'UE rivela la necessità di sostenere le attività di protezione civile fornendo mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN sul campo per la risposta alle emergenze (ossia per attenuare gli effetti negativi delle sostanze CBRN sulla vita o la salute umane), per le attività di ricerca (ossia per determinare l'ubicazione delle sostanze CBRN al di fuori del controllo regolamentare), per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza (ossia per rispondere ad atti potenzialmente criminali o intenzionali non autorizzati che utilizzano o riguardano sostanze CBRN) e per la sorveglianza di eventi importanti (ossia per prevenire atti criminali o intenzionali non autorizzati che utilizzano sostanze CBRN).
- (5) I mezzi dovrebbero comprendere un sostegno a distanza nelle valutazioni tecniche per le attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN svolte nell'ambito del meccanismo unionale. Tale componente dovrebbe essere messa a disposizione delle autorità nazionali. Il sostegno a distanza potrebbe essere fornito da un'unica istituzione o da un gruppo di istituzioni specializzate.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).



- (6) I mezzi sono concepiti come pacchetto unico con un alto grado di scalabilità interna e modularità, che consenta, se necessario, di utilizzare separatamente i singoli componenti adattandoli, da un lato, alle attività di risposta alle emergenze, ricerca, risposta a episodi attinenti alla sicurezza o sorveglianza e, dall'altro, allo specifico pericolo o minaccia di natura chimica, biologica, radiologica o nucleare.
- (7) Dall'analisi dei rischi individuati ed emergenti, delle risorse e delle carenze a livello dell'Unione risulta inoltre che servono risorse per laboratori mobili. Il principale obiettivo delle risorse per laboratori mobili è assistere gli Stati membri in maniera flessibile e adattabile qualora le loro capacità di rilevare, analizzare o verificare agenti patogeni o sostanze CBRN siano sottoposte a una particolare pressione. Le risorse per laboratori mobili potrebbero essere incentrate su diverse specializzazioni con un alto livello di scalabilità, modularità e interoperabilità.
- (8) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, i requisiti di qualità di rescEU dovrebbero basarsi su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano. I requisiti di qualità per la componente biologica dei laboratori mobili dovrebbero pertanto basarsi sulla classificazione dei laboratori mobili per la risposta rapida ⁽⁹⁾ elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità.
- (9) È opportuno istituire mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN e risorse per laboratori mobili per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato, conformemente alle categorie di cui all'articolo 3 *quinquies* della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 e previa consultazione degli Stati membri.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:

- (1) all'articolo 1 bis è aggiunto il punto 4 seguente:
 - «(4) «sostegno a distanza», il processo di ottenere sostegno da soggetti che non sono mobilitati sul campo.»;
- (2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato:
 - a) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
 - «j) mezzi di trasporto e logistici;»;
 - b) sono aggiunte le lettere seguenti:
 - «k) mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN per la risposta alle emergenze, per le attività di ricerca, per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza e per la sorveglianza di eventi gravi;
 - l) risorse per laboratori mobili.»;
- (3) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l'evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea, i mezzi di trasporto e logistici, i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN e le risorse per laboratori mobili

Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.»;

⁽⁹⁾ Guidance for rapid response mobile laboratory (RRML) classification, Copenhagen: Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa, 2021.




- (4) all'articolo 3 *sexies*, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
- «3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a l), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.
4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a l), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 *ter*, della decisione n. 1313/2013/UE.»;
- (5) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022

Per la Commissione
Janez LENARČIČ
Membro della Commissione



ALLEGATO

Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 sono aggiunte le sezioni 11 e 12 seguenti:

«11. **Mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN per la risposta alle emergenze, per le attività di ricerca, per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza e per la sorveglianza di eventi importanti**

Compiti	<ul style="list-style-type: none"> — Rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN per la risposta alle emergenze, per le attività di ricerca, per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza e per la sorveglianza di eventi importanti ⁽¹⁾, sul campo e a distanza.
Risorse	<ul style="list-style-type: none"> — Capacità di fornire sostegno operativo per la risposta alle emergenze ⁽²⁾ mediante il rilevamento, il campionamento, l'identificazione e il monitoraggio CBRN sul campo. — Capacità di sostenere le attività di ricerca mediante il rilevamento, il campionamento, l'identificazione e il monitoraggio CBRN sul campo. — Capacità di fornire sostegno operativo per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza mediante il rilevamento, il campionamento, l'identificazione e il monitoraggio CBRN sul campo. Ciò comprende la capacità di assistere le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo richiedente ⁽³⁾ nella raccolta e conservazione di prove forensi per preservare la catena di custodia e proteggere le informazioni classificate. — Capacità di fornire sostegno nelle operazioni di sorveglianza per eventi importanti mediante il rilevamento, il campionamento, l'identificazione e il monitoraggio CBRN sul campo. — Capacità di fornire sostegno a distanza (non sul campo) nelle valutazioni tecniche per le attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN e di far fronte ai problemi di sicurezza associati a tali attività. — Capacità di prepararsi e far fronte alle sfide operative per svolgere attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN nello Stato membro o nel paese terzo richiedente, tenendo conto delle valutazioni, dei piani, delle procedure e dei protocolli relativi a rischi e minacce dello Stato membro o paese terzo richiedente. — Capacità di operare sotto la direzione dello Stato membro richiedente, come specificato all'articolo 12, paragrafi 6 e 7, della decisione n. 1313/2013/UE, e fornire capacità di collegamento e coordinamento operativo efficaci con le autorità competenti dello Stato membro richiedente ⁽⁴⁾.
Componenti principali	<ul style="list-style-type: none"> — Gruppo di esperti in grado di valutare e pianificare le attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN sulla base delle valutazioni dei pericoli e delle minacce effettuate dallo Stato membro o paese terzo. — Gruppo di esperti pronto a essere mobilitato e in grado di svolgere attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN per la risposta alle emergenze, per le attività di ricerca, per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza e per attività di sorveglianza. — Apparecchiature e strumenti di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN pronti a essere mobilitati, e apparecchiature, strumenti, risorse, veicoli, materiali di consumo, tecnologie sicure di comunicazione, informazione e scambio di dati e piccoli laboratori da campo ⁽⁵⁾ ritenuti necessari per la funzionalità dei mezzi. — Apparecchiature, strumenti, risorse e materiali di consumo pronti a essere mobilitati, nonché un adeguato sistema di gestione, per il trattamento dei rifiuti contaminati derivanti dalle attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio. — Capacità operativa di sostegno a distanza per la valutazione tecnica e operativa, specialmente per quanto riguarda l'identificazione, il campionamento e la sicurezza.



	<ul style="list-style-type: none"> — Apparecchiature, procedure, strumenti, risorse e materiali di consumo adeguati a garantire la sicurezza del personale che opera in ambienti pericolosi, per esempio rilevatori, dispositivi di protezione individuale o componenti di decontaminazione adeguati, conformi ai requisiti giuridici vigenti e alle norme internazionali applicabili.
Autosufficienza	<ul style="list-style-type: none"> — Si applica l'articolo 12 della decisione di esecuzione 2014/762/UE.
Mobilitazione	<ul style="list-style-type: none"> — Disponibilità alla partenza dei componenti da mobilitare e disponibilità a fornire sostegno a distanza per le valutazioni tecniche entro al massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta. — Capacità di garantire lo svolgimento delle operazioni per almeno 14 giorni consecutivi. — I mezzi possono essere preposizionati qualora gli Stati membri sollecitino assistenza a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE e in base a valutazioni nazionali delle minacce che indichino una situazione eccezionale di maggiore rischio.

(¹) Qualsiasi evento che in base alle valutazioni nazionali delle minacce potrebbe richiedere attività di sorveglianza CBRN (per esempio grandi raduni pubblici, manifestazioni sportive, riunioni tra capi di Stato, concerti, esposizioni universali).

(²) Qualsiasi tipo di emergenza naturale o provocata dall'uomo che coinvolga materiali pericolosi o sostanze CBRN. Alcuni esempi sono le emergenze derivanti da calamità naturali, da attività industriali, di trasporto o di ricerca, da atti criminali o intenzionali non autorizzati, da attentati terroristici o conflitti armati o da incidenti che coinvolgono satelliti e da detriti spaziali.


(³) A norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della decisione n. 1313/2013/UE, se una catastrofe che si verifica al di fuori dell'Unione rischia di colpire significativamente uno o più Stati membri o i loro cittadini, le risorse di rescEU possono essere mobilitate.

(⁴) Per esempio le autorità di protezione civile, le autorità di contrasto, i servizi di informazione, le autorità incaricate della bonifica di ordigni esplosivi o di fornire assistenza tecnica.

(⁵) Per esempio per fornire assistenza nell'analisi iniziale dei campioni.


12. Risorse per laboratori mobili

Compiti	<ul style="list-style-type: none"> — Fornire un laboratorio mobile modulare, flessibile e adattabile in grado di rilevare, analizzare o verificare agenti patogeni o sostanze CBRN.
Risorse	<ul style="list-style-type: none"> — Capacità di gestire le attività di laboratorio. — Capacità di effettuare test e analisi nel rispetto delle vigenti norme internazionali, orientamenti e migliori pratiche applicabili. — Capacità di manipolare agenti patogeni o sostanze CBRN appartenenti a diversi gruppi di rischio e di conservare, trasmettere e gestire in modo sicuro i relativi dati e risultati delle analisi. — Capacità di fornire assistenza nelle indagini sulla salute pubblica, comunicare i risultati e svolgere verifiche preservando nel contempo la catena di custodia e proteggendo le informazioni classificate.
Componenti principali	<p>Esperti</p> <ul style="list-style-type: none"> — Personale adeguatamente formato e attrezzato per svolgere i diversi compiti indicati nell'apposita riga. <p>Logistica</p> <ul style="list-style-type: none"> — Predisposizione di procedure operative adeguate. — Conoscenza delle norme doganali e dei requisiti specifici per il trasferimento oltre-frontiera di attrezzature mobili di laboratorio, reagenti e relativo personale. <p>Gestione delle informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sistema di comunicazione con reti informatiche (LAN) protette e non protette per garantire la connessione a Internet e la gestione e lo scambio di dati, anche nelle zone remote.



	<ul style="list-style-type: none">— Sistema di gestione delle informazioni di laboratorio. <p>Apparecchiature</p> <ul style="list-style-type: none">— Apparecchiature e materiali di consumo adeguati necessari per svolgere i compiti e le funzioni essenziali.— Adeguati sistemi, strumenti e risorse di supporto per svolgere i compiti e le funzioni essenziali. <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none">— Apparecchiature, procedure, strumenti, risorse e materiali di consumo adeguati, compresi adeguati sistemi di gestione dei rifiuti, per garantire, nel contesto di operazioni con sostanze CBRN o agenti patogeni pericolosi, la sicurezza del personale, della popolazione circostante e dell'ambiente nel rispetto dei requisiti giuridici vigenti e delle norme internazionali applicabili.
Autosufficienza	<ul style="list-style-type: none">— Le risorse dovrebbero garantire l'autosufficienza per almeno 14 giorni.— Si applica l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2014/762/UE.
Mobilitazione	<ul style="list-style-type: none">— Disponibilità alla partenza entro al massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.»

22CE1005



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/466 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2021

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l'impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha trasferito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell'Unione.
- (2) Al contempo, i dispositivi di pubblicazione autorizzati («APA») e i meccanismi di segnalazione autorizzati («ARM») sono esentati dalla vigilanza dell'ESMA, pur restando soggetti alla vigilanza nazionale, laddove le loro attività siano di limitata rilevanza per il mercato interno.
- (3) Le attività di un APA o di un ARM dovrebbero essere in primo luogo considerate di limitata rilevanza per il mercato interno in base al numero relativo di clienti stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine dell'APA o dell'ARM. Se i servizi offerti dall'APA o dall'ARM sono in larga misura transfrontalieri, la deroga non dovrebbe applicarsi. In secondo luogo, la rilevanza per il mercato interno dovrebbe basarsi sulla quota del totale delle operazioni segnalate o pubblicate che è segnalata o pubblicata dal singolo APA o ARM. Se superano una soglia minima, le attività non dovrebbero essere considerate di limitata rilevanza per il mercato interno. Il calcolo per gli APA dovrebbe basarsi sui dati relativi alla trasparenza trasmessi al sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari e al sistema di trasparenza degli strumenti finanziari, mentre il calcolo per gli ARM dovrebbe basarsi sulle segnalazioni delle operazioni presentate alle autorità competenti.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁽²⁾ Il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).



- (4) Se un APA e un ARM o più APA o ARM sono gestiti da un unico operatore, la deroga alla vigilanza dell'ESMA è possibile solo se tutti gli APA o ARM sono ammissibili alla deroga.
- (5) Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro di vigilanza per i DRSP, introdotto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2175, il presente regolamento dovrebbe entrare rapidamente in vigore ed essere applicato con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Valutazione degli APA e degli ARM


1. I dispositivi di pubblicazione autorizzati («APA») e i meccanismi di segnalazione autorizzati («ARM») sono soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dell'autorità competente di uno Stato membro, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ in ragione della loro limitata rilevanza per il mercato interno, se le attività di tali APA e ARM non superano in media nessuna delle soglie di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Qualora più APA o ARM siano gestiti dallo stesso gestore, si applica la deroga solo se le attività di nessuno degli APA o ARM superano le soglie di cui all'articolo 2.
2. Ai fini dell'autorizzazione, la valutazione dei criteri di cui all'articolo 2 si basa sulle stime delle attività future fornite dal richiedente.
3. La rilevanza per il mercato interno delle attività di un APA o di un ARM, di cui al paragrafo 1, è rivalutata dall'ESMA ogni anno, a partire dall'anno successivo al primo anno civile completo successivo all'autorizzazione. La valutazione dei criteri di cui all'articolo 2 si basa su dati che rappresentano l'intero anno civile precedente la rivalutazione.
4. Nel caso in cui, sulla base della rivalutazione di cui al paragrafo 3 in due anni consecutivi, le soglie per la deroga alla vigilanza dell'ESMA o l'applicazione di tale vigilanza non siano più raggiunte, il passaggio all'applicazione della vigilanza dell'ESMA o alla deroga a tale vigilanza prende effetto il 1° giugno dell'anno successivo.

Articolo 2

Criteri per l'individuazione della deroga alla vigilanza dell'ESMA

1. L'APA o l'ARM è soggetto alla deroga alla vigilanza dell'ESMA se:
 - a) l'APA o l'ARM fornisce servizi a o per conto di imprese di investimento soggette agli obblighi di informazione post-negoziazione di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 o all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 26 di tale regolamento, in un massimo di tre diversi Stati membri, mentre almeno il 50 % di tali imprese di investimento è autorizzato nello stesso Stato membro dell'APA o dell'ARM; e
 - b) il numero e il volume delle operazioni rese pubbliche dall'APA a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda gli strumenti rappresentativi di capitale è inferiore allo 0,5 % del numero totale delle operazioni o del volume segnalato da tutti gli APA a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, e il numero e il volume delle operazioni rese pubbliche dall'APA a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento per quanto riguarda gli strumenti non rappresentativi di capitale non è superiore allo 0,5 % del numero totale di operazioni o del volume segnalato da tutti gli APA a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento; e
 - c) il numero di operazioni segnalate dall'ARM a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014 non è superiore allo 0,5 % del numero totale di operazioni segnalate da tutti gli ARM a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 7, di tale regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).



2. L'APA o l'ARM fornisce all'autorità competente, su richiesta, i dati che consentono di valutare il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 3

Disposizioni transitorie

Ai fini dell'articolo 1 l'ESMA effettua la valutazione iniziale dei criteri di deroga elencati all'articolo 2. Tale valutazione si basa sui dati relativi ai primi sei mesi del 2021.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1006



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/467 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2022****che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 incide sugli agricoltori dell'Unione.
- (2) La preoccupazione principale per gli scambi commerciali tra l'Ucraina e l'Unione è la disponibilità dei trasporti. Gli aeroporti ucraini sono stati i primi a subire l'attacco russo e tutte le operazioni di trasporto marittimo commerciale nei porti ucraini sono state sospese.
- (3) La crisi potrebbe avere gravi conseguenze sull'approvvigionamento di cereali a livello mondiale, provocando un ulteriore aumento dei prezzi già vertiginosi dell'energia e dei fertilizzanti, con ripercussioni sugli agricoltori dell'Unione.
- (4) Una seconda preoccupazione riguarda l'impossibilità di continuare a far arrivare i prodotti dell'UE in Ucraina ed eventualmente anche in Russia e in Bielorussia per motivi logistici e finanziari, generando perturbazioni degli scambi in alcuni settori che si tradurrebbero in squilibri nel mercato interno. Ciò inciderebbe principalmente sui settori dei vini e delle bevande spiritose, degli alimenti trasformati (compresi gli ortofrutticoli trasformati), delle formule per lattanti e dei mangimi per animali da compagnia nel caso della Russia, degli ortofrutticoli nel caso della Bielorussia e dei prodotti di origine animale nel caso dell'Ucraina.
- (5) Esiste pertanto una grave minaccia di turbativa del mercato causata da notevoli aumenti dei costi e da perturbazioni degli scambi che richiedono un'azione efficace ed efficiente.
- (6) Le misure di intervento sul mercato disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 sotto forma di intervento pubblico, aiuto all'ammasso privato o ritiri dal mercato possono essere efficaci per ripristinare un certo equilibrio del mercato, in quanto ritirano in modo temporaneo o permanente prodotti dal mercato, ma non sono di natura tale da contribuire a contrastare la minaccia di turbativa del mercato causata dagli aumenti dei costi. Mentre il mercato deve adattarsi gradualmente a nuove circostanze, è necessario un sostegno per i produttori in settori in cui i costi dei fattori di produzione stanno aumentando a livelli insostenibili e in cui i prodotti non riescono a trovare il normale sbocco di mercato.
- (7) Per reagire in modo efficiente ed efficace alla minaccia di turbativa del mercato, è fondamentale che l'aiuto sia messo a disposizione dei produttori dei settori agricoli dell'Unione colpiti da detta turbativa del mercato. Gli Stati membri dovrebbero selezionare uno o più settori interessati, o parte di essi, al fine di sostenere i produttori maggiormente colpiti dalla turbativa del mercato.


⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.



- (8) È pertanto opportuno concedere agli Stati membri una sovvenzione finanziaria per sostenere i produttori dediti ad attività che promuovono la sicurezza alimentare o che rispondono agli squilibri di mercato, consentendo in tal modo l'adeguamento necessario. L'importo disponibile per ciascuno Stato membro dovrebbe essere stabilito tenendo conto del peso di ciascuno Stato membro nel settore agricolo dell'Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero elaborare misure che contribuiscano alla sicurezza alimentare o rispondano agli squilibri del mercato. Gli agricoltori dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito di tali misure a condizione che siano dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi: economia circolare, gestione dei nutrienti, uso efficiente delle risorse e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero distribuire l'aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell'entità della turbativa del mercato nei diversi settori, garantendo al tempo stesso che gli agricoltori siano i beneficiari finali dell'aiuto ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.
- (11) Poiché l'importo assegnato a ciascuno Stato membro compenserebbe solo una parte delle perdite effettive subite dai produttori dei settori agricoli, è opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere un sostegno supplementare nazionale a tali produttori, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza. Data l'entità dell'attuale crisi tale sostegno supplementare nazionale può eccezionalmente ammontare a un massimo del doppio dei rispettivi importi indicati nell'allegato del presente regolamento.
- (12) Per offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria per distribuire l'aiuto a seconda di quanto richiesto dalle circostanze per far fronte alla turbativa del mercato, essi andrebbero autorizzati a cumularlo con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
- (13) L'aiuto previsto dal presente regolamento dovrebbe essere considerato una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, in seguito al trasferimento di fondi dalla riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 di tale regolamento.
- (14) Poiché l'aiuto dell'Unione è fissato in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione in moneta nazionale dell'importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro. Occorre pertanto determinare il fatto generatore del tasso di cambio a norma dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In base al principio di cui al paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo e ai criteri di cui al paragrafo 5, lettera c), del medesimo, il fatto generatore dovrebbe essere la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (15) Per motivi di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dagli Stati membri solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità.
- (16) Per garantire la trasparenza, la sorveglianza e la corretta amministrazione degli importi messi a loro disposizione, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito alle misure concrete da adottare, ai criteri utilizzati per stabilirle, alle ragioni per la distribuzione dell'aiuto tra i diversi settori, alle misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza nei mercati interessati, all'impatto previsto delle misure e ai metodi per verificarne il raggiungimento.
- (17) Le difficoltà di accesso ai fattori di produzione e i problemi logistici derivanti da una brusca interruzione delle spedizioni commerciali costituiscono una turbativa immediata del mercato e di conseguenza è necessaria un'azione immediata per affrontare la situazione in modo efficiente ed efficace.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).



- (18) Per garantire che i produttori ricevano l'aiuto il più presto possibile, è opportuno che gli Stati membri possano attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso dovrebbe applicarsi a condizione che lo storno di 350 000 000 EUR dalla riserva alle linee di bilancio che finanziano la misura necessaria sia effettuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di una comunicazione della Commissione attestante che il trasferimento è stato effettuato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'Unione mette a disposizione degli Stati membri un importo totale di 500 000 000 EUR per la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Gli Stati membri utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato per le misure di cui al paragrafo 3 nei settori colpiti da turbativa del mercato a seguito dell'aumento dei costi dei fattori di produzione o delle restrizioni commerciali. Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto dell'entità della turbativa del mercato nei diversi settori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.
3. Le misure adottate dagli Stati membri contribuiscono alla sicurezza alimentare o rispondono agli squilibri del mercato e sostengono gli agricoltori dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi:
 - a) economia circolare;
 - b) gestione dei nutrienti;
 - c) l'uso efficiente delle risorse;
 - d) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.
4. Gli Stati membri garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto, il vantaggio economico dell'aiuto dell'Unione è integralmente trasferito su di loro.
5. Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 3 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2022.
6. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il fatto generatore del tasso di cambio di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli importi fissati nell'allegato del presente regolamento è la data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

Gli Stati membri possono concedere un aiuto supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell'articolo 1 fino a un massimo del 200 % dell'importo corrispondente stabilito per ciascuno Stato Membro nell'allegato, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.

(*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



Gli Stati membri versano il sostegno supplementare entro il 30 settembre 2022.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) senza indugio e non oltre il 30 giugno 2022:
 - 1) una descrizione delle misure da adottare;
 - 2) i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto e le ragioni per la distribuzione dell'aiuto tra i diversi settori;
 - 3) l'effetto previsto delle misure al fine di garantire la sicurezza alimentare e stabilizzare il mercato;
 - 4) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto;
 - 5) le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza;
 - 6) il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell'articolo 2;
- b) entro e non oltre il 15 maggio 2023, gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica, a condizione che lo storno di 350 000 000 EUR dalla riserva alla linea di bilancio che finanzia la misura eccezionale sia effettuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di una comunicazione della Commissione attestante che il trasferimento è stato effettuato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Importi disponibili per gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Stato membro	EUR
Belgio	6 268 410
Bulgaria	10 611 143
Cechia	11 249 937
Danimarca	10 389 359
Germania	60 059 869
Estonia	2 571 111
Irlanda	15 754 693
Grecia	26 298 105
Spagna	64 490 253
Francia	89 330 157
Croazia	5 354 710
Italia	48 116 688
Cipro	632 153
Lettonia	4 235 161
Lituania	7 682 787
Lussemburgo	443 570
Ungheria	16 939 316
Malta	69 059
Paesi Bassi	8 097 139
Austria	8 998 887
Polonia	44 844 365
Portogallo	9 105 131
Romania	25 490 649
Slovenia	1 746 390
Slovacchia	5 239 169
Finlandia	6 872 674
Svezia	9 109 115

22CE1007



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/468 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2022****che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 18 febbraio 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di calcio-silicio («CaSi») originario della Repubblica popolare cinese («la RPC», «il paese interessato» o «la Cina») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2021 da Euroalliages («il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di calcio-silicio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Misure provvisorie

- (3) In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 17 settembre 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Non sono pervenute osservazioni sull'esattezza dei calcoli.
- (4) La Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811 della Commissione ⁽³⁾ («il regolamento provvisorio»).


1.3. Fase successiva della procedura

- (5) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC»), i produttori esportatori che hanno collaborato Ningxia Ketong New Material Technology Co., Ltd («Ketong»), Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd e il suo operatore commerciale collegato Overseas Metallurgy Co., Ltd («Shun Tai») e Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co., Ltd («Shenghua»), nonché un utilizzatore (il produttore di fili riempiti Filo d.o.o.) hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 58 del 18.2.2021, pag. 60).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 17).



- (6) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Filo d.o.o. e con uno dei produttori esportatori che hanno collaborato, Ketong.
- (7) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
- (8) La Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
- (9) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si è svolta un'audizione con Ketong.

1.4. Osservazioni sull'apertura

- (10) In assenza di osservazioni riguardanti l'apertura dell'inchiesta dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 12 del regolamento provvisorio.

1.5. Campionamento

- (11) In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento dei produttori dell'Unione, degli importatori e dei produttori esportatori della RPC, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 15, 17 e 19 del regolamento provvisorio.

1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (12) In assenza di osservazioni riguardanti il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (13) In assenza di osservazioni riguardanti la definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 26 a 29 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

- (14) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante, il governo della RPC e i produttori esportatori che hanno collaborato hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie relative al dumping.

3.1. Valore normale


3.1.1. Distorsioni significative

- (15) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della RPC, Ketong e Shenghua hanno presentato osservazioni nelle quali contestavano, tra l'altro, la legittimità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e l'esistenza delle distorsioni significative descritte dalla Commissione. Le osservazioni sono esaminate in appresso.
- (16) In primo luogo, come osservato dal governo della RPC, non vi sono prove che la relazione sia stata approvata o avallata dalla Commissione e pertanto sussistono forti dubbi sul fatto che possa rappresentare la posizione ufficiale della Commissione. Per quanto riguarda i fatti, a parere del governo della RPC la relazione è fuorviante, faziosa e avulsa dalla realtà. Il fatto che la Commissione abbia pubblicato relazioni per paese relative solo ad alcuni paesi selezionati solleva inoltre preoccupazioni in merito al trattamento della nazione più favorita («NPF»). In aggiunta, secondo il governo della RPC, la Commissione non dovrebbe basarsi sugli elementi di prova contenuti nella relazione, in quanto ciò non sarebbe coerente con lo spirito di un diritto equo e giusto e di fatto equivale a emettere la sentenza prima del processo.




- (17) In secondo luogo, il governo della RPC ha sostenuto che la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è in contrasto con l'accordo antidumping dell'OMC, in particolare con l'articolo 2.2. dello stesso, che fornisce un elenco esaustivo di situazioni in cui è possibile costruire il valore normale, tra le quali non figurano le «distorsioni significative». Sempre secondo il governo della RPC, l'utilizzo di dati ricavati da un paese rappresentativo appropriato è in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GATT e con l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, che prevedono l'utilizzo del costo di produzione nel paese di origine per la determinazione del valore normale.
- (18) In terzo luogo, il governo della RPC ha affermato che le prassi d'inchiesta adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono in contrasto con le norme dell'OMC, nella misura in cui la Commissione, in violazione dell'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, non ha tenuto conto dei documenti contabili del produttore cinese senza stabilire se tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti in Cina. A tale proposito, il governo della RPC ha ricordato che l'organo d'appello nella controversia DS473 e il panel nella controversia DS494 hanno asserito che, secondo l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, nella misura in cui i documenti contabili tenuti dall'esportatore o dal produttore oggetto dell'inchiesta corrispondano — entro limiti accettabili — in maniera accurata e affidabile a tutti i costi effettivi sostenuti dal particolare produttore o esportatore per il prodotto considerato, si può ritenere che essi «esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame» e l'autorità incaricata dell'inchiesta dovrebbe utilizzare tali documenti contabili per determinare il costo di produzione dei produttori oggetto dell'inchiesta.
- (19) In quarto luogo, il governo della RPC ha affermato che la Commissione dovrebbe essere coerente e fare una valutazione completa al fine di determinare se nel paese rappresentativo sono presenti cosiddette distorsioni del mercato. Secondo il governo della RPC, accettando prontamente i dati del paese rappresentativo senza effettuare una simile valutazione si applicano «due pesi e due misure». Il governo della RPC ha fatto riferimento in particolare al meccanismo di fissazione del prezzo del mercato dell'energia elettrica brasiliano, argomentazione questa sollevata in precedenza, nel corso dell'inchiesta, dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. La stessa considerazione vale, a parere del governo della RPC, per la valutazione dei prezzi e dei costi dell'industria dell'UE. A tale riguardo il governo della RPC ha fatto riferimento a numerose situazioni nell'UE che potrebbero destare preoccupazioni in merito a distorsioni di mercato.
- (20) Per quanto riguarda il primo punto, concernente lo status della relazione a norma della legislazione dell'UE, la Commissione ha ricordato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base non prescrive un formato specifico per le relazioni sulle distorsioni significative e non definisce neppure un canale per la pubblicazione. La relazione è un documento tecnico basato sui fatti, utilizzato soltanto nell'ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale. La relazione è stata quindi opportunamente pubblicata come un documento di lavoro dei servizi della Commissione, in quanto è puramente descrittiva e non esprime opinioni politiche, preferenze o giudizi. Questo fatto non incide sul suo contenuto, ossia le fonti di informazioni obiettive circa l'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. Per quanto riguarda l'obiezione secondo cui la relazione è faziosa e fuorviante, la Commissione ha rilevato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, nonché altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata resa pubblica a partire dal dicembre 2017, cosicché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o commentare la relazione o gli elementi di prova su cui essa si basa. A tale riguardo la Commissione ha inoltre osservato che il governo della RPC ha sottolineato i vizi presenti nella relazione in termini puramente generici e astratti, astenendosi dal confutare nel merito gli elementi di prova in essa contenuti.
- (21) In risposta all'argomentazione del governo della RPC in merito alla violazione della clausola sul trattamento della nazione più favorita, la Commissione ha ricordato che, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione elabora una relazione per paese solo se ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o un determinato settore di tale paese. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel dicembre 2017, la Commissione disponeva di tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha pubblicato anche una relazione concernente le distorsioni in Russia nell'ottobre 2020⁽⁴⁾ e, se del caso, seguiranno altre relazioni. La Commissione ha ricordato inoltre che le relazioni non sono obbligatorie ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), stabilisce le condizioni per l'elaborazione di relazioni per paese da parte della Commissione; inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), i denunciatori non sono tenuti a utilizzare la relazione né, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), l'esistenza di una relazione per paese è una condizione per avviare un'inchiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denunciatori in ottemperanza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), è possibile avviare un'inchiesta su tali basi. Le norme riguardanti distorsioni significative specifiche per paese si applicano quindi a tutti i paesi, senza alcuna distinzione e indipendentemente dall'esistenza di una relazione per paese. Ne consegue che, per definizione, le norme che disciplinano le distorsioni nazionali non violano il principio del trattamento della nazione più favorita.

⁽⁴⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020) 242 final, del 22.10.2020, consultabile all'indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf.




- (22) Per quanto concerne la seconda e la terza argomentazione del governo della RPC sulla presunta incompatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC, in particolare le disposizioni degli articoli 2.2 e 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, nonché le risultanze nelle controversie DS473 e DS494, la Commissione ha ribadito il parere di cui ai considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio, ritenendo l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base pienamente coerente con gli obblighi dell'Unione ai sensi della legislazione dell'OMC. Per quanto concerne l'affermazione secondo cui il concetto di distorsioni significative di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non compare tra le situazioni in cui il valore normale può essere costruito a norma dell'articolo 2.2 dell'accordo antidumping, la Commissione ha ricordato che nel diritto nazionale non occorre utilizzare esattamente gli stessi termini degli accordi interessati ai fini della conformità a tali accordi, e che a suo parere l'articolo 2, paragrafo 6 bis, è pienamente conforme alle norme pertinenti dell'accordo antidumping (in particolare le possibilità di calcolare il valore normale di cui all'articolo 2.2 dell'accordo antidumping). Per quanto riguarda la controversia DS494, la Commissione ha ricordato inoltre che sia l'UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell'OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell'OMC in quanto non sono state adottate dall'organo di conciliazione. In ogni caso, nella relazione del panel relativa a tale controversia si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall'ambito della controversia stessa.
- (23) Per quanto riguarda la quarta argomentazione, in cui si richiede alla Commissione di accertare che i dati di paesi terzi utilizzati nei procedimenti della Commissione non siano interessati da distorsioni del mercato, la Commissione ha ricordato che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, essa procede alla determinazione del valore normale in base a dati selezionati, diversi dai prezzi e dai costi sul mercato interno del paese esportatore, solo qualora sia accertato che tali dati sono i più appropriati per riflettere prezzi e costi esenti da distorsioni. In tale processo la Commissione è tenuta a usare solo dati esenti da distorsioni. A questo proposito le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulle fonti proposte per la determinazione del valore normale nelle prime fasi dell'inchiesta. La decisione finale della Commissione in merito a quali dati esenti da distorsioni debbano essere utilizzati per calcolare il valore normale tiene pienamente conto di queste osservazioni. Per quanto concerne la situazione del mercato dell'energia elettrica brasiliano, il tema è già stato trattato ai considerando 132, 133 e 152 del regolamento provvisorio ed è ulteriormente esaminato al considerando 45 del presente regolamento. Per quanto riguarda la richiesta del governo della RPC che la Commissione valuti possibili distorsioni nel mercato interno dell'UE, la Commissione non è riuscita a percepire la rilevanza di questo punto nel contesto della valutazione dell'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (24) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della RPC.
- (25) Ketong ha affermato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con gli accordi OMC (compresi il protocollo di adesione della Cina all'OMC e l'accordo antidumping) e con le decisioni dell'organo di conciliazione, in particolare nella controversia DS473. Ketong ha sottolineato che in merito alla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC, nel regolamento provvisorio la Commissione si è limitata ad affermazioni molto generiche senza specificare la pertinente base giuridica dell'OMC. Inoltre, facendo riferimento alla controversia DS473, Ketong ha affermato che la Commissione non aveva il diritto di scartare i suoi costi o prezzi sulla base della presunta esistenza di distorsioni significative, dato che l'esistenza di tali distorsioni in ogni caso non è sufficiente per concludere che i documenti contabili del produttore non esprimano adeguatamente i costi della materia prima per la produzione e la vendita del prodotto in esame.
- (26) Ketong ha inoltre contestato alla Commissione di avere invocato numerosi fattori di natura trasversale esistenti in Cina a dimostrazione dell'esistenza di distorsioni significative. In particolare, Ketong ha affermato che il fatto di essere insignita del titolo di «centro tecnologico d'impresa a livello di regione autonoma del 2020» è stato semplicemente un riconoscimento per la sua dedizione e per gli investimenti effettuati in attività di ricerca e sviluppo («R&S») e non costituiva un intervento statale nelle attività della società. Ketong ha altresì affermato di essere, in quanto società privata, interamente soggetta alle moderne regole di governo societario orientate al mercato e che pertanto, ai sensi del diritto societario cinese, per quanto riguardava le attività operative rendeva conto esclusivamente agli azionisti privati della società. Ketong ha inoltre affermato che l'esistenza di un intervento dello Stato non equivarrebbe a distorsioni significative e che la Commissione aveva l'obbligo giuridico di determinare l'effetto distorsivo dei presunti interventi statali sui prezzi e costi della società.
- (27) Per quanto riguarda l'argomentazione sulla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con gli accordi OMC e la giurisprudenza dell'organo di conciliazione, si richiamano i considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio, nonché il considerando 22 del presente regolamento, in cui si tratta l'argomento.
- (28) Per quanto concerne la presunta assenza di distorsioni significative malgrado la presenza di interventi pubblici, le argomentazioni di Ketong non possono essere accolte. In primo luogo, Ketong non ha fornito alcuna informazione che metterebbe in discussione le osservazioni della Commissione (cfr. i considerando 57 e 58 del regolamento provvisorio) in merito al fatto che quello del calcio-silicio sia considerato un settore incoraggiato e quindi soggetto a distorsioni. Lo stesso vale per le distorsioni riguardanti i fattori produttivi necessari per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta (cfr. in particolare i considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio). In secondo luogo, pur




considerando l'assegnazione del titolo di «centro tecnologico d'impresa a livello di regione autonoma del 2020» un mero riconoscimento per le sue attività di R&S, Ketong non ha contestato l'esistenza del sostegno finanziario da parte delle autorità cinesi e neppure le altre forme di sostegno offerte al settore di cui ai considerando 57 e 58 del regolamento provvisorio. In terzo luogo, per quanto riguarda l'affermazione di Ketong di essere una società privata con un governo societario moderno, la Commissione ha descritto ai considerando da 40 a 63 del regolamento provvisorio gli interventi pubblici sostanziali nella RPC che falsano l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato. Tali distorsioni incidono sugli operatori commerciali a prescindere dalla struttura proprietaria o dall'assetto manageriale.

- (29) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Ketong ha sostenuto in primo luogo che ancora una volta la Commissione non ha fornito spiegazioni più articolate riguardo all'esatta base giuridica né ha addotto argomenti a sostegno del suo ragionamento giuridico in relazione alla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con gli accordi OMC e con la decisione dell'OMC nella controversia DS473. Secondo Ketong il fatto che la Commissione si sia limitata a ribadire che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è pienamente coerente con gli obblighi dell'UE ai sensi della legislazione dell'OMC non ha fornito ulteriore chiarezza in merito a tale questione. In secondo luogo, Ketong ha ribadito che l'utilizzo di dati ricavati da un paese terzo per la determinazione del valore normale in ragione della presunta esistenza di distorsioni significative è incompatibile con gli articoli 2.2 e 2.2.1.1 dell'accordo antidumping e con la decisione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia DS473. In terzo luogo, Ketong ha sostenuto che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha l'obbligo giuridico di valutare l'esistenza di distorsioni significative separatamente per ciascun esportatore e produttore e di determinare singolarmente l'effetto distorsivo dei presunti interventi statali sui prezzi e sui costi del produttore. Secondo la società non spetta a Ketong presentare elementi di prova per dimostrare che le distorsioni a livello nazionale non sono ad essa applicabili e a tale riguardo la Commissione non ha assolto l'obbligo giuridico di determinare l'effetto distorsivo dei presunti interventi statali sui prezzi e costi della società.
- (30) La Commissione ha espresso disaccordo. Per quanto riguarda la richiesta di fornire una spiegazione più articolata in merito alla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC, la Commissione ha espresso con chiarezza la propria posizione giuridica, secondo cui la determinazione del valore normale in una situazione in cui è stata accertata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è compatibile con la legislazione dell'OMC nonché con le disposizioni pertinenti degli articoli 2.2 e 2.2.1.1 dell'accordo antidumping e con le relazioni dell'organo di conciliazione dell'OMC, in particolare nella controversia DS473. La Commissione ha pertanto ribadito il parere che aveva espresso ai considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio e che ha confermato ai considerando 22 e 27 del presente regolamento. Inoltre, anche in riferimento all'osservazione di Ketong riguardo all'utilizzo di dati di paesi terzi, la Commissione ha sottolineato che, in una situazione come quella riscontrata in Cina riguardo al mercato del prodotto simile o dei suoi fattori produttivi, è possibile che le vendite del prodotto simile effettuate dall'esportatore sul mercato interno non consentano un confronto adeguato con le vendite del prodotto in esame effettuate dallo stesso esportatore. È la situazione che ricorre nella presente fattispecie, in cui le distorsioni significative nel mercato cinese potrebbero creare uno squilibrio rispetto alla situazione nel mercato di esportazione. La Commissione ha inoltre rilevato che Ketong non ha presentato ulteriori argomentazioni riguardo all'utilizzo di dati di paesi terzi ma si è limitata a fare riferimento alla sua precedente comunicazione. Per quanto riguarda l'argomentazione di Ketong secondo cui l'onere della prova è a carico della Commissione, essa è fuori luogo. Come ricordato dalla Commissione, una volta accertato che, a causa dell'esistenza di distorsioni significative per il paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, la Commissione può calcolare il valore normale utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). Tale calcolo è stato effettuato sulla base della valutazione di cui ai considerando da 40 a 63 del regolamento provvisorio ed è stato applicato singolarmente a Ketong. La Commissione ha inoltre ricordato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), consente l'utilizzo dei costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. Tuttavia nessuna delle argomentazioni addotte da Ketong (cfr. il considerando 26) ha dimostrato che tale condizione sarebbe soddisfatta.
- (31) Alla luce di quanto sopra esposto, le argomentazioni di Ketong sono state respinte.
- (32) Shenghua ha ribadito quanto osservato in precedenza, affermando di ritenere che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non sia conforme all'accordo antidumping e sostenendo che, poiché la Commissione non ha motivato la compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con l'accordo OMC, la divulgazione preliminare delle informazioni non rispettava le norme giuridiche in materia di motivazione adeguata, inficiando la decisione della Commissione di applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (33) In secondo luogo, Shenghua ha sottolineato che, anche se in base alla decisione nella controversia DS473 l'utilizzo dei dati di un paese terzo non può essere vietato, al fine di determinare il costo di produzione in Cina la Commissione deve utilizzare i dati sul costo di un paese terzo rappresentativo. Shenghua ha affermato che la Commissione non ha agito in tal senso, affermando al riguardo che un valore normale costruito sulla base dei fattori produttivi in un paese terzo rappresentativo non può in alcun modo rispecchiare il livello dei prezzi e dei costi nel paese esportatore e, di conseguenza, darà luogo a un valore normale sensibilmente diverso da quello dei documenti contabili del produttore esportatore.



- (34) In terzo luogo, Shenghua ha affermato che la legislazione dell'UE ha introdotto un concetto che non esiste nell'accordo antidumping, in quanto prevede che il valore normale possa essere costruito qualora sia accertata l'esistenza di distorsioni significative, mentre l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping permette di procedere al calcolo del valore normale solo in assenza di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.
- (35) Shenghua ha inoltre affermato che nel settore del calcio-silicio in Cina non esistono distorsioni significative, in quanto: i) anche se Shenghua è una società di proprietà dello Stato, la partecipazione pubblica non implica necessariamente l'intervento pubblico nelle pratiche commerciali della società sul mercato; al contrario, l'acquisto dei fattori produttivi da parte di Shenghua è basato su negoziazioni e contratti con i fornitori e la società è orientata al mercato; ii) i presunti interventi pubblici nel mercato del calcio-silicio sono stati stabiliti sulla base della relazione, che Shenghua ritiene non obiettiva, superata e viziata da ragionamento circolare, in quanto è stata elaborata dalla Commissione come base per le conclusioni in merito alle distorsioni significative; iii) la Commissione si è basata su riferimenti a disposizioni legislative non pertinenti ai fini della presente inchiesta (come il diritto patrimoniale o fallimentare) o su semplici linee guida prive di effetti vincolanti (come il Tredicesimo piano quinquennale) e ha invocato fattori che non hanno niente a che vedere con gli aspetti operativi e gestionali della società (come il fatto che l'amministratore delegato ricopra contemporaneamente anche la carica di segretario del partito).
- (36) Per quanto riguarda la presunta mancanza di motivazioni e le norme giuridiche in materia di motivazione adeguata, Shaanxi Shenghua sembra confondere l'obbligo di dichiarare i motivi dell'applicazione sostanziale dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con un presunto obbligo di indicare la base giuridica dell'OMC a sostegno dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha illustrato in dettaglio, ai considerando da 40 a 63 del regolamento provvisorio, i motivi dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, adempiendo dunque i propri obblighi giuridici in materia di motivazione adeguata.
- (37) Le argomentazioni di Shenghua sulla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con l'accordo antidumping e con le risultanze dell'organo di conciliazione ricalcano in gran parte le argomentazioni sollevate dal governo della RPC e da Ketong e sono state già affrontate al considerando 22 del presente regolamento.
- (38) Per quanto attiene all'argomentazione di Shenghua circa la presunta assenza di distorsioni significative, la Commissione ha ricordato che i) a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la proprietà statale può essere un indicatore importante della sussistenza di distorsioni significative; persino i produttori privati di calcio-silicio operano in un ambiente dominato dalla presenza e dagli orientamenti dello Stato, applicabili sia all'industria del calcio-silicio che a industrie collegate, quali i produttori di materie prime; ii) la relazione è basata su numerosi elementi di prova oggettivi, come descritto al considerando 20; iii) le distorsioni significative derivanti dall'applicazione inadeguata del diritto fallimentare e del diritto patrimoniale, dal sistema di pianificazione, in particolare la sua natura vincolante, nonché dalla presenza dello Stato nelle imprese, anche attraverso la sempre maggiore influenza del PCC sulle pratiche commerciali degli operatori economici, sono pertinenti anche nel caso di Shenghua, in quanto tali leggi e norme sono generalmente applicate in Cina e incidono su tutte le società, inclusa Shenghua. Shenghua non ha fornito prove per dimostrare che tali distorsioni presenti a livello nazionale non influirebbero sulla società, né ha illustrato i motivi per cui l'argomentazione della Commissione, secondo cui il fatto che l'amministratore delegato della società sia anche segretario del partito è indice dell'influenza del PCC nella società, non sarebbe valida.
- (39) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Shenghua ha contestato l'applicabilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sostenendo che la Commissione ha fornito soltanto una spiegazione di massima per giustificarne l'applicazione, ignorando dunque che, anche se il regolamento di base non deve utilizzare esattamente gli stessi termini dell'accordo dell'OMC interessato, il diritto interno dell'UE non dovrebbe essere in contrasto con gli accordi dell'OMC. A tale proposito Shenghua ha ritenuto che la Commissione non abbia fornito una giustificazione sufficiente per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. In secondo luogo, Shenghua ha sostenuto che la proprietà statale non contribuisce a determinare distorsioni significative. Più specificamente, Shenghua ha sottolineato che la sua attività è orientata al mercato e che le sue decisioni rispondono ai segnali della domanda del mercato. Ciononostante, la Commissione non ha chiarito il nesso tra il diritto patrimoniale e fallimentare e le distorsioni significative, né ha spiegato per quale motivo il fatto che l'amministratore delegato detenga la carica di segretario del partito provocherebbe distorsioni significative. Shenghua ha fatto riferimento all'esistenza di partiti politici in altri paesi, compresi quelli dell'UE. Shenghua ha inoltre ricordato di avere due



azionisti, di cui soltanto uno è di proprietà statale (l'altro è una persona fisica) e che, in base al suo statuto, l'azionista di proprietà statale non può controllare da solo le attività della società. Shenghua ha inoltre fatto riferimento all'articolo 6 della legge cinese sulle imprese di proprietà dello Stato⁽⁵⁾, ai sensi del quale le funzioni della pubblica amministrazione devono essere separate da quelle del soggetto che investe in attività di proprietà statale. Secondo Shenghua, dal punto di vista operativo la società è dunque indipendente dal governo e la proprietà statale non contribuisce a creare distorsioni significative.

- (40) L'argomentazione di Shenghua riguardo alla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC è di natura simile a quella presentata da Ketong ed è stata esaminata al considerando 30. Per quanto riguarda le argomentazioni di Shenghua sul rapporto tra la proprietà statale, compreso il diritto patrimoniale e fallimentare, e le distorsioni significative, la Commissione ha ricordato che in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo e quarto trattino, del regolamento di base la presenza, nel mercato in questione, di imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo o la supervisione strategica dello Stato, nonché l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale, sono tra gli elementi pertinenti per la valutazione dell'esistenza di distorsioni significative. La Commissione ha rilevato a tale proposito che Shenghua si è limitata a illustrare questo punto generale e non ha messo in discussione l'analisi dettagliata della Commissione di cui ai considerando 43, 44 e 46 del regolamento provvisorio e al considerando 38. Le argomentazioni di Shenghua relative all'indipendenza della società dal governo, pur essendo più specifiche, non possono tuttavia modificare la valutazione della Commissione di cui ai considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio. In primo luogo, non solo il riferimento di Shenghua all'esistenza di partiti politici in altri paesi non è comunque pertinente nel presente contesto, ma la Commissione ha anche rilevato che il PCC esercita un controllo sempre più forte sulle imprese in generale (cfr. il considerando 41 del regolamento provvisorio) e sul settore del calcio-silicio in particolare (cfr. i considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio). In secondo luogo, per quanto riguarda il fatto che l'amministratore delegato di Shenghua sia allo stesso tempo segretario del partito, la Commissione ha osservato che Shenghua non solo non ha contestato l'analisi della Commissione di cui al considerando 48 del regolamento provvisorio relativa alle attività di edificazione del partito e al ruolo del PPC nella società, ma sul suo sito web ha persino confermato apertamente di contare sul «forte sostegno del governo e di tutti i settori della società» e di avere l'intenzione di «farsi guidare dallo spirito della sesta sessione plenaria del diciottesimo comitato centrale del PCP e della serie di discorsi importanti pronunciati dal segretario generale»⁽⁶⁾. A tale proposito la Commissione ha richiamato anche il considerando 41 del regolamento provvisorio e la valutazione corrispondente riguardo all'influenza esercitata dal PCC sull'economia cinese, in particolare il capitolo 2 della relazione. Il riferimento di Shenghua al suo statuto è dunque fuorviante. L'azionista di minoranza che svolge contemporaneamente le funzioni di direttore esecutivo della società è, in virtù della sua appartenenza al PCC, espressamente obbligato ad attuare i principi e le politiche del partito⁽⁷⁾. Di conseguenza lo statuto, anziché dimostrare l'indipendenza di Shenghua dallo Stato, conferma in realtà l'esistenza di chiari legami tra le politiche del partito/dello Stato e il comportamento commerciale della società. In terzo luogo, Shenghua interpreta la legge cinese sulle imprese di proprietà statale in modo chiaramente selettivo. Pur avendo enfatizzato la separazione formale tra la funzione amministrativa e il ruolo di azionista di imprese statali conformemente all'articolo 6 della legge sulle imprese di proprietà dello Stato, la società ha scelto di omettere un riferimento all'articolo 1. L'articolo 1 stabilisce che l'obiettivo generale della legge consiste tra l'altro nel sostenere il ruolo guida del settore economico di proprietà dello Stato nell'economia nazionale e nel promuovere lo sviluppo dell'economia di mercato socialista. Shenghua non ha fatto nemmeno riferimento né all'articolo 7, che impone allo Stato di incoraggiare maggiori investimenti di capitale statale in settori e ambiti fondamentali per l'economia nazionale, né all'articolo 36, ai sensi del quale le imprese di proprietà dello Stato, al momento di effettuare investimenti, devono conformarsi alle politiche industriali nazionali.
- (41) Per i motivi di cui sopra, le argomentazioni di Shenghua sono respinte.
- (42) Le osservazioni presentate dal denunciante erano in gran parte analoghe alla risposta data dalla Commissione alle argomentazioni di Shenghua. In particolare, il denunciante ha ritenuto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sia pienamente coerente con gli obblighi dell'Unione nell'ambito dell'OMC e che Shenghua di fatto rappresenti un esempio perfetto delle distorsioni significative esistenti nel settore del calcio-silicio in Cina, anche in considerazione del controllo del governo sulla struttura societaria della parte di economia che è di proprietà dello Stato, nonché dell'influenza del PCC sugli organi di amministrazione delle singole società. Inoltre, facendo riferimento alla relazione e alla recente inchiesta relativa al ferrosilicio⁽⁸⁾, il denunciante ha osservato che il settore cinese del calcio-silicio è soggetto a forti distorsioni dovute all'intervento dello Stato. Su tale base, il denunciante ha concluso che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento provvisorio per calcolare il valore normale era pienamente giustificata.

⁽⁵⁾ Legge della Repubblica popolare cinese sulle attività di proprietà statale delle imprese, adottata nella quinta sessione del comitato permanente dell'undicesimo Congresso nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese il 28 ottobre 2008 e promulgata nella stessa data.

⁽⁶⁾ Cfr. il sito web di Shenghua all'indirizzo: <http://sxshyh.cn/index/index/about> (ultima consultazione: 11 gennaio 2022).


⁽⁷⁾ Cfr. l'articolo 3, paragrafo 2, della costituzione del PCC relativo ai doveri dei membri del PCC, in combinato disposto con l'articolo 10 riguardante il principio del centralismo democratico.

⁽⁸⁾ GU L 208 dell'1.7.2020, pag. 2.



3.1.2. Paese rappresentativo

- (43) Nel regolamento provvisorio la Commissione ha selezionato il Brasile come paese rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. I dettagli sul metodo utilizzato per la selezione sono stati illustrati nella prima e nella seconda nota, messe a disposizione delle parti nel fascicolo pubblico il 7 maggio 2021 e il 14 giugno 2021 («prima nota» e «seconda nota») e ai considerando da 86 a 139 del regolamento provvisorio.
- (44) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong e Shenghua hanno ripetuto le argomentazioni presentate nelle osservazioni alla prima e alla seconda nota, secondo cui il Brasile non sarebbe un paese rappresentativo appropriato. Ketong ha ribadito che nel mercato dell'energia elettrica brasiliano vi sono distorsioni significative; ha inoltre sostenuto che pertanto il Brasile non è un paese rappresentativo appropriato e che, per coerenza, la Commissione deve applicare al paese rappresentativo candidato gli stessi criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, che si applicano per valutare se nel mercato di un paese oggetto di inchiesta siano presenti distorsioni. La stessa osservazione è stata avanzata anche dal governo della RPC. Ketong ha infine osservato che in Brasile non erano disponibili dati pubblici significativi per la quarzite, una delle principali materie prime, e ha ribadito che la Russia sarebbe un paese rappresentativo più appropriato.
- (45) La Commissione ha osservato che né Ketong né il governo delle RPC hanno fornito alcun elemento di prova del fatto che il prezzo di riferimento dell'energia elettrica stabilito dalla Commissione in base al metodo di cui al considerando 152 del regolamento provvisorio sia distorto a causa dell'intervento del governo del Brasile. A tale riguardo, la Commissione rimanda al considerando 133 del regolamento provvisorio. EDP Brasil è una delle maggiori società di energia elettrica brasiliane ed è privata. Essa produce, distribuisce e vende energia elettrica a diverse tipologie di clienti, compresi i consumatori industriali. La Commissione non ha riscontrato indicazioni nel fascicolo del fatto che i prezzi dell'energia elettrica applicati da EDP Brasil e pubblicati sul sito web della società fossero effettivamente distorti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (46) Per quanto riguarda la mancanza di dati pubblici significativi per la quarzite in Brasile, la Commissione ha osservato che Ketong non ha addotto altre argomentazioni oltre a quelle già formulate e trattate ai considerando 94 e 129 del regolamento provvisorio. Pertanto l'argomentazione è stata respinta.
- (47) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Russia fosse un paese rappresentativo più appropriato, la Commissione ha osservato che Ketong ha ribadito le argomentazioni di cui al considerando 114 del regolamento provvisorio senza addurne di nuove. Per i motivi di cui ai considerando 90, 115 e 116 del regolamento provvisorio, l'argomentazione è stata respinta.
- (48) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha ribadito la sua argomentazione, sostenendo che il Brasile non era un paese rappresentativo idoneo per via dell'asserita mancanza di dati attendibili ed esenti da distorsioni relativi ai due fattori produttivi più importanti, ossia l'energia elettrica e la quarzite. Ketong ha sostenuto che nel mercato dell'energia elettrica in Brasile erano presenti distorsioni e che la Commissione aveva ignorato tale dato di fatto. Ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha chiarito il motivo per cui l'assenza di dati pubblicamente disponibili significativi per la quarzite non influiva sulla selezione del Brasile quale paese rappresentativo. Ketong ha ribadito che la Russia era un paese rappresentativo più appropriato del Brasile.
- (49) La Commissione ha rilevato che Ketong non ha presentato nuove argomentazioni, rispetto a quelle già sollevate nelle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, che potessero modificare le conclusioni di cui ai considerando 45, 46 e 47. L'argomentazione di Ketong è stata pertanto respinta.
- (50) Shenghua ha ribadito che il Brasile non era un paese rappresentativo appropriato per i motivi di cui ai considerando 96 e 123 del regolamento provvisorio e che invece si sarebbe dovuto scegliere il Kazakistan. Poiché Shenghua non ha avanzato nuove argomentazioni tali da modificare le conclusioni della Commissione di cui ai considerando 118 e 124 del regolamento provvisorio, l'argomentazione è stata respinta.
- (51) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti la scelta del Brasile come paese rappresentativo, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 139 del regolamento provvisorio.




3.1.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi

- (52) La Commissione ha esposto i dettagli relativi alle fonti utilizzate per stabilire il valore normale ai considerando 140 e 141 del regolamento provvisorio. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricevuto osservazioni da un produttore esportatore sulle diverse fonti utilizzate per determinare il valore normale.

3.1.3.1. Materie prime

- (53) Ketong ha affermato che il valore esente da distorsioni per la quarzite, determinato dalla Commissione sulla base del prezzo medio di acquisto pagato dall'industria dell'Unione, non rispettava quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, ed era in contraddizione con i fatti. In primo luogo, Ketong ha sostenuto che il valore esente da distorsioni dovrebbe derivare da un paese terzo rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. In secondo luogo, Ketong ha sottolineato che i dati sorgente utilizzati per determinare il prezzo di riferimento provenivano dalle risposte al questionario dei produttori dell'Unione e pertanto non erano pubblicamente disponibili. In terzo luogo, Ketong ha osservato che le informazioni presentate con le sue osservazioni alla seconda nota dimostrerebbero che il prezzo di riferimento stabilito dalla Commissione si discostava dal prezzo della quarzite riportato nel listino dei prezzi di un produttore dell'Unione per lo stesso materiale.
- (54) Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha espresso il proprio disaccordo. Contrariamente a quanto affermato da Ketong, l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non stabilisce che i prezzi o i valori di riferimento esenti da distorsioni dovrebbero essere basati esclusivamente su quelli di un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore. Se lo ritiene opportuno, la Commissione può utilizzare anche i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo trattino. Tale disposizione non contiene alcuna specificazione riguardo la scelta dei prezzi, dei costi o dei valori internazionali appropriati, né alcun riferimento al fatto che la fonte di tali valori di riferimento potenziali debba trovarsi in un paese con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. La Commissione dispone pertanto di discrezionalità nella scelta di un valore di riferimento appropriato nelle situazioni in cui non sia possibile utilizzare il valore all'importazione nel paese rappresentativo appropriato selezionato. Nella presente inchiesta, data la mancanza di dati pertinenti per la quarzite in Brasile e poiché nel fascicolo non erano disponibili altri prezzi, costi o valori di riferimento internazionali adeguati per la quarzite, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare il prezzo della quarzite sul mercato dell'Unione come valore di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo trattino, del regolamento di base.
- (55) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha sostenuto che il prezzo di acquisto della quarzite pagato dall'industria dell'Unione e utilizzato dalla Commissione come prezzo di riferimento non costituiva un valore di riferimento adeguato, in quanto non rispecchiava le condizioni nella RPC in assenza di distorsioni significative. Secondo quanto asserito da Ketong, la Commissione deve garantire che le informazioni da essa utilizzate, compresi i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali, riflettano il costo di produzione nel paese esportatore, o quanto meno adattare tali informazioni alle condizioni del mercato nel paese esportatore in assenza di distorsioni significative. Ketong ha sostenuto inoltre che la Commissione non ha presentato alcun elemento di prova attestante che il prezzo medio di acquisto pagato dall'industria dell'Unione per la quarzite rappresenta «i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali» di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo trattino. Ketong ha sostenuto inoltre che difficilmente il prezzo pagato nell'Unione può rappresentare il livello dei prezzi internazionali, in quanto esistono molti altri paesi fornitori di quarzite i cui dati, secondo Ketong, dovrebbero essere inclusi nella serie di dati internazionali al fine di stabilire un congruo prezzo di riferimento esente da distorsioni per la quarzite, senza basarsi unicamente sul prezzo nell'Unione.
- (56) La Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo, ha rilevato che con le sue osservazioni Ketong non aveva fornito un prezzo internazionale per la quarzite che la Commissione avrebbe potuto utilizzare come alternativa al valore di riferimento da essa stabilito. In secondo luogo, Ketong non ha presentato alcun elemento di prova attestante che il valore di riferimento stabilito dalla Commissione era distorto. In assenza di altre alternative, la Commissione ha ritenuto che il prezzo della quarzite sul mercato dell'Unione costituisca un valore di riferimento esente da distorsioni appropriato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (57) Per quanto riguarda l'affermazione di Ketong, secondo cui i dati sorgente utilizzati dalla Commissione per determinare il valore di riferimento non erano pubblicamente disponibili, la Commissione rileva che il fascicolo pubblico conteneva, in formato aggregato, i dati sorgente reali presentati dai produttori dell'Unione, i quali avevano specificamente autorizzato la divulgazione di tali informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento di base. Pertanto i dati sono considerati prontamente disponibili. La Commissione rileva inoltre che i dati sorgente in questione sono stati verificati ed è stato accertato che essi rispecchiavano il costo effettivo della quarzite idonea alla produzione del prodotto in esame, pertanto sono stati ritenuti sia affidabili che rappresentativi.



- (58) Per quanto concerne la terza obiezione sollevata da Ketong, dall'inchiesta della Commissione è emerso che il prezzo della quarzite sul sito web del produttore dell'Unione interessato riguardava il quarzo scartato, che non è idoneo alla produzione di calcio-silicio, e che pertanto il prezzo non era rappresentativo del costo della quarzite utilizzata per la produzione del prodotto in esame.
- (59) Per i motivi di cui sopra, le argomentazioni di Ketong sono state respinte.

3.1.3.2. Energia elettrica

- (60) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni Ketong ha sostenuto che, per determinare il prezzo di riferimento esente da distorsioni dell'energia elettrica, la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare il prezzo dell'energia elettrica, asseritamente regolamentato, pubblicato sul sito web di EDP Brasil, ma avrebbe dovuto usare piuttosto il prezzo praticato sul mercato libero, in quanto sarebbe questo il prezzo al quale i produttori di calcio-silicio acquistano l'energia elettrica.
- (61) La Commissione ha osservato che Ketong ha ribadito le argomentazioni di cui al considerando 131 del regolamento provvisorio, che la Commissione ha respinto con le conclusioni espresse ai considerando 132 e 133 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (62) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha ribadito che il prezzo di riferimento dell'energia elettrica dovrebbe essere basato sui prezzi praticati sul mercato libero in Brasile e non sui prezzi regolamentati; ha inoltre asserito che le sue argomentazioni non sono state sufficientemente trattate ai considerando 132 e 133 del regolamento provvisorio.
- (63) Come spiegato al considerando 45, Ketong non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare che il prezzo di riferimento dell'energia elettrica calcolato dalla Commissione era distorto dall'intervento del governo brasiliano. Ketong non ha nemmeno specificato in che modo la Commissione avrebbe potuto trattare più compiutamente le sue argomentazioni ai considerando 132 e 133 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (64) Secondo quanto affermato da Shenghua, al considerando 281 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'energia elettrica non era soggetta a distorsioni nella RPC e che pertanto il prezzo dell'energia elettrica nella RPC non dovrebbe essere sostituito dal prezzo dell'energia elettrica del paese rappresentativo.
- (65) La Commissione ha espresso disaccordo. Come spiegato al considerando 52 del regolamento provvisorio, la Commissione ha stabilito che i prezzi dell'energia elettrica nella RPC non sono basati sul mercato e sono anche influenzati da distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La conclusione provvisoria cui è giunta la Commissione a tale proposito, al considerando 281 del regolamento provvisorio, stabilisce che l'energia elettrica non era soggetta a distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Il calcolo del valore normale e la valutazione riguardante l'applicazione della regola del dazio inferiore sono analisi differenti, basate su articoli diversi del regolamento di base. Mentre le conclusioni raggiunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), si basano sulla situazione del paese esportatore e prendono in considerazione molti fattori diversi, l'inchiesta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, è più ristretta, è condotta ai fini della determinazione dell'applicabilità della regola del dazio inferiore e fa riferimento all'elenco chiuso di situazioni contenuto in tale articolo. Il fatto che l'energia elettrica in Cina non sia soggetta a distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base non significa che tale fattore produttivo non sia interessato dalle distorsioni significative riscontrate in Cina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del medesimo regolamento. L'argomentazione di Shenghua è stata pertanto respinta.

3.1.4. Fattori produttivi e fonti di informazioni

- (66) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha osservato che i dati del GTA sulle importazioni in Brasile sono diventati disponibili a livello cif. Sulla base di questa nuova serie di dati e considerate tutte le informazioni fornite dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:





Tabella 1

Fattori produttivi del calcio-silicio

Fattore produttivo	Codici delle merci in Brasile	Valore esente da distorsioni in CNY/Unità di misura	Fonte di informazione
Materie prime			
Intasamento anidro/Argilla anidra perappare il foro di colata	3816 00 11 3816 00 12 3816 00 19 3816 00 21 3816 00 29 3816 00 90	10,2791/kg	GTA
Carbone bituminoso	2701 12 00	0,6997/kg	GTA
Carbone	2701 19 00	0,6997/kg (*)	GTA
Coke/semi-coke	2704 00 11 2704 00 12 2704 00 90	1,7616/kg	GTA
Pasta elettrodica	3801 30 10 3801 30 90	6,3301/kg	GTA
Mattone di grafite	3801 90 00	46,7364/kg	GTA
Calcare	2521 00 00	0,1500/kg	GTA
Quarzite/roccia silicea	2506 20 00	0,2705/kg (**)	Industria dell'Unione
Prodotti di acciaio (altre barre di ferro o di acciai non legati)	7215 50 00	11,6723/kg	GTA
Lavoro			
Costo del lavoro nel settore manifatturiero	[N/D]	29,7989/ora lavorativa	Statistiche ILO
Energia			
Energia elettrica	[N/D]	0,4487 kWh	EDP Brasil
Sottoprodotti/scarti			
Scorie, ceneri e residui	2620 99 90	0,0442/kg (***)	GTA
Polvere sottile di precipitato di silice-calcio	7202 99 90	10,2812/kg (***)	GTA
(*) La determinazione del valore esente da distorsioni è spiegata al considerando 145 del regolamento provvisorio.			
(**) La determinazione del valore esente da distorsioni è spiegata al considerando 146 del regolamento provvisorio.			
(***) La determinazione del valore esente da distorsioni è spiegata al considerando 148 del regolamento provvisorio.			

3.1.4.1. Materie prime

- (67) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong ha affermato che il metodo usato dalla Commissione per determinare i prezzi cif all'importazione per il Brasile, di cui al considerando 144 del regolamento provvisorio, era distortivo. Ketong ha osservato che un singolo coefficiente non poteva essere rappresentativo dei costi di trasporto e assicurazione, che potevano variare in base al tipo di materia prima e al paese fornitore, e ha sostenuto che la Commissione dovrebbe determinare un coefficiente per ciascuna materia prima e per ciascun paese fornitore.



- (68) Come spiegato al considerando 66, è diventata disponibile una nuova serie di dati del GTA che comprendeva i dati delle importazioni a livello cif per il Brasile. Per determinare i valori esenti da distorsioni delle materie prime di cui alla tabella 1, la Commissione ha utilizzato tale nuova serie di dati. Pertanto l'argomentazione di Ketong non è stata ulteriormente presa in considerazione.

3.1.4.2. Energia elettrica

- (69) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong ha affermato che il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il valore di riferimento per l'energia elettrica in Brasile era viziato. Ketong ha osservato che la Commissione ha applicato una semplice media delle tariffe per la fornitura e la distribuzione dell'energia elettrica disponibili sul sito web di EDP Brasile per il 2021, adeguate in funzione dell'inflazione. La società ha sostenuto che la Commissione dovrebbe usare i dati relativi alle tariffe dell'energia elettrica disponibili per il periodo dell'inchiesta e non i dati del 2021 corretti in funzione dell'inflazione, aggiungendo che la Commissione dovrebbe tenere conto anche delle tariffe per le fasce orarie di punta e fuori punta e limitare il proprio calcolo ai prezzi applicati ai consumatori industriali connessi in alta tensione, come i produttori di calcio-silicio.
- (70) La Commissione ha preso in esame l'argomentazione di Ketong e l'ha ritenuta ragionevole. L'argomentazione è stata pertanto accolta e il valore di riferimento per l'energia elettrica è stato ricalcolato sulla base dei dati tariffari disponibili per il periodo dell'inchiesta sul sito web di EDP Brasil⁽⁹⁾, considerando le diverse tariffe per le fasce orarie di punta e fuori punta e i prezzi pertinenti applicati ai consumatori industriali connessi in alta tensione.
- (71) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha sostenuto che sul sito web di EDP Brasil era disponibile, per il periodo dell'inchiesta, anche una serie di dati tariffari più recente rispetto a quella utilizzata dalla Commissione e che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto anche di questa serie di dati per calcolare il prezzo di riferimento dell'energia elettrica.
- (72) La Commissione ha rilevato che questa argomentazione era priva di fondamento. In particolare la serie di dati tariffari a cui si riferisce Ketong non era disponibile sul sito web di EDP Brasil o per il PI e dunque non era possibile verificarne l'accuratezza o utilizzarla ai fini della presente inchiesta. La Commissione pertanto non ha ulteriormente preso in considerazione tale argomentazione.

3.1.4.3. Sottoprodotti

- (73) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong ha affermato che il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire il valore di riferimento esente da distorsioni della microsilice di cui al considerando 148 del regolamento provvisorio era carente, in quanto collegava artificialmente il valore del sottoprodotto a quello dei fattori produttivi, sebbene tale relazione non esistesse. Secondo Ketong, per la determinazione del valore di riferimento esente da distorsioni dovrebbero essere utilizzati i dati relativi alle esportazioni dal paese rappresentativo, in quanto questa è la prassi consolidata della Commissione nei casi in cui non sono disponibili dati rappresentativi relativi alle importazioni nel paese rappresentativo.
- (74) La Commissione ha osservato che tale voce rappresentava una parte trascurabile (meno dello 0,1 %) del costo dei materiali e che tale aspetto non influiva sul livello delle misure. La questione non è stata pertanto ulteriormente esaminata.
- (75) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha ribadito che il metodo utilizzato dalla Commissione era distortivo. Tuttavia la Commissione ha rilevato che Ketong non ha presentato nuove argomentazioni che potessero modificare le conclusioni di cui al considerando 74. L'argomentazione della società è stata pertanto respinta.

3.1.4.4. Materiali di consumo, spese generali di produzione e costi di trasporto per l'approvvigionamento di materie prime

- (76) Ketong ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto determinare il valore di riferimento dei materiali di consumo e delle spese generali di produzione separatamente dagli altri fattori produttivi, anziché estrapolarne il valore utilizzando, per i materiali di consumo, una percentuale calcolata sul costo totale delle materie prime e, per le spese generali, una percentuale del costo diretto totale effettivamente sostenuto dai produttori cinesi. Secondo Ketong, la Commissione avrebbe invece dovuto utilizzare i costi effettivamente sostenuti dalla società per i materiali di consumo e le spese generali. Ketong ha sostenuto inoltre che la stessa argomentazione era valida anche per i costi

⁽⁹⁾ <https://www.edp.com.br/distribuicao-sp/saiba-mais/informativos/tabela-de-fornecimento-de-media-e-alta-tensao>.



di trasporto per l'approvvigionamento delle materie prime, laddove la Commissione ha espresso tali costi sotto forma di percentuale del costo effettivo delle materie prime e quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. Ketong ha sostenuto che il fatto di ricalcolare il costo delle materie prime applicando prezzi esenti da distorsioni equivaleva a collegare il costo del trasporto anche all'aumento di valore delle materie prime, il che secondo la società non era corretto poiché tale collegamento non esisteva.

- (77) La Commissione ha osservato che è sua prassi costante non calcolare un valore di riferimento individuale per i materiali di consumo, ma esprimere tale valore sotto forma di percentuale del costo totale delle materie prime sulla base dei dati sul costo indicati dai produttori esportatori e quindi applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti. La Commissione inoltre ha rilevato che nella sezione 3.1.1 sono state individuate distorsioni significative. In tal caso, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, i costi interni possono essere utilizzati, ma solo nella misura in cui sia accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. Per quanto riguarda i fattori produttivi raggruppati nei materiali di consumo, tali elementi di prova non sono stati né forniti da Ketong, né riscontrati dalla Commissione. Pertanto la Commissione non ha potuto utilizzare i dati comunicati da Ketong. La Commissione ha ritenuto appropriato il metodo utilizzato per calcolare un valore esente da distorsioni per i materiali di consumo, in quanto non erano disponibili informazioni migliori. Ketong inoltre non ha presentato né un'alternativa al valore di riferimento calcolato utilizzando i valori all'importazione della banca dati GTA nel paese rappresentativo, né un valore di riferimento esente da distorsioni alternativo per i materiali di consumo. Pertanto l'argomentazione riguardante i materiali di consumo è stata respinta.
- (78) Per quanto riguarda l'argomentazione di Ketong riguardante il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare il valore esente da distorsioni delle sue spese generali di produzione di cui al considerando 154 del regolamento provvisorio, la Commissione ha osservato che i dati relativi alle spese generali non erano prontamente disponibili in forma separata nei bilanci del produttore del paese rappresentativo. Inoltre, una volta che siano state individuate distorsioni significative, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, si possono utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate. Per quanto riguarda le spese generali, tali elementi di prova non sono stati né forniti da Ketong, né riscontrati dalla Commissione. La Commissione ha ritenuto pertanto appropriato il metodo utilizzato per calcolare un valore esente da distorsioni per le spese generali, in quanto non erano disponibili informazioni migliori. Ketong non ha indicato un valore di riferimento esente da distorsioni alternativo per le spese generali. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (79) Per quanto riguarda l'argomentazione di Ketong riguardante il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare i costi di trasporto esenti da distorsioni per l'approvvigionamento di materie prime di cui al considerando 150 del regolamento provvisorio, la Commissione ha rilevato che Ketong non ha suggerito metodi per calcolare individualmente il costo di trasporto per ciascuna materia prima. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (80) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha ribadito che il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire i valori di riferimento dei materiali di consumo, delle spese generali di produzione e dei costi di trasporto era distorsivo. Tuttavia la Commissione ha rilevato che Ketong non ha presentato nuove argomentazioni che potessero modificare le conclusioni di cui ai considerando 77, 78 e 79.

3.1.5. *Calcolo del valore normale*

- (81) Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 156 a 160 del regolamento provvisorio.
- (82) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong ha affermato che nel calcolo del valore normale la Commissione non avrebbe dovuto respingere alcuni adeguamenti relativi ai sottoprodotti a motivo della loro mancata contabilizzazione. Ketong ha osservato che le norme giuridiche applicabili non prevedono che tutte le voci di costo debbano provenire da documenti contabili, in particolare nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 6 bis. Il produttore esportatore ha affermato che ciò che contava nella ricostruzione del costo di produzione era che le voci di costo fossero state effettivamente sostenute e che rispecchiassero il normale corso dell'attività della società. Ketong ha affermato infine di avere riportato i costi aggiuntivi sostenuti per i sottoprodotti in questione nelle tabelle relative ai costi trasmesse con la risposta al questionario e ha aggiunto che la Commissione dovrebbe eliminare tali costi dal valore normale costruito.



- (83) La Commissione ha osservato che Ketong, contrariamente a quanto affermato, non ha riportato il costo dei sottoprodotti in questione nella contabilità dei costi e neanche nelle tabelle relative ai costi contenute nella sua risposta al questionario. Nelle tabelle in oggetto Ketong ha riportato il valore di vendita dei sottoprodotti che sostiene dovrebbe essere dedotto dal costo dei materiali, ma tale valore non è stato iscritto nella contabilità finanziaria e dei costi della società. Dall'inchiesta è infatti emerso che la società non aveva ricevuto alcun provento dalla vendita di tali sottoprodotti, che dunque rimangono un costo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (84) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha ribadito la propria argomentazione, secondo cui la decisione della Commissione di respingere un adeguamento del valore normale in relazione ai sottoprodotti era priva di fondamento. In primo luogo, Ketong ha asserito che l'iscrizione nella contabilità finanziaria e dei costi della società non costituisce una condizione indispensabile per la costruzione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. In secondo luogo, Ketong ha sostenuto che la Commissione non ha contestato il fatto che tali sottoprodotti fossero generati dal processo produttivo della società e che le relative operazioni di vendita siano avvenute nel normale corso dell'attività della società. Secondo Ketong la mancata iscrizione di profitti nella contabilità finanziaria non impedisce di accettare i sottoprodotti ai fini dell'adeguamento dei costi. In terzo luogo Ketong ha sostenuto che, qualora la Commissione dovesse respingere i proventi delle vendite quale adeguamento del costo dei sottoprodotti al valore normale del prodotto in esame, il costo corrispondente effettivamente sostenuto per la raccolta degli stessi sottoprodotti dovrebbe essere accettato come costo di tali sottoprodotti nei documenti contabili e dovrebbe essere eliminato di conseguenza dal valore normale costruito.
- (85) La Commissione ha espresso disaccordo. L'iscrizione dei costi e dei ricavi nella contabilità della società è una prova della loro esistenza e quantificazione. Contrariamente a quanto asserito da Ketong, nel corso dei controlli incrociati a distanza non è stato possibile stabilire se le operazioni di vendita dei sottoprodotti siano avvenute nel normale corso dell'attività della società, giacché la documentazione commerciale non era disponibile e le operazioni non sono state contabilizzate. In effetti, l'iscrizione dei sottoprodotti come costi nella contabilità della società riflette il fatto che, come già indicato al considerando 83, Ketong non ha ricevuto alcun provento dalla vendita di tali sottoprodotti. Le argomentazioni di Ketong sono state pertanto respinte.
- (86) Ketong ha sostenuto inoltre che il margine di profitto utilizzato per la determinazione del valore normale (18,96 %) era eccessivo, considerato il fatto che, come accertato dalla Commissione stessa, un margine di profitto compreso tra il 9,7 % e il 12,5 % è stato «considerato il profitto di base che copre i costi totali in condizioni di concorrenza normali nella presente inchiesta» (considerando 269 del regolamento provvisorio). Ketong ha osservato inoltre che la Commissione non ha spiegato per quale motivo, anche alla luce di tali risultanze, un margine di profitto del 18,96 % sia stato considerato congruo ai fini della determinazione del valore normale. La società ha affermato quindi che il livello di profitto congruo ed esente da distorsioni da utilizzare per la determinazione del valore normale è il profitto di riferimento stabilito per i produttori dell'Unione.
- (87) La Commissione ha osservato che il profitto di riferimento e il profitto nel paese rappresentativo si riferiscono a concetti differenti e a paesi diversi. In particolare, il profitto di riferimento menzionato da Ketong corrisponde al profitto generato dall'industria dell'Unione per le vendite effettuate sul mercato interno dell'Unione in condizioni di concorrenza normali ed è utilizzato per calcolare il margine di pregiudizio. Il profitto nel paese rappresentativo è utilizzato ai fini del calcolo del valore normale, con riferimento al paese rappresentativo appropriato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tale profitto deve rispecchiare il profitto generato da una società che produce il prodotto oggetto dell'inchiesta o un prodotto simile in un paese rappresentativo e non è comparabile al profitto di riferimento dell'industria dell'UE.
- (88) Ketong ha affermato anche che la Commissione non avrebbe dovuto includere i proventi finanziari nel calcolo del profitto, in quanto era prassi consolidata della Commissione non includere tali proventi nel calcolo del profitto o delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»). Ketong ha affermato inoltre che, qualora continui a tenere conto dei proventi finanziari ai fini della determinazione del profitto, la Commissione dovrebbe includere tali proventi anche nel totale delle SGAV come contropartita.
- (89) La Commissione ha espresso disaccordo. Gli oneri finanziari dichiarati dalla società brasiliana non rientravano nelle SGAV. Allo stesso tempo, sono stati compensati con i proventi finanziari e la differenza (un utile) è stata aggiunta ai profitti. Non vi sono elementi di prova che dimostrino che detti utili non riguardavano il prodotto in esame; pertanto parrebbe ingiustificato dedurre tale utile dai profitti dichiarati dalla società brasiliana. In ogni caso l'impatto di tale argomentazione sarebbe irrilevante ai fini del calcolo del dumping poiché si trattava di un utile finanziario piuttosto esiguo e alla fine il dazio è stato istituito al livello di un margine di pregiudizio molto più basso. Per tali motivi l'argomentazione è stata respinta.




- (90) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Ketong ha continuato ad esprimere disaccordo con la posizione della Commissione secondo cui gli utili finanziari dovrebbero essere inclusi nel calcolo del profitto.
- (91) La Commissione ribadisce che è sua prassi costante e consolidata tenere conto di tutti i costi e i proventi correlati alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha rilevato che Ketong si è limitata a chiedere alla Commissione di ignorare taluni utili finanziari senza fornire spiegazioni, informazioni aggiuntive o elementi di prova per dimostrare che tali utili non erano collegati al prodotto oggetto dell'inchiesta. L'argomentazione di Ketong non poteva dunque modificare le conclusioni di cui al considerando 89.
- (92) Ketong ha affermato che le SGAV nel paese rappresentativo sono state stabilite senza una ripartizione dettagliata, impedendo l'individuazione delle spese di vendita dirette che potrebbero incidere sul confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale. Secondo Ketong inoltre la Commissione dovrebbe fornire tale ripartizione e garantire che i prezzi all'esportazione siano confrontati con il valore normale costruito allo stesso stadio commerciale.
- (93) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione e ha osservato che l'affermazione secondo cui le spese di vendita dirette erano state incluse nelle SGAV riportate per il produttore del paese rappresentativo non è stata dimostrata. Come osservato dalla Commissione, non vi erano inoltre indicazioni che i dati relativi alle SGAV comunicati dal produttore nel paese rappresentativo includessero voci che avrebbero dovuto essere dedotte per garantire un confronto equo. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong non ha fornito per un produttore brasiliano dati più adeguati in merito alle SGAV che avrebbero potuto consentire alla Commissione di quantificare le spese di vendita dirette che, secondo quanto asserito, sarebbero state incluse nei dati relativi alle SGAV. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (94) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha sostenuto che la Commissione dovrebbe spiegare nuovamente su quali basi ha concluso che le SGAV riportate nella relazione finanziaria del produttore nel paese rappresentativo le consentivano di costruire direttamente il valore normale a livello franco fabbrica e dimostrare che le SGAV aggiunte ai costi delle merci vendute non comprendevano elementi per poter determinare il valore normale a un diverso stadio commerciale. Ketong ha sostenuto che la Commissione abbia effettuato adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costi di imballaggio, costi del credito e spese bancarie, al fine di stabilire il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica, ma non abbia fornito informazioni a dimostrazione che tali voci non sono state incluse nelle SGAV del produttore nel paese rappresentativo.
- (95) La Commissione ha rilevato che, sulla base dei dati relativi alle SGAV comunicati dal produttore nel paese rappresentativo, Ketong non ha dimostrato che la Commissione non ha operato un confronto equo tra il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione. La Commissione ha rilevato altresì che Ketong non ha fornito ulteriori informazioni che potessero modificare le conclusioni di cui al considerando 93. L'argomentazione di Ketong è stata pertanto respinta.
- (96) Fatte salve le precedenti considerazioni, la Commissione ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Ketong non ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che gli importi delle SGAV o dei profitti utilizzati dalla Commissione per la determinazione del valore normale fossero irragionevoli.

3.2. Prezzo all'esportazione

- (97) La Commissione ha esposto i dettagli relativi al calcolo del prezzo all'esportazione ai considerando 161 e 162 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

3.3. Confronto

- (98) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong ha affermato che la Commissione aveva erroneamente effettuato un adeguamento al rialzo del valore normale per tenere conto delle differenze nel livello dell'imposizione indiretta, aggiungendo l'IVA al valore normale, nonostante il prezzo all'esportazione della società non comprendesse l'IVA.



- (99) Durante il periodo dell'inchiesta la RPC applicava un'aliquota IVA del 13 % sia sulle vendite sul mercato interno che sulle vendite all'esportazione del prodotto in esame, come confermato dall'argomentazione in esame. La RPC applicava anche una politica di non rimborso dell'IVA sulle esportazioni del prodotto in esame. Per garantire che il valore normale e i prezzi all'esportazione siano confrontati allo stesso livello di imposizione fiscale, la Commissione ha determinato il valore normale al netto dell'IVA utilizzando l'aliquota IVA applicabile alle esportazioni.
- (100) A tale proposito si rileva che la Commissione ha determinato il valore normale in linea con la giurisprudenza del Tribunale ⁽¹⁰⁾. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (101) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Ketong ha asserito di avere comunicato un prezzo all'esportazione netto che non comprendeva l'IVA. Ketong ha sostenuto inoltre che il confronto tra un prezzo all'esportazione al netto di IVA e un valore normale determinato su base «IVA inclusa» era viziato e non garantiva un confronto equo. Ketong ha chiesto alla Commissione di rettificare tale errore.
- (102) La Commissione ha rilevato che, nella risposta al questionario, Ketong aveva comunicato in maniera errata il proprio prezzo all'esportazione netto detraendo l'IVA dal valore lordo delle fatture di esportazione, mentre le fatture stesse non riportavano alcuna detrazione di questo tipo. In altri termini, le fatture di esportazione comunicate da Ketong e verificate dalla Commissione non menzionavano un valore lordo e netto delle esportazioni. La Commissione ha applicato una opportuna rettifica sostituendo il valore netto di fatturazione comunicato da Ketong con il valore riportato sulle fatture, che include l'IVA, in modo tale che il valore normale e il prezzo all'esportazione potessero essere confrontati allo stesso livello di imposizione fiscale secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Tali rettifiche sono state comunicate a Ketong.
- (103) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni Shun Tai ha contestato gli adeguamenti applicati al suo prezzo all'esportazione per tenere conto delle commissioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Ha sostenuto che l'adeguamento dovrebbe essere basato sul profitto effettivo della società commerciale indipendente o, in alternativa, sulla differenza tra i prezzi di vendita per gli operatori commerciali e gli utilizzatori finali sul mercato interno.
- (104) Contrariamente a quanto asserito da Shun Tai, il metodo utilizzato per adeguare i suoi prezzi è in linea con la prassi della Commissione ed è coerente con i due regolamenti menzionati nelle sue osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni. Inoltre la Commissione ha adeguato i prezzi di Shun Tai tenendo pienamente conto delle risultanze specifiche dell'inchiesta relative all'organizzazione di vendita di tale società. Poiché l'argomentazione di Shun Tai era basata su presupposti errati, è stato necessario respingerla. Dato che Shun Tai ha chiesto il trattamento riservato per i suoi canali di vendita, ulteriori informazioni dettagliate sull'analisi dell'argomentazione da parte della Commissione sono state fornite alla società nell'ambito di comunicazioni bilaterali.
- (105) In assenza di altre osservazioni riguardanti il confronto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 163 e 164 del regolamento provvisorio.

3.4. Margini di dumping

- (106) Avendo accolto alcune osservazioni presentate dalle parti interessate dopo la divulgazione provvisoria e definitiva delle informazioni, la Commissione ha ricalcolato di conseguenza i margini di dumping. Tali modifiche non incidono sul margine di dumping calcolato per «tutte le altre società». In assenza di osservazioni, si conferma quanto riportato ai considerando 168 e 169 del regolamento provvisorio riguardo al livello di collaborazione e al metodo per stabilire il margine di dumping residuo applicabile a «tutte le altre società».
- (107) I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.	52,3 %
Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.	123,6 %

⁽¹⁰⁾ Cfr. la sentenza del 16 dicembre 2011, causa T-423/09, Dashiqiao contro Consiglio, ECL:EU:T:2011:764, punti da 34 a 50, e la sentenza del 19 maggio 2021, causa T-254/18, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a. contro Commissione, ECL:EU:T:2021:278, punti da 586 a 610.



Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.	75,0 %
Tutte le altre società	132,6 %

- (108) I calcoli dei margini di dumping individuali, comprensivi delle rettifiche e degli adeguamenti apportati a seguito delle osservazioni presentate dalle parti interessate dopo la divulgazione provvisoria e definitiva delle informazioni, sono stati comunicati ai produttori esportatori che hanno collaborato.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione

- (109) Il denunciante e un produttore di fili riempiti (Filo d.o.o.) hanno presentato osservazioni in merito al considerando 285 del regolamento provvisorio, riguardante la ristrutturazione all'interno del gruppo Ferroglobe e la prosecuzione della produzione da parte dell'industria dell'Unione. Il produttore di fili riempiti ha espresso dubbi sull'esistenza di una produzione dell'Unione.
- (110) Durante il periodo dell'inchiesta entrambi i denunciati hanno svolto attività di produzione e vendita, come confermato dal regolamento che ha istituito le misure provvisorie. Dopo il periodo dell'inchiesta entrambi hanno continuato la propria attività, come confermato e documentato da Euroalliages. OFZ ha continuato a produrre e vendere sulla falsariga degli anni precedenti. Il processo di ristrutturazione in atto presso Ferropem, che in larga misura è stato una conseguenza del dumping pregiudizievole, non pregiudica la continuità operativa della società. Infatti, dopo il periodo dell'inchiesta, le attività di produzione e vendita della società sono proseguite fino all'avvio ufficiale del processo di ristrutturazione alla fine del marzo 2021. Da allora gli impianti di produzione sono stati mantenuti pienamente operativi e il 15 novembre 2021 la società ha deciso di proseguire la produzione di calcio-silicio in Francia, trasferendola su una nuova linea di calcio-silicio in un altro dei suoi stabilimenti nel paese, che diventerà operativo nel settembre 2022 e avrà una capacità di produzione significativa. Tale decisione è sostenuta dal governo francese. Nel frattempo, per continuare a rifornire i propri acquirenti durante il periodo transitorio fino a quando la nuova linea non sarà pienamente operativa, Ferropem ha acquistato calcio-silicio dall'Argentina. In sintesi, entrambe le società continuano a essere produttori dell'Unione. Di fatto, le misure antidumping contribuiranno a creare le condizioni affinché entrambe le società possano proseguire l'attività, poiché saranno corrette le distorsioni generate da pratiche commerciali sleali.
- (111) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti la definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione a seguito dell'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 170 a 172 del regolamento provvisorio.

4.2. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

- (112) In assenza di altre osservazioni riguardanti la determinazione del mercato pertinente dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 173 a 177 del regolamento provvisorio.

4.3. Consumo dell'Unione

- (113) In assenza di osservazioni riguardanti il consumo dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 178 a 180 del regolamento provvisorio.

4.4. Importazioni dalla RPC

4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

- (114) In assenza di osservazioni riguardanti il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 181 a 184 del regolamento provvisorio.

4.4.2. Prezzi delle importazioni dalla RPC e undercutting dei prezzi

- (115) Al considerando 189 del regolamento provvisorio è stato spiegato che la media ponderata dell'undercutting era del 10,6 %. Un esportatore, Shun Tai, ha affermato che i suoi prezzi cif all'esportazione dovrebbero essere rivisti, perché non erano stati convertiti in euro con precisione. L'obiezione è stata accolta e ha dato luogo a un margine di undercutting riveduto del 10,5 %.



- (116) In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui ai considerando da 185 a 189 del regolamento provvisorio.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (117) In assenza di osservazioni al riguardo, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 190 e 191 del regolamento provvisorio.

4.5.2. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (118) In assenza di osservazioni riguardanti la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 192 a 201 del regolamento provvisorio.

4.5.3. Volume delle vendite e quota di mercato

- (119) In assenza di osservazioni riguardanti il volume delle vendite e la quota di mercato, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 202 a 204 del regolamento provvisorio.

4.5.4. Crescita

- (120) In assenza di osservazioni riguardanti la crescita, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 205 del regolamento provvisorio.

4.5.5. Occupazione e produttività

- (121) In assenza di osservazioni riguardanti l'occupazione e la produttività, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 206 a 208 del regolamento provvisorio.

4.5.6. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (122) In assenza di osservazioni riguardanti l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 209 e 210 del regolamento provvisorio.

4.5.7. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (123) In assenza di osservazioni riguardanti i prezzi e i fattori che incidono sui prezzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 211 a 213 del regolamento provvisorio.

4.5.8. Costo del lavoro

- (124) In assenza di osservazioni riguardanti il costo del lavoro, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 214 e 215 del regolamento provvisorio.

4.5.9. Scorte


- (125) In assenza di osservazioni riguardanti le scorte, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 216 a 218 del regolamento provvisorio.

4.5.10. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (126) In assenza di osservazioni riguardanti la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 219 a 224 del regolamento provvisorio.

4.5.11. Conclusioni sul pregiudizio

- (127) In assenza di altre osservazioni riguardanti le conclusioni contenute nella presente sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 225 a 230 del regolamento provvisorio.




5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (128) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Shenghua ha osservato che non vi era alcun nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni dalla Cina, in quanto l'andamento del volume delle importazioni dalla Cina nel periodo dell'inchiesta non soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base per determinare un aumento significativo delle importazioni.
- (129) Shenghua ha inoltre affermato che, a partire dal 2019, determinati indicatori economici (volume di produzione, produttività, costo del lavoro, redditività, utile sul capitale investito) hanno registrato prevalentemente una contrazione e, poiché anche i volumi delle importazioni dalla Cina hanno subito un calo sostanziale, la flessione degli indicatori economici non aveva niente a che vedere con le importazioni dalla Cina.
- (130) Tali argomentazioni sono state respinte. Come sottolineato al considerando 232 del regolamento provvisorio, nel periodo compreso tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato della Cina è aumentata del 57 % a scapito dell'industria dell'Unione, la cui quota di mercato è diminuita del 50 %. Pertanto vi è stato un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping in rapporto al consumo dell'Unione. Dal 2019 al 2020 la quota di mercato delle importazioni cinesi è passata dal 55 % al 61 % e i prezzi all'importazione dalla Cina sono diminuiti del 16 %, il che ha avuto un impatto sostanziale sull'industria dell'Unione, come spiegato al considerando 235 del regolamento provvisorio.

5.2. Effetti di altri fattori

- (131) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Shenghua ha osservato che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, oltre alle importazioni oggetto di dumping, dovrebbero essere esaminati anche i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria dell'Unione, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping.
- (132) Shenghua ha dichiarato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato da numerosi altri fattori come la contrazione dell'industria siderurgica, le importazioni da paesi terzi (le importazioni dal Brasile e la rispettiva quota di mercato hanno registrato una crescita maggiore) e la COVID-19 nel 2020.
- (133) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il pregiudizio sarebbe stato più probabilmente causato dalle importazioni dal Brasile piuttosto che dalle importazioni cinesi, il denunciante ha osservato che innanzitutto la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è aumentata in misura considerevole e, in secondo luogo, che i prezzi cinesi sono rimasti costantemente e significativamente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, causando una pressione al ribasso sui prezzi, mentre i volumi delle importazioni dal Brasile sono stati sostanzialmente inferiori a quelli dalla Cina.
- (134) La Commissione ha esaminato il nesso di causalità a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, nella sezione 5 del regolamento provvisorio. Tutti i fattori citati da Shenghua al considerando 132 sono stati presi in esame sia individualmente che collettivamente.
- (135) In primo luogo, per quanto riguarda l'asserzione secondo cui il pregiudizio sarebbe stato causato dalla contrazione della domanda di acciaio, come indicato ai considerando 240 e 241 del regolamento provvisorio, in un contesto caratterizzato dal calo del consumo, la quota di mercato della RPC è aumentata del 57 %, mentre la produzione, il volume delle vendite, la quota di mercato, la redditività, l'occupazione e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione sono diminuiti in misura maggiore rispetto al calo dei consumi nel periodo compreso tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta. Ciò è dovuto al fatto che la penetrazione cinese del mercato a prezzi bassi ha inciso pesantemente su questi indicatori di pregiudizio. Pertanto il calo del consumo non ha interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
- (136) In secondo luogo, come illustrato ai considerando 252 e 254 del regolamento provvisorio, il volume delle importazioni dal Brasile è sempre stato almeno cinque volte inferiore a quello delle importazioni dalla Cina, pertanto tali importazioni non sono state abbastanza significative da attenuare il nesso di causalità tra i quantitativi notevoli di calcio-silicio importato dalla Cina a prezzi bassi e il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.
- (137) In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomentazione, avanzata anche dal governo della RPC, secondo cui il pregiudizio sarebbe imputabile alla pandemia di COVID-19, come illustrato ai considerando da 238 a 241 del regolamento provvisorio la situazione pregiudizievole risaliva già al 2019, quando la penetrazione delle importazioni cinesi aveva fatto sì che la produzione e le vendite dell'industria dell'Unione scendessero a livelli che non le consentivano di coprire l'aumento dei costi unitari. Inoltre, poiché ha iniziato ad avere un impatto solo a partire dal 2020, la pandemia di COVID-19 dovrebbe essere considerata un fattore aggravante intervenuto nel 2020. In ogni caso, malgrado la diminuzione della domanda, la quota di mercato delle importazioni cinesi ha continuato a crescere, come illustrato al considerando 240 del regolamento provvisorio. Pertanto la COVID-19 non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni dalla Cina a prezzi bassi e il pregiudizio causato.



- (138) Né Shenghua né il governo della RPC hanno fornito ulteriori elementi di prova tali da giustificare una conclusione diversa.
- (139) Il governo della RPC ha osservato inoltre che, dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha attribuito i problemi riguardanti l'aumento delle scorte e il calo dell'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione ai prodotti di calcio-silicio originari della Cina, senza tenere conto del fatto che nel periodo 2018-2019 l'industria dell'Unione aveva registrato un rapido aumento degli investimenti e un'espansione della sua capacità produttiva che avevano causato la crescita delle scorte.
- (140) Tale argomentazione non può essere accolta, in quanto l'aumento delle scorte non è stato causato dagli investimenti in nuove capacità produttive, ma piuttosto dal fatto che l'industria dell'Unione non ha potuto vendere tutti i quantitativi prodotti nel periodo 2018-2019. Sebbene infatti i quantitativi prodotti in tale periodo siano diminuiti, sono rimasti comunque superiori al volume delle vendite. La crescita delle scorte è stata pertanto causata dall'aumento delle importazioni oggetto di dumping.
- (141) Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Shenghua ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 132, sostenendo che la Commissione aveva sottovalutato l'impatto di altri fattori quali la contrazione dell'industria siderurgica e la COVID-19. In particolare ha asserito che, in base alla relazione annuale di Ferroglobe ⁽¹⁾ (la società madre di Ferropem), l'industria dell'Unione ha ammesso che le sue attività erano sensibili all'industria siderurgica e dipendevano da quest'ultima e che la contrazione di tale settore avrebbe inciso (la relazione recitava «avrebbe potuto incidere») negativamente sulla sua attività ed operatività. Shenghua ha inoltre indicato che le osservazioni formulate da Eurofer a marzo del 2021 corroboravano la sua posizione secondo cui il motivo principale dei risultati modesti dell'industria del calcio-silicio era da ricercarsi nella contrazione della produzione di acciaio e non nelle importazioni cinesi. La società ha inoltre osservato che, secondo quanto emerge dalla relazione finanziaria di Ferroglobe, «la COVID-19 ha avuto un notevole impatto negativo sui nostri risultati commerciali e finanziari».
- (142) Per i motivi di cui ai considerando 135 e 137 del presente regolamento tali argomentazioni sono state respinte.
- (143) Shenghua ha inoltre osservato che anche l'aumento significativo dei prezzi dell'energia aveva notevolmente compromesso le prestazioni dell'industria dell'Unione. In primo luogo, la società ha citato un articolo di Fastmarkets MB ⁽²⁾, secondo cui OFZ aveva più che dimezzato la sua produzione a causa di un recente rialzo dei prezzi dell'energia, che erano aumentati di oltre sei volte. In secondo luogo, ha fatto riferimento a un articolo pubblicato dalla Nasdaq in cui si legge che «Ferroglobe opera in un settore industriale ad elevata intensità energetica; pertanto l'attuale contesto di fissazione dei prezzi dell'energia, in particolar modo in Spagna, sta incidendo negativamente sulla nostra attività» ⁽³⁾.
- (144) La Commissione ha rilevato che il riferimento a OFZ riguardava la chiusura di quattro forni per la produzione di ferroleghie, ad esclusione del calcio-silicio, in un periodo successivo al periodo dell'inchiesta. Inoltre l'articolo della Nasdaq si riferiva in particolare alla Spagna, mentre Ferropem produce il calcio-silicio in Francia.
- (145) La Commissione ha dunque ritenuto che le informazioni fornite non riguardassero specificamente le importazioni del prodotto in esame durante il periodo in esame e non attenuassero il nesso di causalità tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.


5.3. Conclusioni sul nesso di causalità

- (146) In assenza di altre osservazioni riguardanti il nesso di causalità, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 261 a 265 del regolamento provvisorio.

⁽¹⁾ <https://sec.report/document/0001558370-21-005436#gsm-20201231x20f.htm> (ultima consultazione: 25 gennaio 2022).

⁽²⁾ <https://www.metallbulletin.com/Article/4010921/Search-results/OFZ-Slovakia-cuts-ferro-alloy-output-due-to-surg-ing-power-prices.html> (ultima consultazione: 25 gennaio 2022).

⁽³⁾ <https://www.nasdaq.com/articles/factbox-power-crunch-pressures-europes-silicon-and-ferro-alloy-producers-2021-10-07-0> (ultima consultazione: 25 gennaio 2022).




6. LIVELLO DELLE MISURE

6.1. Margine di pregiudizio

- (147) Come indicato al considerando 266 del regolamento provvisorio, i denuncianti hanno affermato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato fosse superiore al loro margine di underselling.
- (148) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e dato che la Commissione non ha registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, ha esaminato l'andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell'inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 3 e quindi per riflettere il pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di pregiudizio.
- (149) In base ai dati della banca dati Surveillance, nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dalla RPC sono stati inferiori del 36 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell'inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva.
- (150) La Commissione pertanto non ha adeguato il livello di eliminazione del pregiudizio a tale riguardo.
- (151) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ketong ha affermato che, poiché tutti i dettagli riferiti al tipo di prodotto riguardanti il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione sono stati trattati come informazioni riservate, non ha potuto disporre di informazioni utili per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.
- (152) La Commissione osserva che, nell'allegato 3 ⁽⁴⁾ della divulgazione provvisoria delle informazioni fornita a Ketong il 15 ottobre 2021, la Commissione ha indicato che per motivi di riservatezza i valori dell'undercutting dettagliati per NPC (prezzi dell'industria dell'Unione riguardanti uno o due produttori) non possono essere divulgati. La Commissione conferma che la mancata divulgazione di tali informazioni dettagliate riguardanti i tipi di prodotto si applica anche al prezzo indicativo dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (153) L'esportatore Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd. ha sostenuto che la Commissione non aveva convertito correttamente in euro i suoi prezzi all'esportazione cif franco frontiera dell'Unione ai fini del calcolo del suo margine di pregiudizio. La Commissione ha accolto l'obiezione e ricalcolato in tal senso il suo margine di pregiudizio.
- (154) Come descritto al considerando 115, la Commissione ha rivisto i prezzi cif all'esportazione di Shun Tai. A seguito di tale revisione è stato stabilito un margine di pregiudizio definitivo riveduto per Shun Tai e per «tutte le altre società». Il livello di eliminazione del pregiudizio per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società. Pertanto il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è il seguente:

Paese	Società	Margine di pregiudizio definitivo (in %)
RPC	Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.	31,5
RPC	Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.	42,7
RPC	Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.	32,8
RPC	Tutte le altre società	50,7

⁽⁴⁾ Allegato 3: descrizione dettagliata dei calcoli dei margini di undercutting e di pregiudizio e informazioni sul metodo utilizzato.



6.1.1. *Distorsioni relative alle materie prime*

- (155) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Euroalliages ha sostenuto che la Commissione dovrebbe riconsiderare le proprie conclusioni provvisorie di cui al considerando 281 del regolamento provvisorio, secondo cui l'energia elettrica non era soggetta a distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Euroalliages ha affermato che la sezione 10 della relazione per paese aveva evidenziato la sussistenza di distorsioni significative nel settore dell'energia elettrica in Cina e il governo della RPC non aveva presentato osservazioni in merito. Euroalliages ha aggiunto che la denuncia conteneva numerosi riferimenti indicativi della sussistenza di distorsioni dei prezzi dell'energia elettrica. Ha inoltre affermato che gli elementi di prova constatati riguardanti le sovvenzioni al settore dell'energia elettrica concesse in Cina, insieme alla documentazione anche solo parziale riguardante il regime di doppia tariffazione dell'energia nella RPC, potrebbero essere considerati un elemento di prova sufficiente per applicare l'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.
- (156) Le distorsioni significative di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nonché quelle menzionate nella sezione 10 della relazione per paese, sono diverse dalle misure concrete di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'energia elettrica sia distorta da un regime di doppia tariffazione o da qualsiasi altra misura concreta di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Dalla presente inchiesta non è emerso alcun elemento di prova dell'esistenza di tali misure e le asserzioni del denunciante non sono state confermate, come spiegato ai considerando da 276 a 281 del regolamento provvisorio. L'argomentazione è respinta e la Commissione conferma le proprie conclusioni di cui al considerando 281 del regolamento provvisorio.

6.2. **Conclusioni sul livello delle misure**

- (157) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo
RPC	Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.	31,5 %
RPC	Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.	42,7 %
RPC	Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.	32,8 %
RPC	Tutte le altre società	50,7 %

7. **INTERESSE DELL'UNIONE**7.1. **Interesse dell'industria dell'Unione**


- (158) Tenendo presenti i fatti e le conclusioni di cui al considerando 110, la Commissione conferma le proprie conclusioni di cui al considerando 289 del regolamento provvisorio, secondo cui l'istituzione di misure sarebbe nell'interesse dell'industria del calcio-silicio dell'Unione. Di fatto, le misure antidumping contribuiranno a creare le condizioni affinché entrambe le società possano proseguire l'attività, poiché saranno corrette le distorsioni generate da pratiche commerciali sleali.

7.2. **Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori**

- (159) Un produttore di fili riempiti (Filo d.o.o.) con sede nell'Unione ha dichiarato che, dal momento dell'istituzione delle misure provvisorie, erano sorti problemi di approvvigionamento, sia perché l'industria dell'Unione non vendeva quantitativi sufficienti sul mercato, sia perché le misure antidumping avevano determinato un aumento dei prezzi cinesi sul mercato. La parte ha affermato che, a causa del notevole aumento dei prezzi sul mercato dell'Unione, l'industria siderurgica (il principale utilizzatore industriale) stava considerando di passare, o era già passata, ai prodotti di calcio puro, considerati un'alternativa più economica.



- (160) Euroalliages ha presentato osservazioni anche su questi sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta. Essa ha sottolineato che l'industria dell'Unione aveva avuto problemi temporanei di produzione e vendita. Per Ferropem, tali problemi riguardavano la ristrutturazione del gruppo Ferroglobe e il trasferimento della produzione in un nuovo sito in Francia, che erano stati in gran parte una conseguenza delle pratiche di dumping pregiudizievole confermate dal regolamento provvisorio. In riferimento a OFZ, tali problemi riguardavano l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, che aveva determinato l'interruzione temporanea della normale pianificazione della campagna di produzione. Euroalliages ha inoltre osservato che i prezzi del calcio puro sono troppo alti per rappresentare un sostituto economicamente valido del calcio-silicio. Euroalliages ha presentato inoltre la corrispondenza riservata di un utilizzatore a valle dell'Unione di calcio-silicio, attivo nel settore dei fili riempiti. In tale corrispondenza si manifestava sostegno a favore di misure tese a ripristinare una concorrenza leale e a mantenere varie fonti di approvvigionamento, compresi i produttori dell'Unione, sul mercato dell'Unione.
- (161) La Commissione rileva che le asserzioni di Filo d.o.o. sono prive di fondamento e in ogni caso non dimostrano un cambiamento strutturale nelle condizioni di mercato rispetto al periodo dell'inchiesta. In effetti, con l'istituzione di dazi antidumping possono verificarsi alcuni cambiamenti nel mercato per le parti a valle della catena di approvvigionamento. Tuttavia le misure non costituiscono un fattore di perturbazione, ma piuttosto un fattore che ristabilisce condizioni di parità, garantisce la continuità dell'attività dell'industria dell'Unione nel settore e assicura un approvvigionamento multiplo stabile. Inoltre, fino all'ottobre 2021, i prezzi all'importazione del calcio-silicio non erano aumentati in misura tale da rendere conveniente il passaggio al calcio puro, come asserito dal produttore di fili riempiti, anche tenendo conto delle misure.
- (162) In conclusione, la Commissione ha ritenuto che gli sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta non fossero strutturali. È apparso evidente che le misure erano fondamentali per ripristinare una concorrenza leale sul mercato dell'Unione. Esse avrebbero permesso all'industria dell'Unione di recuperare la posizione detenuta sul mercato prima del dumping pregiudizievole.
- (163) Il governo della RPC ha osservato che la Commissione non ha effettuato una valutazione completa dell'impatto sull'industria siderurgica, affermando che, nel riesame delle misure di salvaguardia relative all'acciaio, la Commissione ha ritenuto necessario mantenere le misure di salvaguardia dell'industria siderurgica per una vasta gamma di prodotti di acciaio, a tutela dei produttori di acciaio dell'Unione. Pertanto l'imposizione di un dazio addizionale su fattori produttivi per loro importanti non solo andrebbe a scapito dello sviluppo delle imprese siderurgiche, ma sarebbe anche in contraddizione con la logica del ragionamento formulato dalla Commissione nel riesame delle misure di salvaguardia relative all'acciaio. La Commissione ha esaminato l'impatto delle misure sull'industria siderurgica al considerando 302 del regolamento provvisorio ed è giunta alla conclusione che, in base alle informazioni ricevute da un utilizzatore, il costo del calcio-silicio per l'industria siderurgica è molto basso.
- (164) Il governo della RPC ha inoltre affermato che, mantenendo un adeguato livello di concorrenza sul mercato dell'Unione, non solo si garantirebbero una maggiore scelta e prodotti migliori per l'industria e i consumatori a valle, ma si aiuterebbe l'industria dell'Unione a rafforzare la propria competitività.
- (165) Shenghua ha presentato osservazioni anche in merito alla concorrenza sul mercato, affermando che, poiché nell'Unione vi sono solo due produttori di calcio-silicio ma più di 60 tra importatori, operatori commerciali e utilizzatori, l'istituzione di misure determinerebbe un indebolimento della concorrenza e un aumento dei prezzi sul mercato dell'Unione per utilizzatori quali l'industria siderurgica.
- (166) Tuttavia, come spiegato al considerando 161, la Commissione ritiene che la concorrenza sul mercato dell'Unione dovrebbe essere equa per tutte le parti. È pertanto importante che i prezzi all'importazione del calcio-silicio originario della Cina siano soggetti ai dazi antidumping al fine di ripristinare una concorrenza leale.
- (167) Shenghua ha inoltre ricordato che Eurofer aveva dichiarato che l'industria dell'Unione non aveva mai fornito più del 42 % della domanda dell'Unione. Pertanto, poiché i due produttori dell'Unione non sono in grado di soddisfare la domanda dell'Unione, l'eventuale interruzione della catena di approvvigionamento dalla Cina inciderebbe negativamente sugli utilizzatori. La Commissione osserva tuttavia che gli utilizzatori potranno rifornirsi anche da paesi terzi e che le misure non sono intese a interrompere le forniture dalla Cina, bensì garantire che le importazioni dalla Cina entrino nel mercato dell'Unione a prezzi equi.
- (168) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Shenghua ha osservato che la Commissione si era indebitamente concentrata sugli interessi dell'industria dell'Unione e non aveva prestato sufficiente attenzione agli interessi degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione. In particolare, ha ribadito le osservazioni formulate rispettivamente da Eurofer e dalla federazione tedesca dell'acciaio in merito alla denuncia, secondo cui l'industria dell'Unione non ha mai fornito più del 42 % del consumo apparente dell'Unione e non può soddisfare la domanda di calcio-silicio. Ha inoltre fatto riferimento alle osservazioni trasmesse da Filo d.o.o. a settembre e ottobre 2021, secondo cui i produttori brasiliani e dell'Unione non stanno proponendo forniture di calcio-silicio al mercato dell'Unione.



- (169) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Filo d.o.o. e TDR Legure d.o.o. hanno anche ribadito la loro osservazione secondo cui i produttori dell'Unione non sono temporaneamente in grado di rifornire il mercato dell'Unione.
- (170) Euroalliages ha risposto che i produttori dell'Unione all'origine della denuncia intendono mantenere le vendite sul mercato dell'Unione e ha fornito prove di recenti offerte per la fornitura di calcio-silicio al mercato dell'Unione.
- (171) Come indicato al considerando 161, la Commissione ritiene che le misure non costituiscano un fattore di perturbazione, ma siano piuttosto un fattore che ristabilisce condizioni di parità, garantisce la continuità dell'attività dell'industria dell'Unione nel settore e assicura un approvvigionamento multiplo stabile (anche dalla RPC). In effetti, nel contesto della verifica dell'interesse dell'Unione, l'articolo 21 del regolamento di base precisa che «è presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva». La Commissione ha quindi respinto le argomentazioni.
- (172) Sempre in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Filo d.o.o. e TDR Legure d.o.o. hanno indicato che, in caso di istituzione di misure da parte della Commissione, il problema principale potrebbe essere costituito dall'importazione nell'Unione di calcio-silicio di origine cinese ma dichiarato originario di un altro paese terzo (Ucraina, India, Russia, Thailandia, Turchia ecc.). La Commissione ha rilevato che tale osservazione è speculativa e non è pertinente ai fini dell'analisi dell'interesse dell'Unione.

7.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione


- (173) In assenza di altre osservazioni riguardanti l'interesse dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 303 del regolamento provvisorio, secondo cui non vi sono fondati motivi legati all'interesse dell'Unione per non istituire misure definitive nella presente inchiesta.

8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1. Misure definitive

- (174) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (175) Come indicato al considerando 115, nella fase definitiva dell'inchiesta i prezzi cif all'esportazione di uno dei produttori sono stati leggermente rivisti. L'accoglimento di tale argomentazione ha anche inciso lievemente sul margine di pregiudizio per tale produttore e su quello per «tutte le altre società».
- (176) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping (in %)	Margine di pregiudizio (in %)	Dazio antidumping definitivo (in %)
RPC	Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd., zona industriale di Hongguozi, distretto di Huinong, città di Shizuishan, provincia di Ningxia	52,3	31,5	31,5
RPC	Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd., parco industriale di Zhongwei, città di Zhongwei, provincia di Ningxia	123,6	42,7	42,7
RPC	Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd., parco eco-industriale di Yangxian, città di Hanzhong, provincia di Shaanxi	75,0	32,8	32,8
RPC	Tutte le altre società	132,6	50,7	50,7




- (177) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (178) Una società può richiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione ⁽¹³⁾. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (179) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (180) Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
- (181) Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un'inchiesta antielusione, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
- (182) Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8.2. Offerte di impegno sui prezzi

- (183) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base. Pur esportando varie tipologie del prodotto in esame, il produttore esportatore ha proposto un unico prezzo minimo all'importazione (PMI) medio.
- (184) La Commissione ha valutato l'offerta nel contesto della volatilità dei prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta. Negli ultimi due anni del periodo in esame sono emerse fluttuazioni significative del prezzo del calcio-silicio di diversa provenienza (Brasile, Thailandia, Argentina e Cina) importato nel mercato dell'Unione. Vista la volatilità dei prezzi, non è possibile garantire che un PMI medio sarà sufficiente ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutta la durata delle misure.

⁽¹³⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.



- (185) L'esportatore in questione ha inoltre suggerito di indicizzare il PMI proposto in base ai prezzi dell'energia elettrica in Brasile. Tuttavia questo elemento di costo non è sufficientemente ampio per garantire che l'indicizzazione determini prezzi in grado di eliminare il pregiudizio.
- (186) È di fondamentale importanza che esista un chiaro nesso tra la variazione del prezzo del prodotto in esame venduto all'Unione dal produttore esportatore interessato e la fluttuazione dei prezzi dei fattori produttivi. L'esistenza di un siffatto nesso non è emersa da nessuno degli elementi contenuti nel fascicolo, né è stata dimostrata dall'esportatore interessato. Si evince pertanto che anche altri fattori svolgono un ruolo nelle fluttuazioni dei prezzi constatate.
- (187) Inoltre le misure proposte si basano su margini di pregiudizio (ossia sui costi dell'industria dell'Unione) e l'indicizzazione del PMI in base all'andamento del prezzo dell'energia elettrica in Brasile non può garantire che tale PMI eliminerebbe il pregiudizio. I costi e i prezzi dell'industria dell'Unione non sono determinati dall'andamento dei prezzi dell'energia elettrica in tale mercato.
- (188) Infine, anche qualora il prezzo dell'energia elettrica in Brasile fosse ritenuto adeguato, i dati pubblicamente accessibili suggeriti dal richiedente non hanno la frequenza necessaria per riflettere in maniera attendibile le fluttuazioni dei prezzi dell'energia elettrica.
- (189) Il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui sopra è sufficiente per concludere che l'offerta di impegno sui prezzi non è adeguata e che pertanto non è possibile accettarla.
- (190) Per quanto riguarda il controllo del rispetto dell'impegno, dall'inchiesta è emerso che la contabilità del richiedente non è conforme ai principi contabili riconosciuti a livello internazionale e che, in particolare, durante l'inchiesta non erano prontamente disponibili né conti di gestione né un elenco elettronico di clienti. Nei conti ufficiali sono stati riscontrati anche altri problemi pertinenti. Ciò mette in discussione l'attendibilità del richiedente ed evidenzia la difficoltà pratica di controllare in maniera affidabile il rispetto di un eventuale impegno.
- (191) Alla luce dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento di base, si è ritenuto che l'offerta non fosse sufficiente a garantire l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli del dumping. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base si è inoltre ritenuto che il controllo del rispetto di tale impegno provocherebbe difficoltà.
- (192) L'offerta è stata pertanto respinta.

8.3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (193) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio.

9. DISPOSIZIONI FINALI

- (194) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽¹⁶⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (195) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio-silicio, attualmente classificato con i codici NC ex 7202 99 80 ed ex 2850 00 60 (codici TARIC 7202 99 80 30 e 2850 00 60 91) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo (in %)	Codice addizionale TARIC
RPC	Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd., zona industriale di Hongguozi, distretto di Huinong, città di Shizuishan, provincia di Ningxia	31,5	C721
RPC	Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd., parco industriale di Zhongwei, città di Zhongwei, provincia di Ningxia	42,7	C722
RPC	Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd., parco eco-industriale di Yangxian, città di Hanzhong, provincia di Shaanxi	32,8	C723
RPC	Tutte le altre società	50,7	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1008



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/469 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese ⁽³⁾.
- (2) Le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, sono state stabilite come segue:


Società	Aliquota del dazio compensativo
Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.	10,3 %
Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.	5,1 %
Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I	7,8 %
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II	10,3 %
Tutte le altre società	10,3 %

- (3) Le aliquote del dazio compensativo sopra indicate sono corrette e sono state comunicate alle parti nel corso dell'inchiesta. I considerando 217 e 339 del regolamento (UE) 2022/72 contengono tuttavia errori tipografici relativamente ai tassi di sovvenzione del gruppo FTT per quanto riguarda rispettivamente i «sussidi» e i «finanziamenti agevolati: prestiti». I tassi corretti dovrebbero essere 1,88 % per i «sussidi» e 1,39 % per i «finanziamenti agevolati: prestiti» anziché 1,79 % e 0,90 % rispettivamente.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51).



- (4) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 contiene inoltre un errore tipografico relativamente al codice addizionale TARIC per quanto riguarda «tutte le altre società» nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, che dovrebbe essere C999 anziché C699.
- (5) La Commissione ha pertanto deciso di rettificare di conseguenza i considerando 217 e 339 nonché l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, che modifica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011. Tale rettifica ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, vale a dire dal 20 gennaio 2022.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 è così rettificato:

- 1) il considerando 217 è sostituito dal seguente:

«I tassi di sovvenzione determinati per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i sussidi durante il periodo dell'inchiesta corrispondono a:

Sussidi

Nome della società	Tasso di sovvenzione
Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.	1,88 %
Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.	0,33 %;

- 2) il considerando 339 è sostituito dal seguente:

«Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne i finanziamenti agevolati tramite prestiti per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a:

Finanziamenti agevolati: prestiti

Nome della società	Tasso di sovvenzione
Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.	1,39 %
Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.	0,38 %;

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).



3) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.	33,7 %	C696
Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.	14,6 %	C697
Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I	23,4 %	
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II	20,9 %	
Tutte le altre società	33,7 %	C999” ».


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 20 gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1009



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/470 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2022****relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:


- (1) Il settore delle carni suine versa in gravi difficoltà da diversi mesi. Il forte rallentamento delle esportazioni verso la Cina, l'ulteriore diffusione della peste suina africana in un numero maggiore di Stati membri e il perdurante impatto delle restrizioni legate alla COVID-19 stanno esercitando pressioni sul mercato dei suini da macello dell'Unione.
- (2) L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha creato ulteriori turbative del mercato con gravi ripercussioni sulle esportazioni di carni suine dell'Unione. Di conseguenza si è verificato un netto calo della domanda di esportazioni di taluni prodotti del settore delle carni suine.
- (3) Al fine di ridurre l'attuale squilibrio tra domanda e offerta, è pertanto opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di carni suine e fissarne anticipatamente l'importo.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione ⁽³⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ⁽⁴⁾, che stabiliscono norme specifiche di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato, dovrebbero applicarsi all'aiuto all'ammasso privato di carni suine, salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento.
- (5) È opportuno fissare in anticipo l'importo dell'aiuto così da mettere in atto un sistema operativo rapido e flessibile per gli operatori. A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un tasso di aiuto fisso.
- (6) Affinché sia efficace e abbia un impatto reale sul mercato, l'aiuto all'ammasso privato dovrebbe essere concesso soltanto per i prodotti che non sono stati ancora conferiti all'ammasso.
- (7) Per agevolare la gestione della misura, i prodotti del settore delle carni suine dovrebbero essere classificati in categorie in funzione delle analogie nel livello delle spese di ammasso di ammasso.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).



- (8) A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti oggetto di ciascuna domanda.
- (9) È opportuno fissare una cauzione per garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi contrattuali e che la misura abbia l'effetto desiderato sul mercato.
- (10) L'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dispone che gli Stati membri comunichino alla Commissione le domande ammissibili una volta alla settimana. Al fine di garantire la trasparenza, il monitoraggio e la corretta gestione degli importi messi a disposizione per l'aiuto e assicurare la gestione efficace del regime sono necessarie comunicazioni più frequenti. È pertanto opportuno prevedere una deroga alla frequenza delle comunicazioni.
- (11) Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all'ammasso privato di carni suine in conformità all'articolo 17, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Articolo 2


Prodotti ammissibili

1. Nell'allegato figurano l'elenco delle categorie di prodotti ammissibili all'aiuto e i relativi importi dell'aiuto per periodo di ammasso.
2. L'aiuto è concesso soltanto per quantitativi di carni fresche o refrigerate che non sono stati ancora conferiti all'ammasso.

Articolo 3

Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti ammissibili all'aiuto di cui all'allegato possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 29 aprile 2022.
2. Le domande si riferiscono ad un periodo di ammasso di 60, 90, 120 o 150 giorni.
3. Ogni domanda è riferita a una sola delle categorie di prodotti elencate nell'allegato e indica il codice NC pertinente all'interno di ciascuna categoria.
4. Ogni domanda riguarda un quantitativo minimo di 10 tonnellate per i prodotti disossati e di 15 tonnellate per gli altri prodotti.



*Articolo 4***Cauzione**

L'importo della cauzione richiesta a norma dell'articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 all'atto della presentazione di una domanda di aiuto all'ammasso privato è pari al 20 % degli importi dell'aiuto indicati nelle colonne da 3 a 6 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 5***Frequenza delle comunicazioni dei quantitativi richiesti**

In deroga alla frequenza stabilita all'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte alla settimana i quantitativi per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti, come segue:

- a) ogni lunedì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) i quantitativi per i quali sono state presentate domande il giovedì e il venerdì della settimana precedente;
- b) ogni giovedì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles), i quantitativi per i quali sono state presentate domande il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana.


*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Categorie di prodotti	Prodotti per i quali è concesso l'aiuto	Importo dell'aiuto per un periodo di ammasso di (EUR/tonnellata)			
		60 giorni	90 giorni	120 giorni	150 giorni
1	2	3	4	5	6
Categoria 1 ex 0203 11 10	Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, rognoni, diaframma e midollo spinale ⁽¹⁾ Carcasse intere di animali fino a 20 kg	270	286	301	317
Categoria 2 ex 0203 12 11 ex 0203 12 19 ex 0203 19 11 ex 0203 19 13	Prosciutti Spalle Parti anteriori Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone ⁽²⁾ ⁽³⁾	326	341	357	372
Categoria 3 ex 0203 19 55	Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati ⁽²⁾ ⁽³⁾	377	392	407	423
Categoria 4 ex 0203 19 15	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare	282	297	313	327
Categoria 5 ex 0203 19 55	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole	348	361	375	389
Categoria 6 ex 0203 19 55	Tagli corrispondenti a «middles» (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati ⁽⁴⁾	279	293	306	320
Categoria 7 ex 0209 10 11	Lardo con o senza cotenna ⁽⁵⁾	157	168	180	190


⁽¹⁾ Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene presentate secondo il taglio «Wiltshire», cioè senza testa, guancia, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

⁽²⁾ Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

⁽³⁾ La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

⁽⁴⁾ La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.

⁽⁵⁾ Tessuto adiposo fresco situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; nel caso si presenti con la cotenna, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.



DECISIONE (PESC) 2022/471 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del ⁽¹⁾ stabilisce un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire forniture alle forze armate ucraine.
- (2) Alla luce del conflitto armato in atto sul territorio ucraino, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 450 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di 12 mesi.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall'adozione della presente decisione.»
- 2) all'articolo 2, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 900 000 000 EUR.»
- 3) all'articolo 2, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 900 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.»
- 4) all'articolo 2, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell'importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall'11 marzo 2022.»

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).



5) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale, in linea con l'articolo 56, paragrafo 3 della decisione (PESC) 2021/509.».


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

22CE1011



DECISIONE (PESC) 2022/472 DEL CONSIGLIO**del 23 marzo 2022****che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a finanziare l'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.
- (2) Alla luce del conflitto armato in atto sul territorio ucraino, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 50 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di dodici mesi.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall'adozione della presente decisione.»;

- 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 100 000 000 EUR.»;

- 3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 100 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.»;

- 4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell'importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall'11 marzo 2022.»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).



5) all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e da altri organismi governativi della Germania.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN

22CE1012



DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA Q), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRASIONE

del 3 marzo 2022


relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro per la pesca [2022/473]

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (in seguito denominato «accordo»), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, lettera f),

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- 2) La parte seconda, rubrica quinta, (articoli da 493 a 511) dell'accordo prevede la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito in materia di pesca, in particolare all'articolo 494, paragrafo 1, e all'articolo 508.
- 3) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo istituisce un comitato specializzato per la pesca che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica quinta, dell'accordo.
- 4) L'articolo 508 dell'accordo stabilisce, in modo non esaustivo, le funzioni e i poteri del comitato specializzato per la pesca.
- 5) A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo, i gruppi di lavoro comprendono rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito.
- 6) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo, i gruppi di lavoro stabiliscono il rispettivo regolamento interno e il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.
- 7) Al fine di garantire l'attuazione efficace dell'accordo, in particolare della parte seconda, rubrica quinta, è necessario che i dialoghi tra esperti in materia di pesca si svolgano a intervalli regolari nel corso dell'anno, anche con breve preavviso.
- 8) È opportuno che il comitato specializzato per la pesca istituisca un gruppo di lavoro per la pesca («gruppo di lavoro»), sotto la sua supervisione. Tale gruppo di lavoro dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno. Esso dovrebbe riferire periodicamente in merito alle sue attività al comitato specializzato per la pesca,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito il gruppo di lavoro per la pesca.

Articolo 2

1. Il gruppo di lavoro si riunisce di comune accordo su decisione dei copresidenti.
2. Esso riferisce periodicamente al comitato specializzato per la pesca in merito ai risultati e alle conclusioni delle sue riunioni.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles e a Londra, il 3 marzo 2022

Per il comitato specializzato per la pesca
I copresidenti
per il Regno Unito, Mike ROWE
per l'Unione europea, Joost PAARDEKOOOPER

22CE1013



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/474 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2022

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l'utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/848, in particolare l'allegato II, parte I, stabilisce alcuni requisiti per quanto riguarda l'uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico.
- (2) Tenuto conto della soppressione graduale delle deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2018/848, è importante aumentare la produzione e l'immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione.
- (3) Tuttavia, per alcune specie orticole la disponibilità attuale di sementi biologiche e in conversione è limitata, e l'utilizzo di sementi non biologiche per la produzione di plantule come materiale riproduttivo vegetale, coltivato in condizioni biologiche, è una tecnica comune.
- (4) Le banche dati e i sistemi di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848 in cui gli Stati membri sono tenuti a rendere pubbliche le informazioni sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non includono le plantule. Data la natura particolare delle plantule e la durata variabile dei loro cicli di produzione, è necessario chiarire le norme relative al loro utilizzo nella produzione biologica. La disponibilità di sementi biologiche e in conversione per la specie e la varietà in questione dovrebbe essere presa in considerazione per stabilire la potenziale disponibilità sul mercato di plantule biologiche e in conversione.
- (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 il materiale riproduttivo vegetale non biologico può essere commercializzato anche come prodotto in conversione a condizione che tale materiale abbia completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi. L'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione dovrebbe essere prioritario rispetto all'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico. In tale contesto è necessario chiarire che le «plantule in conversione» possono essere utilizzate quando il loro ciclo colturale è durato almeno 12 mesi su un appezzamento che ha completato un periodo di conversione di 12 mesi o se coltivate in contenitori o su un appezzamento, a condizione che le plantule provengano da sementi in conversione raccolte da piante coltivate su un appezzamento che ha completato un periodo di conversione di 12 mesi.

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.



- (6) Per quanto riguarda le plantule è tuttavia necessario vietare l'uso di plantule non biologiche per le colture che hanno completato un ciclo di produzione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto delle plantule al primo raccolto del prodotto finale, al fine di garantire l'integrità dei prodotti biologici che potrebbe essere compromessa in caso di presenza di residui nei semi non biologici utilizzati come materiale di partenza.
- (7) Per taluni frutti, viti e specie o varietà ornamentali, la disponibilità di piante madri o, se del caso, di altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale coltivate in conformità dell'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 è insufficiente. Inoltre vi sono pochi vivai di frutta e viti biologiche che lavorano attualmente con piante madri coltivate in conformità del punto 1.8.2 a causa degli investimenti a lungo termine e delle difficoltà tecniche per garantire il pieno rispetto della certificazione di qualità e dei requisiti fitosanitari.
- (8) Al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo di questo settore produttivo altamente specializzato, è opportuno introdurre la possibilità di autorizzare l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico coltivato in condizioni biologiche per la produzione di materiale riproduttivo vegetale da commercializzare e utilizzare per le colture biologiche, purché siano rispettate determinate condizioni.
- (9) Gli operatori che producono tale materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere autorizzati a rendere pubbliche, su base volontaria, le informazioni sulla disponibilità di tale materiale nei sistemi nazionali istituiti a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Ciò consentirà agli operatori di scegliere il materiale riproduttivo vegetale coltivato con il metodo biologico qualora non sia disponibile materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione.
- (10) Al fine di garantire la coerenza, le autorizzazioni a utilizzare materiale riproduttivo vegetale non biologico coltivato in condizioni biologiche per la produzione di materiale riproduttivo vegetale dovrebbero scadere contemporaneamente alle deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico. La Commissione dovrebbe monitorare la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e porrà fine a tali autorizzazioni o le prorogherà alla luce delle conclusioni relative alla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico presentate nella relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 e in conformità dell'articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848.
- (12) Al fine di evitare un vuoto giuridico, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

a) il punto 1.8.5.1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al punto 1.8.1, se dai dati raccolti nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, risulti che le esigenze qualitative o quantitative dell'operatore per un dato materiale riproduttivo vegetale biologico non sono soddisfatte, l'operatore può usare materiale riproduttivo vegetale in conversione conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), o materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6.»;

ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Inoltre, in caso di indisponibilità di plantule biologiche si possono utilizzare "plantule in conversione" commercializzate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), se coltivate come segue:

- a) attraverso un ciclo di coltivazione dalle sementi alla plantula finale di almeno 12 mesi su un appezzamento che, nel corso dello stesso periodo, abbia completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi, oppure
- b) su un appezzamento biologico o in conversione o in contenitori oggetto della deroga di cui al punto 1.4 a condizione che le plantule siano state ottenute da sementi in conversione raccolte da una pianta coltivata su un appezzamento che abbia completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi.»;

iii) il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se il materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 non è disponibile in qualità o quantità sufficiente per soddisfare le esigenze dell'operatore, le autorità competenti possono autorizzare l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico fatti salvi i punti da 1.8.5.3 a 1.8.5.8.

L'autorizzazione individuale suddetta è rilasciata solo in una delle situazioni seguenti:

- a) nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, non è registrata alcuna varietà delle specie che l'operatore vuole ottenere;
- b) nessun operatore che commercializza materiale riproduttivo vegetale è in grado di consegnare il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 in tempo per la semina o l'impianto, laddove l'utente ha ordinato il materiale riproduttivo vegetale in tempo utile per consentire la preparazione e la fornitura di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o di materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6;
- c) nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, la varietà che l'operatore vuole ottenere non è registrata come materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o come materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6, e l'operatore è in grado di dimostrare che nessuna delle alternative registrate della stessa specie è idonea, in particolare per quanto riguarda le condizioni agronomiche e pedoclimatiche e le proprietà tecnologiche necessarie per la produzione da ottenere;
- d) è giustificata a fini di ricerca, sperimentazioni su piccola scala in campo, a fini di conservazione delle varietà o d'innovazione del prodotto e previo consenso delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

Prima di chiedere l'autorizzazione, gli operatori consultano la banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o i sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, per verificare se il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 è disponibile, e quindi se la richiesta è giustificata.»;



b) il punto 1.8.5.2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al punto 1.8.1, gli operatori dei paesi terzi possono usare materiale riproduttivo vegetale in conversione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), o materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 se è dimostrato che il materiale riproduttivo vegetale biologico non è disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo in cui l'operatore è stabilito.»;

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:


«Le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare gli operatori dei paesi terzi a usare materiale riproduttivo vegetale non biologico in un'unità di produzione biologica se il materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 non è disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo in cui l'operatore è stabilito, alle condizioni stabilite ai punti 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 e 1.8.5.8.»;

c) sono inseriti i seguenti punti 1.8.5.8 e 1.8.6:

«1.8.5.8. Le autorità competenti non autorizzano l'uso di plantule non biologiche se si tratta di specie che hanno completato un ciclo di coltivazione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto delle plantule al primo raccolto di prodotto.

1.8.6. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare gli operatori che producono materiale riproduttivo vegetale destinato alla produzione biologica a usare materiale riproduttivo vegetale non biologico, se le piante madri o, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e prodotte conformemente al punto 1.8.2 non sono disponibili in quantità o qualità sufficienti, e a immettere tale materiale sul mercato per l'uso nella produzione biologica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:


- a) il materiale riproduttivo vegetale non biologico utilizzato è trattato, dopo il raccolto, solo con prodotti fitosanitari autorizzati a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, a meno che le autorità competenti dello Stato membro interessato non abbiano prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma del regolamento (UE) 2016/2031 su tutte le varietà e il materiale eterogeneo di una determinata specie nella zona in cui sarà utilizzato il materiale riproduttivo vegetale. Se si usa il materiale riproduttivo vegetale non biologico sottoposto a tale trattamento chimico, l'appezzamento in cui si coltiva il materiale riproduttivo vegetale trattato è soggetto, se del caso, a un periodo di conversione ai sensi dei punti 1.7.3 e 1.7.4;
- b) il materiale riproduttivo vegetale non biologico usato non è una plantula di specie che hanno completato un ciclo di coltivazione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto delle plantule al primo raccolto di prodotto;
- c) il materiale riproduttivo vegetale è coltivato nel rispetto di tutti gli altri requisiti pertinenti per la produzione vegetale biologica;
- d) l'autorizzazione a usare materiale riproduttivo vegetale non biologico deve essere ottenuta prima della semina o dell'impianto;
- e) l'autorità competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo responsabile dell'autorizzazione concede l'autorizzazione solo a singoli utenti e per una stagione alla volta ed elenca i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale autorizzato;
- f) in deroga alla lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono concedere annualmente un'autorizzazione generale per l'uso di una determinata specie o sottospecie o varietà di materiale riproduttivo vegetale non biologico, rendere pubblico l'elenco di specie, sottospecie o varietà e aggiornarlo annualmente. In tal caso, le autorità competenti in questione elencano i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale non biologico autorizzato;
- g) le autorizzazioni concesse a norma del presente comma scadono il 31 dicembre 2036.



Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta entro il 30 giugno 2023, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni relative alle autorizzazioni concesse a norma del primo comma.

Gli operatori che producono e commercializzano il materiale riproduttivo vegetale prodotto a norma del primo comma sono autorizzati a rendere pubbliche, su base volontaria, le informazioni specifiche pertinenti sulla disponibilità di tale materiale riproduttivo vegetale nei sistemi nazionali istituiti a norma dell'articolo 26, paragrafo 2. Gli operatori che scelgono di includere tali informazioni garantiscono che queste siano aggiornate regolarmente e siano ritirate dai sistemi nazionali una volta che il materiale riproduttivo vegetale non è più disponibile. Se si basano sull'autorizzazione generale di cui alla lettera f), gli operatori tengono registri dei quantitativi usati.».

22CE1014



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/475 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	220,7	24	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

22CE1015



REGOLAMENTO (UE) 2022/476 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2022

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido acetico, azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, emamectina, flutolanil, zolfo calcico, maltodestrina e proquinazid in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, flutolanil e proquinazid sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza emamectina gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. L'acido acetico, lo zolfo calcico e la maltodestrina sono inseriti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego su «erbe fresche e fiori commestibili», cipolline/cipolle verdi, cipollette e porri di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva benzovindiflupir, sono state presentate due domande di modifica degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda il cyantraniliprole, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per le olive da tavola e le olive da olio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il ciflufenamid, una domanda analoga è stata presentata per le more di rovo e i lamponi (rossi e gialli). Per quanto riguarda l'emamectina, una domanda analoga è stata presentata per le pomacee, le albicocche, le ciliegie (dolci), «foglie di spinaci e simili» e «infusioni di erbe da foglie ed erbe». Per quanto riguarda il proquinazid, una domanda analoga è stata presentata per i mirtilli e i mirtilli giganti americani.
- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all'importazione per l'impiego di azossistrobina sui manghi in Brasile e sui frutti di palma in Colombia e per l'impiego di flutolanil sui semi di arachide negli Stati Uniti. I richiedenti hanno affermato che gli impieghi autorizzati di dette sostanze su tali colture in questi paesi determinano residui superiori agli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
- (5) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tutte le domande sopracitate sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.



- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR ⁽⁷⁾ proposti. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
- (7) Per quanto riguarda l'emamectina nelle «pomacee», l'Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare un nuovo LMR. Per quanto riguarda tutte le altre domande l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (8) L'acido acetico, lo zolfo calcico e la maltodestrina sono stati temporaneamente inclusi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾ o del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾. L'Autorità ha valutato tali sostanze e ha concluso che non sono necessari LMR per l'acido acetico, lo zolfo calcico e la maltodestrina e che è pertanto opportuno che tali sostanze siano mantenute in modo permanente nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽¹⁰⁾.
- (9) In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche degli LMR proposte dal presente regolamento sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

- ⁽⁷⁾ Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it>:
«Reasoned opinion on the setting of import tolerances for azoxystrobin in mangoes and oil palm fruits». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6821.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for benzovindiflupyr in fresh herbs and edible flowers». *EFSA Journal* 2021; 19(9):6839.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for benzovindiflupyr leeks and spring onions/green onions/Welsh onions». *EFSA Journal* 2021; 19(7):6774.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in olives». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6805.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in blackberries and raspberries». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6831.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in various crops». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6824.
«Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutolanil in peanuts». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6717.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in blueberries and cranberries». *EFSA Journal* 2021; 19(9):6835.
- ⁽⁸⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
- ⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
- ⁽¹⁰⁾ «Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* 2020; 18(12):6318.




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:


- 1) nell'allegato II le colonne relative alle sostanze azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, flutolanil e proquinazid sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Azossistrobina	Benzovindiflupir	Cyantraniliprole	Ciflufenamid (somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E, espressa come ciflufenamid) (A) (R)	Flutolanil (R)	Proquinazid (R) (F)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO					0,01 (*)	
0110000	Agrumi	15	0,01 (*)	0,9	0,01 (*)		0,01 (*)
0110010	Pompelmi						
0110020	Arance dolci						
0110030	Limoni						
0110040	Limette/lime						
0110050	Mandarini						
0110990	Altri (2)						
0120000	Frutta a guscio		0,01 (*)	0,04	0,01 (*)		0,02 (*)
0120010	Mandorle dolci	0,01					
0120020	Noci del Brasile	0,01					
0120030	Noci di anacardi	0,01					
0120040	Castagne e marroni	0,01					
0120050	Noci di cocco	0,01					
0120060	Nocciole	0,01					
0120070	Noci del Queensland	0,01					
0120080	Noci di pecàn	0,01					
0120090	Pinoli	0,01					
0120100	Pistacchi	1					
0120110	Noci comuni	0,01					
0120990	Altri (2)	0,01					
0130000	Pomacee	0,01 (*)	0,2	0,8	0,06		
0130010	Mele						0,08
0130020	Pere						0,08



0130030	Cotogne						0,01 (*)
0130040	Nespole						0,01 (*)
0130050	Nespole del Giappone						0,01 (*)
0130990	Altri (2)						0,01 (*)
0140000	Drupacee	2	0,01 (*)				0,01 (*)
0140010	Albicocche			0,01 (*)	0,06		
0140020	Ciliegie (dolci)			6	0,1		
0140030	Pesche			1,5	0,06		
0140040	Prugne			0,7	0,07		
0140990	Altri (2)			0,01 (*)	0,06		
0150000	Bacche e piccola frutta						
0151000	a) Uve	3	1	1,5	0,2		0,5
0151010	Uve da tavola						
0151020	Uve da vino						
0152000	b) Fragole	10	0,01 (*)	1,5	0,04		2
0153000	c) Frutti di piante arbustive	5	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0153010	More di rovo				0,07		
0153020	More selvatiche				0,01 (*)		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)				0,07		
0153990	Altri (2)				0,01 (*)		
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche				0,01 (*)		
0154010	Mirtilli	5	0,01 (*)	4			1,5
0154020	Mirtilli giganti americani	0,5	0,01 (*)	0,08			1,5
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	5	0,01 (*)	4			1,5
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	5	0,01 (*)	4			1,5
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	5	0,01 (*)	4			0,01 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	5	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0154070	Azzeruoli	5	0,2	0,8			0,01 (*)
0154080	Bacche di sambuco	5	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0154990	Altri (2)	5	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)




0160000	Frutta varia con				0,01 (*)		
0161000	a) Frutta con buccia commestibile						
0161010	Datteri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0161020	Fichi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0161030	Olive da tavola	0,01 (*)	0,01 (*)	3			0,02 (*)
0161040	Kumquat	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0161050	Carambole	0,1	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0161060	Cachi	0,01 (*)	0,2	0,8			0,01 (*)
0161070	Jambul/jambolan	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0161990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile		0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	0,01 (*)					
0162020	Litci	0,01 (*)					
0162030	Frutti della passione/ maracuja	4					
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,3					
0162050	Melastelle/cainette	0,01 (*)					
0162060	Cachi di Virginia	0,01 (*)					
0162990	Altri (2)	0,01 (*)					
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile		0,01 (*)				
0163010	Avocado	0,01 (*)		0,01 (*)			0,02 (*)
0163020	Banane	2		0,01 (*)			0,01 (*)
0163030	Manghi	4		0,7			0,01 (*)
0163040	Papaie	0,3		0,01 (*)			0,01 (*)
0163050	Melograni	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0163080	Ananas	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0163110	Anona/graviola/ guanabana	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)



0163990	Altri (2)	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI						
0210000	Ortaggi a radice e tubero			0,05	0,01 (*)		0,01 (*)
0211000	a) Patate	7	0,02			0,1	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	1	0,02			0,01 (*)	
0212010	Radici di cassava/manioca						
0212020	Patate dolci						
0212030	Ignami						
0212040	Maranta/arrow root						
0212990	Altri (2)						
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero					0,01 (*)	
0213010	Bietole	1	0,01 (*)				
0213020	Carote	1	0,01 (*)				
0213030	Sedano rapa	1	0,01 (*)				
0213040	Barbaforte/rafano/cren	1	0,01 (*)				
0213050	Topinambur	1	0,02				
0213060	Pastinaca	1	0,01 (*)				
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	1	0,01 (*)				
0213080	Ravanelli	1,5	0,01 (*)				
0213090	Salsefrica	1	0,01 (*)				
0213100	Rutabaga	1	0,01 (*)				
0213110	Rape	1	0,01 (*)				
0213990	Altri (2)	1	0,01 (*)				
0220000	Ortaggi a bulbo	10			0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglio		0,01 (*)	0,05			
0220020	Cipolle		0,01 (*)	0,05			
0220030	Scalogni		0,01 (*)	0,05			
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		0,09	8			



0220990	Altri (2)		0,01 (*)	0,05			
0230000	Ortaggi a frutto					0,01 (*)	
0231000	a) Solanacee e malvacee	3					
0231010	Pomodori		0,9	1	0,04		0,15
0231020	Peperoni		1	1,5	0,06	(+)	0,01 (*)
0231030	Melanzane		0,9	1	0,02 (*)		0,15
0231040	Gombi		1	1,5	0,01 (*)		0,01 (*)
0231990	Altri (2)		1	1,5	0,01 (*)		0,01 (*)
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	1	0,08	0,4	0,05		0,05
0232010	Cetrioli						
0232020	Cetriolini						
0232030	Zucchine						
0232990	Altri (2)						
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	1	0,01 (*)	0,3	0,05		0,01 (*)
0233010	Meloni						
0233020	Zucche						
0233030	Cocomeri/angurie						
0233990	Altri (2)						
0234000	d) Mais dolce	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 (*)	0,9	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)		0,01 (*)		0,01 (*)		0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	5		2		0,05	
0241010	Cavoli broccoli						
0241020	Cavolfiori						
0241990	Altri (2)						
0242000	b) Cavoli a testa	5		2		0,05	
0242010	Cavoletti di Bruxelles						
0242020	Cavoli cappucci						




0242990	Altri (2)						
0243000	c) Cavoli a foglia	6		0,01 (*)		0,01 (*)	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai						
0243020	Cavoli ricci						
0243990	Altri (2)						
0244000	d) Cavoli rapa	5		2		0,01 (*)	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili						
0251000	a) Lattughe e insalate	15	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	(+)		0,01 (*)			
0251020	Lattughe			5			
0251030	Scarole/indivia a foglie larghe	(+)		0,01 (*)			
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	(+)		0,01 (*)			
0251050	Barbarea	(+)		0,01 (*)			
0251060	Rucola	(+)		0,01 (*)			
0251070	Senape juncea	(+)		0,01 (*)			
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	(+)		0,01 (*)			
0251990	Altri (2)			0,01 (*)			
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	15	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci						
0252020	Portulaca/porcellana						
0252030	Bietole da foglia e da costa						
0252990	Altri (2)						
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,3	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	70	1	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio						
0256020	Erba cipollina						
0256030	Foglie di sedano						




0256040	Prezemolo						
0256050	Salvia						
0256060	Rosmarino						
0256070	Timo						
0256080	Basilico e fiori commestibili						
0256090	Foglie di alloro/lauro						
0256100	Dragoncello						
0256990	Altri (2)						
0260000	Legumi	3	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)			1,5			
0260020	Fagioli (senza baccello)			0,3			
0260030	Piselli (con baccello)			2			
0260040	Piselli (senza baccello)			0,3			
0260050	Lenticchie			0,01 (*)			
0260990	Altri (2)			0,01 (*)			
0270000	Ortaggi a stelo					0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270020	Cardi	15	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270030	Sedani	15	0,01 (*)	15	0,01 (*)		
0270040	Finocchi dolci/ finocchini/finocchi di Firenze	10	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270050	Carciofi	5	0,01 (*)	0,1	0,04		
0270060	Porri	10	0,09	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270070	Rabarbaro	0,6	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati						
0280020	Funghi selvatici						
0280990	Muschi e licheni						
0290000	Alge e organismi procarioti	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	0,15	0,2		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli			0,3			
0300020	Lenticchie			0,01 (*)			




0300030	Piselli			0,01 (*)			
0300040	Lupini/semi di lupini			0,01 (*)			
0300990	Altri (2)			0,01 (*)			
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI				0,01 (*)		0,02 (*)
0401000	Semi oleaginosi						
0401010	Semi di lino	0,4	0,15	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401020	Semi di arachide	0,2	0,04	0,01 (*)		0,02	
0401030	Semi di papavero	0,5	0,15	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401050	Semi di girasole	0,5	0,01 (*)	0,5		0,01 (*)	
0401060	Semi di colza	0,5	0,2	0,8		0,01 (*)	
0401070	Semi di soia	0,5	0,08	0,4		0,01 (*)	
0401080	Semi di senape	0,5	0,15	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401090	Semi di cotone	0,7	0,15	1,5		0,01 (*)	
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401110	Semi di cartamo	0,4	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401120	Semi di borragine	0,4	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401130	Semi di camelina/ dorella	0,5	0,15	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0402000	Frutti oleaginosi		0,01 (*)			0,01 (*)	
0402010	Olive da olio	0,01 (*)		3			
0402020	Semi di palma	0,01 (*)		0,01 (*)			
0402030	Frutti di palma	0,03		0,01 (*)			
0402040	Capoc	0,01 (*)		0,01 (*)			
0402990	Altri (2)	0,01 (*)		0,01 (*)			
0500000	CEREALI			0,01 (*)			
0500010	Orzo	1,5	1,5		0,1	0,01 (*)	0,04(+)
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)	0,01 (*)		0,1	0,01 (*)	0,01 (*)
0500030	Mais/granturco	0,02	0,02		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)




0500040	Miglio	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0500050	Avena	1,5	1,5		0,1	0,01 (*)	0,04(+)
0500060	Riso	5	0,01 (*)		0,01 (*)	2	0,01 (*)
0500070	Segale	0,5	0,1		0,04	0,01 (*)	0,02
0500080	Sorgo	10	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0500090	Frumento	0,5	0,1		0,04(+)	0,01 (*)	0,02
0500990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE				0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	Tè	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
0620000	Chicchi di caffè	0,03	0,15	0,05			
0630000	Infusioni di erbe da		0,05 (*)				
0631000	a) Fiori	60		0,05 (*)			
0631010	Camomilla						
0631020	Ibisco/rosella						
0631030	Rosa						
0631040	Gelsomino						
0631050	Tiglio						
0631990	Altri (2)						
0632000	b) Foglie ed erbe	60		0,05 (*)			
0632010	Fragola						
0632020	Rooibos						
0632030	Mate						
0632990	Altri (2)						
0633000	c) Radici	0,3		0,2			
0633010	Valeriana						
0633020	Ginseng						
0633990	Altri (2)						
0639000	d) Altre parti della pianta	0,05 (*)		0,05 (*)			
0640000	Semi di cacao	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
0700000	LUPPOLO	30	0,05 (*)	0,05 (*)	5	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE						
0810000	Semi	0,3	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde						




0810020	Grano nero/cumino nero						
0810030	Sedano						
0810040	Coriandolo						
0810050	Cumino						
0810060	Aneto						
0810070	Finocchio						
0810080	Fieno greco						
0810090	Noce moscata						
0810990	Altri (2)						
0820000	Frutta	0,3	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato						
0820020	Pepe di Sichuan						
0820030	Carvi						
0820040	Cardamomo						
0820050	Bacche di ginepro						
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)						
0820070	Vaniglia						
0820080	Tamarindo						
0820990	Altri (2)						
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella						
0830990	Altri (2)						
0840000	Spezie da radici e rizomi						
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)						
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,15	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)						
0840990	Altri (2)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano						
0850020	Capperi						
0850990	Altri (2)						
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano						
0860990	Altri (2)						



0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis						
0870990	Altri (2)						
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO				0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	5	0,01 (*)	0,05			
0900020	Canne da zucchero	0,05	0,04	0,01 (*)			
0900030	Radici di cicoria	0,09	0,01 (*)	0,05			
0900990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI						
1010000	Prodotti ottenuti da				0,02 (*)		0,02 (*)
1011000	a) Suini						
1011010	Muscolo	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,2		0,05 (*)	
1011020	Grasso	0,05 (+)	0,03	0,5		0,05 (*)	
1011030	Fegato	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	
1011040	Rene	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	
1011990	Altri (2)	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01		0,05 (*)	
1012000	b) Bovini						
1012010	Muscolo	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,2		0,05 (*)	(+)
1012020	Grasso	0,05 (+)	0,03	0,5		0,05 (*)	(+)
1012030	Fegato	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	(+)
1012040	Rene	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	(+)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	
1012990	Altri (2)	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01		0,05 (*)	
1013000	c) Ovini						
1013010	Muscolo	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,2		0,05 (*)	(+)
1013020	Grasso	0,05 (+)	0,03	0,5		0,05 (*)	(+)
1013030	Fegato	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	(+)
1013040	Rene	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	(+)
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	
1013990	Altri (2)	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01		0,05 (*)	



1014000	d) Caprini						
1014010	Muscolo	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,2		0,05 (*)	(+)
1014020	Grasso	0,05 (+)	0,03	0,5		0,05 (*)	(+)
1014030	Fegato	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	(+)
1014040	Rene	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	(+)
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	
1014990	Altri (2)	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01		0,05 (*)	
1015000	e) Equidi						
1015010	Muscolo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,2		0,05 (*)	(+)
1015020	Grasso	0,05	0,03	0,5		0,05 (*)	(+)
1015030	Fegato	0,07	0,1	1,5		0,5	(+)
1015040	Rene	0,07	0,1	1,5		0,5	(+)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07	0,1	1,5		0,5	
1015990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01		0,05 (*)	
1016000	f) Pollame	0,01 (*) (+)	0,01 (*)			0,05 (*)	
1016010	Muscolo	(+)		0,02			
1016020	Grasso	(+)		0,04			
1016030	Fegato	(+)		0,15			
1016040	Rene	(+)		0,15			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)		0,15			
1016990	Altri (2)	(+)		0,01			
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento						
1017010	Muscolo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,2		0,05 (*)	
1017020	Grasso	0,05	0,03	0,5		0,05 (*)	
1017030	Fegato	0,07	0,1	1,5		0,5	
1017040	Rene	0,07	0,1	1,5		0,5	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07	0,1	1,5		0,5	
1017990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01		0,05 (*)	
1020000	Latte	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,02	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
1020010	Bovini	(+)					(+)
1020020	Ovini	(+)					(+)



1020030	Caprini	(+)					(+)
1020040	Equini	(+)					(+)
1020990	Altri (2)	(+)					
1030000	Uova di volatili	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,15	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
1030010	Galline	(+)					
1030020	Anatre	(+)					
1030030	Oche	(+)					
1030040	Quaglie	(+)					
1030990	Altri (2)	(+)					
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)						
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)						
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)						

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Azossistrobina

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe


0251040 Crescione e altri germogli e gemme

0251050 Barbarea

0251060 Rucola

0251070 Senape juncea

0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)



L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla tossicità dei metaboliti. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 1° luglio 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011000 a) Suini
1011010 Muscolo
1011020 Grasso
1011030 Fegato
1011040 Rene
1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1011990 Altri (2)
1012000 b) Bovini
1012010 Muscolo
1012020 Grasso
1012030 Fegato
1012040 Rene
1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1012990 Altri (2)
1013000 c) Ovini
1013010 Muscolo
1013020 Grasso
1013030 Fegato
1013040 Rene
1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013990 Altri (2)
1014000 d) Caprini
1014010 Muscolo
1014020 Grasso
1014030 Fegato
1014040 Rene
1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990 Altri (2)
1016000 f) Pollame
1016010 Muscolo
1016020 Grasso
1016030 Fegato
1016040 Rene
1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990 Altri (2)
1020000 Latte
1020010 Bovini
1020020 Ovini
1020030 Caprini
1020040 Equini
1020990 Altri (2)
1030000 Uova di volatili
1030010 Galline
1030020 Anatre
1030030 Oche
1030040 Quaglie
1030990 Altri (2)



Ciflufenamid (somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E, espressa come ciflufenamid) (A) (R)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Ciflufenamid - codice 1000000 eccetto 1040000: somma di ciflufenamid (isomero Z), del relativo isomero E e del metabolita 149-F1, espressa come ciflufenamid

(A) I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che le norme di riferimento per l'isomero E e il metabolita 149-F1 non sono disponibili sul mercato. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato delle norme di riferimento di cui alla prima frase entro il 17 settembre 2020, oppure, qualora tali norme di riferimento non siano disponibili sul mercato entro tale termine, della mancanza delle stesse.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sull'alimentazione del pollame. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 settembre 2021 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500090 Frumento**Flutolanil (R)**

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1040000: flutolanil (flutolanil e metaboliti contenenti la frazione acido 2-trifluorometossibenzoico, espressi in flutolanil)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231020 Peperoni**Proquinazid (R) (F)**


(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Proquinazid - codice 1000000 eccetto 1040000: Somma di proquinazid e metabolita 3-[(6-iodo-4-osso-3-propil-3,4-diidrochinazolin-2-yl)ossi]acido propanoico (IN-MU210), espresso in proquinazid

(F) Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 aprile 2023 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010 Orzo**0500050 Avena**

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui nell'erba (componente primario dell'assunzione dietetica degli animali di allevamento). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 aprile 2023 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.


1012010 Muscolo**1012020 Grasso****1012030 Fegato****1012040 Rene****1013010 Muscolo****1013020 Grasso****1013030 Fegato****1013040 Rene****1014010 Muscolo****1014020 Grasso****1014030 Fegato****1014040 Rene****1015010 Muscolo****1015020 Grasso****1015030 Fegato****1015040 Rene**

1020010 Bovini
1020020 Ovini
1020030 Caprini
1020040 Equini»


2) nell'allegato III, parte A, la colonna relativa alla sostanza emamectina è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,01 (*)
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	0,02
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	



0130990	Altri (2)	
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	0,05
0140020	Ciliegie (dolci)	0,04
0140030	Pesche	0,15
0140040	Prugne	0,02
0140990	Altri (2)	0,01 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	0,05
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	0,05
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 (*)
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 (*)
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzerruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	0,01 (*)
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	0,15




0162020	Litci	0,01 (*)
0162030	Frutti della passione/maracuja	0,01 (*)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,01 (*)
0162050	Melastelle/cainette	0,01 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,01 (*)
0162990	Altri (2)	0,01 (*)
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	0,01 (*)
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)
0211000	a) Patate	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	




0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) Solanacee e malvacee	0,02
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,01 (*)
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,01 (*)
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) Mais dolce	0,01 (*)
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,02
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	0,01 (*)
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) Cavoli a testa	0,01 (*)
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) Cavoli a foglia	0,03
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	




0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) Cavoli rapa	0,01 (*)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	1
0251020	Lattughe	1
0251030	Scarole/indivia a foglie larghe	0,2
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	1
0251050	Barbarea	1
0251060	Rucola	1
0251070	Senape juncea	1
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	1
0251990	Altri (2)	1
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,2
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	1
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	
0260010	Fagioli (con baccello)	0,03
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,01 (*)
0260030	Piselli (con baccello)	0,03
0260040	Piselli (senza baccello)	0,01 (*)




0260050	Lenticchie	0,01 (*)
0260990	Altri (2)	0,01 (*)
0270000	Ortaggi a stelo	
0270010	Asparagi	0,01 (*)
0270020	Cardi	0,01 (*)
0270030	Sedani	0,01 (*)
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,01 (*)
0270050	Carciofi	0,1
0270060	Porri	0,01 (*)
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)
0270990	Altri (2)	0,01 (*)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	




0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	
0610000	Tè	0,02 (*)
0620000	Chicchi di caffè	0,02 (*)
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	0,02 (*)
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	2
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) Radici	0,02 (*)
0633010	Valeriana	



0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	0,02 (*)
0640000	Semi di cacao	0,02 (*)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,02 (*)
0700000	LUPPOLO	0,02 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,02 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	0,02 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	0,02 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,02 (*)
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,02 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,02 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,02 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	



0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,02 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,02 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	0,01 (*)
1011020	Grasso	0,02
1011030	Fegato	0,08
1011040	Rene	0,08
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,08
1011990	Altri (2)	0,01 (*)
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	0,01 (*)
1012020	Grasso	0,02
1012030	Fegato	0,08
1012040	Rene	0,08
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,08
1012990	Altri (2)	0,01 (*)
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	0,01 (*)
1013020	Grasso	0,02
1013030	Fegato	0,08
1013040	Rene	0,08
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,08
1013990	Altri (2)	0,01 (*)
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	0,01 (*)
1014020	Grasso	0,02



1014030	Fegato	0,08
1014040	Rene	0,08
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,08
1014990	Altri (2)	0,01 (*)
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	0,01 (*)
1015020	Grasso	0,02
1015030	Fegato	0,08
1015040	Rene	0,08
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,08
1015990	Altri (2)	0,01 (*)
1016000	f) Pollame	0,01 (*)
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	0,01 (*)
1017020	Grasso	0,02
1017030	Fegato	0,08
1017040	Rene	0,08
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,08
1017990	Altri (2)	0,01 (*)
1020000	Latte	0,01 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)



1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»

- 3) nell'allegato IV, le voci relative alle sostanze «acido acetico (†)», «zolfo calcico (†)» e «maltodestrina (†)» sono rispettivamente sostituite da «acido acetico», «zolfo calcico» e «maltodestrina».

22CE1016



REGOLAMENTO (UE) 2022/477 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2022

che modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 131,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 impone specifici obblighi di registrazione ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle affinché producano dati sulle sostanze che fabbricano, importano o utilizzano al fine di valutare i rischi che queste comportano e definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi.
- (2) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le prescrizioni in materia di informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti da i) a v), e punto x), di tale regolamento. Gli allegati da VII a X del regolamento fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1 000 tonnellate.
- (3) Nel piano d'azione comune per la valutazione REACH ⁽²⁾ del giugno 2019, la Commissione e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») sono giunte alla conclusione che alcune prescrizioni in materia di informazioni contenute negli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere modificate per fare maggiore chiarezza sugli obblighi dei dichiaranti per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni.
- (4) Al fine di rendere più chiari gli obblighi dei dichiaranti, il regolamento (UE) 2021/979 della Commissione ⁽³⁾, ha modificato una serie di prescrizioni in materia di informazioni di cui agli allegati da VII a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 e le norme generali per l'adattamento del regime di sperimentazione standard di cui all'allegato XI di tale regolamento; tuttavia, in linea con gli obiettivi del piano d'azione comune per la valutazione REACH, restano da chiarire alcune prescrizioni in materia di informazioni.
- (5) È pertanto opportuno modificare le prescrizioni che riguardano le informazioni generali sul dichiarante e le informazioni sull'identificazione delle sostanze che un dichiarante deve presentare ai fini della registrazione, di cui all'allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Commissione europea e Agenzia europea per le sostanze chimiche, *REACH Evaluation Joint Action Plan*, giugno 2019 (https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en.pdf/0003c9fc-652e-5f0b-90f9-dff9d5371d17).


⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica gli allegati da VII a XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 121).



- (6) È opportuno modificare alcune norme specifiche per l'adattamento previste nelle prescrizioni in materia di informazioni standard di cui agli allegati da VII a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di allineare la terminologia della classificazione delle sostanze pericolose a quella utilizzata nell'allegato I, parti da 2 a 5, al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (7) Per motivi di chiarezza e per garantire che siano fornite informazioni utili si dovrebbero modificare le norme specifiche per l'adattamento delle informazioni standard di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla mutagenicità e la tossicità acquatica. In particolare, il punto 8.4 dovrebbe essere modificato per chiarire le conseguenze di un risultato positivo nello studio *in vitro* della mutazione genica, nonché le situazioni in cui non occorre effettuare lo studio di cui al punto 8.4.1. Inoltre, le parti che non fanno riferimento alle informazioni standard richieste dovrebbero essere rimosse dalla colonna 1 del punto 9.1.1, mentre la colonna 2 di tale punto dovrebbe descrivere con maggiore precisione le situazioni in cui non occorre effettuare lo studio e in cui sono necessarie prove di tossicità acquatica a lungo termine. Anche il punto 9.1.2 dovrebbe essere modificato per chiarire quando non occorre realizzare lo studio.
- (8) Le prescrizioni in materia di informazioni relative alle prove di mutagenicità e tossicità per la riproduzione e di informazioni ecotossicologiche di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere modificate al fine di chiarire gli obblighi dei dichiaranti. In particolare, le norme sulle prove di mutagenicità di cui al punto 8.4 dovrebbero specificare le situazioni che non richiedono le prove di cui a tale allegato e le situazioni che richiedono ulteriori prove specificate all'allegato IX. Inoltre la nomenclatura degli studi di cui al punto 8.4.2 dovrebbe essere allineata a quella dei corrispondenti documenti tecnici di orientamento dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ⁽⁵⁾. Al fine di garantire la produzione di informazioni utili sulla tossicità per la riproduzione e lo sviluppo, è altresì opportuno aggiungere al punto 8.7.1 la specie animale e le vie di somministrazione da preferire per le prove e chiarire alcune norme specifiche per l'adattamento delle prescrizioni in materia di informazioni standard. Infine, è opportuno aggiungere il punto 9.1 per la tossicità acquatica e modificare le prescrizioni in materia di informazioni sulle prove di tossicità a breve termine sui pesci di cui al punto 9.1.3 al fine di eliminare dalla colonna 1 le parti che non elencano informazioni standard e di chiarire nella colonna 2 le situazioni in cui non è necessario eseguire la prova. Anche i punti 9.2 sulla degradazione e 9.3 sul destino e sul comportamento nell'ambiente dovrebbero essere modificati per descrivere meglio le situazioni che richiedono ulteriori informazioni sulla degradazione e il bioaccumulo, nonché ulteriori studi di degradazione e bioaccumulo.
- (9) Le prescrizioni in materia di informazioni relative alle prove di mutagenicità di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere modificate in modo da specificare ai punti 8.4.4 e 8.4.5 gli studi da effettuare sulle cellule somatiche di mammifero e, se del caso, sulle cellule germinali di mammifero, nonché i casi in cui tali studi devono essere condotti. Inoltre le prescrizioni in materia di informazioni di cui al punto 8.7.2 sulle prove di tossicità sullo sviluppo prenatale in una prima e seconda specie e al punto 8.7.3 per gli studi estesi di tossicità per la riproduzione su una generazione dovrebbero essere chiarite per quanto riguarda le specie animali e le vie di somministrazione da preferire per le prove, nonché per quanto riguarda i possibili scostamenti dalle norme generali. Infine, per quanto riguarda il punto relativo alle informazioni ecotossicologiche, alcune prescrizioni in materia di informazioni sulla sperimentazione della tossicità a lungo termine sui pesci dovrebbero essere eliminate per motivi legati al benessere animale. Anche il punto 9.2 sulla degradazione dovrebbe essere modificato per allineare la formulazione del punto 9.2.3 relativo all'identificazione dei prodotti di degradazione a quella della relativa disposizione dell'allegato XIII e per riflettere di conseguenza la prescrizione modificata relativa a ulteriori prove di degradazione. Anche il punto 9.4 relativo agli effetti sugli organismi terrestri dovrebbe essere modificato per chiarire che uno studio di tossicità a lungo termine dovrebbe essere proposto dal dichiarante o potrebbe essere richiesto dall'Agenzia per le sostanze che hanno un elevato potenziale di adsorbimento al suolo o che sono molto persistenti.
- (10) È opportuno modificare l'allegato X del regolamento (CE) n. 1907/2006 per chiarire alcune prescrizioni in materia di informazioni sulla mutagenicità, sulla tossicità per lo sviluppo e la riproduzione e di informazioni ecotossicologiche. In particolare le modifiche dovrebbero descrivere le situazioni che soddisfano il requisito per una seconda prova *in vivo* delle cellule somatiche o una seconda prova *in vivo* delle cellule germinali e specificare la necessità di condurre tali studi su specie mammifere. Questi studi dovrebbero essere elencati insieme alle questioni relative alla mutagenicità che devono affrontare. È altresì opportuno modificare le prescrizioni in materia di informazioni sulla tossicità per lo sviluppo prenatale e di studi estesi di tossicità per la riproduzione su una generazione per chiarire la necessità di uno studio su una seconda specie e la scelta di tale specie, nonché le vie di somministrazione da preferire per le prove e gli scostamenti dalle norme generali. Inoltre il riferimento a una

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Linee guida OCSE n. 473 e 487.



prescrizione specifica in materia di degradazione biotica di cui al punto 9.2.1 non è più necessario e dovrebbe pertanto essere soppresso, mentre le pertinenti norme specifiche per l'adattamento di cui al punto 9.2 dovrebbero essere modificate di conseguenza. Infine, è opportuno chiarire nei punti 9.4 e 9.5.1 che, oltre ai prodotti di degradazione, è necessario effettuare prove di tossicità a lungo termine dei prodotti di trasformazione per esaminarne gli effetti sugli organismi terrestri e sugli organismi dei sedimenti.

- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (12) Le modifiche proposte mirano a chiarire alcune prescrizioni in materia di informazioni standard e norme specifiche per il loro adattamento, nonché a migliorare la certezza giuridica delle pratiche di valutazione già applicate dall'Agenzia. Tuttavia non si può escludere che, a seguito delle modifiche, alcuni fascicoli di registrazione debbano essere aggiornati. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere differita.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 ottobre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) l'allegato VI è così modificato:

a) il punto 1.1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.1. Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica»;

b) è aggiunto il seguente punto 1.1.4:

«1.1.4. Qualora sia stato nominato un rappresentante esclusivo conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, le seguenti informazioni riguardanti la persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione che ha nominato il rappresentante esclusivo: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, persona da contattare, situazione geografica del sito o dei siti in cui hanno luogo la produzione o la formulazione, ove opportuno, sito web dell'impresa, ove opportuno, e numero o numeri nazionali di identificazione della società, ove opportuno»;

c) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Trasmissione comune di dati

Gli articoli 11 e 19 prevedono che un dichiarante capofila possa presentare parte delle informazioni di registrazione per conto di altri dichiaranti membri.

Quando, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, trasmette le informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix), il dichiarante capofila descrive la composizione o le composizioni, la nanoforma o la serie di nanoforme simili a cui si riferiscono tali informazioni conformemente ai punti da 2.3.1 a 2.3.4 e al punto 2.4 del presente allegato. Ciascun dichiarante membro che si avvale delle informazioni trasmesse dal dichiarante capofila indica quali informazioni così trasmesse riguardano quale composizione, nanoforma o serie di nanoforme simili della sostanza che il dichiarante identifica a norma dell'articolo 10, lettera a), punto ii), e dell'articolo 11, paragrafo 1.

Quando, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, trasmette le informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) o ix), separatamente, il dichiarante descrive la composizione o le composizioni, la nanoforma o la serie di nanoforme simili della sostanza a cui si riferiscono tali informazioni conformemente ai punti da 2.3.1 a 2.3.4 e al punto 2.4 del presente allegato.»;

d) il punto 1.3.1 è sostituito dal seguente:

«1.3.1. Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica»;

e) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Denominazione e qualsiasi altro identificatore di ogni sostanza»;

f) il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.1. Denominazione o denominazioni nella nomenclatura IUPAC. Se non disponibile, altra o altre denominazioni chimiche internazionali»;

g) il punto 2.1.3 è sostituito dal seguente:

«2.1.3. Numero CE, ossia il numero EINECS, ELINCS o NLP, o il numero assegnato dall'Agenzia (se disponibile e appropriato)»;

h) il punto 2.1.5 è sostituito dal seguente:

«2.1.5. Altro codice d'identità, come il numero doganale (se disponibile)»;

i) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:


«2.2. Informazioni relative alla formula molecolare e strutturale o alla struttura cristallina di ogni sostanza»;

j) il punto 2.2.1 è sostituito dal seguente:

«2.2.1. Formula molecolare e formula di struttura (compresa la notazione SMILES e altra rappresentazione, se disponibile) e descrizione della o delle strutture cristalline»;

k) i punti da 2.3.1 a 2.3.7 sono sostituiti dai seguenti:

«2.3.1. Grado di purezza (%), se pertinente



2.3.2. Denominazioni dei costituenti e delle impurezze.

Nel caso di una sostanza di composizione sconosciuta o variabile, di prodotti di reazioni complesse o di materiali biologici (UVCB):

- denominazioni dei costituenti presenti in concentrazione $\geq 10\%$;
- denominazioni dei costituenti noti presenti in concentrazione $< 10\%$;
- per i costituenti che non possono essere identificati individualmente, descrizione dei gruppi di costituenti in base alla natura chimica;
- descrizione dell'origine o della fonte e del processo di fabbricazione.

2.3.3. Concentrazione tipica e intervallo di concentrazione (in percentuale) dei costituenti, dei gruppi di costituenti che non possono essere identificati singolarmente e delle impurezze come specificato al punto 2.3.2

2.3.4. Denominazioni, concentrazione tipica e intervallo di concentrazione (in percentuale) degli additivi

2.3.5. Tutti i dati analitici qualitativi specifici necessari che consentono di identificare la sostanza, quali i dati ultravioletti, infrarossi, della risonanza magnetica nucleare, dello spettro di massa o di diffrazione

2.3.6. Tutti i dati analitici quantitativi specifici necessari che consentono di identificare la sostanza, quali i dati cromatografici, titrimetrici, di analisi elementare o di diffrazione

2.3.7. Descrizione dei metodi analitici o riferimenti bibliografici appropriati che sono necessari per l'identificazione della sostanza (comprese l'identificazione e la quantificazione dei suoi costituenti e, se del caso, delle sue impurezze e degli additivi). La descrizione comprende i protocolli sperimentali seguiti e l'interpretazione pertinente dei risultati di cui ai punti da 2.3.1 a 2.3.6. Queste informazioni sono sufficienti a consentire la riproduzione dei metodi.»

l) il punto 2.4.6 è sostituito dal seguente:

«2.4.6. Descrizione dei metodi analitici o riferimenti bibliografici appropriati per le informazioni nel presente punto (2.4). La descrizione comprende i protocolli sperimentali seguiti e l'interpretazione pertinente dei risultati di cui ai punti da 2.4.2 a 2.4.5. Queste informazioni sono sufficienti a consentire la riproduzione dei metodi.»

m) è aggiunto il seguente punto 2.5:

«2.5. Ogni altra informazione disponibile e pertinente che consente di identificare la sostanza»;


n) il punto 3.5 è sostituito dal seguente:

«3.5. Descrizione generale dell'uso o degli usi identificati»;

2) l'allegato VII è così modificato:

a) al punto 8.4, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«8.4. In caso di risultato positivo dello studio <i>in vitro</i> della mutazione genica dei batteri di cui al punto 8.4.1 del presente allegato, che desta preoccupazione, il dichiarante effettua uno studio <i>in vitro</i> di cui all'allegato VIII, punto 8.4.2. Se uno di questi studi di genotossicità <i>in vitro</i> dà un risultato positivo, il dichiarante propone o l'Agenzia può richiedere uno studio <i>in vivo</i> adeguato di cui all'allegato IX, punto 8.4.4. Lo studio <i>in vivo</i> affronta il problema dell'aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.</p> <p>Non occorre realizzare lo studio <i>in vitro</i> della mutazione genica dei batteri se la prova non è applicabile alla sostanza. In tal caso, il dichiarante fornisce una giustificazione ed effettua uno studio <i>in vitro</i> di cui all'allegato VIII, punto 8.4.3. In caso di risultato positivo dello studio, il dichiarante effettua uno studio di citogenicità <i>in vitro</i> di cui all'allegato VIII, punto 8.4.2. Se uno di questi studi di genotossicità <i>in vitro</i> dà un risultato positivo, o laddove una delle prove <i>in vitro</i> di cui all'allegato VIII non sia applicabile alla sostanza, il</p>
--	---



	<p>dichiarante propone o l'Agenzia può richiedere uno studio <i>in vivo</i> adeguato di cui all'allegato IX, punto 8.4.4. Lo studio <i>in vivo</i> affronta il problema dell'aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.</p> <p>Non occorre realizzare lo studio <i>in vitro</i> della mutazione genica dei batteri di cui al punto 8.4.1 e i test di follow-up in nessuno dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio; — se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A, 1B o 2, sia nella classe di pericolo "Cancerogenicità", categoria 1 A o 1B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio.»;
--	---


b) al punto 8.4.1, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	«8.4.1. Non occorre realizzare lo studio <i>in vitro</i> della mutazione genica dei batteri per le nanoforme laddove non sia idoneo. In tal caso si effettua uno studio <i>in vitro</i> di cui all'allegato VIII, punto 8.4.3.»;
--	--

c) al punto 9.1.1, colonna 1, il secondo capoverso è soppresso.

d) al punto 9.1.1, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.1.1. Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se esistono fattori che indicano come improbabile il verificarsi della tossicità acquatica a breve termine, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche; — se è disponibile uno studio di tossicità acquatica a lungo termine sugli invertebrati. <p>Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell'elevata insolubilità in acqua.</p> <p>Il dichiarante può proporre di effettuare prove di tossicità a lungo termine anziché prove di tossicità a breve termine.</p> <p>Le prove di tossicità a lungo termine sugli invertebrati (specie da preferire <i>Daphnia</i>) (allegato IX, punto 9.1.5) sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia quando è improbabile che le prove di tossicità a breve termine possano fornire una misura reale della tossicità acquatica intrinseca della sostanza, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza è scarsamente solubile in acqua (solubilità inferiore a 1 mg/l), o — per le nanoforme con un basso tasso di dissoluzione nelle relative matrici di prova.»;
--	--



e) al punto 9.1.2, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.1.2. Non occorre realizzare lo studio se esistono fattori che indicano come improbabile il verificarsi della tossicità acquatica, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche.</p> <p>Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell'elevata insolubilità in acqua.»;</p>
--	--

3) l'allegato VIII è così modificato:

a) al punto 8.4, colonna 2, è aggiunto il testo seguente:

	<p>«8.4. Non occorre realizzare gli studi di cui ai punti 8.4.2 e 8.4.3 nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se sono disponibili dati adeguati dello studio <i>in vivo</i> corrispondente (in particolare uno studio <i>in vivo</i> di aberrazione cromosomica (o del micronucleo) riguardante il punto 8.4.2 o uno studio <i>in vivo</i> di mutazione genica su cellule di mammifero relativo al punto 8.4.3); — se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali, categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio; — se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A, 1 B o 2, sia nella classe di pericolo "Cancerogenicità", categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio. <p>In caso di risultato positivo di uno degli studi <i>in vitro</i> di genotossicità di cui all'allegato VII o al presente allegato, che desta preoccupazione, il dichiarante propone, o l'Agenzia può richiedere, uno studio <i>in vivo</i> adeguato di cui all'allegato IX, punto 8.4. Lo studio <i>in vivo</i> affronta il problema dell'aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.</p> <p>Qualora uno studio di mutagenicità <i>in vitro</i> di cui ai punti 8.4.2 o 8.4.3 non sia applicabile alla sostanza, il dichiarante fornisce una giustificazione e propone o l'Agenzia può richiedere uno studio <i>in vivo</i> adeguato di cui all'allegato IX, punto 8.4.4. Lo studio <i>in vivo</i> affronta il problema dell'aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.»;</p>
--	--

b) al punto 8.4.2, colonna 1, il testo è sostituito dal seguente:

«8.4.2. Studio <i>in vitro</i> di aberrazione cromosomica su mammifero o studio <i>in vitro</i> del micronucleo di mammifero»;	
--	--

c) al punto 8.4.2, il testo della colonna 2 è soppresso;

d) al punto 8.4.3, il testo della colonna 2 è soppresso;


e) al punto 8.6.1, colonna 2, la frase introduttiva del sesto capoverso è sostituita dalla seguente:

	«Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall'Agenzia nei casi seguenti.»;
--	---



f) il punto 8.7.1 è sostituito dal seguente:

<p>«8.7.1 Screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo (OCSE TG 421 o 422); la specie da preferire è il ratto. La via di somministrazione è orale se la sostanza è solida o liquida e per inalazione se la sostanza è un gas; si possono effettuare scostamenti se scientificamente giustificati, ad esempio sulla base di prove di un'esposizione sistemica equivalente o superiore attraverso un'altra via di esposizione umana pertinente o di tossicità specifica per via di esposizione.</p>	<p>8.7.1. Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A, 1 B o 2, sia nella classe di pericolo "Cancerogenicità", categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio; — se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio; — se un'esposizione umana rilevante può essere esclusa a norma dell'allegato XI, punto 3; — se è disponibile o il dichiarante ha proposto uno studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (OCSE TG 414) di cui all'allegato IX, punto 8.7.2, o uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (OCSE TG 443) di cui all'allegato IX, punto 8.7.3; oppure se è disponibile uno studio di tossicità per la riproduzione su due generazioni (OCSE TG 416); — se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla funzione sessuale o sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo "Tossicità per la riproduzione", categoria 1 A o 1 B: Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente del rischio; — se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e soddisfa i criteri di classificazione nella classe di pericolo "Tossicità per la riproduzione", categoria 1 A o 1 B: Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente del rischio. <p>In caso di gravi preoccupazioni circa i potenziali effetti nocivi sulla funzione sessuale, la fertilità o lo sviluppo, il dichiarante propone o l'Agenzia può richiedere uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (OCSE TG 443), di cui all'allegato IX, punto 8.7.3, oppure uno studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (OCSE TG 414), di cui all'allegato IX, punto 8.7.2, invece dello studio di screening (OCSE TG 421 o 422) per rispondere a tali preoccupazioni. Queste gravi preoccupazioni comprendono, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> — effetti nocivi sulla funzione sessuale, la fertilità o lo sviluppo in base alle informazioni disponibili, che non soddisfano i criteri per la classificazione "Tossicità per la riproduzione", categoria 1 A o 1 B; — possibile tossicità della sostanza per lo sviluppo o la riproduzione prevista sulla base di informazioni relative a sostanze strutturalmente affini, stime (Q)SAR o metodi <i>in vitro</i>.»;
--	--



g) al punto 8.8.1, colonna 2, il primo capoverso è sostituito dal seguente:


	«Nel caso di nanoforme con un tasso di dissoluzione elevato in matrici biologiche, uno studio di tossicocinetica è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall'Agenzia qualora, sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle derivanti da studi condotti in conformità al punto 8.6.1, non sia possibile effettuare questo tipo di valutazione.»;
--	---

h) è aggiunto il seguente punto 9.1:

«9.1. Tossicità acquatica	<p>9.1. Le prove di tossicità acquatica a lungo termine di cui all'allegato IX, punto 9.1, oltre alle prove di tossicità a breve termine, sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio degli effetti sugli organismi acquatici, ad esempio quando sono necessarie ulteriori informazioni per il perfezionamento della PNEC o qualora siano necessarie informazioni supplementari sulla tossicità di cui all'allegato XIII, punto 3.2.3 per valutare le proprietà PBT o vPvB della sostanza.</p> <p>La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.»;</p>
---------------------------	---

i) il punto 9.1.3 è sostituito dal seguente:

«9.1.3. Sperimentazione della tossicità a breve termine su pesci	<p>9.1.3. Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se esistono fattori che indicano come improbabile il verificarsi della tossicità acquatica a breve termine, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche; — se è disponibile uno studio di tossicità acquatica a lungo termine sui pesci. <p>Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell'elevata insolubilità in acqua.</p> <p>Il dichiarante può proporre di effettuare prove di tossicità a lungo termine anziché prove di tossicità a breve termine.</p> <p>Le prove di tossicità a lungo termine sui pesci di cui all'allegato IX, punto 9.1.6, sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia quando è improbabile che le prove di tossicità a breve termine possano fornire una misura reale della tossicità acquatica intrinseca della sostanza, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza è scarsamente solubile in acqua (solubilità inferiore a 1 mg/l), o — per le nanoforme con un basso tasso di dissoluzione nelle relative matrici di prova.»;
--	--



j) al punto 9.2, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.2. Sono acquisite ulteriori informazioni sulla degradazione o sono proposte ulteriori prove di degradazione, come descritto nell'allegato IX, se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio della degradazione della sostanza. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora siano necessarie informazioni supplementari sulla degradazione di cui all'allegato XIII, punto 3.2.1, per valutare le proprietà PBT o vPvB della sostanza conformemente al punto 2.1 di tale allegato.</p> <p>Per le nanoforme che non sono solubili né hanno un elevato tasso di dissoluzione, tali sperimentazioni prendono in considerazione la trasformazione morfologica (ad esempio cambiamenti irreversibili nelle dimensioni, nella forma e nelle proprietà superficiali e nella perdita di rivestimento delle particelle), la trasformazione chimica (ad esempio l'ossidazione e la riduzione) e altre degradazioni abiotiche (ad esempio la fotolisi).</p> <p>La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.</p> <p>Il dichiarante propone o l'Agenzia può richiedere ulteriori prove, qualora conformemente all'allegato IX la produzione di informazioni supplementari lo richieda.»;</p>
--	---

k) al punto 9.2.2.1, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.2.2.1. Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza è facilmente biodegradabile; — se la sostanza è altamente insolubile in acqua; — se, in base alla struttura, la sostanza non ha alcun gruppo chimico che possa idrolizzare. <p>Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell'elevata insolubilità in acqua.»;</p>
--	---

l) al punto 9.3, colonna 2, è aggiunto il testo seguente:

	<p>«9.3. Ulteriori informazioni sul bioaccumulo sono acquisite qualora siano necessari ulteriori dati in materia di bioaccumulo a norma dell'allegato XIII, punto 3.2.2, per valutare le proprietà PBT o vPvB della sostanza conformemente al punto 2.1 di tale allegato.</p> <p>Il dichiarante propone o l'Agenzia può richiedere ulteriori prove, qualora conformemente all'allegato IX o X la produzione di informazioni supplementari lo richieda.»;</p>
--	--

4) l'allegato IX è così modificato:

a) al punto 7.16, il secondo trattino della colonna 2 è soppresso;



b) il punto 8.4 è sostituito dal seguente:


«8.4. Mutagenicità	<p>8.4. Non occorre realizzare gli studi di cui ai punti 8.4.4 e 8.4.5 nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo “Mutagenicità sulle cellule germinali”, categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio; — se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo “Mutagenicità sulle cellule germinali”, categoria 1 A, 1B o 2, sia nella classe di pericolo “Cancerogenicità”, categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio.»;
--------------------	---

c) sono aggiunti i seguenti punti 8.4.4 e 8.4.5:

<p>«8.4.4. Se uno degli studi di genotossicità <i>in vitro</i> di cui all'allegato VII o VIII dà un risultato positivo che desta preoccupazione, uno studio <i>in vivo</i> appropriato della genotossicità su cellule somatiche di mammifero. Lo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule somatiche di mammifero affronta il problema dell'aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.</p>	<p>8.4.4. Non occorre realizzare lo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule somatiche di mammifero se sono disponibili risultati adeguati acquisiti da uno studio appropriato <i>in vivo</i> di genotossicità su cellule somatiche di mammifero.</p>
<p>8.4.5. Se uno degli studi della genotossicità <i>in vivo</i> su cellule somatiche di mammifero disponibili dà un risultato positivo che desta preoccupazione, uno studio <i>in vivo</i> appropriato della genotossicità su cellule germinali di mammifero. Lo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule germinali di mammifero affronta il problema dell'aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.</p>	<p>8.4.5. Non occorre realizzare lo studio se vi sono prove evidenti che né la sostanza né i suoi metaboliti raggiungono le cellule germinali.»;</p>

d) il punto 8.7.2 è sostituito dal seguente:

<p>«8.7.2 Studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (OCSE TG 414) su una sola specie; le specie da preferire sono il ratto o il coniglio. La via di somministrazione è orale se la sostanza è solida o liquida e per inalazione se la sostanza è un gas; si possono effettuare scostamenti se scientificamente giustificati, ad esempio sulla base di prove di un'esposizione sistemica equivalente o superiore attraverso un'altra via di esposizione umana pertinente o di tossicità specifica per via di esposizione.</p>	<p>8.7.2. Un ulteriore studio della tossicità per lo sviluppo prenatale in una seconda specie, ossia l'altra specie da preferire che non sia quella utilizzata nel primo studio, è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall'Agenzia in caso di preoccupazione per la tossicità per lo sviluppo sulla base dei risultati del primo studio e di tutti gli altri dati pertinenti. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se lo studio sulla prima specie evidenzia una tossicità per lo sviluppo che non risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo “Tossicità per la riproduzione”, categoria 1 A o 1 B; Può nuocere al feto (H360D). Gli scostamenti dalla via di somministrazione standard e gli scostamenti nella scelta della specie sono scientificamente giustificati.»;</p>
---	--



e) al punto 8.7.3, colonna 1, il testo è sostituito dal seguente:

<p>«8.7.3. Studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (OCSE TG 443), disegno sperimentale di base (coorti 1 A e 1 B senza estensione per includere una generazione F2), una sola specie, se gli studi disponibili sulla tossicità a dose ripetuta (ad esempio studi di 28 o 90 giorni, studi di screening OCSE TG 421 o 422) evidenziano effetti nocivi sugli organi o tessuti riproduttivi o destano altre preoccupazioni in relazione alla tossicità per la riproduzione. La via di somministrazione è orale se la sostanza è solida o liquida e per inalazione se la sostanza è un gas; si possono effettuare scostamenti se scientificamente giustificati, ad esempio sulla base di prove di un'esposizione sistemica equivalente o superiore attraverso un'altra via di esposizione umana pertinente o di tossicità specifica per via di esposizione.»;</p>	
---	--

f) al punto 8.7.3, colonna 2, la frase introduttiva del primo capoverso è sostituita dalla seguente:

	<p>«8.7.3. Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alla coorte 1 B per includere la generazione F2 è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall'Agenzia se:»;</p>
--	--

g) al punto 8.7.3, colonna 2, la frase introduttiva del secondo capoverso è sostituita dalla seguente:

	<p>«Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alle coorti 2 A/2 B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o alla coorte 3 (immunotossicità per lo sviluppo) è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall'Agenzia nel caso di particolari preoccupazioni in merito alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all'immunotossicità (per lo sviluppo), purché giustificate da una qualsiasi delle seguenti condizioni:»;</p>
--	--

h) al punto 9.1, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.1. Prove di tossicità a lungo termine diverse da quelle di cui ai punti 9.1.5 e 9.1.6 sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio degli effetti della sostanza sugli organismi acquatici. La scelta del/dei test dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.»;</p>
--	---

i) il punto 9.1.6 è sostituito dal seguente:

<p>«9.1.6. Sperimentazione della tossicità a lungo termine su pesci (tranne se già previsto nel quadro delle prescrizioni di cui all'allegato VIII).</p>	<p>9.1.6. Prove di tossicità a breve termine sui pesci negli stadi di embrione e di avannotto (OCSE TG 212) avviate prima del 14 aprile 2022 sono considerate adeguate per soddisfare le</p>
--	--



Le informazioni sono fornite per il punto 9.1.6.1 o 9.1.6.3.	prescrizioni in materia di informazioni standard, a condizione che la sostanza non sia altamente liposolubile ($\log Kow > 4$) o non vi sia alcuna indicazione di proprietà di interferenza con il sistema endocrino né di altre modalità di azione specifiche.»
--	--

j) il punto 9.1.6.1. è sostituito dal seguente:

«9.1.6.1. Prova di tossicità su pesci nelle prime fasi di vita (FELS) (OCSE TG 210)»;	
---	--

k) il punto 9.1.6.2 è soppresso;

l) il punto 9.1.6.3. è sostituito dal seguente:

«9.1.6.3. Prova di crescita di pesci in fase giovanile (OCSE TG 215)»;	
--	--

m) al punto 9.2, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:


	<p>«9.2. Ulteriori prove di degradazione sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio della degradazione della sostanza e dei suoi prodotti di trasformazione o di degradazione.</p> <p>La scelta del/dei test appropriato/i e delle matrici di prova dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.»;</p>
--	---

n) al punto 9.2.3, colonna 1, il testo è sostituito dal seguente:

«9.2.3. Identificazione dei prodotti di trasformazione e di degradazione biotica e abiotica»;	
---	--

o) al punto 9.4, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.4. Non occorre realizzare questi studi se è improbabile un'esposizione diretta e indiretta del comparto terrestre.</p> <p>In mancanza di dati di tossicità riguardanti gli organismi del suolo, può essere applicato il metodo dell'equilibrio di ripartizione per valutare il pericolo degli organismi del suolo. L'applicazione di tale metodo alle nanoforme è giustificata dal punto di vista scientifico. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.</p> <p>In particolare per le sostanze che hanno un potenziale elevato di adsorbimento al suolo o che sono molto persistenti il dichiarante propone o l'Agenzia può richiedere la sperimentazione della tossicità a lungo termine di cui all'allegato X anziché la sperimentazione della tossicità a breve termine.»;</p>
--	---



5) l'allegato X è così modificato:

a) il punto 8.4 è sostituito dal seguente:


«8.4. Mutagenicità	«8.4. Non occorre realizzare gli studi di cui ai punti 8.4.6 e 8.4.7 nei seguenti casi: — se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio; — se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A o 1 B o 2, sia nella classe di pericolo "Cancerogenicità", categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio.»;
--------------------	--

b) sono aggiunti i seguenti punti 8.4.6 e 8.4.7:

«8.4.6. Se uno degli studi di genotossicità <i>in vitro</i> di cui all'allegato VII o VIII dà un risultato positivo che desta preoccupazione per quanto riguarda l'aberrazione cromosomica e la mutazione genica, un secondo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule somatiche di mammifero. Il secondo studio riguarda l'aberrazione cromosomica o la mutazione genica, a seconda dei casi, che non è stata affrontata dal primo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule somatiche di mammifero.	
8.4.7. Se uno degli studi della genotossicità <i>in vivo</i> su cellule somatiche di mammifero dà un risultato positivo che desta preoccupazione per quanto riguarda l'aberrazione cromosomica e la mutazione genica, un secondo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule germinali di mammifero. Il secondo studio riguarda l'aberrazione cromosomica o la mutazione genica, a seconda dei casi, che non è stata affrontata dal primo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule germinali di mammifero.	8.4.7. Non occorre realizzare lo studio se vi sono prove evidenti che né la sostanza né i suoi metaboliti raggiungono le cellule germinali.»;

c) il punto 8.7.2 è sostituito dal seguente:

«8.7.2. Studio di tossicità per lo sviluppo prenatale (OCSE TG 414) in una seconda specie, ossia una specie diversa da quella utilizzata nel primo studio condotto in conformità all'allegato IX; la specie da preferire è il ratto o il coniglio. La via di somministrazione è orale se la sostanza è solida o liquida e per inalazione se la sostanza è un gas; si possono effettuare scostamenti se scientificamente giustificati, ad esempio sulla base di prove di un'esposizione sistemica equivalente o superiore attraverso un'altra via di esposizione umana pertinente o di tossicità specifica per via di esposizione.	Gli scostamenti dalla via di somministrazione standard e gli scostamenti nella scelta della specie sono scientificamente giustificati.»;
---	--



d) al punto 8.7.3, colonna 1, il testo è sostituito dal seguente:

<p>«8.7.3. Studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (OCSE TG 443), disegno sperimentale di base (coorti 1 A e 1 B senza estensione per includere una generazione F2), una sola specie, tranne se già previsto nel quadro delle prescrizioni dell'allegato IX. La via di somministrazione è orale se la sostanza è solida o liquida e per inalazione se la sostanza è un gas; si possono effettuare scostamenti se scientificamente giustificati, ad esempio sulla base di prove di un'esposizione sistemica equivalente o superiore attraverso un'altra via di esposizione umana pertinente o di tossicità specifica per via di esposizione.»;</p>	
---	--

e) al punto 8.7.3, colonna 2, la frase introduttiva del primo capoverso è sostituita dalla seguente:

	<p>«Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alla coorte 1 B per includere la generazione F2 è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall'Agenzia se:»</p>
--	--

f) al punto 8.7.3, colonna 2, la frase introduttiva del secondo capoverso è sostituita dalla seguente:

	<p>«Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alle coorti 2 A/2 B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o alla coorte 3 (immunotossicità per lo sviluppo) è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall'Agenzia nel caso di particolari preoccupazioni in merito alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all'immunotossicità (per lo sviluppo), purché giustificate da una qualsiasi delle seguenti condizioni:»;</p>
--	--

g) al punto 9.2, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.2. Ulteriori prove di degradazione sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio della degradazione della sostanza e dei suoi prodotti di trasformazione e di degradazione. La scelta del/dei test appropriato/i e delle matrici di prova dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.»;</p>
--	--

h) il punto 9.2.1 è soppresso;

i) al punto 9.4, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.4. Prove di tossicità a lungo termine sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia se i risultati della valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indicano la necessità di approfondire lo studio degli effetti della sostanza o dei suoi prodotti di trasformazione e degradazione sugli organismi terrestri.»</p>
--	--



	La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica. Non occorre realizzare questi studi se è improbabile un'esposizione diretta e indiretta del comparto terrestre.»;
--	---

j) al punto 9.5.1, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	«9.5.1. Prove di tossicità a lungo termine sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia se i risultati della valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indicano la necessità di approfondire lo studio degli effetti della sostanza o dei prodotti di trasformazione e degradazione pertinenti sugli organismi dei sedimenti. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.».
--	---

22CE1017



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/478 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2022****relativo al mantenimento di misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato in quanto gli audit della Commissione avevano rilevato carenze nell'attuazione, da parte delle autorità turche competenti, dei controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi destinati all'ingresso nell'Unione e gli Stati membri avevano segnalato partite non conformi di molluschi bivalvi originari della Turchia che non ottemperavano agli standard microbiologici fissati dall'Unione.
- (2) Nel corso dell'audit più recente, effettuato dalla Commissione nel settembre 2015, è stato rilevato che persistevano carenze significative nel sistema di controllo per i molluschi bivalvi destinati all'ingresso nell'Unione.
- (3) Nel gennaio 2020 le autorità turche competenti hanno fornito informazioni sulle misure correttive avviate per far fronte a tali carenze. Nonostante le iniziali valutazioni favorevoli espresse sulla base della documentazione fornita, a causa delle restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19 non è stato possibile effettuare un audit in loco per verificare l'attuazione di dette misure. Fino a quando gli esiti di tale audit non saranno stati valutati positivamente, le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 dovrebbero rimanere in vigore.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 è scaduto il 31 dicembre 2021. Inoltre, dato che la direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽³⁾, che costituisce la base per il suddetto regolamento, non è più applicabile, la base giuridica del regolamento di esecuzione della Commissione dovrebbe essere aggiornata per fare riferimento all'articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano (GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento si applica ai molluschi bivalvi vivi, refrigerati, congelati e trasformati, originari della Turchia o spediti da tale paese (codici NC: 0307, 1605) e destinati al consumo umano.

Articolo 2

Divieto di ingresso di molluschi bivalvi vivi e refrigerati

Gli Stati membri non consentono l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi vivi e refrigerati originari della Turchia o spediti da tale paese.

Articolo 3

Misure relative ai molluschi bivalvi congelati e trasformati

1. Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di rilevazione, effettuano controlli sulle partite di molluschi bivalvi congelati e trasformati originari della Turchia o spediti da tale paese secondo quanto disposto al paragrafo 2.

Tali controlli si svolgono presso il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione delle partite interessate.

2. Gli Stati membri effettuano i controlli necessari al fine di determinare:

- a) il livello di contaminazione da *Escherichia coli* in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati;
- b) la presenza di biotossine marine in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati o trasformati.

3. Le partite soggette ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 restano sotto la supervisione delle autorità competenti presso il posto di controllo frontaliero in questione fino alla ricezione e alla valutazione degli esiti di tali controlli.

4. Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 emerga che una partita sia presumibilmente nociva alla salute umana, l'autorità competente ne dispone immediatamente il sequestro e la distruzione o la sottopone ad un trattamento speciale, come previsto all'articolo 67 del regolamento (UE) 2017/625 e conformemente all'articolo 71, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

Articolo 4

Spese

Tutte le spese sostenute dagli Stati membri per l'applicazione del presente regolamento sono a carico dell'operatore, o del suo rappresentante, responsabile della partita nel momento in cui viene presentata al posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

Articolo 5

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1018



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/479 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2022****che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Collieston, Aberdeenshire (Scozia) ed è stato confermato l'11 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in un secondo stabilimento in prossimità di Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk (Inghilterra) e in prossimità di Market Weston, West Suffolk, Suffolk (Inghilterra) e sono stati confermati il 12 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).



- (7) Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in un secondo stabilimento nella contea, già colpita, di Cecil, nello stato del Maryland (Stati Uniti), e nella contea di Taylor, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti) e sono stati confermati il 10 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (8) Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Franklin, nello stato del Kansas (Stati Uniti) ed è stato confermato l'11 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (9) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un secondo stabilimento della contea di Charles Mix, già precedentemente colpita, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) ed è stato confermato il 12 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (10) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Jefferson, nello stato del Wisconsin (Stati Uniti) ed è stato confermato il 14 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (11) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Kent, nello stato del Delaware (Stati Uniti) e in un secondo stabilimento avicolo nella contea di Buena Vista, già precedentemente colpita, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti) e sono stati confermati il 17 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (12) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Dickinson, nello stato del Kansas (Stati Uniti) e in un terzo stabilimento avicolo nella contea di Cecil, già precedentemente colpita, nello stato del Maryland (Stati Uniti) e sono stati confermati il 18 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (13) Le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
- (14) Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (15) Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermato in uno stabilimento avicolo il 21 novembre 2021 in prossimità di Silecroft, Copeland, Cumbria (Inghilterra). Il Regno Unito ha altresì presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha anche completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale nello stabilimento avicolo infetto situato sul suo territorio.
- (16) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che il focolaio di HPAI in uno stabilimento avicolo in prossimità di Silecroft, Copeland, Cumbria (Inghilterra) risulta estinto e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalla zona del Regno Unito dalla quale è stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tale focolaio.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.



- (18) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:


a) la parte I è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.26 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.26	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	21.11.2021	14.3.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	21.11.2021	14.3.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	21.11.2021	14.3.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	21.11.2021	14.3.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	21.11.2021	14.3.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	21.11.2021	14.3.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	21.11.2021	14.3.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	21.11.2021	14.3.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	21.11.2021	14.3.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	21.11.2021	14.3.2022;

ii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.104 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da GB-2.105 a GB-2.107:

«GB Regno Unito	GB-2.105	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	11.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	11.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	11.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	11.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	11.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	11.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	11.3.2022	



	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	11.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	11.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	11.3.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	12.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	12.3.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	12.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	12.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	12.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	12.3.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	12.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	12.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	12.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	12.3.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	12.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	12.3.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	12.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	12.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	12.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	12.3.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	12.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	12.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	12.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	12.3.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	12.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	12.3.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	12.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	12.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	12.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	12.3.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	12.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	12.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	12.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	12.3.2022

GB-2.106

GB-2.107




iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.20 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.21 a US-2.29:

«US Stati Uniti	US-2.21	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		10.3.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		10.3.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		10.3.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		10.3.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		10.3.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		10.3.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		10.3.2022
	US-2.22	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		10.3.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		10.3.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		10.3.2022
		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		10.3.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		10.3.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		10.3.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		10.3.2022
US-2.23	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		10.3.2022	
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		10.3.2022	
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		10.3.2022	
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		10.3.2022	
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		10.3.2022	
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		10.3.2022	
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		11.3.2022	
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		11.3.2022		




	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		11.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		11.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		11.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		11.3.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		11.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		11.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		11.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		11.3.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		12.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		12.3.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		12.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		12.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		12.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		12.3.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		12.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		12.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		12.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		12.3.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		14.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		14.3.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		14.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		14.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		14.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		14.3.2022
US-2.24					
US-2.25					



	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	14.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	14.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	14.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	14.3.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	17.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	17.3.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	17.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	17.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	17.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	17.3.2022
US-2.26	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	17.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	17.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	17.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	17.3.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	17.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	17.3.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	17.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	17.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	17.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	17.3.2022
US-2.27	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	17.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	17.3.2022



	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		17.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		17.3.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		18.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		18.3.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		18.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		18.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		18.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		18.3.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		18.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		18.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		18.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		18.3.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		18.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		18.3.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		18.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		18.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		18.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		18.3.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		18.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		18.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		18.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		18.3.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		18.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		18.3.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		18.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		18.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		18.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		18.3.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		18.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		18.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		18.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		18.3.2022




b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.104 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da GB-2.105 a GB-2.107:


	GB-2.105	In prossimità di Collieston, Aberdeenshire, Scozia: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N57.38 e W1.92.
«Regno Unito	GB-2.106	In prossimità di Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk, Inghilterra: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.33 e E1.02.
	GB-2.107	In prossimità di Market Weston, West Suffolk, Suffolk, Inghilterra: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.37 e E0.96.»

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.20 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da US-2.21 a US-2.29:

	US-2.21	Stato del Maryland: Cecil 02 contea di Cecil: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 75.7817424°W e 39.5011636°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 2,5 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Cayots Corner Rd e N St Augustine Rd.; b) a nord-est: 0,9 km a nord-nord-est dall'intersezione tra N Broad St e Cedar Ln Rd.; c) a est: 0,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra Main St e Summit Bridge Rd.; d) a sud-est: 0,7 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra McKays Corner Rd e Sawmill Rd.; e) a sud: 1,4 km a nord-est dall'intersezione tra la 301 e la 313; f) a sud-ovest: 2,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra la 213 e Sandy Bottom Rd.; g) a ovest: 3,4 km a nord-est dall'intersezione tra Stemmer's Run Rd e Pond Neck Rd.; h) a nord-ovest: 1,8 km a ovest dall'intersezione tra Cayots Corner Rd e Aufustine Herman Hwy.
«Stati Uniti	US-2.22	Stato dell'Iowa contea di Taylor: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.4900604°W e 40.8972542°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,3 km a est dall'intersezione tra 110th St e Yellowstone Ave.; b) a nord-est: 1,0 km a est dall'intersezione tra 120th St e 140th Ave.; c) a est: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra County Hwy J23 e 155th Ave.;




		<p>d) a sud-est: 1,2 km a est-nord-est dall'intersezione tra 210th St e 140th Ave.;</p> <p>e) a sud: 0,8 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 230th St e Winchester Ave.;</p> <p>f) a sud-ovest: 0,9 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 210th St e Tennessee Ave.;</p> <p>g) a ovest: 0,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra 160th St e Rockwood Ave.;</p> <p>h) a nord-ovest: 0,7 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 120th St e Tennessee Ave.</p>
	US-2.23	<p>Stato del Kansas:</p> <p>contea di Franklin: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.0792521°W e 38.7130278°N) e si estende in senso orario:</p> <p>a) a nord: 0,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra Stafford Rd e Poplar St.;</p> <p>b) a nord-est: 0,9 km a nord-ovest dall'intersezione tra W 247th St e Bethel Church Rd.;</p> <p>c) a est: 0,8 km a est dall'intersezione tra W 279th St e Crescent Hill Rd.;</p> <p>d) a sud-est: 0,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra W 311th St e Bethel Church Rd.;</p> <p>e) a sud: 0,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra Jackson Rd e Virginia Rd.;</p> <p>f) a sud-ovest: 1,5 km a nord-est dall'intersezione tra Rock Creek Rd e Oregon Rd.;</p> <p>g) a ovest: 0,2 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra Highway K68 e Ohio Rd.;</p> <p>h) a nord-ovest: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra Tennessee Rd e Riley Rd.</p>
	US-2.24	<p>Stato del South Dakota</p> <p>Charles Mix 02</p> <p>contea di Charles Mix: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.6493004°W e 43.2818237°N) e si estende in senso orario:</p> <p>a) a nord: 1,7 km a nord-est dall'intersezione tra 376th Avenue e 284th Street;</p> <p>b) a nord-est: 0,3 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 381st Avenue e 285th Street;</p> <p>c) a est: 1,4 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra 289th Street e 384th Avenue;</p> <p>d) a sud-est: 0,9 km a nord-ovest dall'intersezione tra 294th Avenue e US 18. US 281.</p> <p>e) a sud: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra 296th Street e 377th Avenue;</p> <p>f) a sud-ovest: 1,7 km a ovest dall'intersezione tra 294th Street e SD 1804;</p> <p>g) a ovest: 1,1 km a sud dall'intersezione tra 371st Avenue e 289th Street;</p> <p>h) a nord-ovest: 0,6 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra 373rd Avenue e 285th Street.</p>



	<p>Stato del Wisconsin: contea di Jefferson: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 88.6351537°W e 42.9712343°N) e si estende in senso orario:</p> <p>a) a nord: 0,5 km a nord-est dall'intersezione tra Benite Road e Turner Road; b) a nord-est: 1,7 km a nord-ovest dall'intersezione tra County Road CI e CTH Z.; c) a est: 1,7 km a est-sud-est dall'intersezione tra CTH Z e WI 59; d) a sud-est: 0,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra Greening Road e WI 67; e) a sud: 1,3 km a nord-ovest dall'intersezione tra CTH 0 e Kettle Moraine Drive; f) a sud-ovest: 0,5 km a nord dall'intersezione tra South Franklin Street e US 12; WI 59.; g) a ovest: 1,2 km a sud-ovest dall'intersezione tra Findlay Road e Fremont Road; h) a nord-ovest: 0,9 km a sud dall'intersezione tra Schmidt Road e Gnube Lane.</p>	US-2.25
	<p>Stato del Delaware: contea del Kent: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 75.4180689°W e 39.0474609°N) e si estende in senso orario:</p> <p>a) a nord: 0,7 km a sud-est dall'intersezione tra Bowers Beach Road e Old Bowers Road; b) a nord-est: 2,1 km a est-nord-est dall'intersezione tra Brockam Bridge Road e Bennetts Pier Road; c) a est: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra DE 36 e Lighthouse Road; d) a sud-est: 0,6 km a nord dall'intersezione tra Johnson Road e DE 30; e) a sud: 0,5 km a est dall'intersezione tra DE 36 e Fitzgeralds Road; f) a sud-ovest: 0,8 km a sud-est dall'intersezione tra Hunting Quarter Road e Messicks Road; g) a ovest: 1,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra Paradise Alley Road e Campground Road; h) a nord-ovest: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra Barratts Chapel Road e McGinnis Pond Road.</p>	US-2.26
	<p>Stato dell'Iowa Buena Vista 02 contea di Buena Vista: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.1270827°W e 42.9155545°N) e si estende in senso orario:</p> <p>a) a nord: 1,2 km a sud-est dall'intersezione tra 500th Street e 230th Avenue; b) a nord-est: 1,1 km a sud-est dall'intersezione tra 180th Avenue e 430th Street; c) a est: 1,15 km a nord-ovest dall'intersezione tra 480th Street e CR M54; d) a sud-est: 0,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra 520th Street e 190th Avenue;</p>	US-2.27



		<p>e) a sud: 0,2 km a nord-est dall'intersezione tra 540th Street e 140th Avenue; f) a sud-ovest: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra 520th Street e 100th Avenue; g) a ovest: 0,4 m a nord dall'intersezione tra C-25 e 80th Avenue; h) a nord-ovest: 0,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra 100th Avenue e 435th Street.</p>
	US-2.28	<p>Stato del Kansas: contea di Dickinson: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 96,9485550°W e 38,7273195°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,3 km a nord-ovest dall'intersezione tra 900 Avenue e Vane Road; b) a nord-est: 0,8 km a nord-est dall'intersezione tra Q Avenue e South 2900 Road; c) a est: 0,5 km a est dall'intersezione tra V avenue e 2700 Road; d) a sud-est: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra Bb Avenue e South 2900 Road; e) a sud: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra 330th Street e Wagonwheel Road; f) a sud-ovest: 0,8 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra Sunflower Road e 340th Street; g) a ovest: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra Paint Road e 300 Avenue; h) a nord-ovest: 0,7 km a nord-ovest dall'intersezione tra KS 4 e Rain Road.</p>
	US-2.29	<p>Stato del Maryland: Cecil 04 contea di Cecil: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 75,7934265°W e 39,4839828°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,6 km a nord dall'intersezione tra Stallion Row e Myrtle Wilson Road; b) a nord-est: 0,2 km a sud-est dall'intersezione tra Industrial Road e Haveg Road; c) a est: 1,0 km a nord-ovest dall'intersezione tra Grears Corner Road e Dexter Corner Road; d) a sud-est: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra Delaware Line Road e McKays Corner Road; e) a sud: 1,0 km a sud-sud-est dall'intersezione tra US 301 e MD. 313; f) a sud-ovest: 1,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra MD213 e Starkey Farm Lane; g) a ovest: 0,8 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Grove Neck Road e Woodlawn Lane; h) a nord-ovest: 0,8 km a nord dall'intersezione tra Park Lane e Beachview Avenue.»;</p>



2) nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.26 è sostituita dalla seguente:


«GB Regno Unito	GB-2.26	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	21.11.2021	14.3.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	21.11.2021	14.3.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	21.11.2021	14.3.2022*;

ii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.104 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da GB-2.105 a GB-2.107:

«GB Regno Unito	GB-2.105	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	11.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	11.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	11.3.2022	
	GB-2.106	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	12.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	12.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	12.3.2022	
	GB-2.107	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	12.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	12.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	12.3.2022*;	

iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.20 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.21 a US-2.29:

«US Stati Uniti	US-2.21	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	10.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	10.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	10.3.2022	
	US-2.22	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	10.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	10.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	10.3.2022	
	US-2.23	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	11.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	11.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	11.3.2022	



US-2.24	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	12.3.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	12.3.2022
US-2.25	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	12.3.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	14.3.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	14.3.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	14.3.2022
US-2.26	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	17.3.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	17.3.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	17.3.2022
US-2.27	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	17.3.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	17.3.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	17.3.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.3.2022
US-2.28	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	18.3.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.3.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.3.2022
US-2.29	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	18.3.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.3.2022*

22CE1019



DECISIONE (UE) 2022/480 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 marzo 2022

sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, nonché sulla definizione dell'oggetto dell'inchiesta

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la richiesta presentata da 290 deputati di istituire una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare ed indagare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione per quanto riguarda l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti installati su dispositivi mobili sfruttando le vulnerabilità informatiche («spyware di sorveglianza equivalenti»),
- vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
- visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
- visto l'impegno dell'Unione europea a favore dei valori e dei principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, come indicato nel preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare agli articoli 2, 6 e 21,
- visto l'articolo 4, paragrafo 2, TUE, che ribadisce la competenza esclusiva degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della sicurezza nazionale,
- visti gli articoli 16 e 223 TFUE,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare gli articoli 7, 8, 11, 21 e 47 — che riconoscono i diritti, le libertà e i principi specifici in essa sanciti quali il rispetto della vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e di informazione, il diritto alla non discriminazione, nonché il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale —, i quali si applicano pienamente agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, e visto il suo articolo 52, paragrafo 1, che consente talune limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali,
- vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ⁽³⁾,
- vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.⁽²⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.⁽³⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

- vista la decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri ⁽⁵⁾, quale modificata dalla decisione (PESC) 2021/796 del Consiglio del 17 maggio 2021 ⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ⁽⁷⁾,
- visto l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ⁽⁸⁾,
- visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 8, 9, 13 e 17, e i relativi protocolli,
- visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ⁽⁹⁾,
- viste la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni ⁽¹⁰⁾, e le sue raccomandazioni riguardanti il rafforzamento della sicurezza informatica nelle istituzioni, organi e agenzie dell'UE,
- visto l'articolo 208 del proprio regolamento,
 - A. considerando che da recenti rivelazioni risulta che diversi paesi, tra cui degli Stati membri, hanno utilizzato lo spyware di sorveglianza Pegasus contro giornalisti, politici, funzionari delle autorità di contrasto, diplomatici, avvocati, imprenditori, attori della società civile e altri attori, e che tali pratiche sono estremamente allarmanti e sembrano confermare i pericoli dell'uso improprio della tecnologia di sorveglianza per minare i diritti umani e la democrazia;
 1. decide di costituire una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, fatte salve le prerogative delle giurisdizioni nazionali o dell'Unione;
 2. decide che la commissione d'inchiesta sarà incaricata di:
 - indagare sulla portata dei presunti casi di infrazione o cattiva amministrazione nell'attuazione del diritto dell'Unione derivanti dall'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, raccogliere informazioni sulla misura in cui Stati membri, comprese, ma non solo, l'Ungheria e la Polonia, o paesi terzi usano una sorveglianza intrusiva con modalità che violano i diritti e le libertà sanciti dalla Carta, nonché valutare il livello di rischio che ciò comporta per i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, come la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;
 - per l'esercizio delle sue funzioni, raccogliere e analizzare informazioni per accertare:
 - l'uso e il funzionamento di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti e il loro presunto impatto negativo sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta, nell'attuazione da parte degli Stati membri del diritto dell'Unione;
 - il quadro giuridico esistente in cui gli Stati membri hanno acquisito e utilizzato Pegasus e spyware di sorveglianza equivalenti;
 - se le autorità degli Stati membri hanno utilizzato Pegasus e spyware di sorveglianza equivalenti per scopi politici, economici o altri scopi ingiustificati per spiare giornalisti, politici, funzionari delle forze di contrasto, diplomatici, avvocati, imprenditori, attori della società civile o altri attori, in violazione del diritto dell'Unione e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE o dei diritti sanciti dalla Carta;

⁽⁵⁾ GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13.


⁽⁶⁾ GU L 174 I del 18.5.2021, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.


⁽⁸⁾ GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

⁽⁹⁾ https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

⁽¹⁰⁾ GU C 378 del 9.11.2017, pag. 104.




- se l'utilizzo, in violazione del diritto dell'Unione, di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti abbia avuto un impatto negativo sui processi democratici negli Stati membri per quanto riguarda le elezioni a livello locale, nazionale ed europeo;
- i presunti casi di infrazione della direttiva 2002/58/CE o di cattiva amministrazione da parte di Stati membri derivanti dall'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, in particolare per quanto riguarda il principio di riservatezza delle comunicazioni e il divieto di ascoltare, intercettare, memorizzare o altri tipi di intercettazione o sorveglianza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico delle persone;
- se l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti da parte degli Stati membri abbia costituito, comportato o rivelato violazioni della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679;
- se la Commissione disponeva di prove dell'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti contro persone;
- se gli Stati membri abbiano assicurato salvaguardie istituzionali e giuridiche sufficienti per evitare l'uso illegale di spyware e se le persone che sospettano che i loro diritti siano stati violati dall'uso di spyware abbiano accesso a mezzi di ricorso efficaci;
- la presunta inazione degli Stati membri rispetto al coinvolgimento di entità dell'UE nello sviluppo, nella diffusione o nel finanziamento di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, compresa la catena di approvvigionamento in termini di tecnologia e il suo sfruttamento, nella misura in cui ciò è in violazione del diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2021/821, e anche quando software di sorveglianza commercializzati per un certo scopo (ad esempio la lotta contro il terrorismo) sono utilizzati in un altro contesto;
- il ruolo del governo di Israele e di altri paesi terzi nel fornire agli Stati membri Pegasus e spyware di sorveglianza equivalenti;
- se l'uso di Pegasus o spyware di sorveglianza equivalenti da parte delle autorità degli Stati membri abbia comportato il trasferimento di dati personali verso paesi terzi, in particolare, ma non solo, al gruppo NSO e a governi di paesi terzi;
- se l'uso di Pegasus o spyware di sorveglianza equivalenti, che coinvolge direttamente o indirettamente entità collegate all'UE, abbia contribuito a spiare illegalmente giornalisti, politici, funzionari delle autorità di contrasto, diplomatici, avvocati, imprenditori, attori della società civile o altri attori in paesi terzi e abbia portato a violazioni o abusi dei diritti umani che destano grave preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'UE, e se tale uso sia stato in violazione dei valori sanciti dall'articolo 21 TUE e dalla Carta, anche tenendo debitamente conto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e di altri diritti sanciti dal diritto internazionale in materia di diritti umani;
- se vi erano motivi sufficienti per giustificare l'adozione da parte del Consiglio di misure restrittive o sanzioni nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dell'UE nei confronti di uno o più paesi terzi qualora una decisione, adottata conformemente al titolo V, capo 2, TUE, preveda l'interruzione o la riduzione delle relazioni economiche o finanziarie, a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, TFUE;
- se l'uso di Pegasus o spyware di sorveglianza equivalenti da parte di paesi terzi abbia avuto un impatto sui diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e se vi fossero motivi sufficienti perché il Consiglio riesaminasse eventuali accordi di cooperazione internazionale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia conclusi con paesi terzi a norma dell'articolo 218 TFUE;
- presentare le eventuali raccomandazioni che riterrà opportune al riguardo;
- formulare raccomandazioni per proteggere le istituzioni dell'UE, i suoi membri e il personale da tali spyware di sorveglianza;



3. decide che la commissione d'inchiesta presenterà la sua relazione entro un termine di 12 mesi dall'approvazione della presente decisione;
4. decide che la commissione d'inchiesta dovrà tener conto nel proprio lavoro degli eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero intervenire durante il suo mandato;
5. sottolinea che, al fine di garantire una buona cooperazione e un buon flusso di informazioni tra la commissione d'inchiesta e le commissioni e sottocommissioni permanenti competenti, il presidente e il relatore della commissione d'inchiesta potrebbero essere coinvolti nelle pertinenti discussioni delle commissioni e sottocommissioni permanenti e viceversa, in particolare per le audizioni della commissione d'inchiesta;
6. decide che eventuali raccomandazioni elaborate dalla commissione d'inchiesta vengano deferite alle pertinenti commissioni e sottocommissioni permanenti nei rispettivi settori di competenza, quali definiti all'allegato VI del regolamento;
7. decide che la commissione d'inchiesta sarà composta di 38 membri;
8. incarica la sua presidente di provvedere alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

22CE1020



DECISIONE (UE) 2022/481 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'adozione di una decisione sul riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 1994 con decisione 94/800/CE del Consiglio ⁽¹⁾, l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), che è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
- (2) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.
- (3) A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le funzioni della Conferenza dei ministri sono esercitate dal Consiglio generale dell'OMC.
- (4) A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, gli organismi dell'OMC di prassi adottano le decisioni all'unanimità.
- (5) Nel dicembre 2013, la nona sessione della Conferenza dei ministri dell'OMC ha adottato una decisione dei ministri relativa all'Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products (intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39) («intesa sui contingenti tariffari»). L'intesa sui contingenti tariffari disciplina la gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli.
- (6) Il paragrafo 13 dell'intesa sui contingenti tariffari prevede l'avvio di un riesame dell'intesa sui contingenti tariffari entro quattro anni dalla sua adozione, tenendo conto dell'esperienza acquisita fino a quel momento. L'obiettivo del riesame è promuovere un processo di costante miglioramento dell'utilizzo dei contingenti tariffari.
- (7) In conformità del paragrafo 13 dell'intesa sui contingenti tariffari, nel 2018 il comitato per l'agricoltura ha proceduto al riesame dell'intesa sui contingenti tariffari. Nel dicembre 2019 i risultati del riesame sono stati presentati alla riunione del Consiglio generale dell'OMC sotto forma di relazione del comitato per l'agricoltura (documento n. G/AG/29 del 31 ottobre 2019).
- (8) Il 9 novembre 2021 il presidente del comitato per l'agricoltura ha presentato la sua relazione sui negoziati e un progetto di decisione, figuranti nel documento G/AG/32. Allo stesso tempo, il comitato per l'agricoltura ha presentato il progetto di decisione riportato in allegato alla relazione contenuta nel documento G/AG/32 («progetto di decisione») al Consiglio generale per esame e successiva trasmissione alla 12ª Conferenza dei ministri per l'adozione definitiva, osservando tuttavia che alcuni membri dell'OMC non avevano ancora completato le consultazioni interne in materia.

⁽¹⁾ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).



- (9) A causa del rinvio della 12ª Conferenza dei ministri dell'OMC, il comitato per l'agricoltura ha convenuto di proporre una proroga di tre mesi del termine (vale a dire fino al 31 marzo 2022) al fine di perfezionare una decisione sul riesame.
- (10) Nella riunione straordinaria del Consiglio generale del 15 dicembre 2021 i membri dell'OMC hanno concordato la proroga di tre mesi del termine, fino al 31 marzo 2022.
- (11) Si prevede che il Consiglio generale dell'OMC sarà invitato entro il 31 marzo 2022, o successivamente nel 2022 in caso di ulteriore proroga del termine, a valutare l'adozione del progetto di decisione, eventualmente con alcune modifiche a seguito dei negoziati.
- (12) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC, in quanto la decisione da adottare sarà vincolante per l'Unione.
- (13) Il progetto di decisione contiene raccomandazioni per il futuro funzionamento del meccanismo di sottoutilizzo dei contingenti tariffari che, se accettabili per tutti i membri dell'OMC, potrebbero concludere il riesame. L'adozione del progetto di decisione comporterebbe la decadenza delle disposizioni dell'intesa che esonerano gli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo dal meccanismo di sottoutilizzo, il che favorisce gli interessi dell'Unione.
- (14) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, nel Consiglio generale dell'OMC l'Unione è rappresentata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in ogni riunione che si tenga entro il 31 marzo 2022 o oltre tale data in caso di ulteriore proroga del termine è la seguente: sostenere un risultato basato sul consenso al fine di adottare una decisione che concluda il riesame del funzionamento della decisione della Conferenza dei ministri dell'OMC del 7 dicembre 2013 relativa all'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli, come definito all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39), e che renda inoperativi i paragrafi da 13 a 15 e l'allegato B di tale decisione, come indicato nel progetto di decisione di cui all'allegato della relazione contenuta nel documento n. G/AG/32, acclusa alla presente decisione.

Articolo 2


I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio generale dell'OMC possono concordare modifiche minori del progetto di decisione di cui all'allegato della relazione contenuta nel documento n. G/AG/32, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE



COMITATO PER L'AGRICOLTURA


G/AG/32

11 novembre 2021

RIESAME DEL FUNZIONAMENTO DELLA DECISIONE DI BALI RELATIVA ALLA GESTIONE DEI CONTINGENTI
TARIFFARI


RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO GENERALE

- 1.1. Nel dicembre 2013, a Bali, in occasione della nona sessione della Conferenza dei ministri, questi ultimi hanno adottato la decisione relativa all'Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products («intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli»), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39) (di seguito «decisione»). La decisione prevedeva inoltre l'avvio, entro la fine del 2017, del riesame del suo funzionamento al fine di migliorare il tasso di utilizzo dei contingenti tariffari. Conformemente ai paragrafi da 13 a 14 della decisione, era specificamente previsto che rientrasse nel riesame anche il futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo di cui all'allegato A della decisione.
- 1.2. Il riesame si è concluso con l'approvazione da parte del Consiglio generale, nella riunione del 9 e 10 dicembre 2019, delle raccomandazioni del comitato per l'agricoltura figuranti nell'allegato 2 della relazione G/AG/29. Tuttavia durante la procedura di riesame 2017-2019 non è stato raggiunto alcun accordo di principio sulla questione del futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo. Al contrario, conformemente al paragrafo 1 delle raccomandazioni approvate figuranti nell'allegato 2 della relazione G/AG/29, i membri hanno convenuto di rinviare di due anni, vale a dire alla fine del 2021, il termine per una decisione sul paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo.
- 1.3. Le raccomandazioni suggeriscono inoltre una potenziale frammentazione della decisione riconoscendo ad alcuni membri, elencati nell'allegato B della decisione, il diritto di cessare l'applicazione del paragrafo 4, qualora i membri non concordino sul futuro funzionamento di tale paragrafo. L'obiettivo di evitare l'esenzione per taluni membri, che potrebbe potenzialmente essere determinata dal mancato accordo sul futuro funzionamento del paragrafo 4 entro il termine convenuto, ha rappresentato per numerosi membri un'importante motivazione a trovare una soluzione accettabile su tale paragrafo nelle discussioni post 2019 in sede di comitato per l'agricoltura.
- 1.4. Nel corso di tali discussioni, i membri hanno esaminato in dettaglio come funzionerebbe a livello pratico l'attuale paragrafo 4 durante la fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo. È stato osservato che nella fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo, conformemente all'attuale paragrafo 4, il membro importatore è tenuto a modificare il metodo di gestione dei contingenti tariffari passando alla gestione in base al criterio del «primo arrivato, primo servito» in dogana o a un sistema di licenze automatiche e incondizionate su richiesta, effettuando la scelta sulla base delle consultazioni con il o i membri esportatori interessati. Il metodo di gestione selezionato sarà quindi mantenuto per un periodo minimo di due anni, al termine del quale la questione verrà «chiusa» e indicata come tale nel registro del segretariato, a condizione che i tassi di utilizzo siano stati notificati tempestivamente per i due anni in questione.
- 1.5. Conformemente all'ultima parte dell'attuale paragrafo 4, durante la fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo i membri importatori in via di sviluppo possono scegliere un metodo alternativo di gestione dei contingenti tariffari o mantenere il metodo attuale. La scelta di un metodo alternativo di gestione dei contingenti tariffari dovrà essere notificata al comitato per l'agricoltura nell'ambito del funzionamento del meccanismo di sottoutilizzo. Il metodo prescelto andrà mantenuto per un minimo di due anni e la questione verrà «chiusa» a condizione che il tasso di utilizzo sia aumentato in misura pari a due terzi degli incrementi annui descritti al paragrafo 3, lettera b), del meccanismo di sottoutilizzo.
- 1.6. Il dibattito ha consentito ai membri di inquadrare meglio il principale punto critico individuato in relazione al futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo, ovvero il caso in cui un membro importatore in via di sviluppo non realizzi l'aumento richiesto del tasso di utilizzo dopo aver scelto di mantenere il metodo attuale di gestione dei contingenti tariffari o di applicare un metodo di gestione alternativo.
- 1.7. Gli sforzi dei membri per raggiungere un accordo sul paragrafo 4 si sono concentrati principalmente sulla ricerca di possibili approcci per affrontare tale potenziale situazione pendente per i membri importatori in via di sviluppo per giungere alla «chiusura» della questione relativa al sottoutilizzo.
- 1.8. Vi è stato un ampio sostegno a favore di un approccio basato su una proposta di testo presentata in via informale dalla Costa Rica, secondo cui un membro importatore in via di sviluppo che non rispettasse il tasso di utilizzo richiesto (vale a dire due terzi rispetto degli incrementi annui elencati al paragrafo 3, lettera b), del meccanismo di sottoutilizzo) dopo due anni nella fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo, avendo mantenuto il metodo di



gestione attuale o applicando un metodo di gestione alternativo, sarebbe soggetto al requisito standard di cui alla prima frase del paragrafo 4, su richiesta del o dei membri esportatori interessati. In assenza di tale richiesta, la questione verrebbe indicata come «chiusa» dopo due anni nella fase conclusiva, anche se non è stato realizzato l'aumento richiesto del tasso di utilizzo. Questa proposta mira a garantire che una questione nella fase conclusiva del meccanismo giunga comunque a «chiusura» o «risoluzione».


- 1.9. Un ulteriore punto sollevato più di recente in questo dibattito riguardava il rapporto tra gli obblighi derivanti dal meccanismo di sottoutilizzo e le disposizioni specifiche sulla gestione dei contingenti tariffari che un membro importatore può avere nel proprio elenco delle concessioni. I membri hanno in via generale riconosciuto che le concessioni e gli impegni degli elenchi hanno preminenza e che il ruolo della decisione e del relativo meccanismo di sottoutilizzo era quello di promuovere un'attuazione efficace degli impegni previsti, piuttosto che di modificarli. Nello specifico, i membri si sono basati sul paragrafo 5 del meccanismo di sottoutilizzo, che stabilisce esplicitamente una gerarchia tra gli obblighi derivanti dagli accordi interessati (che, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 7, del GATT del 1994 comprendono gli elenchi delle concessioni dei membri) e le disposizioni del meccanismo di sottoutilizzo, affermando che in caso di conflitto, prevalgono le disposizioni degli accordi interessati.
- 1.10. Sulla base delle discussioni, il progetto di decisione proposto sul futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo (riportato nell'allegato della presente relazione) contiene i seguenti elementi:
 - i. La suddivisione dell'attuale paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo in due parti al fine di chiarire il requisito «standard» [proposto paragrafo 4, lettera a)] e il trattamento speciale e differenziato [paragrafo 4, lettera b)];
 - ii. le disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato contenute nell'attuale paragrafo 4 sono riprodotte, senza modifiche, nel proposto paragrafo 4, lettera b);
 - iii. al fine di affrontare la situazione pendente nel caso in cui dopo due anni un membro importatore in via di sviluppo che ha mantenuto il metodo attuale di gestione dei contingenti tariffari o applica un metodo di gestione alternativo non abbia rispettato il tasso di utilizzo richiesto, il progetto di decisione propone di aggiungere un'opzione supplementare nell'ultima parte del paragrafo 4, lettera b), al fine di giungere alla «chiusura» della questione. Tale opzione prevederebbe che il membro importatore in via di sviluppo interessato applichi il requisito «standard» di cui alla prima parte dell'attuale paragrafo 4;
 - iv. si propone una nuova nota a piè di pagina 6 per rispondere alle potenziali preoccupazioni che qualche membro ha espresso in merito al rapporto tra gli obblighi derivanti dal meccanismo di sottoutilizzo e quelli contenuti negli elenchi delle concessioni dei membri importatori. Il paragrafo 5 del meccanismo di sottoutilizzo chiarisce già il rapporto tra gli obblighi derivanti dal meccanismo stesso e i diritti e gli obblighi dei membri ai sensi degli accordi interessati;
 - v. poiché un accordo sul futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo porterebbe anche alla conclusione del riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa ai contingenti tariffari a norma dei paragrafi da 13 a 15 della decisione, il progetto di decisione propone di conseguenza di rendere inoperativi questi tre paragrafi e l'allegato B della decisione.
- 1.11. Il paragrafo 14 della decisione prevede che le raccomandazioni del Consiglio generale in relazione al paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo prevedano il trattamento speciale e differenziato. A tale riguardo, il progetto di decisione contenente raccomandazioni per il futuro funzionamento del paragrafo 4 mantiene l'attuale disposizione sul trattamento speciale e differenziato nel testo proposto del paragrafo 4, lettera b), in quanto stabilisce che nella fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo un membro importatore in via di sviluppo può mantenere il metodo attuale di gestione dei contingenti tariffari o di applicare un metodo di gestione alternativo, e di giungere a risoluzione della questione dimostrando l'aumento richiesto del tasso di utilizzo. Tale opzione, come nell'attuale paragrafo 4 della decisione, rimane invariata. Qualora, nei due anni successivi, il membro importatore in via di sviluppo non realizzi l'aumento richiesto del tasso di utilizzo in tali circostanze, la decisione proposta può imporre a tale membro di applicare il requisito «standard» di cui alla prima parte dell'attuale paragrafo 4 (ossia «primo arrivato, primo servito» in dogana o sistema automatico di licenze). Si rileva che l'obbligo di applicare tale disposizione non è automatico, neppure dopo i due anni in questione; l'obbligo proposto si applicherebbe infatti solo su richiesta del membro o dei membri esportatori interessati. In assenza di tale richiesta, nonostante il membro importatore in via di sviluppo non abbia rispettato il tasso di utilizzo richiesto, la questione relativa al sottoutilizzo sarà indicata come «chiusa».



- 1.12. Il 9 novembre 2021 il comitato per l'agricoltura ha ripreso la sua 99ª riunione ordinaria per discutere il punto 2 D (i) dell'ordine del giorno rimasto in sospeso, relativo all'attuazione della decisione di Bali sulla gestione dei contingenti tariffari. **In tale riunione il comitato ha deciso di trasmettere il progetto di decisione ⁽¹⁾ allegato alla presente relazione al Consiglio generale per esame e successiva presentazione alla dodicesima Conferenza dei ministri per decisione dei ministri.**

—

⁽¹⁾ Alcuni membri hanno segnalato di aver bisogno di più tempo per consultare le proprie capitali.



ALLEGATO

La Conferenza dei ministri,

visto l'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (l'«accordo OMC»);

prendendo atto della decisione dei ministri del 7 dicembre 2013 relativa all'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli, definita all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN(13)/39-WT/L/914) dell'11 dicembre 2013 (di seguito «decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari»);

ricordando le raccomandazioni del riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari di cui all'allegato 2 del documento G/AG/29, approvate dal Consiglio generale nella riunione del 9 e 10 dicembre 2019;

riconoscendo che il paragrafo 1 delle suddette raccomandazioni fissa il termine del 31 dicembre 2021 per una decisione sul futuro funzionamento dell'allegato A, paragrafo 4, della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari,

decide quanto segue:

1. L'allegato A, paragrafo 4, della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari va inteso nel modo che segue:

4.a. Il membro importatore fornisce quindi prontamente l'accesso senza ostacoli mediante uno dei seguenti metodi di gestione dei contingenti tariffari ^(?) ^(?): metodo basato esclusivamente sul criterio «primo arrivato, primo servito» (alla frontiera), oppure un sistema di licenze automatiche e incondizionate su richiesta nell'ambito del contingente tariffario. Nell'adottare una decisione su quale di queste due opzioni attuare, il membro importatore consulterà i membri esportatori interessati. Il metodo selezionato sarà mantenuto dal membro importatore per un periodo minimo di due anni, al termine del quale la questione verrà riportata nel registro del segretariato e indicata come «chiusa», a condizione che siano state presentate tempestivamente le per i due anni in questione.

4.b. I paesi membri in via di sviluppo possono scegliere un metodo alternativo di gestione dei contingenti tariffari o mantenere il metodo attuale. La scelta di un metodo alternativo di gestione dei contingenti tariffari è notificata al comitato per l'agricoltura conformemente alle disposizioni del presente meccanismo. Il metodo selezionato è mantenuto dal membro importatore per un periodo minimo di due anni, al termine dei quali se il tasso di utilizzo è aumentato in misura pari a due terzi rispetto degli incrementi annui descritti al paragrafo 3, lettera b), la questione verrà riportata nel registro del segretariato e indicata come «chiusa». Su richiesta di un membro interessato, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), se al termine dei due anni il tasso di utilizzo non è aumentato in misura pari a due terzi degli incrementi annui descritti al paragrafo 3, lettera b). In assenza di richiesta, la questione è indicata come «chiusa».

2. Di conseguenza, i paragrafi da 13 a 15 della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari e l'allegato B sono resi inoperativi.

^(?) Le azioni e le misure correttive adottate dal membro importatore non modificano né ostacolano i diritti di un membro in possesso di un'assegnazione specifica per paese per il contingente tariffario in questione rispetto all'assegnazione specifica per paese.

^(?) In caso di conflitto prevalgono, per quanto riguarda tale conflitto, le disposizioni specifiche relative ai regimi d'importazione di contingenti tariffari di cui nell'elenco delle concessioni del membro importatore.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/482 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2022

relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 1530]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 gennaio 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa).
- (2) Gli obiettivi dell'iniziativa così come formulati dagli organizzatori nell'allegato della stessa sono «ottenere l'introduzione di un divieto in tutta l'UE riguardante: a) la detenzione e l'abbattimento di animali allo scopo esclusivo o principale di produrre pellicce; b) l'immissione sul mercato dell'UE di pellicce di allevamento e di prodotti che le contengono».
- (3) Un allegato e un documento complementare forniscono informazioni aggiuntive sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa, definendo e illustrando nel dettaglio i motivi per sostenere l'abolizione dell'allevamento di animali da pelliccia. Gli organizzatori sostengono che tale pratica sia intrinsecamente crudele, poiché gli animali allevati sono ancora per la maggior parte fondamentalmente selvatici, e nel contempo che una netta maggioranza dei cittadini dell'Unione desidera l'abolizione di tali allevamenti. L'allevamento di animali da pelliccia costituisce un rischio per la salute animale e quella umana, e anche per la biodiversità autoctona. Gli organizzatori menzionano le iniziative di alcuni Stati membri volte ad eliminare la produzione di pellicce a livello nazionale. Allo stesso tempo le divergenze nazionali provocano una distorsione del mercato interno dell'UE, tale da giustificare a loro avviso l'introduzione di un divieto assoluto in tutta l'UE a norma dell'articolo 114 TFUE. Sostengono inoltre che la commercializzazione delle pellicce di allevamento e dei prodotti che le contengono non dovrebbe essere autorizzata nell'Unione.
- (4) Per quanto riguarda l'obiettivo di ottenere l'introduzione di un divieto in tutta l'UE riguardante l'allevamento di animali da pelliccia e la commercializzazione delle pellicce nell'Unione, nella misura in cui miri a migliorare il funzionamento del mercato interno, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell'articolo 114 TFUE. Inoltre, per quanto riguarda specificamente l'obiettivo di ottenere il divieto dell'allevamento di animali da pelliccia in tutta l'UE, è possibile adottare un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati per le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.
- (5) Per questi motivi nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (6) Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell'eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

⁽¹⁾ GUL 130 del 17.5.2019, pag. 55.



- (7) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
- (8) L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (9) È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa).
- (10) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime esclusivamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può assolutamente essere considerato rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa).


Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dei cittadini dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa), rappresentato da Elise FLEURY e Agnese MARCON in qualità di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2022

Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Il vicepresidente

22CE1022



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/483 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce il certificato COVID digitale dell'UE, il quale comprova che il titolare ha ricevuto un vaccino anti COVID-19, un risultato negativo a un test o è guarito dall'infezione, con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ dispone che gli Stati membri applichino le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.
- (3) A norma della raccomandazione (UE) 2022/290 del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽³⁾, i cittadini di paesi terzi che intendono effettuare un viaggio non essenziale da un paese terzo verso l'Unione dovrebbero essere in possesso di una prova valida della vaccinazione o della guarigione, come un certificato COVID digitale dell'UE o un certificato COVID-19 rilasciato da un paese terzo contemplato da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (4) Affinché il certificato COVID digitale dell'UE sia operativo in tutta l'Unione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 ⁽⁴⁾, che stabilisce specifiche tecniche e norme per compilare, rilasciare in modo sicuro e verificare i certificati COVID digitali dell'UE, garantire la protezione dei dati personali, stabilire la struttura comune dell'identificativo univoco del certificato e creare un codice a barre valido, sicuro e interoperabile.
- (5) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/953, la Commissione e gli Stati membri dovevano istituire e mantenere un quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE. Tale quadro di fiducia è in grado di sostenere lo scambio bilaterale degli elenchi dei certificati revocati contenenti gli identificativi univoci dei certificati revocati.

⁽¹⁾ GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

⁽³⁾ Raccomandazione (UE) 2022/290 del Consiglio, del 22 febbraio 2022, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 79).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32).



- (6) Il 1° luglio 2021 è diventato operativo il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE (il «gateway»), che costituisce la parte centrale del quadro di fiducia e consente lo scambio sicuro e affidabile tra gli Stati membri delle chiavi pubbliche utilizzate per la verifica dei certificati COVID digitali dell'UE.
- (7) In seguito al successo della loro introduzione su larga scala, i certificati COVID digitali dell'UE sono diventati un bersaglio per i truffatori che cercano modi per rilasciare certificati fraudolenti. Tali certificati fraudolenti devono pertanto essere revocati. Inoltre alcuni certificati COVID digitali dell'UE possono essere revocati dagli Stati membri a livello nazionale per motivi medici e di salute pubblica, ad esempio perché una partita di vaccini somministrati è successivamente risultata difettosa.
- (8) Mentre il sistema del certificato COVID digitale dell'UE è in grado di smascherare immediatamente i certificati falsificati, i certificati autentici rilasciati illecitamente sulla base di documenti falsi, a seguito di un accesso non autorizzato o con intento fraudolento non possono essere individuati negli altri Stati membri a meno che gli elenchi dei certificati revocati generati a livello nazionale non siano scambiati tra gli Stati membri. Lo stesso vale per i certificati che sono stati revocati per motivi medici e di salute pubblica. Il mancato rilevamento, da parte delle applicazioni di verifica degli Stati membri, dei certificati revocati da altri Stati membri costituisce una minaccia per la salute pubblica e indebolisce la fiducia dei cittadini nel sistema del certificato COVID digitale dell'UE.
- (9) Come indicato al considerando 19 del regolamento (UE) 2021/953, per motivi medici e di salute pubblica e in caso di certificati rilasciati o ottenuti fraudolentemente, è opportuno che gli Stati membri possano stilare e scambiare con altri Stati membri, ai fini di tale regolamento, elenchi di revoca dei certificati per casi limitati, in particolare per quanto riguarda i certificati rilasciati erroneamente, come conseguenza di una frode o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa. Gli Stati membri non dovrebbero poter revocare i certificati rilasciati dagli altri Stati membri. Gli elenchi di revoca dei certificati scambiati non dovrebbero contenere dati personali diversi da quelli identificativi unici dei certificati. In particolare non dovrebbero includere il motivo per cui un certificato è stato revocato.
- (10) Oltre alle informazioni generali sulla possibilità di revoca dei certificati e sui possibili motivi di tale misura, i titolari dei certificati revocati dovrebbero essere tempestivamente informati della revoca dei loro certificati e dei motivi della revoca dall'autorità di rilascio responsabile. In alcune circostanze, in particolare nel caso dei certificati COVID digitali dell'UE rilasciati in formato cartaceo, rintracciare il titolare e informarlo della revoca potrebbe tuttavia risultare impossibile o comportare uno sforzo sproporzionato. Gli Stati membri non dovrebbero raccogliere dati personali aggiuntivi non necessari per il processo di rilascio solo per poter informare i titolari in caso di revoca dei loro certificati.
- (11) È pertanto necessario rafforzare il quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE sostenendo lo scambio bilaterale tra gli Stati membri degli elenchi dei certificati revocati.
- (12) La presente decisione non riguarda la sospensione temporanea dei certificati per casi di uso nazionale che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento sul certificato COVID digitale dell'UE, ad esempio perché il titolare di un certificato di vaccinazione è risultato positivo al SARS-CoV-2. Essa non pregiudica le procedure stabilite per verificare le regole operative per la validità dei certificati.
- (13) Sebbene siano tecnicamente possibili diverse architetture per lo scambio degli elenchi dei certificati revocati, la più appropriata consiste nello scambiarli tramite il gateway, in quanto limita gli scambi di dati al quadro di fiducia già istituito e, rispetto a un sistema alternativo peer-to-peer, riduce al minimo il numero dei possibili punti di vulnerabilità come pure degli scambi tra Stati membri.
- (14) Il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE dovrebbe di conseguenza essere rafforzato per sostenere lo scambio sicuro dei certificati COVID digitali dell'UE revocati ai fini della loro verifica sicura tramite il gateway. A tale riguardo dovrebbero essere attuate misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali trattati nel gateway. Per garantire un livello elevato di protezione, gli Stati membri dovrebbero pseudonimizzare gli attributi dei certificati mediante un hash irreversibile da includere negli elenchi dei certificati revocati. L'identificativo univoco dovrebbe quindi essere considerato un dato pseudonimizzato per i trattamenti effettuati nel quadro del gateway.



- (15) È inoltre opportuno stabilire disposizioni sul ruolo degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda lo scambio degli elenchi dei certificati revocati.
- (16) Il trattamento dei dati personali dei titolari dei certificati, effettuato sotto la responsabilità degli Stati membri o di altre organizzazioni pubbliche o organismi ufficiali degli Stati membri, dovrebbe essere realizzato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Il trattamento dei dati personali effettuato sotto la responsabilità della Commissione allo scopo di gestire e garantire la sicurezza del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE dovrebbe ottemperare alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (17) Gli Stati membri, rappresentati dalle autorità nazionali o dagli organismi ufficiali designati, determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali tramite il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE e sono pertanto contitolari del trattamento. L'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 prevede l'obbligo per i contitolari del trattamento dei dati personali di determinare in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti da detto regolamento. Esso prevede inoltre la possibilità che tali responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. L'accordo di cui all'articolo 26 dovrebbe essere incluso nell'allegato III della presente decisione.
- (18) Il regolamento (UE) 2021/953 attribuisce alla Commissione il compito di sostenere tali scambi. Il modo più appropriato per adempiere tale mandato consiste nel raccogliere per conto degli Stati membri gli elenchi dei certificati revocati presentati. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere assegnato un ruolo di responsabile del trattamento per sostenere tali scambi agevolando lo scambio degli elenchi tramite il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE per conto degli Stati membri.
- (19) La Commissione, in quanto fornitrice di soluzioni tecniche e organizzative per il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, procede al trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi dei certificati revocati nel gateway per conto degli Stati membri quali contitolari del trattamento. Agisce pertanto in qualità di responsabile del trattamento. A norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1725, i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o da un atto giuridico, a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che specifichi i trattamenti. È pertanto necessario stabilire norme relative ai trattamenti da parte della Commissione in qualità di responsabile del trattamento.
- (20) Il compito di sostegno della Commissione non comporta la costituzione di una banca dati centralizzata di cui al considerando 52 del regolamento (UE) 2021/953. Tale divieto è inteso a evitare la creazione di un archivio centrale di tutti i certificati COVID digitali dell'UE rilasciati e non impedisce agli Stati membri di scambiare gli elenchi dei certificati revocati, possibilità espressamente prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (21) Nell'effettuare il trattamento dei dati personali nel quadro del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, la Commissione è vincolata dalla sua decisione (UE, Euratom) 2017/46 ⁽⁷⁾.
- (22) L'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/953 consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscono che i certificati COVID-19 rilasciati da un paese terzo con il quale l'Unione e gli Stati membri hanno concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone che consente alle parti contraenti di limitare in modo non discriminatorio la libera circolazione per motivi di sanità pubblica e che non contiene un meccanismo di incorporazione degli atti giuridici dell'Unione sono equivalenti a quelli rilasciati in conformità di tale regolamento. Su tale base l'8 luglio 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1126 ⁽⁸⁾ che stabilisce l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Svizzera.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽⁷⁾ La Commissione pubblica ulteriori informazioni sulle norme di sicurezza valide per tutti i sistemi informatici della Commissione europea alla pagina: https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commission-information-systems_it.

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1126 della Commissione, dell'8 luglio 2021, che stabilisce l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Svizzera ai certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 49).



- (23) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953 consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscono che i certificati COVID-19 rilasciati da un paese terzo secondo norme e sistemi tecnologici che sono interoperabili con il quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE, che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità del certificato e che contengono i dati di cui all'allegato del regolamento, devono essere considerati equivalenti ai certificati COVID digitali dell'UE, al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione da parte dei loro titolari. Come indicato al considerando 28 del regolamento (UE) 2021/953, l'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento riguarda l'accettazione dei certificati rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. La Commissione ha già adottato diversi atti di esecuzione di questo tipo.
- (24) Onde evitare lacune nell'individuazione dei certificati revocati contemplati da tali atti di esecuzione, i paesi terzi i cui certificati COVID-19 sono stati considerati equivalenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953 dovrebbero anche poter presentare i pertinenti elenchi dei certificati revocati al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE.
- (25) Alcuni cittadini di paesi terzi titolari di certificati COVID-19 revocati rilasciati da un paese terzo i cui certificati COVID-19 sono stati considerati equivalenti a norma del regolamento (UE) 2021/953 possono non rientrare nell'ambito di applicazione di tale regolamento o del regolamento (UE) 2021/954 nel momento in cui un elenco dei certificati revocati comprendente i loro certificati è generato dal paese terzo in questione. Nel momento in cui un elenco dei certificati revocati è generato da un determinato paese terzo non è tuttavia possibile sapere se tutti i cittadini di paesi terzi titolari dei certificati revocati rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei suddetti regolamenti. Non è quindi possibile escludere le persone che non rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei due regolamenti nel momento in cui sono generati gli elenchi dei certificati revocati di tali paesi e qualsiasi tentativo in tal senso comporterebbe per gli Stati membri l'impossibilità di individuare i certificati revocati detenuti da cittadini di paesi terzi che viaggiano verso l'Unione per la prima volta. Nondimeno anche i certificati revocati di tali cittadini di paesi terzi verrebbero verificati dagli Stati membri quando i loro titolari effettuano un viaggio verso l'Unione e, successivamente, quando viaggiano all'interno dell'Unione. I paesi terzi i cui certificati sono stati considerati equivalenti a norma del regolamento (UE) 2021/953 non partecipano alla governance del gateway e pertanto non si qualificano come contitolari del trattamento.
- (26) Il certificato COVID digitale dell'UE si è inoltre dimostrato l'unico sistema di certificato COVID-19 operativo a livello internazionale su larga scala. Ha pertanto assunto un'importanza crescente nel mondo e ha contribuito ad affrontare la pandemia a livello internazionale, facilitando e rendendo sicuri gli spostamenti tra un paese e l'altro e favorendo la ripresa globale. Nel processo di adozione di altri atti di esecuzione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953 emergono nuove esigenze relative alla compilazione del certificato COVID digitale dell'UE. In base alle norme di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073, il cognome è un campo obbligatorio nei contenuti tecnici del certificato. È necessario modificare tale requisito per promuovere l'inclusione e l'interoperabilità con altri sistemi, dato che in alcuni paesi terzi vi sono persone prive di cognome. Nei casi in cui non possa essere suddiviso in due parti, il nome del titolare del certificato dovrebbe essere inserito nello stesso campo (cognome o nome) del certificato COVID digitale dell'UE in cui sarebbe indicato nel documento di viaggio o d'identità del titolare. Tale modifica consentirebbe inoltre un migliore allineamento dei contenuti tecnici dei certificati alle specifiche attualmente in vigore sui documenti di viaggio a lettura ottica pubblicate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.
- (27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073.
- (28) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l'11 marzo 2022.
- (29) Al fine di concedere agli Stati membri e alla Commissione tempo sufficiente per attuare le modifiche necessarie a consentire lo scambio degli elenchi dei certificati revocati tramite il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, la presente decisione dovrebbe iniziare ad applicarsi quattro settimane dopo l'entrata in vigore.
- (30) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è così modificata:



1) sono inseriti gli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater seguenti:

«Articolo 5 bis

Scambio degli elenchi dei certificati revocati

1. Il quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE consente lo scambio degli elenchi dei certificati revocati tramite il gateway centrale per i certificati COVID digitali dell'UE (il «gateway»), conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
2. Qualora revochino certificati COVID digitali dell'UE, gli Stati membri possono presentare al gateway gli elenchi dei certificati revocati.
3. Qualora gli Stati membri presentino elenchi dei certificati revocati, le autorità di rilascio tengono un elenco dei certificati revocati.
4. Qualora siano scambiati dati personali tramite il gateway, il trattamento è limitato alla finalità di sostenere lo scambio di informazioni sulla revoca. Tali dati personali sono utilizzati unicamente al fine di verificare lo stato di revoca dei certificati COVID digitali dell'UE rilasciati nell'ambito del regolamento (UE) 2021/953.
5. Le informazioni presentate al gateway comprendono i seguenti dati, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I:
 - a) gli identificativi univoci pseudonimizzati dei certificati revocati;
 - b) una data di scadenza per l'elenco dei certificati revocati presentato.
6. Qualora revochi certificati COVID digitali dell'UE da essa rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953 o del regolamento (UE) 2021/954 e intenda scambiare le pertinenti informazioni tramite il gateway, un'autorità di rilascio trasmette al gateway, in un formato sicuro, le informazioni di cui al paragrafo 5 sotto forma di elenchi dei certificati revocati, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
7. Le autorità di rilascio forniscono, nella misura del possibile, una soluzione per informare i titolari dei certificati revocati in merito allo stato di revoca dei loro certificati e al motivo della revoca al momento della revoca stessa.
8. Il gateway raccoglie gli elenchi dei certificati revocati ricevuti. Esso fornisce strumenti per la distribuzione degli elenchi agli Stati membri. Cancella automaticamente gli elenchi in base alle date di scadenza indicate per ciascun elenco dall'autorità che lo ha presentato.
9. Le autorità nazionali o gli organismi ufficiali designati degli Stati membri che effettuano il trattamento dei dati personali nel gateway sono contitolari del trattamento dei dati. Le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento sono ripartite conformemente all'allegato VI.
10. La Commissione è responsabile del trattamento dei dati personali trattati all'interno del gateway. In qualità di responsabile del trattamento per conto degli Stati membri, la Commissione garantisce la sicurezza della trasmissione e dell'hosting dei dati personali all'interno del gateway e rispetta gli obblighi incombenti al responsabile del trattamento di cui all'allegato VII.
11. L'efficacia delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali all'interno del gateway è periodicamente verificata, esaminata e valutata dalla Commissione e dai contitolari del trattamento.

Articolo 5 ter


Presentazione degli elenchi dei certificati revocati da parte di paesi terzi

I paesi terzi che rilasciano certificati COVID-19 per i quali la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953 possono presentare elenchi dei certificati COVID-19 revocati contemplati da tale atto di esecuzione, affinché siano trattati dalla Commissione per conto dei contitolari del trattamento nel gateway di cui all'articolo 5 bis, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.

Articolo 5 quater

Governance del trattamento dei dati personali nel gateway centrale per i certificati COVID digitali dell'UE

1. Il processo decisionale dei contitolari del trattamento è gestito da un gruppo di lavoro istituito nell'ambito del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953.



2. Le autorità nazionali o gli organismi ufficiali designati degli Stati membri che effettuano il trattamento dei dati personali nel gateway in qualità di contitolari del trattamento designano i rappresentanti presso tale gruppo.;
- 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- 3) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;
- 4) il testo che figura nell'allegato III della presente decisione è aggiunto quale allegato VI;
- 5) il testo che figura nell'allegato IV della presente decisione è aggiunto quale allegato VII.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere da quattro settimane dopo l'entrata in vigore.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è aggiunta la seguente sezione 9:

«9. SOLUZIONE DI REVOCA

9.1. **Fornitura dell'elenco dei certificati COVID digitali revocati (DRL — DCC Revocation List)**

Il gateway fornisce le funzionalità e gli endpoint per conservare e gestire gli elenchi dei certificati revocati:

9.2. **Modello di fiducia**

Tutte le connessioni sono stabilite dal modello di fiducia standard del DCCG mediante i certificati NB_{TLS} e NB_{UP} (cfr. governance dei certificati). Tutte le informazioni sono suddivise in pacchetti e caricate mediante messaggi CMS per garantirne l'integrità.

9.3. **Costruzione dei batch (lotti)**9.3.1. *Batch*

Ogni elenco dei certificati revocati contiene una o più voci ed è raggruppato in batch contenenti una serie di hash e i relativi metadati. Un batch è immutabile e definisce una data di scadenza che indica quando il batch può essere cancellato. La data di scadenza di tutti gli elementi del batch deve essere esattamente la stessa, il che significa che i batch devono essere raggruppati per data di scadenza e per DSC di firma. Ciascun batch contiene al massimo 1 000 voci. Se l'elenco dei certificati revocati comprende più di 1 000 voci, si creano più batch. Una voce può essere presente in al massimo un batch. Il batch è suddiviso in pacchetti in una struttura CMS e firmato dal certificato NB_{up} del paese che lo carica.

9.3.2. *Indice dei batch*

Al momento della sua creazione il batch è automaticamente aggiunto all'indice e il gateway gli attribuisce un ID unico. L'indice dei batch è ordinato in base alla data di modifica, in ordine cronologico ascendente.

9.3.3. *Comportamento del gateway*

Il gateway tratta i batch di revoca senza modificarli: non può aggiornare, né rimuovere, né aggiungere informazioni ai batch. I batch sono inoltrati a tutti i paesi autorizzati (cfr. capo 9.6).

Il gateway osserva attivamente le date di scadenza dei batch ed elimina i batch scaduti. Dopo la cancellazione del batch, il gateway invia una risposta «HTTP 410 Gone» per l'URL del batch cancellato. Pertanto il batch figura nell'indice dei batch come «deleted» («cancellato»).

9.4. Tipi di hash

L'elenco dei certificati revocati contiene hash che possono rappresentare diversi tipi/attributi di revoca. Tali tipi o attributi sono indicati al momento della fornitura degli elenchi dei certificati revocati. I tipi attuali sono:

Tipo	Attributo	Calcolo dell'hash
SIGNATURE	DCC Signature	SHA256 of DCC Signature
UCI	UCI (Unique Certificate Identifier)	SHA256 of UCI
COUNTRYCODEUCI	Issuing Country Code + UCI	SHA256 of Issuing CountryCode + UCI

Solo i primi 128 bit degli hash codificati come stringhe in base64 sono inseriti nei batch e utilizzati per identificare il DCC revocato ⁽¹⁾.

9.4.1. Tipo di hash: SHA256(DCC Signature)

In questo caso l'hash è calcolato sui byte della firma COSE_SIGN1 dal CWT. Per le firme RSA l'intera firma sarà usata come input. La formula per i certificati firmati con EC-DSA utilizza il valore r come input:

SHA256(r)

[necessario per tutte le nuove implementazioni]

9.4.2. Tipo di hash: SHA256(UCI)

In questo caso l'hash è calcolato sulla stringa UCI codificata in UTF-8 e convertita in un array di byte.

[deprecato ⁽²⁾, ma supportato per motivi di retrocompatibilità]

9.4.3. Tipo di hash: SHA256(Issuing CountryCode+UCI)

In questo caso il CountryCode codificato come stringa UTF-8 è concatenato con l'UCI codificato con una stringa UTF-8. Esso è quindi convertito in array di byte e utilizzato come input della funzione di hash.

[deprecato², ma supportato per motivi di retrocompatibilità]

9.5. Struttura API

9.5.1. API per la fornitura delle voci di revoca


9.5.1.1. Finalità

Le voci dell'elenco dei certificati revocati sono fornite dall'API in batch comprendenti un indice dei batch.

9.5.1.2. Endpoint

⁽¹⁾ Cfr. anche il punto 9.5.1.2 per le descrizioni dettagliate dell'API.

⁽²⁾ Deprecato significa che questa caratteristica non è presa in considerazione per le nuove implementazioni, ma è supportata per le quelle esistenti per un periodo di tempo ben definito.



9.5.1.2.1. Endpoint di scaricamento dell'elenco dei batch

Gli endpoint sono di semplice concezione e restituiscono un elenco di batch insieme a un piccolo wrapper che fornisce i metadati. I batch sono ordinati per data in ordine (cronologico) ascendente:

/revocation-list

Verb: GET

Content-Type: application/json

Response: JSON Array

```
{
  'more':true|false,
  'batches':
    [{
      'batchId': '{uuid}',
      'country': 'XY',
      'date': '2021-11-01T00:00:00Z'
      'deleted': true | false
    }, ..
  ]
}
```

Nota: Il risultato è limitato a 1 000 per impostazione predefinita. Se il flag «more» è impostato su «true», la risposta indica che sono disponibili più batch per lo scaricamento. Per scaricare più elementi, il client deve impostare nell'intestazione (header) If-Modified-Since una data non anteriore all'ultima voce ricevuta.

La risposta contiene un array JSON con la seguente struttura:

Campo	Definizione
more	Flag booleano che indica che vi sono più batch.
batches	Array con i batch esistenti.
batchId	https://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier
country	Codice paese ISO 3166
date	Data UTC ISO 8601. Data in cui il batch è stato aggiunto o cancellato.
deleted	booleano. «True» se cancellato. Quando viene impostato il flag «deleted», la voce può essere rimossa definitivamente dai risultati dell'interrogazione dopo 7 giorni.

9.5.1.2.1.1. Codici di risposta

Codice	Descrizione
200	Tutto ok.
204	Nessun contenuto, se il contenuto dell'intestazione «If-Modified-Since» non restituisce alcuna corrispondenza.



Intestazione della richiesta

Intestazione	Obbligatoria	Descrizione
If-Modified-Since	Sì	Questa intestazione contiene l'ultima data scaricata al fine di ottenere solo i risultati più recenti. Nella chiamata iniziale l'intestazione dovrebbe essere impostata su «2021-06-01T00:00:00Z»

9.5.1.2.2. Endpoint di scaricamento dei batch

I batch contengono un elenco degli identificativi dei certificati:

/revocation-list/{batchId}

Verb: GET

Accepts: application/cms

Response: CMS with Content


```
{
  'country': 'XY',
  'expires': '2022-11-01T00:00:00Z',
  'kid': '23S+33f=',
  'hashType': 'SIGNATURE',
  'entries': [{
    'hash': 'e2e2e2e2e2e2e2e2'
  }, ..]
}
```

La risposta contiene un CMS che comprende una firma che deve corrispondere al certificato NB_{UP} del paese. Tutti gli elementi nell'array JSON presentano la seguente struttura:

Campo	Obbligatorio	Tipo	Definizione
expires	Sì	String	Data in cui l'elemento può essere rimosso. Data/ora UTC ISO 8601
country	Sì	String	Codice paese ISO 3166
hashType	Sì	String	Tipo di hash delle voci fornite (cfr. Tipi di hash)
entries	Sì	JSON Object Array	Cfr. tabella Voci
kid	Sì	String	kid del DSC codificato in base64 utilizzato per firmare il DCC. Se il kid è sconosciuto è possibile utilizzare la stringa «UNKNOWN_KID» (escludendo le).

Note:

- I batch sono raggruppati per data di scadenza e DSC: tutti gli elementi scadono contemporaneamente e sono stati firmati con la stessa chiave.



- Il termine di scadenza è espresso da data/ora UTC perché l'EU-DCC è un sistema globale e non devono esserci ambiguità temporali.
- La data di scadenza di un DCC revocato in via permanente è fissata alla data di scadenza del corrispondente DSC utilizzato per firmare il DCC o al Termine di scadenza del DCC revocato (nel qual caso si considera che gli orari indicati in NumericDate/epoch siano nel fuso orario UTC).
- Il back-end nazionale (NB) elimina gli elementi dall'elenco dei certificati revocati una volta raggiunta la data di **scadenza**.
- L'NB può rimuovere elementi dall'elenco dei certificati revocati nel caso in cui il **kid** usato per firmare il DCC sia revocato.

9.5.1.2.2.1. Voci

Campo	Obbligatorio	Tipo	Definizione
hash	Sì	String	Primi 128 bit dell'hash SHA256 codificati come stringa in base64

Nota: l'oggetto delle voci contiene attualmente solo un hash, ma per essere compatibile con le modifiche future è stato scelto un oggetto invece di un array json.

9.5.1.2.2.2. Codici di risposta

Codice	Descrizione
200	Tutto ok.
410	batch non più presente. Il batch può essere cancellato nel back-end nazionale.

9.5.1.2.2.3. Intestazioni della risposta

Intestazione	Descrizione
Etag	ID del batch

9.5.1.2.3. Endpoint di caricamento dei batch

Il caricamento è effettuato sullo stesso endpoint tramite una richiesta POST:

/revocation-list

Verb: POST


Accepts: application/cms

Request: CMS with Content

ContentType: application/cms

Content:

```
{
  'country': 'XY',
  'expires': '2022-11-01T00:00:00Z',
  'kid': '23S+33f='
}
```




```

    'hashType': 'SIGNATURE',
    'entries': [
      {
        'hash': 'e2e2e2e2e2e2e2e2'
      }, ... ]
  ]
}

```

Il batch viene firmato utilizzando il certificato NB_{UP}. Il gateway verifica che la firma sia stata impostata dall'NB_{UP} per il paese in questione. Se il controllo della firma non dà esito positivo, il caricamento non va a buon fine.

NOTA: ogni batch è immutabile e non può essere modificato dopo il caricamento. Esso può tuttavia essere cancellato. Viene memorizzato l'ID di ogni batch cancellato e viene rifiutato il caricamento di un nuovo batch con lo stesso identificativo.

9.5.1.2.4. Endpoint di cancellazione dei batch

Un batch può essere cancellato sullo stesso endpoint tramite richiesta DELETE:

/revocation-list

Verb: DELETE

Accepts: application/cms

ContentType: application/cms

Request: CMS with Content

Content:

```

{
  'batchId': '...'
}

```

oppure, per motivi di compatibilità, al seguente endpoint con richiesta POST:

/revocation-list/delete

Verb: POST

Accepts: application/cms

ContentType: application/cms

Request: CMS with Content

Content:

```

{
  'batchId': '...'
}

```

9.6. Protezione API/GDPR

La presente sezione specifica le misure di attuazione per conformarsi alle disposizioni del regolamento 2021/953 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

9.6.1. Autenticazione esistente

Attualmente il gateway utilizza il certificato NB_{TLs} per autenticare i paesi collegati al gateway. Tale autenticazione può essere utilizzata per determinare l'identità del paese collegato al gateway. Tale identità può quindi essere utilizzata per implementare il controllo degli accessi.



9.6.2. *Controllo degli accessi*

Per poter trattare i dati personali lecitamente, il gateway implementa un meccanismo di controllo degli accessi.

Il gateway implementa un elenco di controllo degli accessi combinato con la sicurezza basata sui ruoli. Tale schema prevede il mantenimento di due tabelle: una tabella descrive quali Ruoli possono applicare quali Operazioni a quali Risorse, mentre un'altra tabella descrive quali Ruoli sono assegnati a quali Utenti.

Al fine di implementare i controlli richiesti dal presente documento, sono necessari tre Ruoli, ossia:

RevocationListReader

RevocationUploader

RevocationDeleter

I seguenti endpoint verificano se l'Utente (*User*) ha il Ruolo (*Role*) RevocationListReader; se sì, l'accesso viene concesso, in caso contrario viene restituita una risposta HTTP 403 Forbidden:

GET/revocation-list/

GET/revocation-list/{batchId}

I seguenti endpoint verificano se l'Utente ha il Ruolo RevocationUploader; se sì, l'accesso viene concesso, in caso contrario viene restituita una risposta HTTP 403 Forbidden:

POST/revocation-list

I seguenti endpoint verificano se l'Utente ha il Ruolo RevocationDeleter; se sì, l'accesso viene concesso, in caso contrario viene restituita una risposta HTTP 403 Forbidden:

DELETE/revocation-list

POST/revocation-list/delete

Il gateway fornisce inoltre un metodo affidabile mediante il quale gli amministratori possono gestire i Ruoli collegati agli Utenti in modo da ridurre la probabilità di errori umani senza gravare sugli amministratori funzionali.».



ALLEGATO II

La sezione 3 dell'allegato V della decisione di esecuzione 2021/1073 è sostituita dalla seguente:

«3. **Strutture comuni e requisiti generali**

Un certificato COVID digitale dell'UE non può essere rilasciato se, a causa di informazioni mancanti, non è possibile compilare correttamente tutti i campi di dati conformemente alla presente specifica. **Ciò non va inteso in modo da pregiudicare l'obbligo degli Stati membri di rilasciare certificati COVID digitali dell'UE.**

In tutti i campi le informazioni possono essere fornite utilizzando l'insieme completo di caratteri UNICODE 13.0 codificati utilizzando l'UTF-8, a meno che i caratteri non siano specificamente limitati a serie di valori o a insiemi di caratteri più ristretti.

La struttura comune è la seguente:

```

"JSON":{
  "ver":<informazioni sulla versione>,
  "nam":{
    <informazioni sul nome della persona>
  },
  "dob":<data di nascita>,
  "v" o "t" o "r":[
    {<informazioni sulla dose di vaccinazione, sul test o sulla guarigione, una voce>}
  ]
}

```

Nelle sezioni successive sono fornite informazioni dettagliate sui singoli gruppi e campi.

Se le regole indicano che un campo deve essere tralasciato, ciò significa che deve essere vuoto e che nel contenuto non sono ammessi né il nome né il valore del campo.

3.1. **Versione**


Devono essere fornite informazioni sulla versione. Le versioni seguono il versionamento semantico ("Semantic Versioning" semver: <https://semver.org>). In fase di produzione la versione deve corrispondere a una delle versioni prodotte ufficialmente (attuale o precedenti). Per maggiori dettagli cfr. sezione relativa alla posizione dello schema JSON.

ID del campo	Nome del campo	Istruzioni
ver	Versione dello schema	Deve corrispondere all'identificativo della versione dello schema utilizzata per generare l'EUDCC. Esempio: "ver": "1.3.0"


3.2. **Nome e data di nascita della persona**

Il nome della persona è il nome ufficiale completo, corrispondente al nome indicato nei documenti di viaggio. L'identificativo della struttura è *nam*. Deve essere indicato esattamente 1 (un) nome della persona.

ID del campo	Nome del campo	Istruzioni
nam/fn	Cognome/i	Cognome/i del titolare. Se il titolare non ha cognomi e ha un nome, il campo deve essere tralasciato. In tutti gli altri casi deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che include tutti i cognomi. In caso di più cognomi, questi devono essere separati da uno spazio. I nomi composti che comprendono trattini o caratteri simili devono tuttavia rimanere invariati.




		Esempi: "fn": "Musterfrau-Gößinger" "fn": "Musterfrau-Gößinger Müller"
nam/fnt	Cognome/i standardizzato/i	Cognome/i del titolare traslitterato utilizzando la stessa convenzione utilizzata nei documenti di viaggio a lettura ottica del titolare (come le norme definite nel documento ICAO 9303, parte 3). Se il titolare non ha cognomi e ha un nome, il campo deve essere tralasciato. In tutti gli altri casi, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che include solo i caratteri A-Z e <. Lunghezza massima: 80 caratteri (come da specifica ICAO 9303). Esempi: "fnt": "MUSTERFRAU<GOESSINGER" "fnt": "MUSTERFRAU<GOESSINGER<MUELLER"
nam/gn	Nome/i	Nome/i del titolare. Se il titolare non ha nomi e ha un cognome, il campo deve essere tralasciato. In tutti gli altri casi, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che include tutti i nomi. In caso di più nomi, questi devono essere separati da uno spazio. Esempio: "gn": "Isolde Erika"
nam/gnt	Nome/i standardizzato/i	Nome/i del titolare traslitterato utilizzando la stessa convenzione utilizzata nei documenti di viaggio a lettura ottica del titolare (come le norme definite nel documento ICAO 9303, parte 3). Se il titolare non ha nomi e ha un cognome, il campo deve essere tralasciato. In tutti gli altri casi, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che include solo i caratteri A-Z e <. Lunghezza massima: 80 caratteri. Esempio: "gnt": "ISOLDE<ERIKA"
dob	Data di nascita	Data di nascita del titolare del DCC. Data completa o parziale senza ora, limitata all'intervallo da 1900-01-01 a 2099-12-31. Se la data di nascita completa o parziale è nota, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Se la data di nascita non è nota, neanche parzialmente, il campo deve contenere una stringa vuota "". Il contenuto del campo dovrebbe corrispondere alle informazioni riportate sui documenti di viaggio. Se sono disponibili informazioni sulla data di nascita, deve essere utilizzato uno dei seguenti formati ISO 8601. Altre opzioni non sono supportate. AAAA-MM-GG AAAA-MM AAAA (L'app di verifica può indicare le parti mancanti della data di nascita utilizzando la stessa convenzione XX utilizzata nei documenti di viaggio a lettura ottica, ad esempio 1990-XX-XX.) Esempi: "dob": "1979-04-14" "dob": "1901-08" "dob": "1939" "dob": ""



3.3. Gruppi per informazioni specifiche relative al tipo di certificato

Lo schema JSON supporta tre gruppi di voci comprendenti informazioni specifiche relative al tipo di certificato. Ciascun EUDCC deve contenere esattamente 1 (un) gruppo. Non sono ammessi gruppi vuoti.

Identificativo del gruppo	Nome del gruppo	Voci
v	Gruppo Vaccinazione	Se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva esattamente 1 (una) dose di vaccinazione (una dose).
t	Gruppo Test	Se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva esattamente 1 (un) risultato del test.
r	Gruppo Guarigione	Se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva 1 (una) dichiarazione di guarigione.».



ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI IN QUALITÀ DI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO PER IL GATEWAY PER I CERTIFICATI COVID DIGITALI DELL'UE AI FINI DELLO SCAMBIO DEGLI ELENCHI DEI CERTIFICATI COVID DIGITALI DELL'UE REVOCATI

SEZIONE 1

Sottosezione 1

Ripartizione delle responsabilità

- 1) I contitolari del trattamento trattano i dati personali tramite il gateway del quadro di fiducia conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
- 2) Le autorità di rilascio degli Stati membri sono gli unici titolari del trattamento responsabili della raccolta, dell'uso, della comunicazione e di qualsiasi altro trattamento delle informazioni sulla revoca al di fuori del gateway, anche per quanto riguarda la procedura che conduce alla revoca di un certificato.
- 3) Ogni titolare del trattamento è responsabile del trattamento dei dati personali nel gateway del quadro di fiducia conformemente agli articoli 5, 24 e 26 del regolamento generale sulla protezione dei dati.
- 4) Ogni titolare del trattamento istituisce un punto di contatto con una casella di posta elettronica funzionale da utilizzare per la comunicazione tra i contitolari del trattamento stessi e tra questi ultimi e il responsabile del trattamento.
- 5) Un gruppo di lavoro istituito dal comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953 è incaricato di decidere in merito a eventuali problematiche derivanti dallo scambio degli elenchi dei certificati revocati nonché dalla contitolarità del relativo trattamento dei dati personali e di agevolare la fornitura di istruzioni coordinate alla Commissione in qualità di responsabile del trattamento. Il processo decisionale dei contitolari del trattamento è disciplinato da tale gruppo di lavoro e dal regolamento interno che esso è chiamato ad adottare. Come norma di base, la non partecipazione di qualsiasi contitolare del trattamento a una riunione del suddetto gruppo di lavoro, che sia stata annunciata per iscritto almeno sette (7) giorni prima della convocazione, è considerata quale tacito accordo con gli esiti di tale riunione del gruppo di lavoro. Qualsiasi contitolare del trattamento può convocare una riunione di tale gruppo di lavoro.
- 6) Le istruzioni al responsabile del trattamento sono inviate dai punti di contatto di qualsiasi contitolare del trattamento, d'intesa con gli altri contitolari del trattamento, come da processo decisionale del gruppo di lavoro di cui al precedente punto 5. Il contitolare del trattamento che fornisce le istruzioni dovrebbe trasmetterle al responsabile del trattamento per iscritto e informarne tutti gli altri contitolari del trattamento. Se la questione in esame è così urgente da non consentire una riunione del gruppo di lavoro di cui al precedente punto 5, è comunque possibile fornire istruzioni, ma esse possono essere revocate dal gruppo di lavoro. Tali istruzioni dovrebbero essere fornite per iscritto e tutti gli altri contitolari del trattamento dovrebbero esserne informati all'atto della fornitura delle istruzioni.
- 7) Il gruppo di lavoro istituito in base al precedente punto 5 non osta alla competenza individuale di qualsiasi contitolare del trattamento di informare la rispettiva autorità di controllo competente conformemente agli articoli 33 e 24 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Tale notifica non richiede il consenso degli altri contitolari del trattamento.
- 8) Nell'ambito del gateway del quadro di fiducia solo le persone autorizzate dalle autorità nazionali o dagli organismi ufficiali designati possono accedere ai dati personali scambiati.
- 9) Ogni autorità di rilascio tiene, sotto la propria responsabilità, un registro delle attività di trattamento. La contitolarità del trattamento può essere indicata nel registro.



Sottosezione 2

Responsabilità e ruoli per la gestione delle richieste degli interessati e la loro informazione

- 1) Ogni titolare del trattamento, nel suo ruolo di autorità di rilascio, fornisce alle persone fisiche i cui certificati sono stati da esso revocati (gli «interessati») informazioni su tali revoche e sul trattamento dei loro dati personali nel gateway per i certificati COVID digitali dell'UE al fine di sostenere lo scambio degli elenchi dei certificati revocati, conformemente all'articolo 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati, salvo che ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
- 2) Ogni titolare del trattamento funge da punto di contatto per le persone fisiche i cui certificati sono stati da esso revocati e gestisce le richieste presentate dagli interessati o dai loro rappresentanti nell'esercizio dei loro diritti a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Se un titolare del trattamento riceve da un interessato una richiesta relativa a un certificato rilasciato da un altro titolare del trattamento, esso informa l'interessato dell'identità e dei dati di contatto di tale titolare del trattamento competente. Se richiesto da un altro titolare del trattamento, i titolari del trattamento si forniscono assistenza reciproca nella gestione delle richieste degli interessati e si rispondono reciprocamente senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dalla ricezione di una richiesta di assistenza. Se una richiesta riguarda dati presentati da un paese terzo, il titolare del trattamento che riceve la richiesta la gestisce e informa l'interessato dell'identità e dei dati di contatto dell'autorità di rilascio del paese terzo.
- 3) Ogni titolare del trattamento mette a disposizione degli interessati il contenuto del presente allegato, comprese le disposizioni di cui ai punti 1 e 2.

SEZIONE 2


Gestione degli incidenti di sicurezza, comprese le violazioni dei dati personali

- 1) I titolari del trattamento si forniscono assistenza reciproca nell'identificazione e nella gestione di eventuali incidenti di sicurezza connessi al trattamento nel gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, comprese le violazioni dei dati personali.
- 2) I titolari del trattamento, in particolare, si informano reciprocamente:
 - a) di eventuali rischi potenziali o effettivi per la disponibilità, la riservatezza e/o l'integrità dei dati personali oggetto di trattamento nel gateway del quadro di fiducia;
 - b) di eventuali violazioni dei dati personali, delle probabili conseguenze delle violazioni dei dati personali e della valutazione del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché delle misure adottate per porre rimedio alla violazione dei dati personali e per attenuare il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - c) di eventuali violazioni delle garanzie tecniche e/o organizzative del trattamento nel gateway del quadro di fiducia.
- 3) I titolari del trattamento comunicano alla Commissione, alle competenti autorità di controllo e, ove prescritto, agli interessati, eventuali violazioni dei dati personali in relazione al trattamento nel gateway del quadro di fiducia in conformità agli articoli 33 e 34 del regolamento generale sulla protezione dei dati o a seguito della notifica da parte della Commissione.
- 4) Ogni autorità di rilascio applica adeguate misure tecniche e organizzative, intese a:
 - a) garantire e proteggere la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento congiunto;
 - b) proteggere i dati personali in suo possesso da trattamenti, perdite, usi, comunicazioni, acquisizioni o accessi non autorizzati o illeciti;
 - c) garantire che l'accesso ai dati personali non sia esteso o consentito a soggetti diversi dai destinatari o dai responsabili del trattamento.

SEZIONE 3

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

- 1) Se un titolare del trattamento, per rispettare gli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, ha bisogno di informazioni da un altro titolare del trattamento, invia una richiesta specifica alla casella di posta elettronica funzionale di cui alla sezione 1, sottosezione 1, punto 4. Quest'ultimo titolare del trattamento si adopera al meglio per fornire tali informazioni.».



ALLEGATO IV

«ALLEGATO VII


**RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PER IL GATEWAY PER I CERTIFICATI COVID DIGITALI DELL'UE A SOSTEGNO DELLO SCAMBIO DEGLI
ELENCHI DEI CERTIFICATI COVID DIGITALI DELL'UE REVOCATI**

La Commissione:

- 1) Istituisce, per conto degli Stati membri, un'infrastruttura di comunicazione sicura e affidabile che sostenga lo scambio degli elenchi dei certificati revocati presentati al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE.
- 2) Per adempiere i propri obblighi in qualità di responsabile del trattamento dei dati del gateway del quadro di fiducia per gli Stati membri, la Commissione può ricorrere a terzi come sotto-responsabili del trattamento; la Commissione informa i contitolari del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sotto-responsabili del trattamento, offrendo in tal modo ai titolari del trattamento l'opportunità di opporsi congiuntamente a tali modifiche. La Commissione si assicura che a detti sotto-responsabili si applichino gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente decisione.
- 3) Tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dei titolari del trattamento, a meno che il trattamento non sia richiesto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro; in tal caso, la Commissione informa i contitolari del trattamento in merito a tale obbligo giuridico prima di svolgere l'attività di trattamento, a meno che il diritto vieti la fornitura di tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico.

Il trattamento della Commissione comprende i seguenti elementi:

- a) l'autenticazione dei server back-end nazionali, sulla base dei certificati dei server back-end nazionali;
 - b) la ricezione dei dati di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, della decisione caricati dai server back-end nazionali, mediante la fornitura di un'interfaccia di programmazione di un'applicazione (API) che consenta ai server back-end nazionali di caricare i dati pertinenti;
 - c) la conservazione dei dati nel gateway per i certificati COVID digitali dell'UE;
 - d) la messa a disposizione dei dati affinché i server back-end nazionali possano scaricarli;
 - e) la cancellazione dei dati alla data di scadenza o dietro istruzione del titolare del trattamento che li ha presentati;
 - f) la cancellazione di tutti i dati rimanenti dopo che è terminata la prestazione del servizio, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati personali.
- 4) Adotta tutte le misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative all'avanguardia per mantenere efficiente il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE. A tal fine la Commissione:
 - a) designa un responsabile per la gestione della sicurezza a livello del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, ne comunica i dati di contatto ai contitolari del trattamento e garantisce la sua disponibilità a reagire alle minacce alla sicurezza;
 - b) si assume la responsabilità della sicurezza del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, anche effettuando periodicamente prove, valutazioni e analisi delle misure di sicurezza;
 - c) si assicura che tutte le persone cui è consentito l'accesso al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE siano assoggettate per contratto, professionalmente o per legge all'obbligo di riservatezza.
 - 5) Adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare di compromettere il regolare funzionamento operativo dei server back-end nazionali. A tal fine la Commissione istituisce procedure specifiche relative alla connessione dai server back-end al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE. Queste comprendono:
 - a) una procedura di valutazione del rischio finalizzata a individuare e stimare potenziali minacce al sistema;
 - b) una procedura di audit e revisione finalizzata a:
 - i. verificare la corrispondenza tra le misure di sicurezza applicate e la politica di sicurezza applicabile;
 - ii. controllare periodicamente l'integrità dei file di sistema, dei parametri di sicurezza e delle autorizzazioni concesse;




- iii. effettuare controlli allo scopo di rilevare violazioni della sicurezza e intrusioni;
 - iv. apportare modifiche per ridurre le lacune esistenti in materia di sicurezza;
 - v. definire le condizioni alle quali autorizzare, anche su richiesta dei titolari del trattamento, audit indipendenti, comprese ispezioni, e revisioni delle misure di sicurezza e contribuire all'esecuzione di tali audit e revisioni, fatto salvo il rispetto il protocollo (n. 7) del TFUE sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
- c) la modifica della procedura di controllo finalizzata a documentare e misurare l'impatto di una modifica prima della sua realizzazione e a tenere informati i contitolari del trattamento in merito a eventuali modifiche in grado di avere effetti sulla comunicazione con le loro infrastrutture e/o sulla sicurezza di queste ultime;
- d) l'elaborazione di una procedura per la manutenzione e la riparazione finalizzata a specificare le norme e le condizioni da rispettare in caso di manutenzione e/o riparazione delle attrezzature;
- e) l'elaborazione di una procedura per gli incidenti di sicurezza finalizzata a definire il sistema di segnalazione e successione, informare senza indugio i titolari del trattamento interessati, informare senza indugio i titolari del trattamento affinché possano notificare le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati in merito a qualsiasi violazione dei dati personali, e definire un processo disciplinare per affrontare le violazioni della sicurezza.
- 6) Adotta misure di sicurezza fisiche e/o logiche all'avanguardia per le strutture che ospitano le attrezzature del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE e per i controlli relativi all'accesso alla sicurezza e ai dati logici. A tal fine la Commissione:
- a) garantisce il rispetto della sicurezza fisica per stabilire specifici perimetri di sicurezza e consentire l'individuazione di violazioni;
 - b) controlla l'accesso alle strutture e tiene un registro dei visitatori a fini di tracciabilità;
 - c) si assicura che le persone esterne a cui è consentito l'accesso ai locali siano scortate da personale debitamente autorizzato;
 - d) provvede affinché non possano essere aggiunte, sostituite o rimosse attrezzature senza la preventiva autorizzazione degli organismi responsabili designati;
 - e) controlla l'accesso ai server back-end nazionali e da questi al gateway del quadro di fiducia;
 - f) provvede affinché le persone che accedono al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE siano identificate e la loro identità sia accertata;
 - g) riesamina i diritti di autorizzazione relativi all'accesso al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE in caso di violazione della sicurezza riguardante tale infrastruttura;
 - h) salvaguarda l'integrità delle informazioni trasmesse attraverso il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE;
 - i) applica misure tecniche e organizzative di sicurezza per impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali;
 - j) applica, ove necessario, misure per bloccare l'accesso non autorizzato al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE dal dominio delle autorità di rilascio (ossia blocco di un indirizzo IP/di localizzazione).
- 7) Adotta misure per proteggere il suo dominio, compresa l'interruzione delle connessioni, in caso di scostamento sostanziale rispetto ai principi e ai concetti in materia di qualità o di sicurezza.
- 8) Prevede un piano di gestione dei rischi in relazione al suo settore di competenza.
- 9) Monitora – in tempo reale – l'efficienza di tutte le componenti dei suoi servizi del gateway del quadro di fiducia, produce statistiche periodiche e conserva le informazioni.
- 10) Fornisce (24 ore su 24 e sette giorni alla settimana) supporto in inglese per tutti i servizi del gateway del quadro di fiducia tramite telefono, posta elettronica o portale web e accetta le chiamate dai chiamanti autorizzati: coordinatori del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE e rispettivi helpdesk, responsabili di progetto e persone designate dalla Commissione.
- 11) Assiste i contitolari del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1725, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento generale sulla protezione dei dati.



- 12) Assiste i contitolari del trattamento fornendo informazioni relative al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE al fine di adempiere gli obblighi di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento generale sulla protezione dei dati.
- 13) Garantisce che i dati trattati all'interno del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE siano incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.
- 14) Adotta tutte le misure necessarie per evitare che gli operatori del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE abbiano accesso non autorizzato ai dati trasmessi.
- 15) Adotta misure volte a facilitare l'interoperabilità e la comunicazione tra i titolari del trattamento designati del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE.
- 16) Tiene un registro delle attività di trattamento svolte per conto dei contitolari del trattamento in conformità all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.».

22CE1023



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/484 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022

[notificata con il numero C(2022) 1875]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente («pagamento di inverdimento»). Tali pratiche comprendono la diversificazione delle colture a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera a), e le aree di interesse ecologico a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento. Ulteriori norme in merito a tali pratiche sono stabilite al capo 3 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che ai fini della diversificazione delle colture i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura diversa dall'erba o dalle altre piante erbacee da foraggio. Ne consegue che i terreni che sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione non possono essere considerati terreni lasciati a riposo.
- (3) L'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che i terreni lasciati a riposo possono essere considerati aree di interesse ecologico. L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 prevede l'assenza di produzione agricola e l'articolo 45, paragrafo 10 *ter*, del medesimo regolamento vieta l'utilizzo di prodotti fitosanitari sui terreni lasciati a riposo che si qualificano come aree di interesse ecologico.
- (4) L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 ha provocato una brusca impennata dei prezzi delle materie prime, con un impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli. Per far fronte a tale situazione, è opportuno aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione sia di alimenti che di mangimi.
- (5) I terreni lasciati a riposo rimangono superfici a seminativo adatte alla produzione di colture che, anche se in misura diversa a seconda delle condizioni, come la qualità del suolo, potrebbero essere utilizzate immediatamente per la produzione di alimenti e di mangimi. Pertanto, al fine di consentire agli agricoltori di utilizzare il più possibile le superfici disponibili per la produzione alimentare e per l'alimentazione degli animali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare alle condizioni relative al pagamento di inverdimento, tra cui l'uso di prodotti fitosanitari, per l'anno di domanda 2022 per quanto riguarda i terreni lasciati a riposo che sono stati dichiarati conformi ai requisiti per la diversificazione delle colture o per le aree di interesse ecologico a norma rispettivamente dell'articolo 44, paragrafo 4, e dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- (6) La presente decisione dovrebbe prevedere deroghe agli obblighi in materia di diversificazione delle colture e di aree di interesse ecologico soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessari. Le deroghe dovrebbero essere limitate all'anno di domanda 2022 e volte a far fronte all'impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli consentendo un aumento della superficie totale a seminativo disponibile per la produzione di alimenti e di mangimi.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).



- (7) Nel decidere in merito all'applicazione delle deroghe gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto degli obiettivi delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e, in particolare, della necessità di una protezione sufficiente della qualità del suolo e della qualità delle risorse naturali e della biodiversità, soprattutto durante i periodi più sensibili per la fioritura e la nidificazione degli uccelli.
- (8) Al fine di garantire che le deroghe autorizzate dalla presente decisione siano efficaci riguardo agli obiettivi perseguiti, vale a dire l'attenuazione dell'aumento dei prezzi delle materie prime e l'impatto sulla domanda e sull'offerta, gli Stati membri dovrebbero adottare le decisioni sull'applicazione delle deroghe entro 21 giorni dalla data di notifica della presente decisione e notificarle alla Commissione entro sette giorni dalla data di adozione.
- (9) Per consentire alla Commissione di monitorare la corretta applicazione delle deroghe previste e il loro impatto, gli Stati membri dovrebbero trasmettere informazioni sul numero di aziende e di ettari oggetto delle deroghe. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione entro il 15 dicembre 2022 tramite gli strumenti di notifica esistenti.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Decisioni che derogano a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022

1. In deroga all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'anno di domanda 2022, gli Stati membri possono decidere che i terreni lasciati a riposo siano considerati una coltura distinta anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati.
2. In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2022, gli Stati membri possono decidere che i terreni lasciati a riposo siano considerati aree di interesse ecologico ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati. Si applica il fattore di ponderazione per i terreni lasciati a riposo di cui all'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In deroga all'articolo 45, paragrafo 10 *ter*, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, se si avvalgono della deroga di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere anche di consentire l'utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici utilizzate per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o coltivate.

Articolo 2


Termine

Le decisioni di cui all'articolo 1 sono adottate entro 21 giorni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

Notifiche

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell'articolo 1 entro sette giorni dalla data della loro adozione.
2. Entro il 15 dicembre 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di aziende che si sono avvalse delle deroghe di cui all'articolo 1 e il numero di ettari ai quali sono state applicate tali deroghe.



*Articolo 4***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

22CE1024



DECISIONE (UE) 2022/485 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 marzo 2022

che modifica la decisione 2010/624/UE concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria**(BCE/2022/11)**

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 122, paragrafo 2, e 132, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 17 e 21, e l'articolo 34.1,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) I depositi detenuti presso la Banca centrale europea (BCE), ai sensi della decisione 2010/624/UE della Banca centrale europea (BCE/2010/17) ⁽²⁾, dovrebbero essere remunerati in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ⁽³⁾ al fine di garantire la coerenza nella remunerazione di depositi assimilabili in tutto l'Eurosistema.
- (2) Pertanto, è opportuno modificare la decisione 2010/624/UE (BCE/2010/17) di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica**

L'articolo 4 della decisione 2010/624/UE (BCE/2010/17) è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I conti di cui all'articolo 2 sono remunerati in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ^(*).

^(*) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).».

*Articolo 2***Entrata in vigore**La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE

⁽¹⁾ GU L 118, del 12.5.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2010/624/UE della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (BCE/2010/17) (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87 I del 15 marzo 2022)


Pagina 17, articolo 1, paragrafo 9, articolo 5 bis bis, punto 2

anziché: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»,

leggasi: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 37 del 19 maggio 2022)

22CE1026



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 429 del 1° dicembre 2021)

Pagina 90, allegato, indicatore 10, quarta colonna, primo comma, prima frase,

anziché: «L'indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-6, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l'impresa, istruzione e formazione professionale continua, ecc.) sostenute da misure nell'ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali.»

leggasi: «L'indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-8, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l'impresa, istruzione e formazione professionale continua ecc.) sostenute da misure nell'ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali.»

Pagina 91, allegato, indicatore 13, quarta colonna, primo comma, prima frase,

anziché: «Capacità delle classi in termini di numero massimo di posti nelle strutture per l'istruzione e la cura della prima infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate (ISCED 0-6) generati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo.»

leggasi: «Capacità delle classi in termini di numero massimo di posti nelle strutture per l'istruzione e la cura della prima infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate (ISCED 0-8) generati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo.»

Pagina 91, allegato, indicatore 13, quarta colonna, secondo comma, seconda frase,

anziché: «Le strutture scolastiche comprendono le scuole (ISCED 1-3, ISCED 4) e l'istruzione superiore (ISCED 5-6).»

leggasi: «Le strutture scolastiche comprendono le scuole (ISCED 1-3, ISCED 4) e l'istruzione superiore (ISCED 5-8).»


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 9 del 3 febbraio 2022)

22CE1027

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUE-039) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 2 0 5 2 6 *

€ 24,00

